

*Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna  
in cotutela con *Pontificia Universidade Católica - PUCRS*

**DOTTORATO DI RICERCA IN**

**Scienze Giuridiche**

**Ciclo XXX**

**Settore Concorsuale: 12/G2**

**Settore Scientifico Disciplinare: IUS/16**

**PROFILI RIFORMATORI DEL RITO CONTUMACIALE NEL QUADRO DI  
RIFERIMENTO COSTITUZIONALE E SOVRANAZIONALE**

**Presentata da: Bruna CAPPARELLI**

**Coordinatore Dottorato**

**Chiar.mo Prof. Andrea Morrone**

**Supervisore**

**Chiar.mo Prof. Michele Caianiello**

**Supervisore**

**Chiar.mo Prof. Nereu J. Giacomolli**

**Esame finale anno 2018**

«Forse la pigrizia mentale dell'uomo gli suggerisce la  
semplicità dell'astratto anziché la complessità del  
concreto.

È meno arduo salmodiare formule o sonnecchiare sui  
principi che cercare laboriosamente come sono fatte le  
cose e quale sia il metodo per servirsene.

Osservare è meno facile che ragionare.

È risaputo che scarse osservazioni e molti  
ragionamenti sono causa di errore.

Molta osservazione e poco ragionamento conducono  
alla verità.

Ma sono assai più gli spiriti capaci di costruire  
sillogismi che quelli che sanno cogliere esattamente il  
concreto».

ALEXIS CARREL, *Riflessioni sulla condotta della vita*.

# PROFILI RIFORMATORI DEL RITO CONTUMACIALE NEL QUADRO DI RIFERIMENTO COSTITUZIONALE E SOVRANAZIONALE

## INDICE-SOMMARIO

### CAPITOLO I CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

1. Brevi riflessioni sulle tappe fondamentali del rito contumaciale negli ultimi centocinquant'anni.....p. 6
2. “*Purché non ci condannino a Strasburgo*”? Gli esiti sconcertanti della logica degli enunciati “un po’ veri e un po’ no” applicata alle leggi numero 67 del 2014 e numero 103 del 2017 in tema di diritto di presenza dell’imputato..... p. 32
3. Nodi interni, legami sovranazionali: l’assenza dell’imputato alla ricerca di regole più coerenti. La nostra ipotesi..... p. 43
4. Alcune notazioni metodologiche..... p. 47

### PRIMA PARTE

#### PREMESSE STORICO-SISTEMATICHE

### CAPITOLO II

#### LA CONTUMACIA DELL’IMPUTATO DAGLI ORDINAMENTI DELL’ITALIA LIBERALE ALLE SCELTE DEL CODICE VASSALLI

1. La contumacia dell’imputato nel codice di procedura penale del 1865..... p. 51
  - 1.1. *Segue*: il mandato speciale e la rappresentanza processuale dell’imputato..... p. 51
  - 1.2. *Segue*: l’assenza dell’imputato comparso e dell’imputato detenuto..... p. 53
  - 1.3. *Segue*: l’allontanamento dell’imputato dall’udienza. .... p. 54
  - 1.4. *Segue*: il rito contumaciale: a) requisiti per il suo instaurarsi..... p. 55
    - 1.4.1. *Segue*: b) in prima istanza e in appello.....p. 55
    - 1.4.2. *Segue*: c) in corte d’assise..... p. 56
    - 1.4.3. *Segue*: la purgazione della contumacia..... p. 58
    - 1.4.4. *Segue*: l’opposizione contumaciale .....p. 58

2. Contumacia del reo nel codice di procedura penale del 1913.....	p. 60
2.1. <i>Segue:</i> a) il giudizio contumaciale.....	p. 61
2.2. <i>Segue:</i> b) purgazione ed opposizione contumaciale.....	p. 63
3. Il rilievo assunto dal codice Rocco in materia di contumacia e la scomparsa dell'attualità del problema.....	p. 63
3.1. <i>Segue:</i> le ambiguità del codice Rocco e le loro ripercussioni sulla configurazione dogmatica della contumacia (cenni).....	p. 65
3.2. <i>Segue:</i> i limiti all'impugnabilità dell'ordinanza contumaciale (cenni).....	p. 66
3.3. <i>Segue:</i> la contumacia dell'imputato detenuto (cenni).....	p. 67
3.4. <i>Segue:</i> la cristallizzazione dell'accusa elevata contro il contumace (cenni).....	p. 68
4. Dal declino dell'interesse per la tematica della contumacia al codice di procedura penale del 1988.....	p. 69
4.1. <i>Segue:</i> le soluzioni normative di ripiego e le breccie nel sistema: le leggi numero 22 del 1989 e numero 479 del 1999 (cenni).....	p. 74
4.2. <i>Segue:</i> l'incidente contumaciale: a) la fase preliminare.....	p. 75
4.2.1. <i>Segue:</i> b) discussione, decisione finale e nullità dell'ordinanza contumaciale.....	p. 76
4.2.2. <i>Segue:</i> c) la restituzione nel termine e la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel procedimento contumaciale.....	p. 78

## **PARTE SECONDA**

### **ANALISI DELLA DISCIPLINA VIGENTE E QUESTIONI APERTE**

#### **CAPITOLO III**

#### **LA PORTATA COSTITUZIONALE E SOVRANAZIONALE DEL PROCESSO *IN ABSENTIA***

1. Il ruolo della Corte e della carta costituzionale.....	p. 82
2. La spinta della Corte europea e delle fonti sovranazionali.....	p. 83

**CAPITOLO IV**  
**ABBANDONO DELLA CONTUMACIA?**

1. Premesse concettuali.....	p. 92
2. La consegna a mani dell'imputato della chiamata in giudizio.....	p. 97
2.1. <i>Segue</i> : espressa rinuncia a presentarsi in udienza.....	p. 99
2.2. <i>Segue</i> : i fatti sintomatici della conoscenza del procedimento: a) la pregressa dichiarazione o elezione di domicilio.....	p. 101
2.2.1. <i>Segue</i> : b) la privazione della libertà personale.....	p. 103
2.2.2. <i>Segue</i> : c) la nomina di un difensore di fiducia.....	p. 104
2.2.3. <i>Segue</i> : d) la clausola finale.....	p. 105
2.3. <i>Segue</i> : ulteriori digressioni.....	p. 106
2.4. <i>Segue</i> : la sospensione del processo.....	p. 108
2.4.1. <i>Segue</i> : le garanzie per l'imputato assente, per l'eventuale parte civile e per l'ordinamento durante la sospensione del processo.....	p. 110
3. Premesse sulle ricadute delle leggi 67 del 2014 e 103 del 2017 in materia di impugnazione.....	p. 112
3.1. <i>Segue</i> : b) l'appello ed il ricorso per cassazione.....	p. 115
3.2. <i>Segue</i> : c) la rescissione del giudicato.....	p. 118
3.2.1. <i>Segue</i> : i presupposti applicativi <i>ex art. 629-bis</i> : c1) l'esistenza di una sentenza di condanna o dispositiva di una misura di sicurezza quale esito del giudizio <i>in absentia</i> .....	p. 119
3.2.2. <i>Segue</i> : c2) il carattere irrevocabile del provvedimento.....	p. 120
3.3.3. <i>Segue</i> : c3) la mancata incolpevole conoscenza della celebrazione del giudizio come unica ragione legittimante l'accesso alla rescissione.....	p. 121
3.4. <i>Segue</i> : le dinamiche processuali e gli effetti dell'accoglimento della richiesta di rescissione.....	p. 122
4. Prospettive.....	p. 125
<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>p. 133</b>

**APPENDICE: LEGGE NUMERO 118 DEL 2014 CONTENENTE LE NORME TRANSITORIE DA  
APPLICARSI IN MATERIA DI DIRITTO DI PRESENZA DELL'IMPUTATO**

## CAPITOLO I

### CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

#### 1. Brevi riflessioni sulle tappe fondamentali del rito contumaciale negli ultimi centocinquanta'anni.

Considerata quale peculiare ipotesi di giudizio di merito<sup>1</sup>, che si svolga nonostante la mancata presenza fisica dell'imputato, la contumacia è stata tradizionalmente un argomento

---

<sup>1</sup> Impostata la questione in questi termini, ed in assenza di una norma di richiamo, si considera un falso problema, se non addirittura tecnicamente sbagliato, invocare attualmente l'applicazione dell'art. 420-*bis* in sede di incidente di esecuzione *ex art.* 666, dal momento che durante tale fase, semmai, si pone la diversa esigenza di tutela del contraddittorio, che è, tutt'al più, un problema afferente specificatamente all'art. 666 comma 4 (secondo cui l'udienza camerale si svolge «con la partecipazione *necessaria* del difensore e del pubblico ministero»; e «l'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente»). Si tratta di norma di per sé innovativa rispetto a quella corrispondente al codice di procedura penale abrogato: l'art. 630 del codice di procedura penale del 1930 stabiliva, infatti, che il pubblico ministero poteva limitarsi a «presentare requisitorie scritte», mentre, per quanto riguarda il difensore, la giurisprudenza riteneva che, in caso di sua assenza, il giudice non fosse obbligato né a rinviare l'udienza né a nominare un difensore d'ufficio. La previsione in esame presenta inoltre carattere derogatorio rispetto alla regola generale dettata in materia di procedimenti camerali dall'art. 127 comma 3, in base alla quale il pubblico ministero e i difensori sono sentiti «*se comparo*». Tuttavia, inopportuno la legge non prevede alcun obbligo di informare l'interessato dell'esistenza e delle conseguenze del suo diritto di chiedere di essere sentito personalmente: ne deriva che è perfettamente valido l'avviso di fissazione dell'udienza che non contenga tale precisazione, né determina nullità della procedura la conseguente mancata audizione dell'interessato in camera di consiglio. Ciò nonostante, se il giudice – su richiesta o anche d'ufficio – dispone la traduzione in udienza dell'interessato, questi acquisisce il diritto di presenziare: non è dunque più consentito procedere in sua assenza: Cass., 14 novembre 2007, Gianelli) e non già all'art. 420-*bis* (l'opzione normativa, infatti, riconduce storicamente il problema della contumacia al solo giudizio di merito, stante la natura «eminentemente tecnico-giuridiche delle questioni trattate in sede esecutiva» - LOZZI, G., *Lezioni di procedura penale*, Torino, Giappichelli, 2010, p. 822-, si ritiene inesistente la contumacia quale istituto concettuale durante il procedimento di esecuzione). Nella specie, il tribunale ordinario della Spezia, in funzione di giudice di esecuzione, chiamato a decidere sulla richiesta del pubblico ministero di revocare, ai sensi dell'art. 168 comma 1 numero 2 c.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a un condannato in contumacia, dichiarato poi irreperibile ai fini della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza del procedimento esecutivo, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'**art. 9 della legge numero 67 del 2014**, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 comma 1 Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), nella parte in cui «non prevede che la disciplina ivi recata si applichi anche alla costituzione delle parti in sede di incidente di esecuzione *ex art.* 666 c.p.p.; ciò, quanto meno, laddove nei confronti del soggetto interessato a esercitare i propri diritti di difesa venga sollecitata al giudice una statuizione per lui pregiudizievole». Diversamente, il rilievo può essere condiviso se riferito al procedimento di esecuzione, anziché alla «contumacia» dell'imputato, ora mascherata in «assenza» *ex art.* 420-*bis*, poiché le questioni trattate in sede rieducativa richiedono molto spesso – più che un'adeguata preparazione tecnico-giuridica – cognizioni di carattere psicologico e criminologico estranee al bagaglio culturale dei due contraddittori necessari (cfr., per tutti, CAPRIOLI, F., *Procedure*, in CAPRIOLI, F.; VICOLI, D., *Procedura penale dell'esecuzione*, Torino, Giappichelli, 2011, p. 334 s., il quale, parafrasando Glauco Giostra, denuncia il rischio che la partecipazione di pubblico ministero e difensore alle procedure di sorveglianza si riduca a un dialogo tra soggetti cui sfuggono i termini reali delle questioni trattate, se non addirittura, a una presenza meramente formale. Non sempre, di conseguenza, il contributo dialettico offerto da pubblico ministero e difensore si rivela, in questa sede, decisivo). Ad ogni modo, tuttavia, non potendosi ignorare le differenze strutturali esistenti fra il procedimento di cognizione e quello di esecuzione, le quali «ostano ad una trasposizione *tout court* di concetti e istituti propri del processo penale di cognizione» (così, Cass., Sez. Un., 21 gennaio 2010, n. 18288, in *Cass. Pen.*, 1, 2011, p. 26 s.), spetterebbe unicamente al legislatore la «conformazione degli istituti processuali» (così, correttamente, Corte cost., n. 140, in *Cass. pen.*, 2016, p. 3632, ove si dichiara inammissibile la summenzionata questione di legittimità), dopo un attento bilanciamento tra rimedi

che ha riscosso notevole interesse presso gli studiosi del processo penale. Da un lato, si sottolinea il diritto dell'accusato di far valere in ogni caso le proprie ragioni personalmente, che va tanto più salvaguardato quanto più si riconosca che la dialettica tra le parti realizzantesi nel contraddittorio costituisce un metodo ineliminabile nella ricerca della verità giudiziale<sup>2</sup>; dall'altro, si pone l'accento sull'esigenza che il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale non sia lasciato nella disponibilità dell'incolpato.

Dall'esame dei lavori preparatori del codice di procedura penale del 1913 risulta che, ancora nel 1898, la Commissione incaricata di studiare e proporre modificazioni da apportare al codice di rito del 1865 individuò quindici temi di tale importanza da richiedere l'elaborazione di specifiche relazioni, da cui trarre elementi per la determinazione dei principi informatori del nuovo codice: una di queste fu dedicata appunto al giudizio contumaciale<sup>3</sup>, a conferma dell'autonomo rilievo della problematica che lo riguardava.

Ma se, dopo l'entrata in vigore del codice del 1913, rimase qualche eco del dibattito precedente<sup>4</sup>, successivamente alla promulgazione di quello del 1930 si spense qualsiasi confronto rispetto alla configurazione del rito contumaciale ivi disciplinato. L'unica monografia in argomento in questo periodo, infatti, si pone in un'ottica di adesione<sup>5</sup> rispetto alla struttura del rito contumaciale contenuta nel codice di procedura penale allora vigente, attraverso un'interpretazione "adeguatrice" al nuovo assetto costituzionale e che considera la contumacia quale estrinsecazione del diritto tutelato dall'art. 24 Cost., in chiave negativa del non esercizio della difesa personale.

Di fatto, soltanto vent'anni dopo un nuovo studio riporta alla luce gli elementi principali della discussione in argomento, in aperto contrasto<sup>6</sup> con l'indirizzo interpretativo precedente<sup>7</sup>.

---

procedurali auspicabili, finalità perseguite e soluzioni praticabili, non potendosi considerare questa come l'unica possibile. Cfr. COPPETTA, M. G., *Il punto sull'attuazione del diritto di difesa nel procedimento di sorveglianza*, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu), 21 dicembre 2016.

<sup>2</sup> Tra i sostenitori di queste considerazioni in ordine al principio del contraddittorio vedasi FERRUA, P., *Contraddittorio e verità nel processo penale*, in ID., *Studi sul processo penale*, II, *Anamorfosi del processo accusatorio*, Torino, Giappichelli, 1992, p. 75 s. e UBERTIS, G., *Ricostruzione del sistema, giusto processo, elementi di prova*, in ID., *Sisifo e Penelope. Il nuovo codice di procedura penale dal progetto preliminare alla ricostruzione del sistema*, Torino, Giappichelli 1993, p. 268.

<sup>3</sup> BRUSA, E., *Giudizio contumaciale*, in *Lavori preparatori del codice di procedura penale per il regno d'Italia, Atti della commissione istituita con decreto 3 ottobre 1898 dal ministro di grazia e giustizia e dei culti (Finocchiaro-Aprile) con l'incarico di studiare e proporre le modificazioni da introdurre nel vigente Codice di procedura penale*, v. III, Roma, Tipografia della Camera dei deputati, 1900, p. 184 s.

<sup>4</sup> L'unica monografia risalente a quegli anni è di BORTOLOTTO, G., *La contumacia nel giudizio penale*, Roma, Colombo, 1924. Per il resto, il tema della contumacia veniva per lo più trattato in occasione di note a sentenza o di commenti illustrativi della disciplina codicistica allora vigente.

<sup>5</sup> PANSINI, G., *La contumacia nel diritto processuale penale*, Napoli, Jovene, 1963, p. 49/50.

<sup>6</sup> UBERTIS, G., *Dibattimento senza imputato e tutela del diritto di difesa*, Milano, Giuffrè, p. 137 s.

<sup>7</sup> Se Pansini afferma che la contumacia è un diritto dell'imputato di non presenziare al processo qualora egli non ne sia a conoscenza, Ubertis, correttamente, si domanda di quale diritto si tratti innanzi, per esempio, ad un

Si era pervenuti ad un generale ripudio della concezione della contumacia come illecito e/o come elemento *contra reum* fondativo della decisione giudiziale solo in seguito al movimento illuminista<sup>8</sup>, che aveva posto le premesse per uno spostamento del regime sanzionatorio dall'ambito sostanziale a quello processuale. Così, venivano fissati i primi vincoli alla libera esplicazione dell'attività difensiva dell'imputato ed il procedimento contumaciale iniziava ad essere inteso come limitazione alle garanzie processuali del reo<sup>9</sup> e/o come ostacolo alla formazione del giudicato: infatti, «i divieti posti al contumace – e relativi, ad esempio, all'assistenza difensiva ed alla presentazione di prove a discolta – comportavano [...] il carattere di provvisorietà della sentenza contumaciale di condanna, soggetta quindi a revoca in seguito alla successiva presentazione dell'imputato»<sup>10</sup>.

A questo stadio, corrispondente alla vigenza dei codici di procedura penale del 1865 e del 1913, subentrò in Italia una concezione della contumacia improntata ai criteri di apparente «neutralità processuale»<sup>11</sup>. Al contumace, insomma, veniva riconosciuta e garantita la difesa tecnica, seguita dal consolidarsi del carattere definitivo della sentenza contumaciale, non impugnata con i mezzi ordinari. Come risultato di una siffatta equiparazione tra imputato contumace e imputato presente, si arrivò, come si sottolinea in dottrina<sup>12</sup>, a discutere se il relativo procedimento, «anziché “anomalo” o “speciale”, non fosse piuttosto “ordinario”».

Ma questo progresso, in apparenza illusorio, «significò che per la prima volta nella storia giuridica dell'Italia unificata l'imputato, al quale la notificazione fosse stata attuata con il rito

---

legittimo impedimento, oppure qualora il reo non faccia pervenire alcuna comunicazione al riguardo poiché all'oscuro dell'esistenza del processo. Del resto risulta, se non impossibile, estremamente arduo esercitare un diritto che non si sa di avere. Seppur con esiti non univoci, leggasi PANSINI, G., *La contumacia*, cit., p. 233 s. e UBERTIS, G., *Dibattimento*, cit., p. 137 s.

<sup>8</sup> Per PAGANO, F.M., per esempio, il «terribile» rito della Forgiudica «disonora[va]» l'allora vigente codice di procedura penale. Il concetto è espresso in *Considerazioni sul processo criminale* (1787), in *Opere*, v. III, Lugano, 1832, p. 227, successivamente ripreso analiticamente da UBERTIS, G., *Dibattimento*, cit., p. 3, nota n. 8. Sembravano stigmatizzare il sistema anche FILANGIERI, G., *La scienza della legislazione*, (1780/1788), t. III, Catania, 1788, p. 139 e BECCARIA, C., *Dei delitti e delle pene*, (1764), Milano, 1964, p. 65-67 e 77-78.

<sup>9</sup> PANSINI, G., *La contumacia*, cit., p. 23/24.

<sup>10</sup> UBERTIS, G., *Dibattimento*, cit., p. 4.

<sup>11</sup> L'efficace espressione evidenziata nel testo è di UBERTIS, G., *Dibattimento*, cit., p. 4.

<sup>12</sup> UBERTIS, G., *Dibattimento*, cit., p. 5, da dove è tratta la citazione contenuta nel testo (il corsivo è nostro), che, a sua volta, si rifà espressamente al dibattito a più voci dagli esiti non univoci tra: BELLAVISTA, G., *Il procedimento contumaciale*, in *Rivista di procedura penale*, 1960, p. 161 s.; BELLAVISTA, G., *I procedimenti penali anomali*, Messina, Universitaria, 1958 e ribadito in BELLAVISTA, G., *Ancora in tema di procedimenti penali anomali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1959, p. 1109 s., che risponde alla garbata polemica di SABATINI, G., *Sulla distinzione fra procedimento ordinario e procedimento speciale*, in *Giust. Pen.*, 1959, III, cc. 577 s. e ALIOSI, U., *Manuale pratico di procedura penale*, Milano, Giuffrè, 1932, p. 17, rispetto alla quale sembrano inserirsi anni più tardi anche PANSINI, G., *La contumacia nel diritto processuale penale*, cit., p. 239/240; FOSCHINI, G., *Sistema del diritto processuale penale*, vol. I, Milano Giuffrè, 1965, p. 282 e vol. II, Milano, Giuffrè, 1968, p. 11 e CHIAVARIO, M., *Processo e garanzie della persona*, vol. I: *Profili istituzionali di diritto processuale*, Milano, Giuffrè, 1982, p. 177, nota 45.

degli irreperibili, avrebbe potuto essere condannato e poi sottoposto all'esecuzione di qualsiasi pena»<sup>13</sup>.

È così sorta, a partire da allora, maggiore sensibilità per le garanzie difensive dell'accusato. Come meglio si evidenzierà in seguito<sup>14</sup>, ciò ha prodotto, specie in ambito sovranazionale, uno spostamento delle prospettive e dei susseguenti criteri assiologici. Si può dire che, mentre fino alla metà degli anni ottanta, il giudizio di disvalore colpiva essenzialmente l'imputato "ribelle" o "assenteista"<sup>15</sup>, dalla seconda metà degli anni ottanta in poi le cose sono cambiate. Tale giudizio, sorretto da un preventivo esame della struttura processuale in cui la vicenda contumaciale si iscrive, è diretto anche contro le scelte politiche dello Stato, che ha privilegiato un principio di autorità troppo severo nel bilanciamento degli interessi contrapposti.

Del resto, l'impressione suscitata dallo studio del disegno di legge sulla contumacia presentato alla Camera dei deputati il 19 ottobre 1987 (n. 1706)<sup>16</sup> è quella di trovarsi di fronte

---

<sup>13</sup> SCAPARONE, M., *Evoluzioni ed involuzioni del diritto di difesa*, Milano, Giuffrè, 1980, p. 17.

<sup>14</sup> *Infra*, § 4 Capitolo III.

<sup>15</sup> Fase storica nella quale la contumacia si trovava ad essere regolata in maniera direttamente conseguente a quella che si ritiene la sua etimologia più probabile. Se, come sottolineano MANZINI, V., *Trattato di diritto processuale penale italiano*, VI ed. aggiornata da CONSO, G. e PISAPIA, G., D., vol. IV, Torino, Unione tipografica, 1972 p. 497, nota 1; PANSINI, G., *La contumacia*, cit., p. 18 e nota 2; UBERTIS, G., *Giudizio in contumacia e giudizio in assenza*, in ID., *Verso un "giusto processo penale"*, Torino, Giappichelli, 1997, p. 129 e, più di recente, CAPRIOLI, F., *"Giusto processo" e rito degli irreperibili*, in *Legisl. pen.*, 2004, p. 586, quest'ultima si fa risalire alla forma verbale *contemnere*, disprezzare, ovvero *tumere*, essere gonfio di superbia e pertanto reputarsi superiore alla legge, cui ci si ribella, non ci si può meravigliare che la contumacia potesse essere stata considerata un'offesa all'autorità costituita. Cfr., inoltre, *infra*, nota 162 e 163.

<sup>16</sup> Si ritiene opportuno riprodurre di seguito il testo del disegno di legge commentato nel testo:

**Art. 1.** – 1. L'articolo 183-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 183-bis. – (*Restituzione in termini – Effetti della restituzione*). – Le parti posso essere restituite in un termine stabilito a pena di decadenza se provano di non aver potuto osservarlo per caso fortuito o forza maggiore.

Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto penale di condanna, può essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione o opposizione nonché per la presentazione dei motivi anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che l'impugnazione non sia già stata proposta dal difensore di fiducia e il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale è stata notificata a norma dell'art. 170, dell'art. 173 o dell'art. 177-bis, egli non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.

L'istanza per la restituzione nel termine deve essere presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale cessò il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, ovvero, nei casi di cui al comma precedente, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.

Sull'istanza decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa; se è stata pronunciata sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sull'impugnazione o sull'opposizione.

L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione dell'impugnazione o dell'opposizione ovvero per la presentazione dei motivi, può essere impugnata solo con la sentenza che decide sull'impugnazione o sull'opposizione.

Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione.

Con il provvedimento che accoglie l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza di condanna, il giudice ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto in esecuzione della sentenza stessa.

ad un legislatore per così dire «disorientato»<sup>17</sup>. Da un lato, infatti, si afferma l'intenzione di volersi inserire all'interno di una ispirazione riformistico-garantistica attenta ai valori emergenti in ambito giuridico dai documenti del Consiglio d'Europa; dall'altro, invece, a tale opzione di politica processuale si affianca una serie di scelte quasi anacronistiche rispetto alla normativa allora vigente.

Peraltro, è forse opportuno premettere ad uno studio approfondito della contumacia alcune considerazioni di carattere generale, necessarie per comprendere le incertezze della disciplina già contenute nel disegno di legge di riforma del codice del 1988 di cui si richiedeva l'approvazione parlamentare. Era incerta proprio la configurazione delle ipotesi di contumacia, individuate in modo chiaramente distinto rispetto a quelle di assenza, oltre ad alcuni aspetti specifici della nuova disciplina.

Al riguardo, parte della dottrina<sup>18</sup> era giunta alla conclusione che i requisiti per l'integrazione dell'assenza erano sostanzialmente due: (a) l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato; (b) la sua manifestazione di volontà (espressa o tacita, ma mai presunta) relativa alla rinuncia all'autodifesa. Si pensi, per esempio, nel codice Rocco, agli artt. 497 comma 2 e 498 comma 2<sup>19</sup>, dove si afferma la possibilità per l'imputato legittimamente impedito di chiedere o consentire «che il dibattimento avvenga in sua assenza»; nonché agli artt. 427 (relativo all'imputato detenuto che rifiuti di assistere all'udienza) e 428 (nella parte in cui prevede la prosecuzione del dibattimento nel caso di allontanamento ingiustificato dall'udienza da parte dell'imputato già interrogato).

Anche l'unica ipotesi che poteva sembrare non coerente con tale sistemazione concettuale era stata definitivamente espunta dall'ordinamento ad opera della Corte costituzionale; come si ricorderà, essa, con la sentenza numero 9 del 1982, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 428, nelle parti in cui, secondo l'interpretazione generalmente seguita, sembrava obbligare il giudice a proseguire il dibattimento nonostante che l'allontanamento dell'imputato posteriore all'interrogatorio fosse dovuto ad un legittimo impedimento. Ciò proprio per far emergere in maniera inequivocabile la componente volontaristica dell'assenza: «in modo esplicito o implicito, frutto di una libera scelta, o

---

Quando la restituzione è concessa ai sensi del comma secondo, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la data in cui è notificato alla parte l'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione».

<sup>17</sup> Cfr. CASIRAGHI, R., *La disciplina del giudizio senza imputato: quadro retrospettivo*, in VIGONI, D. (a cura di), *Il giudizio in assenza dell'imputato*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 3 s.

<sup>18</sup> UBERTIS, G., *Dibattimento*, cit., p. 137 s.

<sup>19</sup> Le disposizioni di legge citate nel testo senza ulteriori specificazioni si riferiscono al codice di procedura penale deducibile dal contesto.

comunque di un suo comportamento volontario»<sup>20</sup>. Non è superfluo rammentare anche la sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite,<sup>21</sup> con cui si è inteso dirimere i contrasti sorti in merito al trattamento riservato all'imputato libero che si allontanasse ingiustificatamente dall'udienza prima di avere reso l'interrogatorio. Anche in tale eventualità, infatti, si doveva procedere in sua assenza (e non in contumacia), analogamente a tutti gli altri casi in cui il giudicabile abbia conoscenza certa dell'udienza e tuttavia rinunci a difendersi personalmente<sup>22</sup>.

Dopo queste considerazioni sembrerebbe scaturire automatica la conseguenza secondo cui la contumacia – non riguardando né (per definizione) l'imputato presente, né (per gli esiti dell'esperienza storica, che appunto ha progressivamente enucleato le ipotesi di assenza da quelle di contumacia) quello assente – dovesse interessare esclusivamente colui al quale non fosse risultato possibile l'addebito certo dell'astensione dalle attività dibattimentali: come si è visto *supra*, d'altra parte, emerge pure dai lavori preparatori del codice vigente, là dove si afferma che «non sempre la contumacia dipende da mala volontà»<sup>23</sup>.

Così, invece di considerare la mancata comparizione dell'imputato non sicuramente a conoscenza della *vocatio in iudicium* (ovviamente risultante avvenuta) come presupposto sufficiente per l'instaurazione del rito contumaciale, era stato inserito dal codice, quale ulteriore requisito, l'elemento costituito dalla mancata «prova del legittimo impedimento» (artt. 497-498 del codice abrogato). Non si era rilevato, tuttavia, che probabilmente il riferimento ad un tale impedimento avrebbe dovuto trovare la sua migliore collocazione nell'ambito delle norme generali sul dibattimento, essendo allora ostativo alla sua celebrazione tanto in assenza quanto in contumacia dell'imputato, salva l'ipotesi contemplata dagli artt. 497 comma 2 e 498 comma 2 abrogati. Il risultato contraddittorio di quella struttura codicistica si sostanziava nell'eventualità che, qualora l'imputato libero adducesse un impedimento valutato pretestuoso dal giudice, occorreva procedere comunque in contumacia, malgrado l'integrazione dei requisiti tipici dell'assenza: conoscenza del dibattimento e rifiuto (camuffato o determinato da intenti dilatori) di presenziarvi, implicito nell'allegazione di una giustificazione infondata, con la quale “si accettava il rischio” che venisse riconosciuta come tale anche dal giudice.

---

<sup>20</sup> Corte cost., n. 9, in *Giur. cost.*, 1982, p. 61.

<sup>21</sup> Cass., Sez. Un., 19 aprile 1986, in *Giust. pen.*, 1987, III, cc. 31 s.

<sup>22</sup> Su questo punto si ritornerà *infra* capitolo IV, con riguardo alla riforma attuata con la legge numero 67 del 2014, là dove ci si chiede, per altro, se sia stata effettivamente cancellata dal nostro ordinamento l'istituto contumaciale. Cfr. inoltre § 2 e 3 di questo capitolo.

<sup>23</sup> MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale del 1930*, v. X, p. 35. Tuttavia, le ambiguità di tale codice sembravano potersi ricondurre proprio alla cautela implicita in quel «non sempre» impiegato dal ministro Rocco, che sottintendeva il pregiudizio in base al quale, almeno “talvolta” o addirittura “per lo più”, tale «mala volontà» sussisterebbe.

Una volta, allora, che il legislatore avesse deciso di accettare di intervenire sul giudizio contumaciale provvedendo ad una sua razionalizzazione attraverso il disegno di legge che qui, seppur brevemente, si richiama, ci si sarebbe aspettati l'eliminazione di una simile incongruenza. Però, come è noto, così non fu. Al contrario, l'inserzione tra i presupposti del giudizio contumaciale dell'elemento della mancata «prova del legittimo impedimento» di cui all'art. 498 comma 1 del codice abrogato si mantiene, invece, anche nel codice del 1988 al comma 1 del medesimo articolo, attraverso l'inciso «fuori dei casi previsti dal primo comma dell'articolo precedente» (cioè, ancora: quando non è provato che...).

E ciò che lascia maggiormente perplessi è che la rimozione dal codice della contraddizione *de qua* sarebbe stata facilmente attuabile apportando minime modifiche alla struttura del codice. Sarebbe bastato, infatti, per esempio, inserire, dopo l'art. 428, un articolo 428-*bis*, dal seguente tenore: «quando l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza ed allega un impedimento a comparire che risulti infondato, il giudice ordina che si proceda come se fosse presente». In tal modo, tra l'altro, si sarebbe anche risolta la questione relativa alla tipologia di procedimento da seguire, specialmente nell'ipotesi in cui tale pretesto fosse stato addotto dal detenuto: allora, infatti, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza erano divise tra chi sosteneva doversi proseguire in assenza<sup>24</sup> (risultando però difficile da accertare, in relazione all'art. 3 Cost., la disparità di trattamento che si verrebbe così a creare rispetto all'analogia situazione concernente l'imputato libero) e chi<sup>25</sup> (più in sintonia con il sistema vigente, ma meno dogmaticamente rigoroso) reputava doversi svolgere propriamente un dibattimento contumaciale.

Il testo dei “nuovi” commi 4, 5 e 6 dell'art. 498<sup>26</sup> era, per più aspetti, quello più sintomatico dell'ambiguità ideologica sottesa al disegno di legge qui considerato, che – pur

---

<sup>24</sup> UBERTIS, G., *Dibattimento*, cit., p. 105 s.

<sup>25</sup> PANSINI, G., *La contumacia*, cit., p. 53 s.

<sup>26</sup> **Art. 2.** – 1. L'ultimo comma dell'art. 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«L'impugnazione può anche essere proposta dal difensore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento. Tuttavia il difensore nominato d'ufficio non può proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale.»

**Art. 3.** – 1. Il primo comma dell'art. 497 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Quando l'imputato anche se detenuto non si presenta all'udienza, ed è provato o appare probabile che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, la corte, il tribunale o il pretore, salvo quanto è disposto nell'art. 88, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento, secondo le circostanze, e prescrive, se occorre, che il provvedimento sia notificato all'imputato.»

2. Il terzo comma dell'art. 497 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«La probabilità che l'assenza dell'imputato sia dovuta a legittimo impedimento è in ogni caso liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva, né motivo di impugnazione.»

**Art. 4.** – 1. L'articolo 498 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

affermando di muoversi in un'attica garantistica – proponeva di inserire nel testo codicistico modifiche rivelatesi poi restrittive dei diritti allora riconosciuti al contumace.

Così, mentre l'art. 498 comma 3 del codice abrogato considerava rilevante per l'invalidazione del giudizio contumaciale il fatto che la prova del legittimo impedimento pervenisse prima della pubblicazione della sentenza, il nuovo art. 498 proposto (senza che venisse offerta alcuna giustificazione di siffatta scelta nella relazione al disegno di legge) riconosceva efficacia al sopraggiungere tardivo di tale prova se ed in quanto verificatosi prima dell'inizio della discussione finale.

Inoltre, mentre nel testo allora vigente del codice all'invalidazione del giudizio contumaciale seguiva automaticamente la ripetizione del dibattimento *ex novo*, tale effetto si sarebbe prodotto solo mediante una sostanziale vanificazione ermeneutica del precetto di cui al comma 5. Altrimenti, vi sarebbe stato un implicito disconoscimento del diritto all'autodifesa dell'imputato; così, ad esempio, si pensi a una ipotetica riduzione delle liste testimoniali ammesse nel primo dibattimento, che non avrebbe potuto verosimilmente fondarsi sulla inutilità delle testimonianze ivi assunte, di cui non si volesse nuovamente disporre l'acquisizione. L'attribuzione di questo potere al giudice simboleggiava appunto che la presenza dell'imputato sarebbe stata assolutamente ininfluenza agli effetti del conseguimento di risultati diversi da quelli ottenuti nella precedente istruttoria dibattimentale.

Infine, per coerenza con la richiamata ispirazione alla Risoluzione R (11) 1975 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa<sup>27</sup>, sarebbe stato opportuno eliminare dal comma

---

«Art. 498. – (*Dichiarazione di contumacia*). – Fuori dei casi previsti dal primo comma dell'articolo precedente, se l'imputato non si presenta all'udienza, il presidente o il pretore fa dare lettura della relazione di notificazione del decreto di citazione.

La corte, il tribunale o il pretore, sentiti il pubblico ministero e i difensori, se risulta che le notificazioni furono legalmente eseguite e i termini osservati, prescrive con ordinanza che si proceda oltre nel giudizio in contumacia dell'imputato medesimo, salvo che l'imputato abbia chiesto o consentito che il dibattimento avvenga in sua assenza. Se non può procedersi in contumacia, il giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia il dibattimento e dispone la rinnovazione degli atti, dei quali abbia accertato la nullità.

L'ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se quando viene pronunciata vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a legittimo impedimento.

Se la prova perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dal secondo comma ma prima che sia cominciata la discussione finale, il presidente o il pretore revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento.

In tal caso sono validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova del legittimo impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice lo rimette in termini per l'esercizio di quei diritti dai quali è decaduto per effetto della mancata comparizione e dispone la rinnovazione degli atti che ritenga rilevanti ai fini della decisione. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice provvede a norma del quarto comma dell'articolo precedente.

La prova del legittimo impedimento pervenuta dopo l'inizio della discussione finale è priva di effetti sul giudizio contumaciale».

<sup>27</sup> Una traduzione italiana non ufficiale di tale Risoluzione è reperibile in *Indice pen.*, 1976, p. 538/539. Tuttavia, detto regime evitava comunque di seguire l'opzione (presente nell'esperienza inglese e tedesca per i reati non bagatellari) secondo cui la mancata presenza dell'imputato implica l'impossibilità di celebrare il giudizio,

5 il riferimento alla mancanza di colpa nel ritardato pervenimento della prova del legittimo impedimento, come condizione per il riconoscimento dei diritti difensivi dell'imputato. Il quale, secondo la regola numero 9, deve essere giudicato «di nuovo in forma ordinaria», a condizione che «provi che la sua assenza e il fatto di non averne potuto informare il giudice sono da attribuirsi a una causa indipendente della sua volontà».

Un indubbio passo in avanti rispetto alla disciplina previgente era senz'altro il nuovo comma 2 dell'art. 501 del codice abrogato<sup>28</sup>, dove per la prima volta si riconoscevano i diritti difensivi del contumace comparso tardivamente «per non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto di citazione».

Tuttavia, anche in questo caso, sarebbe stato opportuno eliminare il riferimento alla colpa nella mancata conoscenza, per adeguarla coerentemente alla regola numero 1 della Risoluzione, secondo cui non può procedersi nei confronti di chi non sia stato effettivamente a conoscenza della chiamata in giudizio, «a meno che egli si sia intenzionalmente sottratto alla giustizia».

Era evidente la finalità del nuovo art. 520 comma 2<sup>29</sup>: contemperare le esigenze difensive dell'imputato con quelle di economia processuale e di scoraggiamento di eventuali comportamenti strumentali.

Ciò nonostante, pur tenendo presente le “rischiose” conseguenze di una scelta rigorosamente garantistica, non poteva essere sottaciuto il rilievo che la disciplina proposta confliggesse palesemente con gli artt. 3 e 24 comma 2 Cost. L'effetto risultante, di fatto, consisteva nella privazione della difesa personale per un intero grado del processo e, non consentendo la ripetizione del giudizio in contumacia nemmeno quando quest'ultima fase fosse indipendente da qualsiasi censurabile comportamento dell'imputato, non permetteva inoltre di

---

consentendosi solamente l'eventuale raccolta delle prove in vista di un futuro dibattimento cui partecipi l'accusato. Cfr. UBERTIS, G., *Dibattimento*, cit., p. 227 s.

<sup>28</sup> **Art. 5.** – 1. Il secondo comma dell'articolo 501 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«In ogni caso il dibattimento prosegue dall'ultimo atto compiuto prima della comparizione del contumace, e non può essere sospeso o rinviato per cause che dipendano dalla precedente contumacia. Si applicano tuttavia le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 498 quando l'imputato provi di essere comparso tardivamente per non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto di citazione, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la notificazione del decreto di citazione sia avvenuta a norma dell'articolo 170, dell'articolo 173 o dell'art. 177-bis, non si tratti di imputato che si è volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti del procedimento».

<sup>29</sup> **Art. 6.** – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 520 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Il giudice dispone la rinnovazione del dibattimento quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa istanza e prova che l'assenza fu dovuta a legittimo impedimento del quale non poté fornire prova tempestiva al giudice di primo grado, ovvero a mancanza di conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la notificazione del decreto di citazione sia avvenuta a norma dell'art. 170, dell'art. 173 o dell'art. 177-bis, non si tratti di imputato che si è volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti del procedimento».

individuare alcuna ragionevole giustificazione per una così grave limitazione delle garanzie difensive.

Nondimeno, il nuovo art. 520 comma 2 non avrebbe tutelato l'imputato "incolpevole" che fosse dichiarato contumace nel giudizio di appello: questi non avrebbe comunque alcuna possibilità di fare valere né il legittimo impedimento comunicato tardivamente, né l'ignoranza della chiamata in giudizio come autonomo motivo di cassazione.

Ed è doveroso ricordare che la summenzionata disciplina contrastava pure con la regola numero 9 della Risoluzione, la quale prevede espressamente, a favore della persona contumace «per una causa indipendente della sua volontà», il diritto alla ripetizione del giudizio (ad «essere giudicata di nuovo in forma ordinaria»).

A ben vedere, un problema di compatibilità con la Risoluzione si poneva anche rispetto al nuovo testo dell'art. 183-*bis* comma 2: pure la regola numero 6 ivi contemplata, infatti, evita qualunque riferimento al concetto di "colpa" e statuisce che la effettività della conoscenza della sentenza contumaciale non può rilevare ai fini della decorrenza dei termini per impugnare<sup>30</sup> solo quando l'imputato «si è sottratto intenzionalmente alla giustizia».

Ma ciò che lascia maggiormente perplessi, è la contraddizione di fondo tra l'affermata intenzione (come espressamente dichiarato nella relazione al disegno di legge) di volersi adeguare alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (d'ora in poi: Convenzione, CEDU), ed alla menzionata Risoluzione, le quali sanciscono il diritto di presenza dell'imputato al dibattimento di merito, ed il disconoscimento di tale diritto quando vi sia stata una esplicitazione della difesa tecnica, sebbene limitatamente a quella di fiducia, nella fase dell'impugnazione; per di più in contrasto con il principio secondo cui unico titolare del diritto di impugnazione è l'imputato, «essendo il difensore mero legittimato all'esercizio di quel diritto»<sup>31</sup>.

In casi estremi – che sono però quelli più utili per saggiare gli effetti di una nuova disciplina processuale – poteva continuare ad aversi la negazione dei diritti difensivi anche del contumace "incolpevole". Si pensi all'ipotesi in cui: (a) la notifica tanto del decreto di citazione quanto dell'estratto contumaciale avvenissero *ex art.* 169 comma del codice abrogato durante il periodo in cui l'imputato, che visse solo, fosse ospedalizzato all'estero a causa di un incidente; (b) il difensore di fiducia, che non sapesse e non potesse sapere alcunché dell'imputato, presentasse dichiarazione di impugnazione avverso la sentenza di condanna, ritenendo – deontologicamente in modo corretto – che così facendo potesse evitare comunque

---

<sup>30</sup> Cfr. APRATI, R., *I termini processuali*, in SPANGHER, G., MARANDOLA, A., GARUTI, G., KALB, L. (diretto da), *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, Torino, Utet, I, p. 731 s.

<sup>31</sup> Cass., Sez. un., 27 aprile 1985, Sanna, in *Cass. pen.*, 1985, p. 1123 s.

all'imputato il rischio di perdere il diritto ad impugnare; (c) tale imputato contumace in primo grado non guarisse in tempo utile per venire a conoscenza del giudizio d'appello di conferma della condanna, o, peggio, a questo nemmeno si procedesse per dichiarata inammissibilità dell'impugnazione del difensore.

In siffatta eventualità, l'imputato avrebbe potuto subire una condanna contumaciale senza colpa per la mancata comparizione dibattimentale e senza godere né di una ripetizione del giudizio né di una impugnazione di merito pieno, in contrasto "doppio" tanto con la Risoluzione (regola numero 6: i termini per impugnare decorrono per il contumace dalla «effettiva conoscenza della sentenza, salvo se sia provato che si è sottratto intenzionalmente alla giustizia»; regola numero 9: il contumace deve essere giudicato «di uovo in forma ordinaria» se la contumacia è dovuta «a una causa indipendente della sua volontà») quanto agli artt. 3 e 24 comma 2 Cost. (1) perché non solo, come per tutti i contumaci ma diversamente da tutti gli altri imputati, gli sarebbe comunque negato il diritto di presenza ad un intero grado di giudizio, ma anche (2) perché sarebbe sfavorito pure rispetto agli altri contumaci "incolpevoli", non potendo godere neppure del limitato diritto ad almeno una impugnazione di merito pieno).

In tema di impugnazione, poi, il meccanismo individuato dal disegno di legge in esame sarebbe destinato a confliggere con l'art. 3 Cost. anche da un alto punto di vista. Infatti, un imputato "colpevole" riguardo sia alla mancata comparizione sia all'ignoranza dell'estratto contumaciale avrebbe potuto ottenere un giudizio di impugnazione soltanto se difeso fiduciarmente, poiché l'allora futuro art. 192 comma 3 del codice abrogato stabiliva che «il difensore nominato d'ufficio non può proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale».

Se il legislatore, quindi, avesse ritenuto di dovere garantire sempre, in condizioni di eguaglianza, la possibilità per ogni contumace ("colpevole" o no riguardo tanto alla sua mancata comparizione quanto all'ignoranza dell'estratto contumaciale) di godere di un giudizio d'impugnazione – tra l'altro in conformità con la regola numero 7 della Risoluzione - avrebbe dovuto sopprimere dall'art. 183-*bis* comma 2 del codice abrogato il riferimento non solo alla "colpa" dell'imputato, ma anche al gravame proposto dal difensore di fiducia ed estendere a quest'ultimo il divieto, concernente il solo difensore d'ufficio *ex* art. 192 comma 3 del codice abrogato.

In tal modo, il contumace avrebbe potuto in ogni caso proporre impugnazione – personalmente o per mezzo di procuratore speciale – o entro il termine ordinario o ottenendo la restituzione nel termine<sup>32</sup>, risolvendosi così anche l’ipotesi-limite precedentemente discussa.

In questa direzione, dunque, iniziavano a crearsi innegabili imbarazzi in dottrina: in occasione di note a sentenza o di commenti esplicativi delle norme del codice<sup>33</sup>, si denunciavano sia situazioni di difformità ai canoni del giusto processo del procedimento in *absentia* allora vigente<sup>34</sup>, sia un quadro normativo sterile<sup>35</sup>, incapace di produrre regole adeguate alle richieste che pervenivano direttamente dalle aule di giustizia, frutto di un’esigenza - ancor prima che dogmatica- concreta<sup>36</sup>.

Invero, con l’entrata in vigore del codice del 1988 e per tutto il ventennio successivo si registra una parziale inversione di rotta rispetto ai quarant’anni precedenti. Ricompaiono, di conseguenza, studi monografici dedicati al tema della contumacia<sup>37</sup>, così come si formano i

---

<sup>32</sup> Cfr., tra i molti, ANGELONI, C., *Restituzione del termine*, in *Giur. it.*, 2013, c. 2642 s.

<sup>33</sup> Su questi aspetti cfr. altresì capitolo III *infra*.

<sup>34</sup> V. CAPRIOLI, F., *Processo in contumacia e giusto processo*. Testo della Relazione svolta in occasione del convegno sul tema: *Il processo penale in Italia: difetti, inefficienze, soluzioni*. Alba, 25 ottobre 2003.

<sup>35</sup> Cfr. QUATTROCOLO, S., *Rito degli irreperibili e principi del giusto processo: commento a ord. 31.1.2006 Trib. Pinerolo*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 2948 s.

<sup>36</sup> A tale riguardo Cordero ricorda che si è di fronte a una disciplina impura, la quale «appare più esposta del consueto all’impulso pratico» CORDERO F., *Procedura penale*, VIII ed., Milano, Giuffrè, 2006, p. 3. Del resto, nelle aule di giustizia ogni giorno viene una gran parte dei processi vengono, soprattutto aventi ai tribunali monocratici, viene celebrata nei confronti di imputati stranieri dichiarati assenti dopo notifica regolare (sotto il profilo formale) ai sensi dell’art. 161 mediante consegna al difensore e ciò anche là dove la notificazione nel domicilio dichiarato o eletto è divenuta impossibile quanto là dove la dichiarazione o elezione di domicilio manchino ovvero siano insufficienti o inadeguate. A tacer d’altro, occorre tenere presente le modalità concrete con cui questi vengono invitati (o “forzati”) a eleggere domicilio in Italia per le notificazioni. Non si dimentichi poi che l’avviso che in caso di mutamento di domicilio tutte le successive comunicazioni relative al procedimento penale verranno effettuate presso lo studio di un non meglio identificato difensore d’ufficio comporta che successivamente l’indagato-imputato chieda e ottenga tutte le informazioni necessarie sulla propria posizione (art. 335): attività, queste, concretamente poco ipotizzabili da parte degli stranieri indagati per reati connessi al proprio *status* di clandestino, anche per paura che l’attivarsi di per chiedere informazioni possa di fatto comportarne o agevolare la concreta espulsione dal territorio nazionale. Sotto questo profilo, l’unica soluzione sembrerebbe quella di un drastico ridimensionamento dei meccanismi di conoscenza formale del processo e della limitazione delle notifiche con il rito di cui all’art. 161, al più, soltanto alla fase introduttiva del processo, prevedendo invece per la notifica della sentenza di primo grado delle prelieve ricerche come per gli irreperibili, anche se ciò significherebbe un aumento dei compiti per l’amministrazione della giustizia ed un allungamento dei tempi. D’altra parte, come si vedrà meglio *infra*, il nodo dell’effettività dei rimedi per consentire all’imputato di difendersi qualora egli non abbia avuto conoscenza del procedimento, appare a tutt’oggi ancora senza una soluzione soddisfacente.

<sup>37</sup> Si ricordano, per esempio, NEGRI, D., *L’imputato presente al processo. Una ricostruzione sistematica*, Torino, Giappichelli, 2014, nonché MANGIARACINA, A., *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, Torino, Giappichelli, 2010; PAPAGNO, C., *Contumacia e processo equo*, Milano, Giuffrè, 2010; CASSANO, M., CALVESE, E., *Giudizio in contumacia e restituzione nel termine*, Milano, Giuffrè, 2008; BELLODI ANSALONI, A., *Ricerche sulla contumacia nelle cognitiones extra ordinem*, Milano, Giuffrè 1998; MOSCARINI, P., *La contumacia dell’imputato*, Milano, Giuffrè, 1997 e VIGONI, D., *Giudizio senza imputato e cooperazione internazionale*, Padova, Cedam, 1992.

primi celebri *leading cases* della Corte europea dei diritti dell'uomo, seguiti da qualche insoddisfacente ritocco normativo in materia<sup>38</sup>.

Come si ricorderà, il codice del 1988 ha espunto dal novero dei procedimenti speciali il giudizio contumaciale, diversamente da quanto accadeva nella struttura del codice di procedura penale del 1930. E la sorpresa allora era tanto maggiore quanto più si considerasse che nel codice di procedura penale del 1930 le peculiarità del dibattimento contumaciale erano, per così dire, nascoste dietro lo schermo dell'art. 499 comma 1, secondo cui esso si svolgerebbe comunque «con le forme ordinarie». La scelta del legislatore del 1988 è stata nel senso di sottolineare, anziché occultarle, le particolarità di un processo accusatorio svolgentesi senza la partecipazione dell'imputato, disegnanone le specificità con tutta una serie di disposizioni volte a captare l'attenzione sulla relativa tematica<sup>39</sup>.

Si registrava insomma un apprezzabile sforzo del legislatore nella ricostruzione dell'intera disciplina. Ciò nonostante, restavano dubbi sulla opportunità di talune disposizioni e sulla loro congruenza con i principi di derivazione costituzionale e sovranazionale pattizia.

Comunque sia, l'esigenza di modificare il regime della contumacia nel nostro Paese – circostanza ben conosciuta – è stata recepita dal legislatore solo dopo la condanna dall'Italia da parte della Corte europea per violazione dell'art. 6 comma 1 nel caso cd. Colozza<sup>40</sup>. Al riguardo è stato affermato che la semplice colpa dell'imputato consistente nell'omessa comunicazione all'autorità amministrativa del proprio mutamento di domicilio, con successiva notifica della chiamata in giudizio secondo il rito degli irreperibili allora vigente<sup>41</sup>, non giustificasse un procedimento contumaciale a seguito del quale venisse accertata all'accusato la possibilità di

---

<sup>38</sup> Da ultimo, per un attento commento illustrativo della nuova disciplina in materia, v. DANIELE, M.; PAULESU, P.P. (a cura di), *Strategie di deflazione penale e rimodulazione del giudizio in absentia*, Torino, Giappichelli, 2015, p. 197 s. Cfr., inoltre, CONTI, C., MARANDOLA, A., VARRASO, A. (a cura di), *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Padova, Cedam, 2014, p. 339 s.; VIGONI, D. (a cura di), *Il giudizio in assenza dell'imputato*, Torino, Giappichelli, 2014; INGENITO, M., *Il processo contro l'imputato irreperibile*, Napoli, Esi, 2015. Interessanti spunti di riflessioni si trovano anche in COLAIACOVO, G., *Il latitante*, Padova, Cedam, 2015, p. 187/197. Per una raccolta di riflessioni sulle implicazioni pratiche di questa riforma cfr. inoltre: TRINCI, A., VENTURA, V., *Notificazioni e processo senza imputato*, Milano, Giuffrè, 2015, p. 725 s.; BRICCHETTI, R., CASSANO, M., *Il procedimento in absentia*, Milano, Giuffrè, 2015, p. 23 s. e NACAR, B., *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, Padova, Cedam, 2014, p. 41 s.

<sup>39</sup> Dopo le indicazioni degli articoli del progetto preliminare, è stato inserito in parentesi tonda il riferimento ai corrispondenti articoli del testo definitivo, se diversamente numerati: art 175 comma 2, 481 (487), 583 (489), 484 (490), 506 (513) comma 1, 513 (520), 541 (548) comma 3, 564 comma 2 (571 comma 3), 578 (585) comma 2 lett. d), 596 (603) comma 4. Secondo il giudizio di UBERTIS, G., *Sul progetto preliminare*, cit., p. 31, il motivo di tale scelta potrebbe essere rappresentato dalla circostanza che tutti i «procedimenti disciplinati nel libro VI del progetto sono concettualmente unificabili nell'ottica di una accelerazione dei tempi processuali, che ne giustificerebbe la collocazione anteriormente alla regolamentazione della fase dibattimentale».

<sup>40</sup> Corte e.d.u., 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia, in *Cass. pen.*, 1985, p. 1248, da cui si trae la successiva citazione contenuta nel testo (§ 32).

<sup>41</sup> Cfr. TABASCO, G., *La sospensione del processo nei confronti degli imputati irreperibili*, in *Studium Iuris*, 2014, 10, p. 1113 s.

richiedere la ripetizione del giudizio di merito in sua presenza. Un tale effetto del comportamento dell'interessato, invero, appariva «manifestamente sproporzionato, avuto riguardo al posto eminente che il diritto ad un giusto processo occupa in una società democratica».

Proprio tale orientamento del Consiglio d'Europa ha costituito la spinta per presentare, il 10 luglio 1984, appositi emendamenti (poi divenuti le direttive di cui al già citato art. 2 numero 77 e 82 della legge-delega del 1987) ad opera del Governo durante i lavori preparatori della legge-delega per il nuovo codice di procedura penale<sup>42</sup>.

Durante gli anni novanta, il regime in vigore (sostanzialmente anticipato dalla legge n. 22/1989<sup>43</sup>, modificativa delle disposizioni in materia del codice di procedura penale del 1930) intendeva senza dubbio adeguarsi alla sopra citata Risoluzione<sup>44</sup>, contenente nove “regole minime” che avrebbero dovuto essere osservate da quegli ordinamenti che prevedono un giudizio contumaciale. In sintesi, e limitatamente a quanto può interessare per la disciplina del giudizio, tali regole garantiscono: (a) che un dibattimento senza imputato possa aversi solo quando quest'ultimo, non volontariamente sottrattosi alla giustizia, sia stato effettivamente raggiunto da una citazione in tempo utile per esercitare il suo diritto di difesa, anche personale (regola n. 1), e non si trovi nell'impossibilità di comparire (regola n. 3); (b) che non siano previste norme speciali per l'acquisizione probatoria e che il difensore possa intervenire in giudizio (regola n. 5); (c) che la decisione venga notificata all'accusato e che i termini per impugnarla decorrano dal momento in cui il medesimo ne abbia avuto effettiva conoscenza, salvo che sia accertata la sua volontaria sottrazione alla giustizia (regola n. 6); (d) che l'imputato possa, comunque, impugnare la sentenza conseguente al dibattimento celebrato senza la sua partecipazione e, in particolare, ottenere la ripetizione del giudizio quando provi che la mancata presenza e l'omesso preavviso di essa al giudice sono dovuti a una causa involontaria (regole n. 7-9).

Mantenendo l'analisi sul piano del nostro oggetto d'indagine, può essere allora opportuno verificare se alle buone intenzioni sia corrisposto nei fatti un adeguato regime codicistico.

---

<sup>42</sup> Cfr. CONSO, G., GREVI, V., NEPPI MODONA, G. (a cura di), *Il nuovo codice di procedura penale dalle leggi-delega ai decreti delegati*, III, Padova, Cedam, 1990, p. 670 e 687/688.

<sup>43</sup> Legge 23 gennaio 1989, numero 22.

<sup>44</sup> Cfr., esplicitamente, *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *G.U.* 24 ottobre 1988, n. 250, *Supplemento 2*, p. 115.

Da premettere, anzitutto, che l'allora vigente normativa concernente il dibattimento senza imputato differenziava, così come il codice abrogato, il vero e proprio giudizio contumaciale da quello svolto in assenza dell'imputato.

In proposito, conviene rilevare come la dottrina sia giunta a distinguere, per così dire, un'assenza "in senso lato" da una "in senso stretto"<sup>45</sup>. Fin dai tempi della vigenza del codice di procedura penale del 1930, taluni autori<sup>46</sup> ricomprendevano nella nozione pure l'eventualità (regolata dall'art. 475) che l'imputato fosse coattivamente allontanato dall'aula di udienza a causa del suo comportamento, posto che s'impedisce, così, il regolare svolgimento del processo. Al riguardo, appare ineludibile la considerazione che in tale eventualità la mancata presenza dell'imputato alle attività dibattimentali «[sia] l'effetto di un provvedimento coercitivo magistratuale, per di più senza che abbia alcun rilievo la volontà del giudicabile di essere riammesso in aula dopo un secondo allontanamento, generativo della seconda espulsione (art. 475 comma 3 c.p.p.)»<sup>47</sup>.

Essendo l'allontanamento coattivo dell'imputato estraneo all'area della contumacia, conviene però ritornare sulla riforma del 1988, dal momento che anch'essa ci consente di ribadire che «la linea su cui è parso muoversi il legislatore riguardo all'assenza è stata, allora, quella di una sempre maggiore valorizzazione della scelta dell'imputato tendente a rinunciare alla propria autodifesa, contemplandosi però in ogni caso una manifestazione, espressa o tacita, ma comunque mai presunta, della volontà dell'imputato»<sup>48</sup>.

Da ciò sembrerebbe necessario desumere che la contumacia – non concernendo, dato le premesse, l'imputato presente come pure l'imputato assente – dovrebbe riguardare esclusivamente colui al quale non risulti potersi addebitare con certezza l'iniziale astensione delle attività dibattimentali.

Il testo codicistico, tuttavia, non era così rigoroso nella sua impostazione. Esso contemplava un'incongruenza «dogmatica che non si è voluto (invero immotivatamente) eliminare»<sup>49</sup> nonostante fosse stata a suo tempo già segnalata<sup>50</sup>.

---

<sup>45</sup> Cfr. SABATINI, G., *Latitanza e irreperibilità*, in *Giust. pen.*, 1956, III, c. 195.

<sup>46</sup> RAFARACI, T., *Le nuove contestazioni nel processo penale*, Milano, Giuffrè, 1966, p. 141; nonché, anteriormente all'emanazione del codice di procedura penale del 1988, MANZINI, V., *Contumacia (Diritto processuale penale)*, in *Novissimo Digesto it.*, vol. IV, Utet, Torino, 1959, p. 780/781. Sostiene, invece, una nozione "stretta" di assenza, ad esempio, FOSCHINI, G., *La latitanza*, Milano, Giuffrè, 1943, p. 13.

<sup>47</sup> UBERTIS, G., *Regole minime del giudizio senza imputato*, in *Dir. pen. e proc.*, 1996, p. 1311.

<sup>48</sup> UBERTIS, G., *Dibattimento*, cit., p. 139/140.

<sup>49</sup> UBERTIS, G., *Regole minime*, cit., p. 1312.

<sup>50</sup> UBERTIS, G., *Sul progetto preliminare*, cit., p. 34/35.

Infatti, il codice del 1988 non colma la lacuna, presente in quello abrogato, relativa alla previsione del giudizio in assenza per l'eventualità che l'imputato adduca un impedimento a comparire giudicato pretestuoso dal giudice. Conseguentemente, mancando la presenza dell'imputato e non essendo allora integrati i presupposti né per la rinnovazione della chiamata in giudizio né per la sospensione o il rinvio del dibattimento, ci si trovava al cospetto di una dichiarazione di contumacia pronunciata nonostante la «sussistenza dei requisiti tipici dell'assenza: da un lato, conoscenza del dibattimento e, dall'altro, rifiuto (camuffato o determinato da intenti dilatori) di presenziarvi, implicito nella produzione di una giustificazione infondata, con la quale “si accetta il rischio” che essa venga riconosciuta come tale anche dal giudice»<sup>51</sup>.

La questione non era solo teorica: qualificare diversamente imputati che si fossero trovati nella stessa situazione di rinuncia all'esercizio del diritto di presenza dibattimentale avrebbe infatti determinato – come in effetti determinava – in questo caso una violazione dell'art. 3 Cost., per disparità di trattamento. Cioè, al contumace veniva riconosciuto un insieme di garanzie negate all'assente, soprattutto per quanto concerneva la notifica dell'estratto della sentenza e la decorrenza dei termini per impugnare quest'ultima.

La dichiarazione di contumacia – comunque posta dal legislatore del 1988 in alternativa alle ipotesi di richiesta o consenso che il dibattimento avvenisse in assenza ovvero al rifiuto di assistervi – era possibile solo quando non sussistevano gli ostacoli alla sua pronuncia indicati, all'epoca, dall'art. 485 e 486 commi 1 e 2. Ma in proposito, occorre anche tenere presente che la già citata Risoluzione vieta di procedere senza imputato (altrimenti prescrivendo la successiva riproduzione del giudizio), se non sia acclarato che l'accusato, non sottrattosi alla giustizia, ha avuto conoscenza del dibattimento e non si trovava nell'impossibilità di comparire.

Dal confronto tra il testo di fonte sovranazionale e quello codicistico emergeva allora, in primo luogo, l'incompatibilità con la ricordata Risoluzione del citato art. 485 comma 1, nella parte in cui escludeva che dovesse essere rinnovata la citazione a giudizio (consentendo quindi l'instaurazione del procedimento contumaciale), quando la sua mancata conoscenza fosse dovuta a semplice colpa dell'imputato o la notifica fosse avvenuta mediante consegna al difensore nei casi di irreperibilità ovvero di mancanza, insufficienza o inidoneità del domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni. In ipotesi del genere, invero, come si ricorderà, la Corte europea aveva già riscontrato la violazione da parte dell'Italia degli obblighi convenzionali con riguardo all'art. 6 CEDU. Oltre che nel già citato caso Colozza, il nostro paese infatti, è stato

---

<sup>51</sup> UBERTIS, G., *Regole minime*, cit., p. 1312.

condannato in altre occasioni per lo svolgimento di procedimenti contumaciali in contrasto con l'obbligo convenzionale di valutare l'effettiva conoscenza della citazione da parte dell'accusato non volontariamente sottrattosi alla giustizia quale requisito essenziale per l'instaurazione di un processo in sua assenza. La prima volta, si verteva su un caso in cui uno straniero, che aveva risposto all'invito della comunicazione giudiziaria (corrispondente all'attuale istituto della informazione di garanzia) dichiarando di non comprenderla e domandando di notificargli tutti gli atti nella propria madrelingua, non risultava essere pervenuto l'invito a dichiarare o eleggere domicilio in Italia, ed era stata notificata la citazione a giudizio con il rito degli irreperibili<sup>52</sup>. Nel secondo caso, l'accusato non aveva comunicato all'autorità procedente il mutamento di domicilio rispetto a quello anteriormente dichiarato ed anche qui si era pertanto proceduto alla notifica della chiamata in giudizio secondo il rito degli irreperibili<sup>53</sup>. La terza, infine, in cui l'imputato non aveva mai ricevuto la comunicazione giudiziaria (ora: informazione di garanzia) e tutte le successive notifiche erano state effettuate con il rito degli irreperibili<sup>54</sup>, nonostante fosse risultato che lo stesso era impiegato in uno Stato estero, dove aveva anche rinnovato il passaporto attraverso il locale consolato italiano<sup>55</sup>.

Né poteva ritenersi che l'adeguamento alla Corte europea fosse ottenuto con l'art. 603 comma 4<sup>56</sup>: per un verso, infatti, la garanzia per il contumace, della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in sede di appello era cosa diversa dalla ripetizione del giudizio contemplata dalla ricordata Risoluzione per chi non si fosse volontariamente sottratto alla giustizia<sup>57</sup>. Senza contare per altro il conflitto con gli artt. 3 e 24 Cost. nel privare un accusato incolpevolmente contumace di un grado di giudizio in relazione agli stessi reati per i quali sia generalmente riconosciuto dall'ordinamento italiano il doppio grado di giurisdizione di merito<sup>58</sup>; se non addirittura privarlo di una parte del giudizio, ritenendo che la «rinnovazione istruttoria in appello, per quanto ampia possa essere, è sempre contenuta nell'ambito dei motivi»<sup>59</sup>. Inoltre, un meccanismo siffatto, non era adatto a tutelare nemmeno un imputato «incolpevole» che fosse dichiarato contumace in sede di appello, non essendo previsto, allo

---

<sup>52</sup> Corte e.d.u., 19 dicembre 1989, Broziecek c. Italia.

<sup>53</sup> Corte e.d.u., 28 agosto 1991, F.C.B. c. Italia, cit.

<sup>54</sup> Cfr. CAPUTO, P., *Notifiche e depositi*, in *Legalità e Giustizia*, 2004, 2/3, p. 213 s.

<sup>55</sup> Corte e.d.u., 12 ottobre 1992, T. c. Italia.

<sup>56</sup> Per i riferimenti giurisprudenziali v. BELLUTA, H., *sub artt. 603 e 604*, in CONSO, G., ILLUMINATI, G. (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura*, 2° ed., Padova, Cedam, 2015, p. 2669 s.; ID., *sub artt. 603 e 604*, *ivi*, p. 2762 s.

<sup>57</sup> Cfr. POTETTI, D., *La conoscenza del procedimento e rifiuto di conoscenza nel nuovo giudizio in absentia*, in *Cass. pen.*, 2014, p. 4175 s.

<sup>58</sup> È analoga a questa anche la visione di UBERTIS, G., *Sul progetto preliminare*, cit., p. 40.

<sup>59</sup> MOSCARINI, P., *La contumacia dell'imputato nell'ottica di un sistema a carattere non inquisitorio*, in *Legisl. pen.*, 1992, p. 636.

scopo di fare valere tale situazione, un apposito motivo di ricorso per cassazione in grado di sortire l'esito di un annullamento con rinvio.

In secondo luogo, lasciava perplessi la distinzione, effettuata negli artt. 485 commi 1 e 2 e 486 commi 1 e 2, tra prova della mancata conoscenza della citazione a giudizio o dell'impedimento a comparire e semplice probabilità di tali evenienze.

Quest'ultima veniva disciplinata come liberamente valutabile dal giudice e insuscettibile di discussione successiva o di motivo di impugnazione, riducendosi la rinnovazione della chiamata in giudizio e la sospensione o il rinvio dibattimentale ad «un favore accordato dal giudice»<sup>60</sup>. Ne derivava il rischio che, fondandosi appunto sulla differenza tra “prova” e “probabilità”, una giurisprudenza meno attenta ai diritti dell'accusato rispetto a quella emersa alla fine della vigenza del codice del 1930 potesse giungere a negare rilievo ai fatti notori generanti la mancata comparizione dell'imputato, senza la possibilità di porvi rimedio nel prosieguo del procedimento<sup>61</sup>. Né va dimenticato come la Corte europea avesse chiarito, pure nella semplice eventualità di notizia di un impedimento a comparire, che il giudice non potesse limitarsi a rilevare la mancata prova di esso, bensì dovesse provvedere a verificarne la sussistenza: ha così condannato l'Italia per violazione degli obblighi convenzionali in un caso in cui non risultava agli atti la probabile detenzione all'estero dell'accusato, ma essa era stata comunicata verbalmente al giudice dal difensore e da due coimputati<sup>62</sup>.

Nonostante la legittima dichiarazione di contumacia, poteva accadere che al giudice pervenisse tardivamente, ma comunque prima della decisione, la prova concernente la mancata conoscenza (con i limiti di rilevanza contemplati dall'allora art. 485 comma 1) della citazione da parte del contumace ovvero l'impossibilità della comparizione del medesimo per caso fortuito, forza maggiore, o altro legittimo impedimento.

La situazione disciplinata dall'allora art. 487 comma 5 generava alcuni effetti di carattere generale, ai quali si sommavano conseguenze diversificate in dipendenza di ulteriori variabili. Così, se in ogni caso si doveva provvedere alla revoca dell'ordinanza dichiarativa della contumacia, restando comunque validi gli atti compiuti in precedenza, conveniva distinguere le seguenti ipotesi: (a) se l'imputato fosse comparso, ma non vi era la dimostrazione della non addebitabilità al medesimo del ritardo nell'acquisizione della prova concernente l'ignoranza della citazione o l'impedimento a comparire, in mancanza di diversa statuizione,

---

<sup>60</sup> CORDERO, F., *Codice di procedura penale commentato*, Torino, Utet, 1992, p. 588.

<sup>61</sup> Tutt'al più, si era sostenuta la sindacabilità in sede di impugnazione della logicità dell'ordinanza contumaciale, con esclusione di qualsiasi controllo di merito: MOSCARINI, P., *La contumacia dell'imputato*, cit., p. 618.

<sup>62</sup> V. il già citato caso F.C.B. c. Italia, specificatamente § 33.

sembrava doversi concludere che ci si trovasse di fronte ad un'ipotesi particolare di comparizione tardiva, da intendere, quindi, regolata secondo i dettami dell'allora art. 487 comma 3: altrimenti, nell'ottica dell'esercizio del diritto di autodifendersi, l'accusato in grado di giustificare la propria non comparizione si troverebbe in una posizione peggiore rispetto a quello semplicemente non comparso; (b) se l'imputato non fosse comparso, il dibattimento veniva sospeso o rinviato anche d'ufficio<sup>63</sup>; (c) se vi fosse la dimostrazione della non addebitabilità all'accusato del ritardo nell'acquisizione della prova concernente l'ignoranza della citazione o l'impedimento a comparire, a richiesta dell'imputato, il giudice disponeva che fossero assunti o rinnovati gli atti reputati rilevanti ai fini decisori.

Tuttavia, tale restrizione della possibilità di compiere attività dibattimentali nonostante la dimostrazione che la mancata comparizione ed il ritardo nella comunicazione della prova relativa all'ignoranza della chiamata in giudizio o al legittimo impedimento fossero dovuti a cause indipendenti della volontà dell'imputato apparivano in contrasto con la già più volte citata Risoluzione.

Non a caso, l'indagine storica e comparatistica rivela che, riguardo agli effetti della mancata presenza dell'imputato al giudizio, tutti gli ordinamenti giuridici si collocano lungo una linea i cui estremi sono costituiti dalla previsione della sospensione automatica del processo oppure, all'opposto, dall'irrogazione all'accusato di sanzioni dirette o indirette, considerando la non partecipazione alle attività processuali alla stregua sia di un illecito penale che di un elemento *contra reum* utilizzabile in sede decisoria<sup>64</sup>: così da indurre all'affermazione che in questa seconda eventualità gli imputati non comparsi «si puniscono come contumaci, e si condannano come rei»<sup>65</sup>.

«*Tres sunt personae quae faciunt processum*», dicevano in dottrina<sup>66</sup>, ma è fuori dubbio che qualcosa fosse sfuggito al legislatore.

Sono ormai ben note le plurime pronunce della Corte europea<sup>67</sup> (e prevedibilmente non saranno le ultime) che per più versi poco chiare risultavano utili allo scopo di suscitare un

---

<sup>63</sup> Ci si riferisce a UBERTIS, G., *Regole minime*, cit., p. 1314, ed il riferimento bibliografico all'altezza della nota 18 sia per il criterio informatore della scelta tra “sospensione” e “rinvio” del dibattimento, sia per la riconduzione di quest'ultimo all'istituto della “sospensione del processo”.

<sup>64</sup> A questo proposito si rinvia *infra*, nota 163.

<sup>65</sup> FILANGIERI, G., *La scienza*, cit., p. 139 e ripresa da UBERTIS, G., *Giudizio in contumacia e giudizio*, cit., p. 129.

<sup>66</sup> Brocardo opportunamente ripreso PAPAGNO, C., *Contumacia e processo equo*, Milano, Giuffrè, 2010, p. VII, per ribadire che la partecipazione al processo dell'imputato, pur non rappresentando un obbligo, è comunque un diritto, il cui esercizio spetta unicamente al suo titolare.

<sup>67</sup> Come si ricorderà, emblematici sono i casi: Corte e.d.u., 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia, in *Cass. pen.*, 2004, p. 3797 s. e Corte e.d.u., 10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia, in *Guida dir.*, 2005, 5, p. 92 s.

dibattito riguardo a un tema rimasto ai margini degli interessi dottrinali prevalenti, nonostante i tentativi di richiamare su di esso l'attenzione allo scopo di modificare una disciplina difforme dai requisiti del "giusto processo", secondo quanto sinteticamente sarà subito specificato e come si vedrà meglio nelle pagine successive.

Del resto, sono altrettanto conosciute le numerose condanne inflitte al nostro Paese da parte della Corte di Strasburgo per la violazione del diritto in questione.

E tali pronunce, giova ricordare, impongono un «obbligo di conformazione» per gli Stati condannati ai sensi dell'articolo 46 della CEDU.

Se la condanna dell'Italia nel caso Somogy<sup>68</sup> ha contribuito a fare emergere alcuni profili di contrasto del procedimento contumaciale con le prescrizioni degli atti internazionali

---

<sup>68</sup> Nel caso di specie era stata emessa sentenza di condanna in contumacia a carico di un cittadino ungherese per illecito traffico di armi, senza che questo avesse ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio. Dopo che la sentenza era passata in giudicato, la Corte europea, con sentenza 18 maggio 2004, ha deciso che vi è stata una violazione dell'art. 6 CEDU, nella misura in cui le autorità italiane non avevano adottato le misure necessarie per assicurare la partecipazione al processo. La difesa di Somogyi rivolse nell'aprile del 2005 istanza di restituzione nel termine per impugnare ai sensi dell'allora vigente art. 175 comma 2, che però venne respinta dalla Corte d'appello di Bologna perché tardiva. La Cassazione ha annullato tale sentenza affermando che «i precisi obblighi nascenti dalla CEDU, e recepiti dalla più recente normativa interna, portano necessariamente a concludere che, in materia di violazione dei diritti umani (e in particolare in presenza di gravi violazioni dei diritti della difesa), il giudice nazionale italiano sia tenuto a conformarsi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, anche se ciò comporta la necessità di mettere in discussione, attraverso il riesame o la riapertura dei procedimenti penali, l'intangibilità del giudicato».

Orbene, non è questa la sede per discutere analiticamente se l'interpretazione accolta dalla Cassazione sia da ritenersi condivisibile oppure meno. Preme tuttavia rilevare come la pronuncia della Corte sul caso Somogyi susciti perplessità più a causa dell'itinerario seguito che per l'esito raggiunto. In tal caso, tra la decisione emessa dai giudici europei ed almeno una delle iniziative della difesa volte a riaprire il processo, era difatti intervenuta la modifica normativa dell'istituto della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale; come noto, al fine di evitare ulteriori censure da parte della Corte europea, la legge n. 60 del 2005 ha eliminato quegli ostacoli strutturali alla contestazione del giudicato che il nostro ordinamento aveva fino a quel momento frapposto al condannato *in absentia* non consapevole dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico. A ripristinare il diritto di appellarsi sarebbe allora bastato computare il termine della richiesta a norma dell'art. 175 comma 2, anziché dal momento di effettiva conoscenza della sentenza contumaciale, a partire dall'entrata in vigore della novella legislativa; in questo modo, l'ultima istanza proposta dal condannato Somogyi sarebbe risultata tempestiva: il mutamento vantaggioso delle condizioni di accesso al rimedio ripristinatorio equivaleva all'introduzione di nuove facoltà processuali non utilmente esercitabili in forza della normativa anteriore, sicché non doveva imputarsi all'interessato, ma direttamente alla legge, la tardività della richiesta di un secondo giudizio; una volta cessato l'impedimento costituito dal *factum principis*, il contumace poteva dunque giovare di un nuovo decorso del termine per far valere il proprio diritto (Tale criterio solutore dei problemi di diritto intertemporale era stato suggerito in NEGRI, D., *Commento all'art. 1, d.l. 18 febbraio 2005, n. 17*, in *Legisl. pen.*, 2005, p. 283, cui si rinvia anche per i riferimenti giurisprudenziali; con riferimento al caso di specie, poi, v. l'analoga conclusione di UBERTIS, G., *Contumaci, doppia restituzione in termine*, in *Dir. e giust.*, 2006, 48, p. 50.

Nel risolvere la questione, invece, il giudice di legittimità restituiva bensì il condannato nel termine, tuttavia mediante il recupero e la riqualificazione di una domanda di revisione presentata dopo l'esito favorevole del ricorso in sede europea e dichiarata inammissibile prima della riforma dovuta alla legge n. 60/2005; l'operazione si reggeva sul presupposto che la *restitutio in integrum* traesse legittimazione diretta dalla violazione dell'art. 6 CEDU accertata nella sentenza della Corte di Strasburgo, a sua volta considerata di immediata efficacia precettiva, mentre in quel momento mancava una fattispecie processuale idonea a rendere agibile il diritto riconosciuto al ricorrente, accogliendo nel proprio schema normativo il *dictum* del giudice sopranazionale (Correttamente, invece, Cass, 15 novembre 2006, Cat Berro, che, in linea di principio, esattamente individua la base giuridica per mettere

sui diritti umani, non aveva tuttavia consentito di capire con un sufficiente grado di certezza se la violazione riscontrata nel caso concreto fosse l'inevitabile conseguenza della corretta applicazione della disciplina codicistica nostrana o l'effetto di taluni errori in cui erano incorsi gli organi giudiziari italiani. In proposito, si riportano alcuni esempi.

(1) La contumacia era stata dichiarata in sede di udienza preliminare a seguito di notifica all'estero dell'avviso di fissazione della medesima e tutti gli atti successivi vennero notificati presso il difensore d'ufficio, ma non risultava in linea con la procedura (implicante, come è noto, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio in Italia quale necessario presupposto per le successive notifiche mediante consegna al difensore) di cui all'art. 169.

(2) La richiesta di restituzione nel termine per impugnare di cui all'allora all'art. 175, presentata al giudice dell'esecuzione<sup>69</sup> (e quindi *ex art. 670 comma 3<sup>70</sup>*), era stata rigettata con la considerazione che il ricorrente, se lamentava che l'avviso di fissazione dell'udienza gli fosse stato notificato a mezzo posta in maniera invalida (con la conseguente invalidità di tutti gli atti successivi), avrebbe dovuto presentare un appello tardivo, dal momento che la suddetta restituzione sarebbe ammissibile solo nel caso di mancata conoscenza della condanna per causa di forza maggiore (§ 25 della sentenza): è stato così obliterato che l'art. 175 comma 2 richiamasse l'insussistenza della volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del procedimento<sup>71</sup>, rispetto all'imputato che non avesse avuto conoscenza della sentenza contumaciale e che non avesse dichiarato o eletto domicilio nel territorio dello Stato *ex art. 160*.

(3) L'impugnazione era stata dichiarata inammissibile per inosservanza del termine per la sua opposizione, reputando validamente effettuata a mani del ricorrente la notificazione del suddetto avviso, nonostante fosse contestata l'autenticità della firma sul modulo di ricevimento dello stesso e fosse stata accertata l'esistenza di errori nell'indicazione delle generalità e dell'indirizzo dell'imputato (estradata dall'Austria solo in data 17 agosto 2000, solo dopo l'emissione di un provvedimento correttivo di quello di condanna: cfr., riassuntivamente, § 19/22 e 42/43 della sentenza).

Alla luce di ciò e a prescindere dell'esplicita costituzionalizzazione del "giusto processo" avvenuta con la nuova formulazione dell'art. 111 del testo costituzionale, gli originali

---

in discussione il giudicato nell'istituto della rimessione in termini *ex art. 175 commi 2 e 2-bis*).

<sup>69</sup> Cfr. CORSO, P. *Manuale della esecuzione penitenziaria*, 5ª edizione, 2013, Milano, Monduzzi Editore, 296 s.

<sup>70</sup> Cfr. CASELLI LAPESCHI, A., *sub art. 670*, in CONSO, G., ILLUMINATI, G. (a cura di), *Commentario breve*, cit., p. 2948 s.

<sup>71</sup> Cfr. GARUTI, G., *sub art. 175*, in CONSO, G.; ILLUMINATI, G. (a cura di), *Commentario breve*, cit., p. 591 s.

artt. 485-487, come visto sopra, avevano generato più di una perplessità quanto alla loro congruenza con gli impegni sovranazionali, cui il nuovo codice avrebbe dovuto adeguarsi ai sensi del preambolo dell'art. 2 della legge-delega n. 81 del 1987.

Gli artt. 485 e 486, tra l'altro, escludevano che la citazione a giudizio fosse rinnovata quando la sua mancata conoscenza fosse dovuta a semplice colpa dell'imputato e la sua notifica fosse avvenuta mediante consegna al difensore *ex artt.* 159, 161.4 e 169 e non prevedevano il dovere per il giudice di verificare, nell'ipotesi in cui tali dati fossero incerti, se l'accusato avesse avuto effettiva conoscenza della chiamata in giudizio, ovvero si trovasse nell'impossibilità di comparire. L'art. 487 manteneva invece validità agli atti compiuti dopo la pronuncia dell'ordinanza contumaciale, nella sola eventualità che prima della decisione fosse pervenuta la prova concernente l'ignoranza della citazione o l'impedimento a comparire, ammettendosi la ripetizione (non di tutte, ma) esclusivamente di quelle acquisizioni probatorie reputate rilevanti e unicamente se il ritardo non fosse addebitabile a colpa dell'accusato. Per di più, le discipline della restituzione in termine e della rinnovazione del dibattimento in appello di cui, rispettivamente, gli artt. 175 e 603 garantivano al contumace involontario, e non sempre (richiamandosi, al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 159, 161.4 e 169, la mancanza di colpa anziché la non volontaria sottrazione alla giustizia), la possibilità di impugnare la sentenza contumaciale e di partecipare (non però se si trattasse di contumace sia in primo grado che in secondo) a un'istruzione dibattimentale; ma non era comunque consentita la ripetizione del processo nello stesso grado di quello precedente a favore di chi non avesse partecipato alla sua celebrazione per cause indipendenti dalla propria volontà<sup>72</sup>.

Tuttavia, almeno la parte dei suddetti dubbi relativa alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e alla verifica dell'impedimento a comparire doveva già considerarsi superata dopo che gli artt. 19 comma 2 e 39 comma 2 della legge n. 479 del 1999<sup>73</sup> hanno, rispettivamente, inserito nel tessuto codicistico gli artt. 420-*bis* – 420-*quinquies* e abrogato gli artt. 485/489. Invero, da allora sarebbe stato possibile distinguere la disciplina dei presupposti per procedere senza la partecipazione dell'imputato in sede di udienza preliminare da quella relativa al dibattimento (o al giudizio abbreviato). In tale modo, quelli aspetti relativi della regolamentazione dell'udienza preliminare contrastanti con la normativa sovranazionale si potevano considerare inapplicabili con riferimento al dibattimento e al giudizio abbreviato

---

<sup>72</sup> Per argomentazioni meno sintetiche di queste appena esposte, cfr. UBERTIS, G., *Giudizio in contumacia*, cit., p. 136 s. e *infra*, capitolo II.

<sup>73</sup> Legge 16 dicembre 1999, numero 479.

proprio perché non rispondenti ai principi che debbono disciplinarli, secondo quanto previsto dagli artt. 441 comma 1 e 484 comma 2-*bis*. Ma, come è noto, così non fu.

Ad ogni modo, i profili di illegittimità costituzionale a suo tempo individuati con riguardo agli artt. 485 e 486 e sopra evidenziati avrebbero mantenuto la loro consistenza rispetto all'udienza preliminare, indipendentemente dalla circostanza che essa si concluda con l'emanazione di un decreto che dispone il giudizio, oppure con sentenza di non luogo a procedere. Nella prima eventualità, non valeva obiettare che il diritto alla presenza dell'imputato fosse garantito in sede dibattimentale senza alcun pregiudizio per la sua posizione, avendo l'udienza preliminare funto solo da fase intermedia improduttiva di decisioni implicanti una verifica dell'imputazione; mentre nella seconda non sarebbe stato sufficiente rilevare che l'imputato avrebbe comunque beneficiato di una decisione favorevole. In entrambe le ipotesi, l'inosservanza delle regole in tema di processo in assenza dell'imputato avrebbe generato un contrasto con l'art. 3 Cost., poiché l'accusato involontariamente sottratto alla giustizia sarebbe stato irragionevolmente privato della possibilità, nell'una, di richiedere in tempo utile il giudizio abbreviato<sup>74</sup> o il patteggiamento, nell'altra (salva la pronuncia con formula pienamente liberatoria), di contribuire in primo grado a indirizzare il processo verso l'affermazione della propria innocenza.

La rivisitazione normativa dell'istituto si rivelò però inadeguata rispetto a quanto postulato dagli organi sovranazionali. Interveniva così l'ennesima condanna dell'Italia, con la prescrizione espressa di dover provvedere ad adeguare l'ordinamento processualpenalistico ai precetti pattizi con modifiche legislative più incisive<sup>75</sup>.

Ne seguiva, senza troppo ritardo, una normativa di imbellettamento legislativo<sup>76</sup> che, in quanto tale, è servita soltanto a migliorare le apparenze del nostro Stato a livello

---

<sup>74</sup> Cfr. RICCIO, G., *Restituzione in termini e "abbreviato" del contumace*, in *Giust. pen.*, 2016, III, c. 670 s.

<sup>75</sup> Corte e.d.u., 10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia, § 44 e 47, nonché n. 2 e 3 del dispositivo.

<sup>76</sup> Il riferimento alla emanazione del d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito in legge n. 60 del 2005, modificativo in particolare della disciplina ex art. 175. Ma come si ricorderà, ancor prima il legislatore era già intervenuto con la n. 479 del 1999 che ha modificato l'art. 571 in materia di mandato a impugnare. A quest'ultimo proposito, sull'opinabile indirizzo interpretativo delle sezioni unite, v., Cass., Sez. Un., 31 gennaio 2008, H., in *Cass. pen.*, 2008, p. 2369 s., secondo cui «la impugnazione proposta dal difensore, di fiducia o d'ufficio, nell'interesse dell'imputato contumace, un volta che – come nella specie – sia intervenuta la relativa decisione, preclude[va all'allora] imputato la possibilità di ottenere la restituzione nel termine per proporre a sua volta impugnazione». In quella occasione, il giudice di legittimità, credendo che ci fosse un contrasto tra i diritti del contumace e altri valori costituzionali, non accoglieva l'insegnamento della Corte costituzionale (Corte cost, n. 349, in *Giur. cost.*, 2007, p. 3555 s.) per la quale il giudice comune, quando non ritenga possibile «interpretare la norma interna in modo conforme alle disposizioni internazionale [...] ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale 'interposta', [...] deve investire [la Corte medesima] della relativa questione di legittimità della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro 117 primo comma» Cost. e si autoassegnava il potere di «bilanciare le garanzie normativamente stabilite per il contumace

sovranaazionale<sup>77</sup>, e, al contempo, a rendere il processo italiano ancora esposto alle censure di Strasburgo. Come si è già evidenziato, tuttavia, pure tale intervento si è rivelato inidoneo a garantire al nostro sistema il raggiungimento dei livelli normativi richiesti per la tutela del diritto di difesa personale, imponendosi una generale rimodulazione della disciplina contumaciale<sup>78</sup>. L'auspicio era quindi nel senso di un incremento delle attività processuali soprattutto sotto il profilo della ripetibilità dei processi in un numero di casi ben maggiori di quelli contemplati dalla quella regolamentazione.

Se il soddisfacimento dei requisiti era considerato ineludibile (anche per evitare ricorrenti condanne da parte degli organi giurisdizionali), contemporaneamente si registrava un progressivo incremento nella celebrazione di processi contumaciali, ed il sistema si trovava a non potere più sopportare uno spreco di risorse divenuto ingiustificabile<sup>79</sup>.

---

con la tutela di tutti gli altri interessi costituzionalmente presidiati» (Cass., Sez. Un., 31 gennaio 2008, H., cit., p. 2369, in motivazione).

Tuttavia, molto opportunamente la prima sezione della Corte di Cassazione manifestava la propria sensibilità sia strettamente giuridica sia istituzionale, investendo il giudice delle leggi della decisione concernente l'interpretazione dell'art. 175 comma 2, di cui dichiarava «rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24-111-117 primo comma Cost., la questione di legittimità costituzionale [...] nella parte in cui preclude[va] all'imputato di essere restituito nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di condanna quando l'impugnazione sia stata proposta dal difensore di ufficio [oltre che] nella parte in cui non consent[iva] all'imputato restituito nel termine l'esercizio del diritto di prova» (così Cass., 17 settembre 2008, VF, in *G.U.*, 1° Serie speciale, 7 gennaio 2009, 1, p. 87) I giudici della Consulta non si sono lasciati sfuggire l'occasione per puntualizzare le loro precedenti affermazioni e, ancora una volta con peculiare attenzione alla CEDU, hanno precisato di condurre la valutazione di costituzionalità in un'ottica multilivello non rigorosamente gerarchizzata (cfr. Corte cost., n. 349, cit., § 7 del "considerato in diritto"). Relativamente ai rapporti con la Corte europea e alla dottrina del "margine di apprezzamento" nazionale quale riconoscimento del potere di temperare la rigidità dei canoni in sede sovranazionale alla luce della visione dei diritti fondamentali compiuta dal legislatore, dal giudice delle leggi e da quello comune, viene ribadito che la Corte costituzionale «non può sostituire la propria interpretazione di una disposizione della CEDU a quella della Corte di Strasburgo, [...] ma può valutare come ed in qual misura il prodotto dell'interpretazione della Corte europea si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano» (ancora § 7 del "considerato in diritto").

<sup>77</sup> Si incorrerebbe però in una grave omissione qualora non si ricordasse che già da tempo si fosse osservato, pure in ambito istituzionale, come il Trattato di Lisbona avesse inciso sull'inquadramento sistematico della Convenzione europea: invero, detto Trattato, per effetto della sostituzione dell'art 6 Trattato UE «comporterebbe che tutte le norme della Convenzione [europea] diverrebbero direttamente operanti negli ordinamenti nazionali degli Stati membri, con il grado e la forza delle norme comunitarie e, cioè, ai sensi dell'art. 11 della costituzione [...] e non più quali norme sub-costituzionali ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione» (così, SENATO DELLA REPUBBLICA – XVI legislatura, *Relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano* (Anno 2007), comunicata alla Presidenza il 27 giugno 2008, p. 21. Ma non è questa la sede dove potersi soffermare ulteriormente sulle evoluzioni degli assetti istituzionali e normativi europei, dovendo invece prestare attenzione alla questione che costituisce oggetto dell'indagine.

<sup>78</sup> Cfr. CAPRIOLI, F., *La disciplina del processo in contumacia*, in *Leg. e Giust.*, 2004, 2/3, p. 201 s.

<sup>79</sup> Di ciò ne erano sempre maggiormente consapevoli gli operatori della giustizia, come emergeva, per esempio, da un provvedimento del Presidente della Corte d'appello di Milano in base a cui, considerata che la celebrazione dei processi contumaciali «pote[va] essere vanificata da una successiva restituzione in termini, di modo che sussiste[ss]e il concreto rischio di un improduttivo impiego di risorse, i Presidenti di Sezione – nella loro responsabilità funzionale – [erano invitati] a privilegiare, nella formazione dei rispettivi ruoli d'udienza i processi a carico di imputati non contumaci, ovvero quelli nei confronti di imputati contumaci solo allorché dagli atti [fosse] possibile desumere con ragionevole certezza la previa conoscenza dell'esistenza del processo in

Abbandonata la strada, tra l'altro mai percorsa decisamente fino in fondo, delle correzioni alla disciplina dell'istituto, era necessario dunque decidersi a eliminare del nostro ordinamento qualunque ipotesi di contumacia<sup>80</sup>.

D'altra parte, senza poterci addentrare qui in questioni di dettaglio rispetto a questi profili, si ricorda che il tema della contumacia, che già da qualche tempo era stato oggetto di analisi della Commissione europea<sup>81</sup>, si è riproposto anche con riferimento agli strumenti di collaborazione giudiziaria a livello comunitario<sup>82</sup>.

A tale proposito, si consideri la decisione quadro relativa all'ordine di esecuzione europeo e al trasferimento delle persone condannate tra gli Stati membri dell'Unione<sup>83</sup>; la decisione quadro del Consiglio proprio in materia di esecuzione di sentenze contumaciali<sup>84</sup> e, da ultimo, il decreto legislativo n. 31 del 2016<sup>85</sup>, di attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI<sup>86</sup>. È noto che la decisione quadro ha regolato esclusivamente la cooperazione giudiziaria *inter partes*<sup>87</sup>: essa non contiene infatti norme per l'armonizzazione negli Stati

---

capo agli imputati medesimi» (così Corte d'appello di Milano, Presidente Grecchi, G., Circolare 8 gennaio 2008, non edita).

<sup>80</sup> Per quattro opinioni conformi cfr. il dibattito tra CAPRIOLI, F., *Il "giusto processo" e rito degli irreperibili*, cit.; LATTANZI, G., *Spunti critici sulla disciplina del processo contumaciale*; MARZADURI, E., *Sulla necessità di una riforma del giudizio in contumacia*; UBERTIS, G., *Come rendere giusto il processo senza imputato* (tavola rotonda sul tema «*Vecchie e nuove problematiche in tema di contumacia*», in *Legisl. pen.*, 2004, rispettivamente p. 593, 600, 609 e 615).

<sup>81</sup> LIBRO VERDE DELLA COMMISSIONE del 19.2.2003 (COM [2003] 0075) ove si auspica l'armonizzazione delle legislazioni dei Paesi membri sul piano delle garanzie procedurali a favore degli imputati, nella consapevolezza che divergenze significative tra gli ordinamenti possono costituire ostacolo a un'efficace collaborazione contro la criminalità.

<sup>82</sup> Cfr., CAPRIOLI F., *Cooperazione giudiziaria e processo in absentia*, in *L'area di libertà sicurezza e giustizia: alla ricerca di un equilibrio fra priorità repressive ed esigenze di garanzia- Atti del Convegno- Catania 9-11 giugno 2005*, RAFARACI, T. (a cura di), Milano, Giuffrè, 2007, p. 391 s.

<sup>83</sup> Decisione quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 2008.

<sup>84</sup> Decisione quadro 2009/299/GAI del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.

<sup>85</sup> D. lgs, 15 febbraio 2016, n. 31. In dottrina, v. RUGGERI, S., *Procedimento penale, diritto di difesa e garanzie partecipative nel diritto dell'Unione Europea*, in <[www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)>, 22 settembre 2015; LIPANI, M.; MONTALDO, S., *I motivi ostativi all'esecuzione del mandato d'arresto europeo nella legge italiana di recepimento e la corte di cassazione: uno sguardo di insieme, alla luce dei principi generali dell'ordinamento UE e della giurisprudenza della corte di giustizia*, in <[www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu)>, 5 luglio 2017.

<sup>86</sup> Per un recente commento normativo si rinvia a ARASI, S., *Per uno spazio giuridico europeo irrobustito dai diritti processuali: mandato di arresto europeo e reciproco riconoscimento delle decisioni in absentia*, in *Proc. pen. e giust.*, 2017, 1, p. 132 s.; ALONZI, F., *La direttiva UE sul diritto dell'imputato di partecipare al giudizio e la disciplina italiana sul processo in absentia*, in <[www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu)>, 21 settembre 2016; BIGIARINI, A., *Mandato di arresto europeo e reciproco riconoscimento delle sentenze penali nei processi in absentia*, in *Dir. pen. e proc.*, 2016, 8, p. 999 s.

<sup>87</sup> V. CAMALDO, L., *Reciproco riconoscimento e sentenze pronunciate in assenza dell'imputato*, VIGONI, D. (a cura di), *Il giudizio in assenza dell'imputato*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 73 s.

membri dei diritti sostanziali e processuali degli imputati<sup>88</sup>. Invero, secondo tale prospettiva, il rispetto dei principi sanciti dall'art. 6 CEDU, nell'ambito del procedimento principale da cui trae origine la richiesta di arresto e consegna<sup>89</sup>, è una questione interamente rimessa all'ordinamento interno dello Stato di emissione<sup>90</sup>. Ma questa disciplina, variamente attuata dagli Stati membri, ha assunto una particolare rilevanza per l'Italia<sup>91</sup>, proprio in ragione del numero di sentenze di condanna rese *in absentia* e dei riflessi che tale fenomeno ha sui rapporti di cooperazione giudiziaria<sup>92</sup>.

Del resto, quanto detto fin qui appare sufficiente per comprendere che il problema dell'istituto contumaciale era duplice, sia verticale sia orizzontale, e che l'Italia era sollecitata da più parti a un intervento convincente.

Dunque la prospettiva doveva essere quella di contemplare già alla chiusura delle indagini preliminari, «nei riguardi di colui che non sia comparso e non [avesse] manifestato inequivocabilmente la volontà di non presenziare al processo, la sospensione delle relative attività, necessariamente collegata a quella dei termini di prescrizione del reato<sup>93</sup>» e alla possibilità di acquisizioni probatorie indifferibili sia di spostamento nella sede propria della

---

<sup>88</sup> Cfr. VIGONI, D., *Panorama europeo in tema di giudizio senza imputato*, in VIGONI, D. (a cura di), *Il giudizio in assenza dell'imputato*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 31 s.

<sup>89</sup> Cfr. ZANETTI, E., *Mandato di arresto europeo e giudizio in assenza dell'imputato*, in VIGONI, D. (a cura di), *Il giudizio in assenza dell'imputato*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 87 s.

<sup>90</sup> Per un inquadramento monografico cfr. SIRACUSANO F., *Emissione del mandato di arresto europeo e giudizio in absentia: un nodo ancora da sciogliere*, in BARGIS, M.; SELVAGGI, E. (a cura di), *Mandato d'arresto europeo. Dall'estradizione alle procedure di consegna*, Torino, Giappichelli, 2005, p. 385 s. e 417; per i rapporti tra contumacia, estradizione e MAE cfr. PAPAGNO C., *Contumacia*, cit. p. 124 s. e 130; e VIGONI D., *Giudizio senza imputato*, cit., p. 11 s.

<sup>91</sup> V. BALSAMO, A., *Il contenuto dei diritti fondamentali*, in KOSTORIS, R. E. (a cura di), *Manuale di procedura penale europea*, 3° ed., Milano, Giuffrè, 2017, p. 155 s.

<sup>92</sup> Come è noto, infatti, il principio del mutuo riconoscimento nell'ambito della cooperazione giudiziaria penale funge da fondamentale elemento propulsivo nella costruzione dello spazio giuridico europeo, e rappresenta il collante intorno al quale ruotano tutte le iniziative che, sono state adottate dal terzo pilastro dell'UE. Esso inoltre ha un'evidente efficacia espansiva in quanto estende la propria funzione propulsiva oltre la decisione, fino ad assorbire le regole procedurali che hanno condotto alla decisione del mutuo riconoscimento. Tra queste regole vi sono anche quelle poste a garanzia dei diritti dell'indagato e dell'imputato e che, come è noto, non sono ancora approdate ad un sostanziale e definitivo riavvicinamento. E proprio quello dei giudizi celebrati in assenza dell'imputato rappresenta un settore nel quale le procedure penali europee offrono una variegata gamma di soluzioni normative. Muovendo dalle affermazioni di principio contenute nelle fonti internazionali in materia di diritti umani, è possibile ricavare un generale riconoscimento del diritto dell'imputato a partecipare al proprio processo. Come si è visto fin qui, tale principio di civiltà giuridica tuttavia non approda all'individuazione in sede sovranazionale all'individuazione di «un univoco ed esclusivo paradigma di trattamento del fenomeno della mancata presenza in giudizio dell'imputato» (così, QUATTROCOLO, S., *Contumacia*, in *Enc. dir., Annali*, I, Milano, Giuffrè, 2008, p. 156. V., inoltre, BALSAMO, A., *Il contenuto dei diritti fondamentali*, in KOSTORIS, R. E. (a cura di), *Manuale di procedura penale europea*, 2° ed., Milano, Giuffrè, 2015, p. 140 s.; PAULESU, P. P., *Profili esecutivi*, *ivi*, p. 451 s.; ID., *Profili esecutivi*, *ivi*, 3° ed., cit., p. 504 s.). Non deve stupire, dunque, che proprio sulle frequenze del processo contumaciale sia spesso venuta meno la sintonia fra gli Stati membri e sia, perciò, sorto un cortocircuito della cooperazione in materia penale (cfr. CAPRIOLI, F., *Cooperazione giudiziaria*, cit., p. 391).

<sup>93</sup> UBERTIS, G., *Contumacia, doppia restituzione in termine*, in *Dir. e giust.*, 2006, 48, p. 38 s., che, tuttavia, contempla tale possibilità in sede di udienza preliminare, non prima.

domanda eventualmente presentata dalla parte civile, prevedendosi un meccanismo per la ripresa del procedimento quando vi interessasse l'accusato o si acclarasse che la mancata partecipazione non fosse volontaria.

Invero, se l'imputato non è a conoscenza del processo, e pertanto, se egli «non può decidere [di parteciparvi], viene meno quella (potenziale) strutturazione del procedimento in forma dialettica che è l'essenza stessa del contraddittorio»<sup>94</sup>.

Come si è giustamente osservato in dottrina, il principio del contraddittorio, non solo incarna l'essenza delle garanzie difensive poste a tutela del diritto di difesa, ma rappresenta, al contempo, un parametro di legalità costituzionale del processo<sup>95</sup>. Trattasi, in breve, «del connotato strutturale della giurisdizionale penale»<sup>96</sup>.

## **2. “Purché non ci condannino a Strasburgo”? Gli esiti sconcertanti della logica degli enunciati “un po’ veri e un po’ no” applicata alle leggi numero 67 del 2014 e numero 103 del 2017 in tema di diritto di presenza dell'imputato.**

Procedendosi ora ad una prima approssimazione alla riforma oggetto di studio, conviene avvertire che essa non avverrà, nelle pagine successive, secondo l'ordine della numerazione contenuta nelle leggi numero 67 del 2014 e 103 del 2017<sup>97</sup>, ma piuttosto in conformità a quello che deve ritenersi lo sviluppo normale del processo e limitatamente agli aspetti che assumono rilievo in questa sede<sup>98</sup>. Ci si limiterà dunque all'analisi dei profili riformatori del rito contumaciale, essendo entrambe le leggi un grande minestrone con tanti ingredienti, alcuni

---

<sup>94</sup> CAPRIOLI F., *Cooperazione giudiziaria*, cit., p. 401.

<sup>95</sup> UBERTIS G., *Contraddittorio e difesa nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: riflessi nell'ordinamento italiano*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 2948 s.; PAPAGNO C., *Contumacia*, cit., p. 68.

<sup>96</sup> CAPRIOLI F., *Cooperazione giudiziaria*, cit., p. 401. Sull'atteggiamento della Corte costituzionale rispetto alla possibilità di conformare la disciplina contumaciale ai canoni del giusto processo, v. Corte cost., n. 117, in *Giur. cost.*, 2007, p. 1124 s., con nota di IAFISCO L., *Il “giusto processo” all'imputato irreperibile all'esame della Corte costituzionale*, ove si afferma la compatibilità della procedura degli irreperibili allora vigenti con i dettami dell'art. 111 Cost. Come si ricorderà, in quella circostanza il giudice remittente (Trib. Pinerolo, 31 gennaio 2006, in *Cass. pen.*, 2006, 2946 s.), con autorevole avallo delle Sezioni unite (Cass., Sez. Un., 26 marzo 2003, in *Cass. pen.*, 2003, 2563 s.), aveva incontrato proprio nella nuova versione dell'art. 111 Cost. un forte sostegno normativo per sollevare la questione di legittimità degli artt. 159, 160, 420-*quater*, comma 1, e 484 c.p.p. nella parte in cui non prevedono la sospensione obbligatoria del processo nei confronti degli imputati ai quali il decreto di citazione a giudizio sia stato notificato previa emissione del decreto di irreperibilità. Cfr. inoltre, sentenza n. 399 del 1998, in *Giur. Cost.*, 1999, p. 2991 s.

<sup>97</sup> Cfr. BARGIS, M., *Primi rilievi sulle proposte di modifica in materia di impugnazioni nel recente d.d.l. governativo*, in <[www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)>.

<sup>98</sup> Più in generale, sui contenuti eterogenei dell'intervento legislativo in commento v., per tutti, DANIELE, M.; PAULESU, P.P. (a cura di), *Strategie di deflazione penale e rimodulazione del giudizio in absentia*, cit., p. 1 s.

ancora in fase di cottura<sup>99</sup>. Ovviamente, ci si muoverà entro un raggio d'azione molto circoscritto, volto a individuare gli elementi di novità per mettere in luce in forma problematica gli aspetti sia positivi che negativi, senza per questo indulgere ad uno sterile criticismo ed anzi cercando di presentare soluzioni praticabili per le questioni di volta in volta evidenziate.

Con questa premessa, non si può non rilevare che quando si interviene sul processo penale incalzati dalla fretta si rischia di perdere la dovuta attenzione ai nessi sistematici o di dimenticare l'esigenza di intervenire anche con disposizioni sul diritto transitorio o di commettere ambedue gli errori. Come si ricorderà, con la legge n. 67 del 2014 si è verificata la terza ipotesi<sup>100</sup>, con la conseguenza di stimolare ancora di più la giurisprudenza nell'ormai invincibile tentazione di farsi prendere dal gusto di erigersi paladina della tutela dei "diritti", anziché del diritto.

Si sente spesso dire che le leggi sono troppe, sono mal scritte, sono spesso contraddittorie, talora incomprensibili e che si deve smettere di fare finta di non vedere quello che è sotto gli occhi di tutti, ossia che la legge non è più in grado di guidare la mano del giudice. Di conseguenza, spetterebbe al giudice fare diritto, non solo nel senso dell'interpretazione e dell'applicazione della norma, che rientrano ormai a pieno titolo nel processo di produzione normativa. Ma nel senso di una vera supplenza, di una completa sostituzione del giudice alla legge: doverosa, inevitabile, e, per molti, tutto sommato, auspicabile. E così succede che sempre più spesso al giudice si attribuisce il ruolo di tutore dei diritti fondamentali degli individui, col rischio accettato di andare perfino contro la legge scritta. Del resto, non è più la legge a proteggere i diritti dei cittadini dagli abusi del giudice, ma sono i giudici a tutelare i diritti dei cittadini, in fondo abusando dei loro poteri. È la stagione della certezza dei diritti garantiti dai giudici contrapposta alla certezza del diritto assicurato dalla legge. È la stagione in cui la giustizia della decisione conta più della sua conformità alla legge.

In particolare, ci si riferisce a quell'idea generale della "legge" come simbolo della razionalità, scudo contro l'arbitrio del potere e garanzia del trattamento egualitario rispetto alle decisioni prese caso per caso sotto l'impulso di mutabili valutazioni particolariste soggette all'influenza delle passioni. Di fatto, nella giustizia penale la parola è la forma che contiene la sostanza: così come la musica richiede le note inserite in punteggiatura, il diritto, e, in particolare, il diritto processuale penale, richiede la parola sintetizzata in legge e in testi

---

<sup>99</sup> Per uno specifico commento sull'introduzione dell'istituto della sospensione con la messa alla prova per maggiorenni si rinvia a: CESARI, C., *La sospensione del processo con messa alla prova: sulla falsariga dell'esperienza minorile, nasce il "probation" processuale per gli imputati adulti*. Commento all'art. 41. 28 aprile 2014, n. 67; art. 5 l. 28 aprile 2014, n. 67, in *Legisl. Pen.*, 2014, 4, p. 510-553.

<sup>100</sup> Cfr. QUATTROCOLO, S., *Un faticoso assetto intertemporale*, in *Legisl. Pen.*, 2014, 4, p. 669 s.

normativi. Che sia del diritto o della musica, il messaggio «è posto nella bottiglia e lanciato in mare aperto»<sup>101</sup>. La forma dunque sembra essere il *medium* necessario per varie finalità: *in primis* la comprensione.

Il legislatore o il compositore, sa che il suo testo sarà compreso «secondo una complessa strategia di interpretazione»<sup>102</sup>: e questo «misterioso e fascinante passaggio» non è mai immediato, ma è sempre veicolato da una soggettiva attività ermeneutica che può assumere caratteristiche molto diverse, nonostante rimangano imprescindibili, ad ogni modo<sup>103</sup>. Tuttavia, il percorso argomentativo del giudice, così come il compasso nella musica, «paga i limiti inerenti a qualunque comunicazione attraverso il linguaggio»<sup>104</sup>, che non è niente oltre «all'essenza della perfezione: contiene in se stessa tutte le interpretazioni possibili e, pertanto, non limita l'interpretazione dell'interprete»<sup>105</sup> perché il principale *medium* del diritto vive di ambiguità: combustibile essenziale per un processo evolutivo, sintomo chiaro della vitalità dell'ordinamento giuridico e garanzia di sviluppo<sup>106</sup>.

Esattamente come un compositore, il legislatore traduce il suo spirito creativo in segnali, dando a questi la forza della propria autorità. Tuttavia, «i segnali sul pentagramma non sono più di una occasione»<sup>107</sup> un'imprescindibile ancora che deve essere coniugata con il contesto nel quale l'interprete si contorce. E questo meccanismo, a volte perverso, rappresenta il cuore pulsante di tutto il sistema giuridico vigente<sup>108</sup> e, consapevoli di questo intrigante gioco di contrappesi, spesso è proprio quel legislatore-compositore a limitare con precisione assoluta i confini della norma, lasciando all'incessante lavoro della giurisprudenza, assieme con la dottrina, la specificazione dei vari tipi di interpretazione. In questo modo, l'ordinamento giuridico acquisisce flessibilità. I dogmi ed i principi diventano dunque i limiti dell'estensione, la cui funzione è impedire rompimenti sistematici, con conseguenze nefaste.

---

<sup>101</sup> PULITANÒ, D. *Diritto penale*, Torino, Giappichelli, 2009, p. 155.

<sup>102</sup> ECO, U., *I limiti dell'interpretazione*, Milano, Bompiani, 1990, p. 107.

<sup>103</sup> PALAZZO, F., *Testo, contesto e sistema nell'interpretazione penalistica*, in VOGLIOTTI, M. (a cura di), *Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare*, Torino, Giappichelli, 2008, p. 252.

<sup>104</sup> CIONE, E. *Problemi di estetica musicale*, Logos, 1938, p. 25.

<sup>105</sup> PULITANÒ, D., *Diritto*, cit., p. 155.

<sup>106</sup> Il passaggio appena letto, pensato e scritto in occasione di questo studio, è stato tradotto in portoghese, con gli opportuni adattamenti, e pubblicato in: CAPPARELLI, B., Editorial: O fascínio do conhecimento do Direito Processual Penal na era do “protagonismo jurisdicional” e da comunicação científica digital (*Editorial: The fascination of knowledge of criminal procedural law in the age of “jurisdictional protagonism” and digital scientific communication*), in *Rev. Bras. Dir. Proc. Pen.*, vol. 3, n. 2, p. 459-470, maggio/agosto, 2017, <<https://doi.org/10.22197/rbdpp.v3i2.79>>, p. 463/464.

<sup>107</sup> CIONE, E. *Problemi*, cit., p. 25.

<sup>108</sup> MARCHESELLI, A., *Magistrati dietro le sbarre. Farsa e tragedia nella giustizia penale italiana*, Milano, Melampo, 2009, p. 69.

In questo quadro delineato, a nostro avviso, si inserisce anche la riforma della normativa contumaciale, dal momento che la legge processuale in materia si è dimostrata sempre più incapace di reggere il passo con i tempi, di riflettere i mutamenti più profondi della nostra sensibilità giuridica. Tant'è che per «renderla consona agli impegni assunti con la ratifica degli atti internazionali sui diritti dell'uomo»<sup>109</sup>, si è dovuto attendere una sollecitazione da soggetti estranei alla formazione culturale segnata dall'evoluzione storica fin qui delineata.

Ma poco importa, si dice<sup>110</sup>, è inutile affannarsi a cercare la fattispecie generale e astratta nella quale sussumere la fattispecie concreta, come si è sempre imparato fare, perché ormai bastano i principi. I giudici ormai invocano i principi perché non hanno più le forme, non hanno più le regole processuali.

Si è visto come prima della legge n. 67 del 2014, il processo penale italiano era riuscito a dissimulare dietro lo schermo della contumacia la questione di fondo riguardante il diritto dell'imputato di presenziare al proprio giudizio<sup>111</sup>. Si era preferito rifugiarsi ogni volta nella opaca ma solida tradizione normativa di quell'istituto, sfruttandone al contempo l'intrinseca ambiguità, anziché esplicitare con la massima chiarezza quale ruolo tenga nel processo l'imputato assente<sup>112</sup>. È un nodo che occorre almeno affrontare, quando anche non si riuscisse a scioglierlo del tutto, consapevoli dell'insufficienza di quell'opposizione tra modelli sistematici a cogliere la complessità delle attuali strutture processuali<sup>113</sup>. Se l'affermarsi del contraddittorio sul piano legislativo e costituzionale ci ha infatti abituato a sottolineare i pregi del metodo dialettico di formazione della prova, assai più rara è l'analisi sull'insieme di relazioni che la presenza dell'imputato intrattiene con una serie di altri valori e principi. Ne derivano forti commistioni con la sfera dell'autonomia e della libertà personale. E lungo questa via si maturano interrogativi anche sui limiti da opporre alla tentazione, sempre latente, di tramutare un fondamentale diritto dell'individuo nell'antitetico stato di soggezione a suo carico per gli scopi istituzionali della giurisdizione. Il passo è breve, come dimostra la comparazione con gli ordinamenti inclini a gravare l'imputato di un dovere generale di presenza personale al processo; e come suggerisce, da noi, il serrato dibattito circa la doppia natura – oggettiva e

---

<sup>109</sup> UBERTIS, G., *Dibattimento*, cit., p. 8.

<sup>110</sup> Cfr. CHIMICHI, S., *Art. 625-ter: la rescissione del giudicato*, in CONTI, C.; MARANDOLA, A.; VARRASO, G. (a cura di), *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Padova, Cedam, 2014, p. 321 s.

<sup>111</sup> NEGRI, D., *L'imputato presente al processo*, Torino, Giappichelli, 2012, p. 9 s.

<sup>112</sup> V. NEGRI, D., *L'imputato*, cit., p. 11.

<sup>113</sup> Nell'ambito di una vastissima letteratura, v. per tutti, ILLUMINATI, G., voce *Accusatorio ed inquisitorio (sistema)*, in *Enc. giur.*, I, 1988, Treccani, p. 345 s.

soggettiva – ascrivibile al canone del contraddittorio<sup>114</sup>. D'altra parte, anche a seguito della recentissima riforma della figura della contumacia, ricca di implicazioni complesse e non tutte di facile coordinamento<sup>115</sup>, la comparizione personale dell'imputato al processo costituisce ancora oggi un tema carico di irrisolte tensioni sia teoriche sia ideologiche. Le quali del resto si sono progressivamente aperte ad una pluralità di valori, grazie alla sempre maggiore interazione dei diversi ordinamenti giuridici e al ruolo di contaminazione tra le loro eterogenee culture processuali esercitato dalle Carte internazionali<sup>116</sup>. Proprio in adempimento degli obblighi pattizi alcune legislazioni processuali del continente europeo – tra le quali l'italiana<sup>117</sup> – sono state più volte costrette a misurarsi con il compito di rimuovere gli ostacoli che una lunga tradizione di matrice inquisitoria aveva opposto al pieno riconoscimento del diritto alla presenza dell'imputato in giudizio.

Ma il cammino resta ancora lontano dalla meta. Nel complesso sistema delle fonti normative e delle direttrici di politica criminale, anche la nuova disciplina dell'assenza processuale dell'imputato continua a esibire oggi un'identità alquanto screziata. Con specifico riferimento alla materia qui di interesse, sarebbe miope trascurare, sul piano della regolamentazione processuale, le incongruenze che si registrano nel recente intervento normativo sul corpo del codice di procedura penale e norme ad esso collegate. Se è vero che tutto il testo della legge n. 67 del 2014, come sottolinea la relazione, è stato elaborato alla luce delle indicazioni pervenute nel tempo dai giudici di Strasburgo, il ritorno ad un regime in cui i rimedi restitutori a disposizione dell'imputato erroneamente considerato assente sono assoggettati al previo soddisfacimento di un onere probatorio gravante proprio su quest'ultimo<sup>118</sup>, potrebbe riaprire uno spazio di possibile incidenza del canone di legittimità del processo *in absentia* secondo la Corte europea. Invero, la certezza della conoscenza del procedimento e l'inequivocabile volontarietà della rinuncia al diritto di partecipazione al

---

<sup>114</sup> Invero, si è osservato che il principio del contraddittorio non solo incarna l'essenza delle garanzie difensive poste a tutela del diritto di difesa, ma rappresenta, al contempo, un parametro di legalità costituzionale del processo. Su questo specifico rilievo v., per esempio, CAPRIOLI, F., *Cooperazione giudiziaria e processo in absentia*, in *L'area di libertà, sicurezza e giustizia*, in RAFARACI, T. (a cura di), Milano, Giuffrè, 2007, 401 s.

<sup>115</sup> Cfr. BONINI, V., *Profili essenziali di coordinamento normativo*, in *Legisl. Pen.*, 2014, 4, p. 665 s.

<sup>116</sup> Sul tema, cfr., lucidamente, DE LUCA, G., voce *Coercizione processuale*, in *Enciclopedia diritto*, VII, Milano, Giuffrè, 1960, 248 s.

<sup>117</sup> Come è noto, infatti, prima della legge 67/2014, era già arrivata una altrettanto insoddisfacente soluzione legislativa di ripiego con la riforma della restituzione nel termine *ex art. 175 c.p.p.* e, ancora prima, con la l. 479/1999, dell'art. 571 c.p.p., in materia di mandato a impugnare.

<sup>118</sup> Cfr. CECANESE, G., *Restituzione nel termine e onere dell'imputato contumace in caso di mandato difensivo fiduciario*, in *Cass. Pen.*, 2015, 6, p. 2312 s.

processo<sup>119</sup> sono i due parametri ai quali la consolidata giurisprudenza sovranazionale ha subordinato la compatibilità del giudizio senza imputato alla CEDU<sup>120</sup>. Ciò nonostante, a fronte degli indici adottati dal legislatore come elementi di conoscenza del procedimento tali da legittimare che si proceda in assenza *ex art. 420-bis*<sup>121</sup>, grande rilievo riacquisterà la giurisprudenza che verrà a consolidarsi in tema di incolpevole mancata conoscenza da parte dell'imputato, con il rischio che la fissazione di uno *standard* probatorio troppo elevato finisca di fatto per frustrare totalmente l'ampio ventaglio di conseguenze restitutorie approntate *ex novo* dalle leggi in questione. Ma non va neppure sottaciuto che la recente riforma, nell'espellere dall'ordinamento la "locuzione" contumacia, allude alla mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, non alla mancata conoscenza del procedimento. Pertanto, «potrà vedere accolta la sua richiesta *ex art. 629-bis* anche l'inquisito che risulti essere stato effettivamente a conoscenza del procedimento a suo carico (tanto da avere nominato, ad esempio, un difensore nel corso delle indagini preliminari), ma dimostri di non avere poi avuto – senza colpa – effettiva conoscenza di alcun atto del processo, a partire dall'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o dal decreto di citazione diretta in giudizio»<sup>122</sup>. Del resto, la rescissione del giudicato andrebbe disposta anche in ipotesi nelle quali il giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento avevano giustamente ritenuto che si potesse procedere *in absentia*<sup>123</sup>. Come si è giustamente osservato «contro l'eventualità che venga processato un soggetto inconsapevole, la legge n. 67 del 2014 ha allestito rimedi preventivi (la sospensione del processo *ex art. 420-quater* comma 2) e rimedi restitutori (*in primis*, la rescissione del giudicato *ex art. [629-bis]*: ma si vedano anche gli artt. 420-*bis* comma 4, 489 comma 2 e 604 comma 5-*bis*) i cui ambiti di applicabilità, alquanto discutibilmente, non sembrano coincidere, nel senso che l'esperibilità del rimedio restitutorio non postula necessariamente una pregressa patologia processuale». In via preventiva, l'ordinamento – vietando al giudice di procedere contro i soli imputati che risultino ignari dell'esistenza del procedimento a loro carico – accetta tuttora il rischio che il soggetto nei cui confronti si procede non abbia avuto conoscenza

---

<sup>119</sup> Cfr. MAGI, R., *La rinuncia tacita e la volontaria sottrazione: brevi riflessioni sulla distinzione fra conoscenza del procedimento e conoscenza del processo*, reperibile in <[www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it)>, 18 giugno 2014.

<sup>120</sup> Cfr. QUATTROCOLO, S., *Corte europea dei diritti dell'uomo e partecipazione al processo*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2014, 25 s.

<sup>121</sup> Cfr. NOFRI, M., *Sub artt. 420-bis – 420-quinquies*, in CONSO, G.; ILLUMINATI, G. (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, 2° ed., Padova, Cedam, 2014, p. 1863 s.

<sup>122</sup> CAPRIOLI, F., *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di CONSO-GREVI-BARGIS, VII ed., 2014, p. 667 s., da dove è tratta anche la successiva citazione.

<sup>123</sup> Cfr. SILVESTRI, P., *Il nuovo processo in assenza dell'imputato e la rescissione del giudicato*, in *Cass. Pen. – Supplemento*, 2015, 4, p. 236 s.

effettiva dell'atto di *vocatio in iudicium*<sup>124</sup>; in sede restitutoria, è invece sufficiente tale mancata conoscenza (incolpevole) perché l'attività processuale svolta a carico dell'assente debba essere rinnovata.

Ma ancora più imbarazzante è il coordinamento tra l'art. 420-*bis* comma 2 e gli artt. 420-*bis* comma 4, 604 comma 5-*bis* e 629-*bis* comma 1. Invero, dal momento che il problema dell'imputato che non sa del processo è lasciato tutto alla giurisprudenza e che tutto dipende da come si intende l'art. 420-*bis* e da come si intendono i rapporti tra gli artt. 420-*bis* e 629-*bis*, ci si chiede cosa accadrebbe se ritenesse che la prima disposizione identifichi circostanze in presenza delle quali si attribuisce all'imputato l'opzione del mancato intervento all'udienza, e se i secondi precetti non sarebbero inapplicabili tutte le volte in cui si fossero verificate le summenzionate fattispecie. Nondimeno, si darebbe adito all'intervento della Corte europea, qualora la vicenda portata alla sua attenzione palesasse da parte del ricorrente, per esempio, l'ignoranza di specifiche informazioni sul procedimento instaurato nei suoi confronti<sup>125</sup> e l'inesistente manifestazione di non partecipare al relativo giudizio<sup>126</sup>.

Altrimenti, per dare applicazione delle medesime disposizioni, occorrerebbe valutare se in concreto l'inverosimiglianza della previsione legislativa di considerare colpevole l'assente, negando che quella catena di presunzioni sia sottintesa dall'art. 420-*bis* comma 2. L'integrazione dei casi di «conoscenza del procedimento» (420-*bis* comma 2) non consentirebbe di derivarne la «conoscenza della celebrazione del processo» (420-*bis* comma 4, 489 comma 2, 604 comma 5-*bis* e 629-*bis*), ma legittimerebbe unicamente il compimento di atti con un alto grado di probabilità sarebbero destinati successivamente ad essere rinnovati; si vanificherebbero tuttavia sia la pretesa novità della prima disposizione che l'intenzione del legislatore di evitare il più possibile la duplicazione di attività processuali.

Un'altra soluzione, impostata sull'art. 420-*bis* comma 2 sarebbe «quella di prendere atto delle sue criticità»<sup>127</sup> e di interpretarlo «senza rigidi automatismi [...] [per] condurre la disciplina a razionalità, salvandone l'ispirazione garantista senza pericolosi slittamenti

---

<sup>124</sup> Cfr. DI MASI, V., *La restituzione nel termine, ex art. 175 c.p.p., richiede la prova della effettiva conoscenza da parte dell'imputato*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2016, 5, p. 654 s.

<sup>125</sup> Cfr. CARRILLO, C., *I recenti interventi normativi di attuazione della decisione quadro relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi tra gli stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario e della decisione che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS)*, reperibile in <[www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu)>, 2 maggio 2017.

<sup>126</sup> Cfr. Corte e.d.u., 12 giugno 2007, Pititto c. Italia, § 68/69.

<sup>127</sup> UBERTIS, G., *“Truffa delle etichette” nel processo penale: la “contumacia” è diventata “assenza”*, in *Cass. Pen.*, 2015, p. 93 s.

autoritari»<sup>128</sup> e realizzando così un «equilibrio fra opposte esigenze rappresentate, per un verso, dal contrasto a condotte artatamente dirette a impedire lo svolgimento processuale e, per l'altro, dalla salvaguardia del diritto di difesa personale dell'accusato»<sup>129</sup>.

Non mancano, s'intende, soluzioni apprezzabili nella riforma del rito contumaciale iniziata con la legge numero 67 del 2014 e terminata con l'entrata in vigore della legge numero 103 del 2017<sup>130</sup>, che ha rimodulato l'istituto della rescissione del giudicato *ex art. 629-bis*<sup>131</sup>. Lo è, ad esempio, la scelta di eliminare la celebrazione dei processi inutili a carico degli irreperibili<sup>132</sup>. E lo è il tentativo di adeguarsi agli *standard* europei attraverso la scelta di introdurre rimedi preventivi e restitutori per l'imputato incolpevolmente ignaro della celebrazione del processo a suo carico.

Nel complesso, tuttavia, la materia andrebbe regolata con maggiore attenzione.

L'attuale normativa continua a lasciare senza tutela l'imputato "incolpevole" dichiarato assente in sede di appello, poiché manca la possibilità di fare valere tale situazione con apposito motivo di ricorso per cassazione, generatore di un annullamento con rinvio: astrattamente anche in appello si applicherebbe l'art. 420-*bis*, perché, come è noto, l'art. 484 richiama il 420-*bis* (cioè l'appello richiama il dibattimento), ma allo stato attuale, non sembra esistere nel nostro ordinamento un rimedio processuale applicabile a questa fattispecie concreta, con la conseguenza di una violazione dell'art. 6 CEDU non dissimile da quella constatata dalla Corte europea in relazione ad un giudizio contumaciale svoltosi (sebbene dopo l'accoglimento di un ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero) davanti alla corte d'assise d'appello<sup>133</sup>.

---

<sup>128</sup> TONINI, P.; CONTI, C., *Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2014, p. 514.

<sup>129</sup> UBERTIS, G., *"Truffa delle etichette" nel processo penale*, cit., p. 940.

<sup>130</sup> Cfr. per esempio, BRICCHETTI, R., *Le disposizioni sulle impugnazioni*, in PARODI, C., *Riforma Orlando: tutte le novità*, Milano, Giuffrè, 2017, p. 86 s.

<sup>131</sup> Cfr. GIUNCHEDI, F., *Giudicato formatosi nei procedimenti in assenza e sua possibile rescissione*, in *Arch. Pen.*, 2016, 1, p. 173 s.

<sup>132</sup> Cfr. DEI-CAS, E., *Il procedimento penale nei confronti di imputati irreperibili tra giurisprudenza della Corte europea e normativa interna*, in CONTI, C.; MARANDOLA, A.; VARRASO, A. (a cura di), *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Padova, Cedam, 2014, p. 189 s.

<sup>133</sup> Così, Corte e.d.u., F.C.B. c. Italia, sentenza 28 agosto 1991, § 14 e 17-19.

Ma non è tutto. La specifica previsione concernente il nuovo istituto della rescissione del giudicato *ex art. 629-bis*<sup>134</sup> e sul quale si ritornerà approfonditamente *infra*<sup>135</sup>, compie un oscuro richiamo all'art. 640 del codice di procedura penale e presta il fianco ad alcune critiche.

Allora, come si dovrebbe ragionare? Si dovrebbero interpretare estensivamente le norme del codice di procedura penale che non offrono soluzioni concrete, anche quando l'unica soluzione sarebbe semplicemente la creazione di una norma che semplicemente non esiste?<sup>136</sup>

Per alcuni forse sì. Ma si vuole qui ribadire che si tratta di una linea di tendenza pericolosa, che porta al progressivo affievolirsi di quell'ideale della legge processuale come argine alla violenza dei magistrati, come una sorta di ribellione dei nostri giudici al codice del 1988. Per la nostra costituzione, infatti, il processo "giusto" è solo quello regolato dalla "legge" e dunque questa tendenza della magistratura a evadere il dato positivo di cui si è appena parlato, di superare i confini tra interpretazione e creazione della norma processuale, deve essere accolta con sfavore.

Sono riflessioni, queste, che si ritiene di sottolineare qui perché naturalmente preoccupa il rovescio della medaglia, preoccupano le derive sostanzialiste ai danni dell'imputato, ossia di un'invalidità non dichiarata che però con il senno di poi venisse ritenuta innocua, dal momento che la logica dei "valori di appartenenza all'insieme" che la Corte europea dispensa nelle sue sentenze mette fortemente in crisi proprio il principio di sussunzione. Si tratta cioè della logica dei "gradi di verità", di un enunciato "un po' vero e un po' no", la stessa logica, si badi, utilizzata dal legislatore per attuare la riforma della contumacia che qui si esamina<sup>137</sup>, ove si introduce nel nostro ordinamento un istituto che è disciplinato "un po' come contumacia e un po' no", ed allora si è deciso di chiamarlo 'assenza' dell'imputato e di conservare comunque le presunzioni legali di conoscenza dell'atto<sup>138</sup>.

---

<sup>134</sup> **Art. 629-bis. Rescissione del giudicato.** – 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'art. 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. La corte d'appello provvede ai sensi dell'art. 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'art. 489, comma 2.

4. Si applicano gli articoli 635 e 489, comma 2.

<sup>135</sup> V. § 3.4 del capitolo IV *infra*.

<sup>136</sup> V. § 4 del capitolo IV *infra*.

<sup>137</sup> Cfr. FANULI, G. L., *Le nuove norme in tema di processo in absentia*, in *Arch. Nuova Proc. Pen.*, 2014, 6, p. 531 s.

<sup>138</sup> GUADALUPI, S., *Presunzioni nel processo in absentia: difficile bilanciamento tra la necessità di alleggerire la macchina processuale e la tutela dei diritti dell'imputato*, in *Arch. Nuova Proc. Pen.*, 2016, 5, 473 s.

Ma è davvero questa la giustizia penale che si spera di avere? Se la legge non è più in grado di condurre “la mano del giudice”, chi dovrebbe essere in grado di farlo? Davvero si sta conquistando la “certezza dei diritti orfani” sacrificando la “certezza del diritto”?

Ci si chiede rispetto a una tematica, come quella oggetto dell’indagine, che più di ogni altra sembra essere destinata a vedere i giudici erigersi a “paladini dei diritti individuali” contro “l’ottusità della legge processuale” (ipotesi in cui, come quella in esame, la legge processuale non prevede rimedi efficaci contro i vizi).

Il tema si annuncia ampio; per la sua indubbia dimensione trasversale all’intera organizzazione del processo, c’è il rischio di prendere ad ogni passo strade che condurrebbero troppo lontano rispetto all’obiettivo circoscritto che ci siamo dati.

Converrà dunque selezionare solo alcune prospettive di osservazione che aiutino a tracciare almeno le coordinate essenziali del fenomeno. L’approdo al quadro di principi della Costituzione imporrà di chiederci se l’attuale disciplina dell’art. 629-*bis* in materia di rescissione del giudicato sia compatibile con gli artt. 3 e 24 comma 2 Cost., verificando quali valori siano perseguibili attraverso il diritto di presenza<sup>139</sup>, nonché di confrontarlo con la fisionomia delineata in sede sopranazionale<sup>140</sup>, dove le diverse tradizioni processuali tornano a contatto.

Abbandonata l’insoddisfacente soluzione della tradizionale restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, l’attuale quadro si prospetta come improntato al recupero delle *chances* processuali dell’imputato incolpevolmente sfumate. Invero, nel testo della nuova legge si possano distinguere tre linee di intervento che si riflettono sul piano della dinamica processuale<sup>141</sup>.

---

<sup>139</sup> In tale contesto, le Corti italiane hanno manifestato, nel tempo, un atteggiamento di parziale adeguamento agli standard fissati dalla Corte europea. Com’è noto, con la sentenza numero 117 del 2007 la Corte costituzionale si era lasciata sfuggire l’occasione per conformare la disciplina contumaciale ai canoni del “giusto processo” affermando la compatibilità della vecchia procedura degli irreperibili con i dettami dell’art. 111 Cost. Ed in seguito la Corte costituzionale ha riconfermato il suo fuggevole interesse al principio *ne absens damnetur* ribadendo che nell’ampliare l’ipotesi di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale si provvedeva già a eliminare una «specifica violazione del diritto di difesa ed al contraddittorio dell’imputato contumace», senza dover necessariamente profilare un nuovo modello processuale. Così, Corte cost. 317/2009 pubblicata in *Giur. cost.* con nota di UBERTIS, G., *Sistema multilivello dei diritti fondamentali e prospettiva abolizionista del processo contumaciale*, 2009, 4765 s.

<sup>140</sup> Oltre alle plurime pronunce della Corte europea sul tema, v., inoltre, il LIBRO VERDE DELLA COMMISSIONE (COM [2003] 0075) ove si auspica l’armonizzazione delle legislazioni dei Paesi membri sul piano delle garanzie procedurali a favore degli imputati. Cfr., altresì, le diverse direttive della Risoluzione (75) 11 del Consiglio d’Europa. Un utile confronto dei predetti testi si trova in CAPRIOLI, F., “Giusto processo” e rito degli irreperibili, in *Legisl. pen.*, 2004, 590 s.

<sup>141</sup> Cfr., QUATTROCOLO, S., *Il contumace cede la scena processuale all’assente, mentre l’irreperibile l’abbandona*, p. 97 s. Reperibile in: <[www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)>.

Il primo piano di intervento agisce sulle situazioni di certezza della conoscenza del provvedimento che fissa l'udienza preliminare, per avere l'imputato ricevuto a sue mani la notifica del medesimo o per avere comunque espressamente rinunciato ad assistervi. Diversamente da quanto può leggersi nella relazione di accompagnamento, soltanto queste due situazioni concorrono a ricostruire la suddetta ipotesi, basata sulla certezza della conoscenza del decreto.

Una seconda opzione riguarda le ipotesi in cui si possa riscontrare nell'atteggiamento dell'imputato una conoscenza non qualificata dell'esistenza e dello svolgimento del procedimento a suo carico. Indici di tale più generica consapevolezza sono, secondo il rinnovato testo dell'art. 420-*bis* comma 2, la nomina di un difensore di fiducia, la dichiarazione o elezione di domicilio, la sottoposizione a misura precautelare dell'arresto o del fermo, o a misura cautelare *lato sensu* intesa, quindi non solo coercitiva ma anche interdittiva o, addirittura, reale. Analoga situazione di consapevolezza rispetto al procedimento – ma non necessariamente al provvedimento che instaura l'udienza preliminare – è derivata dall'acquisizione al fascicolo di dati che dimostrino, con certezza, che l'imputato ha avuto conoscenza del procedimento o che si è volontariamente sottratto alla conoscenza del medesimo o di atti di questo. La relazione non offre indicazioni circa gli elementi che potrebbero tornare utili ai fini di tale valutazione, soprattutto per quanto attiene al parametro della volontaria sottrazione alla conoscenza, concretamente di non facile distinzione rispetto ad altre situazioni aventi rilevanza normativa ma presupposti differenti.

Terza situazione dalla quale dipende una nuova, specifica opzione processuale è quella derivante dalla impossibilità di procedere alla notifica personale del provvedimento di fissazione dell'udienza preliminare *ex art. 420-quater*.

Queste sono soltanto le più evidenti incongruenze presenti nell'attuale tessuto codicistico. L'analisi proseguirà allora con lo scopo di offrire soluzioni meno dubbie ai casi più rilevanti e controversi, illuminando gli spazi che, attraverso le maglie del codice, tanto la dottrina interna quanto la giurisprudenza sovranazionale, hanno saputo aprire nel tentativo di ovviare ai più gravi inconvenienti ed alle più palesi violazioni del diritto di difesa dell'assente.

Verranno illustrati i problemi che suscita<sup>142</sup> l'applicazione di istituti quali l'assenza dell'imputato *ex art. 420-bis* e la rescissione del giudicato *ex art. 629-bis*.

---

<sup>142</sup> Cfr. SPAGNOLO, P., *Un istituto nuovo ed uno vecchio: la rescissione del giudicato e la restituzione in termini*, in *Legisl. Pen.*, 2014, p. 645 s.

### **3. Nodi interni, legami sovranazionali: l'assenza dell'imputato alla ricerca di regole più coerenti. La nostra ipotesi.**

Come si ha avuto occasione di constatare nelle pagine precedenti, lo stesso progredire dell'esperienza giuridica consente ora di chiarire come il vocabolo "contumacia" fosse insufficiente a individuare le differenti ipotesi in cui poteva aversi un giudizio senza la presenza dell'imputato, secondo quanto emerge ormai in maniera evidente non solo a livello dottrinale e giurisprudenziale di ogni singolo Stato, ma anche in una prospettiva sovranazionale<sup>143</sup>.

Diverse infatti sono le condizioni di chi non si sia presentato in dibattimento per sua scelta libera e inequivoca oppure per decisione dell'organo giudicante oppure ancora per involontaria ignoranza della citazione a giudizio o per legittimo impedimento a comparire; né può dimenticarsi che parimenti difformi dovranno essere le conseguenze processuali quando il giudice sia al corrente della situazione dell'accusato rispetto a quando invece l'organo giudicante non sia a conoscenza dei motivi della sua mancata presenza.

Occorre quindi intraprendere, sebbene a grandi linee, un'opera di carattere tanto classificatorio quanto definitorio, con la quale cercare di individuare i diversi istituti che vengono in rilievo quando ci si richiamava indistintamente all'ipotesi generale del dibattimento in assenza dell'imputato<sup>144</sup>: e si noterà che, se storicamente essi traggono origine dall'esperienza del giudizio contumaciale, il percorso dell'evoluzione normativa conduce a scoprire che ormai la contumacia si estendeva lungo un'area residuale e corrispondente rispetto a quella lasciata libera dalle altre ipotesi normativamente regolate di mancata comparizione dell'accusato.

Considerato il posto eminente che il diritto a un giusto processo, e quindi la tutela del diritto di difesa, occupa in un sistema giuridico di una società democratica, le diverse evenienze di mancata presenza dell'imputato al dibattimento tradizionalmente previste nei differenti Paesi possono essere ordinate in base a un parametro costituito dalla sussistenza o no della volontà (più o meno esplicita) dell'interessato relativa alla rinuncia concernente la propria partecipazione alle attività processuali, non tralasciando tuttavia di specificare volta a volta l'entità della sua mancata presenza al giudizio, che potrebbe riguardare l'intero suo svolgimento o soltanto alcuni suoi atti.

---

<sup>143</sup> V., ad esempio, art. X comma 5 Trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti d'America sottoscritto a Roma il 13 ottobre 1983, dove si distingue la condanna in *absentia* da quella in contumacia.

<sup>144</sup> Cfr. SCAGLIONE, A., *Il processo in assenza dell'imputato*, in *Giust. Pen.*, 2015, p. 126 s.

(1) La prima classe di ipotesi, evidentemente consentita quando l'ordinamento non disciplina la presenza al giudizio alla stregua di un obbligo per l'imputato, si realizza qualora quest'ultimo palesi sia di avere sicura conoscenza del processo sia di non volersi presenziare, in tutto o in parte. Si tratta, come è noto, dei casi di: (a) *assenza in senso stretto*, che viene integrata quando l'accusato comunichi all'organo giudicante la propria determinazione a non comparire fin dalla prima udienza (e quindi a non partecipare al processo nella sua interezza) o quelle eventualmente successive oppure si allontani volontariamente dall'aula di udienza dopo essere comparso (magari avvertendo il giudice che la propria assenza attiene solo al periodo durante il quale si discute la posizione di coimputati e facendo salvo il diritto di essere informato su quanto accaduto) oppure, se detenuto, evada in qualsiasi momento del processo o negli intervalli di esso; (b) *rappresentanza con mandato speciale* per la totalità del dibattimento qualora sia prevista dall'ordinamento: normalmente riguarda solo reati di minima entità e viene conferita dall'imputato al proprio difensore.

(2) Il secondo insieme comprende le ipotesi che si verificano quando il comportamento dell'imputato, indipendentemente dalle apparenze, appare incompatibile con l'intenzione di avvalersi del diritto di presenza al giudizio. Assume rilievo perciò quella che si caratterizza come una volontà (implicita) di rinuncia dell'accusato a partecipare al processo, e in tal caso si concede al giudice di procedere oltre. Si pensi, ad esempio, all'imputato che adduca un *impedimento pretestuoso* a comparire o a proseguire nella partecipazione alle attività processuali<sup>145</sup>; oppure, all'accusato che si trovi – anche qui fin dall'inizio o successivamente – in una situazione di *incapacità al dibattimento provocata* intenzionalmente e colpevolmente da sé medesimo<sup>146</sup>; oppure, secondo un regime comune a più Stati, tra cui l'Italia, al giudicabile che tenga una condotta talmente indisciplinata da integrare i requisiti per un suo allontanamento coattivo (eventualmente provvisorio una prima volta e poi definitivo qualora sia reiterato il contegno impeditivo del regolare svolgimento del processo).

(3) Se le precedenti categorie sono raggruppabili nella classe *dell'assenza in senso lato*, la terza, concernente la mancata presenza dell'imputato al processo nella sua interezza, è costituita ai casi in cui manca la manifestazione di rinuncia al diritto di presenza dibattimentale dell'imputato non comparso, mentre la citazione a giudizio risulta regolarmente effettuata; allora il giudice, negli Stati in cui non gli sia vietato di procedere, provvede alla dichiarazione di *contumacia*. Dal punto di vista dogmatico questa si caratterizza pertanto come l'ipotesi in

---

<sup>145</sup> Secondo quanto previsto dal sistema francese: cfr. art 410 del loro codice di procedura penale.

<sup>146</sup> Ipotesi regolata espressamente dal legislatore tedesco. Vedasi § 231 a *StPO*.

cui all'inizio delle attività processuali il giudice riscontra una situazione di incertezza sull'intenzione dell'imputato di non partecipare al giudizio<sup>147</sup>, poiché non può escludersi che egli non abbia avuto effettiva conoscenza della citazione né che sussista una sua impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore, o altro legittimo impedimento).

(4) La quarta e ultima categoria di evenienza deriva dal riconoscimento che sussistano esigenze particolari, per soddisfare le quali si rende necessaria nei confronti dell'imputato la decisione da parte dell'organo giudicante di un *temporaneo allontanamento dall'udienza* e quindi un limitato sacrificio del diritto di presenza al processo. A titolo esemplificativo, ciò accade secondo l'ordinamento tedesco<sup>148</sup> quando occorre tutelare un soggetto minorenni (che potrebbe essere psicologicamente danneggiato dal rendere dichiarazioni in presenza dell'accusato) o garantire la genuinità probatoria (poiché l'attendibilità della deposizione potrebbe essere inficiata dalla stessa presenza intimidatoria dell'imputato nei confronti del dichiarante<sup>149</sup>) o salvaguardare l'equilibrio psicofisico dello stesso accusato<sup>150</sup> (quando si debba discutere della salute o delle possibilità di curarlo)<sup>151</sup>.

Per saggiare sin da subito alcuni nodi fondamentali, da sciogliere meglio in seguito<sup>152</sup>, si consideri quali ambiguità lasci l'accentuata rarefazione del linguaggio tecnico utilizzato dal legislatore a favore di un lessico vago e non risolutivo<sup>153</sup>: invero, l'ampiezza della gamma di ipotesi riconducibili alla nozione di "assenza" dell'imputato nel processo ha almeno due risvolti problematici.

Per un verso, esso comporta inevitabilmente ambiguità e differenze semantiche delle stesse locuzioni impiegate nei diversi Stai per riferirsi al fenomeno della mancata presenza in giudizio dell'imputato, tanto che, per individuare le diverse situazioni in argomento, la

---

<sup>147</sup> Cfr. CONSO, G. *I fatti giuridici processuali*, Milano, Giuffrè, 1955.

<sup>148</sup> Cfr. § 247 *StPO*.

<sup>149</sup> Cfr. RIVELLO, P.P., *La disciplina della partecipazione a distanza al procedimento penale alla luce delle modifiche apportate dalla riforma Orlando*, reperibile in <[www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)>, 31 luglio 2017.

<sup>150</sup> RIVELLO, P.P., *sub art. 148*, in CONSO, G.; ILLUMINATI, G. (a cura di), *Commentario breve*, cit., p. 490 s.

<sup>151</sup> Poiché esulano dall'oggetto d'indagine di questa ricerca, sulle recenti modifiche apportate all'art. 146-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale dalla legge 103/2017 e sulle soluzioni tecnologicamente innovative del più ampio tema della partecipazione a distanza dell'imputato, collegamento audio-visivo tra l'aula di udienza e un altro locale (storicamente riconducibili al fenomeno dei c.d. maxi-processi e dalla cui prassi nascono i nomi poco felici di "telesame" e "teledibattimento" utilizzati comunemente in dottrina per designare l'istituto), si rinvia a PAPAGNO, C., *Le modifiche all'art. 146-bis disp. att. c.p.p.*, in SPANGHER, G. (a cura di), *La Riforma Orlando Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, Pisa, Pacini Giuridica, 2017, p. 209 s.

<sup>152</sup> Capitolo IV *infra*.

<sup>153</sup> Per due opinioni dello stesso segno cfr. NEGRI, D., *Il processo nei confronti dell'imputato "assente" al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, in DANIELE, M.; PAULESU, P.P. (a cura di), *Strategie di deflazione*, cit., p. 198/199 s. il quale sottolinea la «consueta trascuratezza nella redazione di testi legislativi, qui aggravata dalla scarsa invettiva con cui viene ripetuto il termine 'assenza' ad indicare la premessa di svolgimenti processuali addirittura antitetici» e QUATTROCOLO, S., *Il contumace*, cit., p. 9.

Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, adottata all'Aja il 28 maggio 1970 (e d'ora in poi: Convenzione dell'Aja), ha dovuto provvedere a quella che in ambito logico linguistico viene denominata "ridefinizione" (con la quale si determina in modo univoco e preciso il significato di un'espressione, traendolo dall'ambito degli usi preesistenti. L'art. 21 § 2 della medesima Convenzione dell'Aja ha infatti stabilito che in via generale salvo che il condannato non si sia ritualmente avvalso degli strumenti previsti dalla normativa interna o da quella convenzionale per attivare un nuovo giudizio in contraddittorio prima dell'esecuzione della decisione, «*est réputée jugement par défaut au sens de la présente Convention toute décision rendue par une juridiction répressive d'un Etat Contractant à la suite d'une action pénale alors que le condamné n'a pas comparu en personne à l'audience*»<sup>154</sup>.

Per altro verso, implica una ineludibile complicazione nell'opera tesa a individuare i requisiti minimi che devono essere rispettati per garantire la compatibilità di ciascun ordinamento interno con la normativa sul giusto processo di cui all'art. 6 della Convenzione europea (a sua volta corrispondente all'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; d'ora in poi: Patto internazionale)<sup>155</sup>. Tra l'altro, la questione assume un preciso rilievo non soltanto in funzione della salvaguardia dei diritti che dovrebbero essere non controversi per uno Stato che voglia dirsi democratico, ma anche nella prospettiva di una efficace cooperazione internazionale<sup>156</sup> in materia di estradizione<sup>157</sup> e di riconoscimento delle sentenze straniere<sup>158</sup>.

E se quello appena segnalato è l'equivoco di tutta la riforma, non bisogna neppure eludere la vera domanda che fa da sfondo al presente studio: è stata davvero cancellata la disciplina della contumacia dal nostro ordinamento? È stato veramente eliminato qualunque rischio di scorie inquisitorie in materia, oppure con la riforma attuata con la legge numero 67 del 2014 abbiamo assistito soltanto ad mero un cambiamento terminologico<sup>159</sup>, ad un

---

<sup>154</sup> Al riguardo, cfr., VIGONI, D., *Giudizio senza imputato*, cit., p. 225 s.

<sup>155</sup> Sulle garanzie minime in caso di assenza dell'imputato nel processo si rinvia alle considerazioni svolte *supra* § 1 a proposito delle regole numero 1, 3, 5, 6, 7/9 della Risoluzione.

<sup>156</sup> Cfr. CURTOTTI, D., *Le procedure di consegna della persona: b) il mandato di arresto europeo*, in SPANGHER, G.; MARANDOLA, A.; GARUTI, G.; KALB, L. (diretto da), *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, Torino, Utet, IV, p. 1042 s.

<sup>157</sup> Cfr., di recente, ZOERLE, P., *L'extradizione del condannato in absentia*, in *Cass. Pen.*, 2015, 4, p. 1629 s. e KALB, L., *Le procedure di consegna della persona: a) l'extradizione*, in SPANGHER, G.; MARANDOLA, A.; GARUTI, G.; KALB, L. (diretto da), *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, Torino, Utet, IV, p. 897 s.

<sup>158</sup> A tale proposito, basti pensare all'art. 3 Secondo protocollo addizionale della Convenzione europea sull'extradizione, adottato a Strasburgo il 17 marzo del 1978, ai sensi del quale l'extradizione di una persona condannata «*par une décision par défaut*» può essere rifiutata qualora «*la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction*», potendosi superare tale ostacolo solo qualora la Parte richiedente assicuri in maniera ritenuta sufficiente che all'estradando sarà garantito «*le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense*».

<sup>159</sup> L'impressione sembra essere condivisa dalla maggior parte della dottrina. Si leggano tra i primi commentatori: TONINI, P.; CONTI, C., *Il tramonto della contumacia*, cit., in *Dir. Pen. e Proc.*, 2014, p. 509 s.; DE

mascheramento della contumacia in assenza, ad una, per così dire, «truffa delle etichette»<sup>160</sup>, utile soltanto ad esibire un molto discutibile recepimento dei *dicta* europei sul diritto di presenza dell'accusato al suo processo, lasciando per lo più inalterati i «vecchi schemi fondati sul pregiudizio sfavorevole verso l'imputato che compaia in udienza»<sup>161</sup>?

Come si vedrà in seguito<sup>162</sup>, si dovrà segnalare a riguardo qualche arretramento di tutela rispetto alla disciplina previgente e qualche ritorno all'assetto originario del codice del 1988, spesso volte censurato dalla giurisprudenza sovranazionale<sup>163</sup>.

#### 4. Alcune notazioni metodologiche.

Per ottenere risultati concretamente utili, un'indagine in materia risulta favorita se non si limiti ad un'analisi del diritto positivo, ma tenga nel dovuto conto gli insegnamenti dell'esperienza storica.

Esulerebbe, però, dalla natura e dagli scopi del presente studio, la cui attenzione è essenzialmente rivolta all'odierno processo penale ed alle sue ormai ben note riforme<sup>164</sup>, un esame dettagliato dei procedimenti contemplati dai più remoti ordinamenti per risolvere i problemi connessi alla mancata presenza dell'imputato nel processo<sup>165</sup>.

Del resto, proprio con particolare riguardo all'istituto più importante tra quelli gravitanti nell'orbita del discorso cui è dedicata questa ricerca, appare ormai senza dubbio superata la fase storica nella quale la contumacia e l'assenza dell'imputato si trovavano ad essere regolate con la pena del “disprezzo del giudice”, la confisca e la tortura<sup>166</sup>.

---

CARO, A., *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, in <www.archiviopendale.it>, p. 2 e NEGRI, D., *Il processo nei confronti dell'imputato “assente”*, cit., p. 200/201, esplicito nel paventare che «il proclamato tramonto della figura del contumace si riduc[e] al solo profilo nominale; nel sostituirgli quella dell'assente, resa più prestabile dalla qualificazione neutra».

<sup>160</sup> UBERTIS, G., “*Truffa delle etichette*” nel processo penale, cit., in *Cass. Pen.*, 2015, p. 93 s.

<sup>161</sup> Ancora NEGRI, D., *Il processo nei confronti dell'imputato “assente”*, cit., p. 201.

<sup>162</sup> Cfr. § 1 del capitolo IV *infra*.

<sup>163</sup> Cfr. capitolo III *infra* e § 1 del capitolo I *supra*.

<sup>164</sup> Ci si riferisce, in particolare, alla legge n. 67 del 2014 e, da ultimo, alla legge n. 103 del 2017, sulle quali, come si è già avuto occasione di ricordare, si ritornerà ampiamente *infra*.

<sup>165</sup> Pertanto, si passeranno soltanto brevemente in rassegna i principi vigenti sia nel diritto romano (ove, come è noto, vigeva il divieto di erogare pene forti agli assenti e si considerava l'assenza come mera situazione di fatto che eventualmente poteva evolversi in una situazione di diritto), sia nell'ordinamento penale medioevale della Chiesa (che identificava la contumacia con la prova della colpevolezza e con il sospetto). Indicazioni storiche e comparatistiche sono reperibili nelle monografie specificamente dedicate all'argomento da BORTOLOTTO, G., *La contumacia*, cit.; MOSCARINI, P., *La contumacia dell'imputato*, cit.; PANSINI, G., *La contumacia nel diritto*, cit.; UBERTIS, G., *Dibattimento senza imputato*, cit. NEGRI, D., *L'imputato*, cit. Cfr. inoltre nota n. 166.

<sup>166</sup> Come si ricorderà, per il diritto comune romano, se, dopo le citazioni di rito (tre, ma anche due secondo alcuni statuti: Perugia 1279; Spoleto 1347), l'accusato restasse assente, non era possibile emanare una sentenza di condanna: questo secondo tanto il diritto penale quanto il diritto canonico. Neanche si poteva ricevere le deposizioni dei testimoni. Invero, il diritto romano prevedeva che i beni di colui che non rispondeva alla chiamata nel termine previsto fossero confiscati. Se l'assente si presentasse entro un anno, era ammesso a difendersi e, se

Per verificare, quindi, la fecondità di tale dimensione dell'indagine, il presente studio procederà, dapprima, con l'inquadramento storico-sistematico dell'istituto della contumacia, partendo con l'analisi del codice di procedura penale del 1865 e illustrandone la relativa disciplina. Il lavoro continuerà, poi, con un analogo esame del codice di rito del 1913, del 1930, del 1988 e successive modificazioni, avendo così definitivamente conseguito la conoscenza delle premesse storiche della legislazione attuale.

Di quest'ultima verrà offerta una esposizione critico-ricostruttiva, con particolare *focus* sull'insoddisfacente riforma del rito contumaciale attuata con la legge numero 67 del 2014 e, da ultimo, con la legge numero 103 del 2017<sup>167</sup> in materia di rescissione del giudicato *ex art. 629-bis*.

Dopo la disamina delle tendenze dottrinali e degli orientamenti ricavabili dall'evoluzione dei rapporti inter-ordinamentali riguardo al diritto di presenza dell'imputato nel giudizio che lo riguarda, e aver compreso i difetti della vigente disciplina, sarà possibile allora, individuare i lineamenti del necessario adeguamento della normativa italiana in materia, al fine,

---

venisse assolto, i beni gli erano restituiti. Se si presentasse dopo un anno, i beni rimanevano invece al fisco. V. CUCCURU, A., *Profili storici della contumacia nel diritto processuale penale: dal diritto romano al "caso Sejdivic"*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2005, 5, p. 644/655.

Tuttavia, nel medioevo in Italia, la consuetudine era ben diversa e così pure differente è il regime degli statuti. Contro il contumace, infatti, il giudice poteva emettere immediatamente una sentenza di bando con alternativa di condanna (nel caso il bandito fosse catturato o trovato entro i confini) in relazione al reato di cui era accusato, senza bisogno di ulteriori indizi: la contumacia equivaleva infatti ad una confessione presunta. Non era necessario che il giudice disponesse di prove effettive della colpevolezza dell'inquisito. Gli effetti del bando erano gravissimi: (a) perdita della capacità processuale; (b) perdita della capacità di ricoprire incarichi pubblici; (c) perdita del diritto all'integrità fisica e financo della vita (nel diritto milanese e lombardo: solo se il delitto è punito con pena capitale) o all'integrità dei suoi beni; (d) confisca dei beni (solo per determinati reati: nel diritto milanese e lombardo è prevista per il crimine di lesa maestà, la ribellione, l'omicidio, la falsa moneta).

Questa condanna, in base ad alcuni statuti cittadini, poteva essere definitiva e quindi, oltre che inappellabile, immediatamente esecutiva e perciò da eseguirsi, non appena il bandito era catturato (quando perviene *in fortia communis*), senza che gli fossero concesse le difese (autorizzando, anzi, la sua tortura, per scoprire i complici o altri delitti da lui commessi). V. CIVOLI, C., *Della contumacia nel giudizio penale*, in *Riv. Pen.*, 1892, vol. XXXVI, p. 107 s.

Per altri statuti la condanna era revocabile: se il bandito veniva catturato o si costituiva, iniziava un nuovo procedimento che poteva portare all'assoluzione o alla condanna definitiva: così, ad esempio, se il reato era punito con pena non di sangue, avveniva a Milano, secondo gli statuti trecenteschi, e poi in altre città lombarde che seguivano questo modello.

Il bando fu un provvedimento caratteristico del processo penale anche per tutta l'età moderna. Con il suo rifiuto a comparire in giudizio, colui che era citato si poneva fuori dalla comunità, in uno stato di inimicizia, alla stregua di un nemico.

Gli statuti, inoltre, miravano a fare il vuoto intorno al bandito, punendo qualsiasi comportamento di favoreggiamento. Erano ipotesi delittuose che non mancavano mai: era punito chi prestasse aiuto o consiglio ai banditi, chi li accogliesse nella propria casa, veniva financo punita la comunità che offriva ricetto ai banditi, tollerando che in essi dimorassero o soggiornassero (*conversatio*). Si comandava inoltre agli abitanti dei borghi e dei villaggi di adoperarsi affinché i banditi fossero consegnati alla giustizia. V. ZENO, R., *Il procedimento di bando e forgiudico nel regno di Napoli e Sicilia*, in *Riv. Pen.*, 1910, v. LXXII, p. 5 s. e BORTOLOTTO, G., *La contumacia nel giudizio penale*, Roma, Tipografia della camera dei deputati, 1924, p. 11 s.

<sup>167</sup> Cfr. D'ANGELO, N.; DI TULLIO D'ELISIIS, A., *Riforma penale – Guida commentata alla legge 103/2017*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017, p. 55-63; 140-145.

da un lato, di renderla consona alla Costituzione e agli impegni assunti in sede sovranazionale, e dall'altro, di fornire nuovi suggerimenti, idonei al superamento dei problemi che ancora suscita l'applicazione del codice vigente sull'argomento.

Le considerazioni fin qui svolte permettono, a questo punto, di affermare che, soprattutto in tempi come questi di spazio giuridico europeo, sistema multilivello dei diritti e comunitarizzazione dei principi e dei processi, il miglior approccio metodologico per avvicinarsi a questo tipo di ricerca sembra essere quello che includa non solo un'attenta analisi dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, ma anche un accurato studio del diritto comparato. Del diritto di ieri e di oggi, di quello nostro e di quello degli altri, perché, anche nel diritto, spesso è necessario guardare indietro per capire "come sono fatte le cose" per poi proseguire.

## **PRIMA PARTE**

### **PREMESSE STORICO-SISTEMATICHE**

## CAPITOLO II

### LA CONTUMACIA DELL'IMPUTATO DAGLI ORDINAMENTI DELL'ITALIA LIBERALE ALLE SCELTE DEL CODICE ROCCO

#### 1. La contumacia dell'imputato nel codice di procedura penale del 1865.

Per chiunque si avvicini al codice di procedura penale del 1895 con l'intenzione di studiarne la disciplina del processo svolgentesi senza la presenza dell'imputato, la prima considerazione da fare concerne l'esistenza di una certa lacunosità riguardo alla regolamentazione delle diverse ipotesi riconducibili al tema dell'indagine. Del resto, lo stesso giudizio in contumacia, cui pure venne dedicata una attenzione specifica, risulta meglio delineato nei requisiti per la sua instaurazione dopo lo studio degli altri casi di processo senza imputato.

Il richiamo a questi ultimi pertanto risponde non solo ad una esigenza di completezza della ricerca, ma adempie anche ad una funzione propedeutica rispetto alla comprensione della problematica. E perciò conviene prendere le mosse proprio da essi, dal momento che si considera la loro normativa un momento di passaggio tra le opposte eventualità di giudizio celebrantesi con la presenza dell'imputato ovvero in sua contumacia.

#### 1.1. *Segue*: il mandato speciale e la rappresentanza processuale dell'imputato.

Nonostante mantenesse come criterio generale il principio della comparizione personale del giudicabile, il codice di procedura penale del 1865 contemplava alcune eccezioni.

L'art. 127 n. 1, infatti, consentiva che l'imputato fosse rappresentato all'udienza da «persona munita di procura speciale» limitatamente alle «cause per contravvenzioni». In questa direzione, non comportò un mutamento di particolare rilevanza nell'ambito di operatività della disposizione il fatto che quest'ultima dizione venisse sostituita con quella di «cause per reati di competenza dei pretori, per i quali la legge stabilisce l'arresto non superiore nel massimo ai cinque giorni o la sola pena pecuniaria» dopo la modifica conseguente all'entrata in vigore del R.D. n. 6509 del 1° dicembre 1889, contenente le disposizioni per l'attuazione del codice penale per il regno d'Italia.

Una analoga possibilità era concessa all'imputato per reati diversi da quelli *ex art.* 127 n. 1, purché puniti con la sola pena pecuniaria (art. 127 n. 2). In questo caso, però, trattandosi

di illeciti considerati più gravi, si aggiungeva la condizione «che il decreto di citazione non abbia ordinato la sua [dell'imputato] comparizione personale»: tale ordine, poi, era emanabile per la prima volta in sede di appello, anche se in primo grado non fosse stata richiesta la presenza in giudizio dell'accusato.

Infine, c'è da aggiungere che, secondo lo stesso art. 127, le funzioni di rappresentante potevano essere svolte solo da un procuratore esercente presso l'organo giudicante o munito di mandato speciale, qualora il procedimento penale pendesse innanzi un'autorità giurisdizionale diversa dal pretore.

In una prospettiva di critica alla politica criminale operata, le posizioni dottrinali in argomento erano abbastanza diversificate, essendoci pure chi sosteneva non doversi ammettere mai che l'imputato «si faccia rappresentare da altri»<sup>168</sup>. A questa opzione rigorosa si opponeva chi, al contrario, si dichiarava favorevole ad una estensione della possibilità di rappresentanza del giudicabile, «la cui comparizione personale può molte volte non contribuire per nulla ad illuminare la giustizia e risolversi in una vessazione ed eventualmente in una spesa inutile per l'imputato, che sia costretto ad abbandonare le sue occupazioni e la sua residenza»<sup>169</sup>.

---

<sup>168</sup> CARRARA, F., *Programma del corso di diritto criminale*, (1867-1870), Parte generale, vol. III, Prato, 1886, § 871, p. 156.

<sup>169</sup> CIVOLI, C., *Della contumacia nel giudizio penale*, in *Riv. Pen.*, 1892, vol. XXXVI, p. 127.

## 1.2. *Segue: l'assenza dell'imputato comparso e dell'imputato detenuto.*

Come è noto, il codice di procedura penale del 1865 assumeva un atteggiamento punitivo nei confronti dell'imputato contumace. Per quest'ultimo infatti era previsto un rito distinto da quello concernente l'imputato presente<sup>170</sup>. Si poneva allora con particolare interesse il problema relativo a quale procedimento seguire nel caso l'imputato fosse stato presente al momento della chiamata in causa e, allontanandosi poi dalla sala di udienza. In difetto di disposizioni specifiche, analoghe a quelle contemplate dal codice di procedura penale del 1930, la questione veniva risolta in modo difforme dai diversi autori con riguardo alla individuazione del momento ritenuto rilevante per assegnare un particolare valore giuridico alla mancata presenza del reo.

Considerate, infatti, le implicazioni del verbo «comparire» di cui specialmente all'art. 279, si discuteva se, per non procedersi in contumacia, fosse sufficiente che l'imputato si fosse presentato al giudice o si dovesse ulteriormente aggiungere la condizione che avesse reso interrogatorio o almeno dichiarato le proprie generalità, prima di allontanarsi<sup>171</sup>.

Nonostante ciò, sostanzialmente analoga era la conclusione con riferimento alla disciplina dibattimentale, una volta riconosciuto che l'eventualità di un tale allontanamento fosse comunque da ritenere essenzialmente diversa da quella della vera e propria contumacia dell'imputato: veniva espressamente considerato «palese non essere la stessa cosa il giudizio contro un imputato o accusato *contumace*, ed il giudizio contro un imputato o accusato non presente»<sup>172</sup>.

Meno problematica, anche per l'espressa disciplina stabilita dagli artt. 629/630 del codice di procedura penale del 1865, risultava la procedura da seguirsi nel caso di non comparizione dell'imputato detenuto.

Qualora infatti il reo ricusasse di comparire, gli veniva intimato di ubbidire agli ordini della giustizia per mezzo di un inserviente, il quale doveva stendere verbale dell'intimazione e della risposta dell'inquisito<sup>173</sup>.

Se, per rifiuto a comparire, il detenuto avesse addotto un motivo legittimo riconosciuto come fondato, si doveva rimandare il dibattimento per non incorrere «in quello che era ritenuto

---

<sup>170</sup> V. *infra* § 1.3 s.

<sup>171</sup> Per un panorama delle opinioni dottrinali in argomento, cfr., per tutti, MANZINI, V., *Manuale di procedura penale italiana*, Torino, Utet, 1912, p. 663/664.

<sup>172</sup> BORSARI, G.; CASORATI, L., *Codice di procedura penale italiano commentato*, Milano, Coi tipi di L. di Giacomo Pirola, 1879, v. IV, p. 489.

<sup>173</sup> Così infatti la disciplina di cui all'art. 629 del codice di procedura penale allora vigente.

un eccesso di potere, con conseguente nullità radicale per violazione del diritto di difesa e delle forme sostanziali della discussione orale»<sup>174</sup>, nonostante l'imputato avesse chiesto di o consentito che il giudizio si svolgesse comunque in sua assenza. Secondo quanto stabilito all'art. 630 comma 1, se il rifiuto, invece, fosse stato ingiustificato, il presidente poteva disporre o la traduzione in udienza del detenuto o il proseguimento del dibattimento in assenza dell'imputato.

### **1.3. Segue: l'allontanamento dell'imputato dall'udienza.**

Anche il codice di procedura penale del 1865 disciplinava, nel titolo VIII del libro secondo, la polizia delle udienze. All'interno di questa regolamentazione era quindi inserita la possibilità di allontanare dall'udienza «l'imputato o accusato che [...] ingiuria i testimoni o comunque altra persona presente, o [...] turba in qualunque modo il buon ordine dell'udienza [...]; e si proseguirà il giudizio colla sola assistenza del suo difensore»<sup>175</sup>.

Un problema di un certo rilievo in merito alla titolarità di tale potere di allontanamento era sorto in relazione all'art. 619, statuente che «nel tempo in cui la corte o il tribunale trovasi raccolto nella camera di consiglio, la polizia delle udienze è affidata al pubblico ministero».

Per alcuni, sussisteva quindi anche in capo al pubblico ministero la potestà di allontanamento dell'imputato indisciplinato<sup>176</sup>, mentre altri, invece, maggiormente attenti alla tutela dei poteri specificamente attribuiti al presidente del collegio giudicante e sensibili alle esigenze di garanzia del diritto di difesa dell'accusato, si opponevano a una simile interpretazione. Per costoro, infatti, il rappresentante dell'accusa poteva «far ritirare dalla sala dell'udienza l'imputato, ma non [...] ordinare che la causa si [svolgesse] in sua assenza»<sup>177</sup>.

Vi era infine unanimità di consensi sull'affermazione che il giudizio svoltosi in assenza dell'accusato allontanato doveva in ogni caso ritenersi come svolgentesi in contraddittorio, essendo sempre garantita la presenza del difensore<sup>178</sup>.

Apparentemente simile nell'attuazione concreta, ma sostanzialmente diverso da quello disciplinare, era l'allontanamento dell'imputato dettato dal bisogno di tutelare la spontaneità

---

<sup>174</sup> UBERTIS, G., *Dibattimento*, cit., p. 16.

<sup>175</sup> Così infatti recitava l'art. 628 comma 1 del codice di procedura penale del 1865.

<sup>176</sup> Per UBERTIS, G., *Dibattimento*, cit., p. 17, nota 19, era di questo avviso, per esempio, DEL GIUDICE, A., *Polizia delle udienze*, in *Digesto it.*, v. XVIII, parte II, Torino, Utet, 1924 (ma la voce è datata 1909), p. 1036.

<sup>177</sup> BORSARI, G.; CASORATI, L., *Codice di procedura penale italiano*, v. VII, cit., p. 165.

<sup>178</sup> BORSARI, G.; CASORATI, L., *Codice di procedura penale italiano*, v. IV, cit., p. 187.

delle risposte dei coaccusati e previsto dall'art. 283, il quale consentiva di procedere all'esame separato degli imputati «sopra qualche circostanza del processo»<sup>179</sup>.

#### **1.4. Segue: il rito contumaciale: a) requisiti per il suo instaurarsi.**

Affrontando ora espressamente il procedimento contumaciale, sembra quasi superfluo chiarire che lo stesso era riservato, dal codice di procedura penale del 1865, ai soli imputati liberi. Per il detenuto, secondo quanto si è già avuto occasione di esporre, era prevista una particolare disciplina, in conseguenza della quale, anche per la puntuale comunicazione del verbale relativo a ciascuna udienza e per la presenza dibattimentale del difensore, si riteneva che egli fosse «moralmente presente al giudizio che a suo carico si dibatteva»<sup>180</sup>.

Inoltre, pare utile ricordare che i presupposti per procedersi a giudizio contumaciale, comunque desunti dalle disposizioni del codice del 1865<sup>181</sup>, venivano individuati, oltre che nella mancata comparizione dell'imputato (e, nei casi consentiti, anche del suo rappresentante secondo quanto stabilito all'art. 271), nella regolarità della citazione e della sua notifica<sup>182</sup> e nella mancata allegazione di un legittimo impedimento a presentarsi.

##### **1.4.1 Segue: b) in prima istanza e in appello.**

Per espressa disposizione dell'art. 388 comma 1, il giudizio contumaciale avanti al tribunale avveniva nelle stesse forme di quello svolgentesi in pretura. Per tale motivo, nel presente paragrafo si tratterà insieme dei due procedimenti, avvertendosi solo, come indicazione dell'unica differenza tra le due procedure, che le modalità di notifica all'imputato della sentenza contumaciale<sup>183</sup> erano «più rigorose per quella emessa dal tribunale rispetto a quella pronunciata dal pretore».

---

<sup>179</sup> BORSARI, G.; CASORATI, L., *Codice di procedura penale italiano*, v. IV, cit., p. 192.

<sup>180</sup> BORSARI, G.; CASORATI, L., *Codice di procedura penale italiano*, v. VII, cit., p. 26.

<sup>181</sup> Esegeticamente infatti si discuteva se le disposizioni più precisamente destinate a delineare i suddetti presupposti fossero, più in generale, quelle ex artt. 272 e 279 o, più esattamente, quelle di cui all'art. 347 per la pretura ed all'art. 388 per il tribunale, tenendo anche in considerazione il combinato disposto degli artt. 279, 347 e 388.

<sup>182</sup> BORSARI, G.; CASORATI, L., *Codice di procedura penale italiano*, v. IV, cit., p. 229 e v. VII, cit., p. 33/34, 68/69; MANZINI, V., *Manuale di procedura penale italiana*, cit., p. 665/666, 670 e 672; CIVOLI, C., *Della contumacia nel giudizio*, cit., p. 135/136.

<sup>183</sup> Sul punto, che per essere sufficientemente esaurienti costringerebbe ad un troppo lungo e (ai nostri fini) inutile *excursus* sul sistema delle notificazioni del codice di procedura penale del 1865, v., per una breve sintesi: UBERTIS, G., *Dibattimento*, cit., p. 24 s., da dove è tratta la citazione successiva nel testo.

Allora, davanti al tribunale ed al pretore, una volta accertata l'esistenza dei requisiti indicati nel precedente paragrafo, doveva procedersi in contumacia dell'imputato.

Una volta instaurato il giudizio contumaciale, non poteva intervenire al dibattimento alcun difensore dell'imputato né in primo grado né in grado di appello (artt. 347 e 368 comma 1)<sup>184</sup>. Inoltre, nonostante il giudice fosse tenuto a valutare anche gli elementi favorevoli al contumace eventualmente emergenti dal processo<sup>185</sup>, era fatto divieto di «sentirsi i testimoni o i periti, o riceversi le istanze o i documenti, che venissero presentati a nome dell'imputato»<sup>186</sup>. Tuttavia, la mancata presenza dell'imputato in sede di appello non implicava la presunzione di rinuncia al gravame: il magistrato d'appello perciò aveva comunque l'obbligo di esaminare i motivi dell'impugnazione e di pronunciarsi nel merito<sup>187</sup>.

Una lacuna era rappresentata dalla mancata disciplina dell'ipotesi di comparizione tardiva del contumace. Si poneva allora la questione se ed a quali condizioni l'imputato contumace dovesse essere ammesso a partecipare al giudizio nei propri confronti<sup>188</sup>. Generalmente, si riconosceva la possibilità di ammettere a tale comparizione «l'effetto di garantire il contraddittorio nel prosieguo del giudizio, concedendosi conseguentemente l'intervento del difensore dell'imputato, soprattutto per motivi di equità»<sup>189</sup>. Si diceva tuttavia che l'imputato dovesse accettare il dibattimento nello stato in cui era, «senza avere diritto ad essere informato di quanto avvenuto in sua assenza»<sup>190</sup>.

#### **1.4.2. *Segue: c) in corte d'assise.***

Considerata la gravità dei delitti di competenza della corte d'assise, il codice del 1985 disciplinava in un capo a parte del titolo III del libro secondo la procedura contumaciale avanti

---

<sup>184</sup> In realtà, la mancanza del difensore era stabilita espressamente solo per l'appello contro le sentenze dei pretori (art. 368 comma 1) ma generalmente si riteneva che la stessa conseguenza si avesse anche in appello avverso le sentenze del tribunale (v. MANZINI, V., *Manuale di procedura penale italiana*, cit., p. 737/738).

<sup>185</sup> UBERTIS, G., *Dibattimento*, cit., p. 25/26.

<sup>186</sup> Così, l'art. 348 comma 1 del codice di procedura penale del 1865.

<sup>187</sup> UBERTIS, G., *Dibattimento*, cit., p. 26.

<sup>188</sup> In termini più specifici di questi v. CIVOLI, C., *Della contumacia nel giudizio*, cit., p. 133, secondo cui, per evitare una disparità di trattamento con la parte civile, che poteva costituirsi «in qualunque stato della causa, prima però che [fosse] terminato il dibattimento, e non vi [sarebbe stata] più ammessa nel giudizio di appello» (art. 110 comma 2) si dovesse rispondere affermativamente al quesito. Diversamente, MANZINI, V., *Manuale di procedura penale italiana*, cit., p. 665, riconosceva al giudice «la facoltà, nell'assenza di un espresso divieto di legge, di regolarsi nel modo che crede[ss]e più equo, quando ciò non turb[asse] eccessivamente l'ordine del procedimento in corso».

<sup>189</sup> UBERTIS, G., *Dibattimento*, cit., p. 27.

<sup>190</sup> Ancora UBERTIS, G., *Dibattimento*, cit., p. 27.

a tale organo giudicante, stabilendo particolari modalità anche per la chiamata in causa del reo.

L'imputato non comparso davanti il presidente della corte, poiché latitante<sup>191</sup> o evaso o a piede libero, doveva essere intimato a presentarsi nel termine di dieci giorni<sup>192</sup>, attraverso l'ordinanza presidenziale di ingiunzione di cui all'art. 524, contenente le indicazioni di cui all'art. 525 e notificata nelle forme stabilite dall'art. 527<sup>193</sup>: il tutto a pena di nullità, secondo quanto stabilito espressamente dall'art. 528. Decorso inutilmente tale termine, si procedeva al giudizio contumaciale, nel quale non poteva intervenire alcun difensore per il contumace (art. 529 comma 2); quest'ultimo poteva, per mezzo di procuratore speciale o amici o parenti (art. 531), fare presentare soltanto «l'atto di sua nascita o altro documento equivalente, per comprovare la sua minore età» (art. 529 comma 3)<sup>194</sup> e richiedere una proroga del termine stabilito nell'ordinanza.

Decorsi inutilmente tali termini, spettava al cancelliere redigere il relativo verbale, da comunicarsi al pubblico ministero (art. 532).

La corte si riuniva il giorno fissato per il procedimento «in pubblica udienza senza intervento di giurati» (art. 536), in un processo che per sua struttura non rispettava i principi né dell'oralità né del contraddittorio<sup>195</sup>.

Ad ogni modo, il processo si articolava in due fasi. La prima, pubblica, era di fatto destinata alla verifica dell'osservanza delle formalità prescritte per la procedura in contumacia, ivi compreso l'eventuale esame sulla minore età dell'accusato e sulla legittimità del suo impedimento a comparire, concludendosi, pertanto, o con l'annullamento degli atti invalidi e l'ordine della loro rinnovazione o con il differimento del giudizio o con la formale dichiarazione di contumacia (art. 537). La seconda, per disposizione contrastante sia con i principi di pubblicità e di oralità del dibattimento<sup>196</sup>, sia con la stessa procedura contumaciale prevista in pretura, in tribunale ed in corte d'appello, si svolgeva in camera di consiglio, alla presenza del pubblico ministero ma non dell'eventuale parte civile; essa era dedicata alla lettura dei verbali, dei documenti e delle deposizioni scritte dei testimoni; successivamente, la corte deliberava sul

---

<sup>191</sup> Cfr. BARONE, L., *Il processo in assenza e le notifiche al latitante detenuto all'estero*, in *Cass. Pen. – Supplemento*, 2015, 4, p. 172 s.

<sup>192</sup> Cfr. MANZINI, V., *Manuale di procedura penale italiana*, cit., p. 673.

<sup>193</sup> V. MANZINI, V., *Manuale di procedura penale italiana*, cit., p. 672.

<sup>194</sup> V. inoltre UBERTIS, G., *Dibattimento*, cit., p. 30.

<sup>195</sup> Informazioni più dettagliate si trovano anche in UBERTIS, G., *Dibattimento*, cit., p. 30 s.

<sup>196</sup> In questa stessa direzione UBERTIS, G., *Dibattimento*, cit., p. 30 s.

merito della causa e pronunciava a sentenza (art. 538), che doveva essere notificata con le forme e nel termine, peraltro ordinatorio<sup>197</sup>, di quindici giorni (art. 539).

#### **1.4.3. *Segue: la purgazione della contumacia.***

Il codice del 1865 prevedeva a favore del contumace condannato ad una pena criminale e presentatosi volontariamente o costituito in carcere o pervenuto in potere della giustizia anteriormente alla prescrizione della pena<sup>198</sup> (art. 543 comma 1), un particolare «rimedio cui l'orribile gergo giudiziario ha assegnato il nome pretesco o farmaceutico di 'purgazione' [...]. Esso era disposto nel pubblico interesse di assicurare la coscienza sociale e di tranquillizzare il senso collettivo di giustizia in rapporto alle condanne contumaciali più gravi»<sup>199</sup>.

Peraltro, con la purgazione della contumacia si conservavano gli effetti della sentenza di rinvio e dell'atto di accusa<sup>200</sup>, ma con essa si considerava non avvenuta la sentenza contumaciale, procedendosi dunque ad un nuovo giudizio nelle forme ordinarie avanti alla corte d'assise, con l'intervento dei giurati.

#### **1.4.4. *Segue: l'opposizione contumaciale.***

Se il procedimento in contumacia aveva la funzione di consentire comunque l'esplicazione giurisdizionale penale contro chi non comparisse in dibattimento, era però sempre concesso al condannato il diritto di chiedere una verifica nel merito della decisione resa in contumacia, al fine di potersi difendere personalmente e di fare valere le proprie ragioni.

Si trattava, cioè, di un istituto di chiusura del sistema e pertanto era consentito il rimedio della opposizione contro le sentenze contumaciali di condanna emesse in primo grado e non altrimenti riesaminabili. L'unica condizione era che, per le decisioni del pretore (art. 349 comma 1) e del tribunale (art. 389 comma 1), non fosse ammesso l'appello e, per quelle della corte d'assise, fossero state irrogate «pene solamente correzionali o di polizia» (art. 545 comma 1), per le quali, non era prevista la possibilità di purgazione.

---

<sup>197</sup> MANZINI, V., *Manuale di procedura penale italiana*, cit., p. 676.

<sup>198</sup> CIVOLI, C., *Della contumacia nel giudizio*, cit., p. 122.

<sup>199</sup> MANZINI, V., *Manuale di procedura penale italiana*, cit., p. 752.

<sup>200</sup> V. CARRARA, F., *Contumaci e difesa* (1879), in *Opuscoli di diritto criminale*, v. VII, Firenze, 1911, p. 524.

A differenza di quest'ultima, per procedersi al nuovo giudizio non era necessaria un'espressa manifestazione di volontà del contumace, anche se, poi, una volta presentato l'atto di opposizione, non era ammissibile alcuna discussione nel merito.

## 2. La contumacia del reo nel codice di procedura penale del 1913.

La necessità di pervenire alla riforma del codice di procedura penale del 1865 fu avvertita, ancora prima che questo entrasse in vigore, dallo stesso ministro Cortese nella relazione al re del 26 novembre 1865, con la quale presentava alla firma il decreto (promulgato poi con il R.D. numero 2598 del 26 novembre 1865) attraverso cui si rendeva uniforme in tutto il regno il procedimento penale.

L'illustrazione delle principali modifiche rispetto al codice precedente, infatti, si concludeva con il riconoscere come anche la compilazione del nuovo «codice non possa sottrarsi al giudizio che molti voti della scienza siano rimasti insoddisfatti»; ciò, però, veniva giustificato con il «notare che il mandato del governo non si spingeva fino alla completa redazione di legge nuova, sicché gli intenti pratici dovevano essere considerati come i più urgenti in questa occasione»<sup>201</sup>.

Per quanto concerne più specificamente la materia oggetto del presente lavoro, essa richiedeva che fossero colmate le lacune e risolte almeno le incertezze applicative più gravi poste in luce nel paragrafo precedente, specie con riferimento al rito contumaciale, e sul quale ci si concentrerà in questa sede, data la maggiore rilevanza tanto dogmatica quanto pratica, ad una più chiara sistemazione dell'intera normativa.

D'altro canto, vi erano numerosi fautori di un nuovo approccio risolutivo al problema aperto dalla contumacia dell'imputato, i quali reputavano ormai giunto il momento di abbandonare una costruzione del giudizio contumaciale legata alla previsione di limitazioni delle garanzie difensive e dei poteri probatori dell'imputato. E tra questi, si dividevano a loro interno due grandi correnti.

La prima di esse, seguendo in un certo senso l'evoluzione dell'istituto contumaciale in Francia ed in Italia, propugnava una sostanziale equiparazione nei diritti processuali tra imputato contumace e imputato presente. Il procedimento contumaciale dunque si sarebbe dovuto svolgere in contraddittorio garantendosi l'intervento del difensore dell'accusato non comparso<sup>202</sup> e «l'esperimento della difesa in tutta la sua ampiezza»<sup>203</sup>, la corte d'assise avrebbe dovuto giudicare sempre con l'intervento dei giurati<sup>204</sup>, si sarebbero dovute eliminare l'opposizione e la purgazione della contumacia, togliendosi quindi «la anomalia di un cittadino

---

<sup>201</sup> Le citazioni riportate nel testo sono tratte dalla RELAZIONE MINISTERIALE AL RE SUL CODICE DI PROCEDURA PENALE, in AQUARONE, A., *L'unificazione legislativa dei codici del 1865*, Milano, Giuffrè, 1904, p. 473.

<sup>202</sup> MANZINI, V., *Manuale di procedura penale italiana*, cit., p. 394.

<sup>203</sup> CIVOLI, C., *Della contumacia nel giudizio*, cit., p. 131.

<sup>204</sup> BORSARI, G.; CASORATI, L., *Codice di procedura penale italiano*, v. VII, cit., p. 36 e 41.

che viene giudicato senza difesa e di una sentenza che, per disposizione della stessa legge, è destinata a non avere mai efficacia ove se ne eccettuino alcune conseguenze accessorie»<sup>205</sup>.

Il secondo indirizzo, che più risolutamente recedeva i legami con il codice di procedura penale francese, si ispirava con maggiore coraggio, alla disciplina germanica della contumacia, secondo la quale «non s'istituiscono, per regola generale, giudizi contumaciali», procedendosi solo a «raccolgere le prove, affinché non abbiano ad andar disperse»<sup>206</sup>. La proposta era già allora quella di sospendere<sup>207</sup>, almeno in determinati casi, il procedimento penale affinché non fosse possibile ottenere la presenza processuale dell'imputato. Quindi, a tutela degli interessi privati, si sarebbe lasciato libero corso in sede civile all'azione risarcitoria.

### **2.1. Segue: a) il giudizio contumaciale.**

Riguardo ai presupposti per la dichiarazione di contumacia, l'art. 471 del codice di procedura penale del 1913 procedette sia a dei chiarimenti sia a delle innovazioni vere e proprie rispetto al passato.

Nella prima direzione operò tanto la specificazione relativa all'impossibilità a comparire, che si chiese che fosse causata da un «legittimo o grave impedimento»<sup>208</sup>, quanto la statuizione espressa che l'obbligo di sospensione<sup>209</sup> o rinvio del dibattimento in tale ipotesi concerneva pure l'imputato detenuto.

Nel secondo ambito di interventi si collocò la previsione di un ulteriore caso di divieto di prosecuzione del giudizio, attinente al reo infermo di mente e incapace di provvedere alla propria difesa<sup>210</sup>, applicandosi esplicitamente tale norma anche all'imputato detenuto. Stando così le cose, quest'ultimo non poteva mai essere dichiarato contumace.

Rispetto alle forme conseguenti al giudizio, l'art. 473 comma 1 non solo impediva alla difesa di «presentare prove a discolpa», ma vietava anche al giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di testimonianze relative a nuove circostanze emergenti durante il dibattimento, arrecando così un evidente pregiudizio alla difesa del contumace. In tale modo, era necessario

---

<sup>205</sup> BORSARI, G.; CASORATI, L., *Codice di procedura penale italiano*, v. VII, cit., p. 36.

<sup>206</sup> CIVOLI, C., *Della contumacia nel giudizio*, cit., p. 116.

<sup>207</sup> Cfr. DI MASI, V., *Dal contumace all'assente: il processo si sospende*, Annali 2014 – anno II, reperibile in <[www.annalidipartimentojonico.org](http://www.annalidipartimentojonico.org)>, 31.12.2014.

<sup>208</sup> MANZINI, V., *Trattato di diritto processuale penale italiano*, VI ed. aggiornata da CONSO, G. E PISAPIA, G., D., v. IV, Torino, Unione tipografica, 1972, p. 370.

<sup>209</sup> Cfr. BONINI, V., *La revoca del procedimento di sospensione: presupposti e cadenze*, in *Legisl. Pen.*, 2014, 4, p. 592 s.

<sup>210</sup> Cfr., UBERTIS, G., *Dibattimento*, cit., p. 59.

confidare negli strumenti ermeneutici apprestati dagli interpreti al fine di aggirare l'ostacolo normativo e di favorire l'introduzione in dibattimento di prove vantaggiose per la posizione dell'imputato. Tuttavia, come è facile intuire, si era di fronte ad un forte sospetto di legittimità costituzionale.

Una novità invece interessante ed opportuna fu rappresentata dalla esplicita disciplina della cosiddetta comparizione tardiva<sup>211</sup>, cui fu dedicato l'intero articolo 474 del codice di procedura penale del 1913. Secondo tale disposizione, il presidente del tribunale o della corte d'appello o il pretore erano tenuti ad informare sommariamente il giudicabile di quanto avvenuto in sua assenza<sup>212</sup>, nonché ad invitarlo a discolarsi (art. 474 comma 1). Qualora la comparizione fosse avvenuta prima dell'inizio delle arringhe conclusive, l'imputato, sulla base dell'art. 474 comma 2, era abilitato a «presentare documenti e indicare altre prove a sua difesa. Il giudice, sentiti il pubblico ministero e le altre parti presenti, [poteva] valersi rispetto alla prova testimoniale e alla perizia delle facoltà disposte nell'art. 400»<sup>213</sup>, restando quindi la loro ammissione nell'ambito del potere discrezionale del magistrato. Se però, l'imputato tardivamente comparso avesse dimostrato l'impossibilità di presentarsi prima, godeva della titolarità per «chiedere la restituzione nel termine (disciplinata dagli artt. 126-127 c.p.p.) ed il conseguente differimento del giudizio»<sup>214</sup>.

Diversamente, in corte d'assise, perché si doveva tenere conto della diversa composizione del collegio giudicante, costituito dal presidente e da dieci giurati nel giudizio ordinario e dal presidente e due assessori nel giudizio contumaciale, non si applicavano le stesse norme sulla comparizione tardiva<sup>215</sup>. L'art. 474 comma 3 pertanto disponeva che «la comparizione dell'imputato contumace [...] purché avvenga prima della chiusura del dibattimento, determina la rinnovazione di questo nelle forme ordinarie», sebbene non necessariamente un rinvio a nuovo ruolo, essendo sufficiente un «differimento al giorno successivo»<sup>216</sup>.

Qualora invece il giudizio si svolgesse nei confronti di altri coimputati presenti, si applicavano le regole stabilite nei già citati commi 1 e 2 dell'art. 474, alle condizioni che il contumace fosse comparso volontariamente, fosse assistito da un difensore di fiducia e non chiedesse la sospensione o il rinvio del dibattimento (art. 474 comma 4).

---

<sup>211</sup> V. *supra* § 1 di questo capitolo.

<sup>212</sup> Cfr. per esempio BORTOLOTTI, G., *La contumacia*, cit., p. 262/263.

<sup>213</sup> UBERTIS, G., *Dibattimento*, cit., p. 60/61.

<sup>214</sup> BORTOLOTTI, G., *La contumacia*, cit., p. 264/265.

<sup>215</sup> Cfr. MANZINI, V., *Trattato di diritto processuale penale*, cit., p. 387.

<sup>216</sup> BORTOLOTTI, G., *La contumacia*, cit., p. 267.

## **2.2. Segue: b) purgazione ed opposizione contumaciale.**

Anche il codice del 1913 prevedeva gli istituti della purgazione e della opposizione contumaciale.

Riguardo alla prima, si può affermare che la il giudizio di purgazione veniva celebrato *ex novo*, senza alcuna limitazione derivante dall'antecedente procedimento contumaciale<sup>217</sup>.

L'ultimo comma dell'art. 475, poi, sanciva espressamente il divieto di doppia contumacia, riconoscendo peraltro al «condannato presentatosi volontariamente, e non arrestato» la possibilità di giustificare «uno dei motivi indicati nell'art. 471» per la sua mancata comparizione. Altrimenti, la corte, senza intervento dei giurati, avrebbe ordinato «l'esecuzione della condanna, con sentenza soggetta solamente a ricorso per cassazione»<sup>218</sup>

Se la sentenza contumaciale fosse inappellabile e non purgabile, era mantenuta per il condannato, entro tre giorni dalla sua notifica (art. 130 comma 1), la possibilità di farvi opposizione (art. 497), riguardo alla quale si dibatteva se sussistesse l'onere della presentazione dei motivi<sup>219</sup>.

E poiché il codice nulla disponeva a riguardo, si riteneva che l'opponente comparso al nuovo giudizio non sarebbe mai potuto essere condannato alle spese cagionate dalla contumacia<sup>220</sup>.

## **3. Il rilievo assunto dal codice Rocco in materia di contumacia e la scomparsa dell'attualità del problema.**

Come si è già avuto occasione ricordare, nonostante il parlamento avesse discusso ed approvato con rapidità il progetto ministeriale del 1911, le critiche che avevano accompagnato l'ultimo periodo embrionale del codice del 1913 proseguirono anche dopo l'emanazione del R.D. n. 127 del 27 febbraio 1913, con il quale si approvò il testo definitivo.

Come è noto, però, l'efficacia della polemica si spense molto presto, perché a frenare il malcontento comunque serpeggiante contribuì la decisione del ministero Orlando di nominare,

---

<sup>217</sup> Sulla inapplicabilità del divieto di *reformatio in peius* all'istituto della purgazione vi era quasi generale conformità di opinioni, cfr. tra i molti: BORTOLOTTO, G., *La contumacia*, cit., p. 321/322 e MANZINI, V., *Trattato di diritto processuale penale*, cit., p. 565.

<sup>218</sup> UBERTIS, G., *Dibattimento*, cit., p. 65.

<sup>219</sup> Per una sintesi delle diverse opinioni cfr. per esempio BORTOLOTTO, G., *La contumacia*, cit., p. 327.

<sup>220</sup> V. ancora, tra gli altri, BORTOLOTTO, G., *La contumacia*, cit., p. 328 e MANZINI, V., *Trattato di diritto processuale penale*, cit., p. 558.

con r.d. 28 marzo 1915, n. 313, una commissione avente il compito di «proporre le modificazioni da introdurre in quelle disposizioni del vigente codice di procedura penale, le quali nella loro applicazione abbiano dimostrato la necessità di emendamenti» (art. 1)<sup>221</sup>.

Peraltro, dopo qualche seduta, la commissione non fu più convocata. Di lì a poco iniziavano gli eventi bellici del primo conflitto mondiale e ne seguì un progressivo adeguamento alla nuova disciplina da parte degli operatori giuridici.

Come si ricorderà, nel 1925, con l'avvento del fascismo, il ministro Alfredo Rocco presentava alla camera dei deputati, nella seduta del 13 gennaio 1925, un disegno di legge-delega con il quale si autorizzasse il governo a procedere alla revisione dei codici penali e delle leggi sull'ordinamento giudiziario<sup>222</sup>.

Nella relazione si prendeva posizione almeno su due istituti che qui ci interessano.

Da un lato, infatti, veniva rilevata l'opportunità di «riesaminare la disciplina della restituzione in termini, che conviene confinare nei limiti più stretti»<sup>223</sup>. Si proponeva così di ridurre l'ambito di operatività di un istituto che il codice del 1913 aveva inteso introdurre nell'ordinamento giuridico italiano per allontanare il pericolo che la condanna contumaciale di un innocente divenisse irrevocabile, senza concedere a quest'ultimo la possibilità di difendersi personalmente<sup>224</sup>.

Dall'altro lato, si procedeva ad una esposizione di alcuni «inconvenienti» derivanti dalla disciplina del giudizio contumaciale così come regolato dal codice del 1913 e si concludeva con la prospettazione dell'eventualità «di eliminare il dilatorio e complicato rimedio della cosiddetta 'purgazione della contumacia', rinforzando invece il valore delle sentenze contumaciali, mediante la parificazione del giudizio contumaciale al giudizio in contraddittorio, anche per quanto riguarda la disconosciuta facoltà della difesa del contumace di proporre colpe a discolpa dell'imputato»<sup>225</sup>.

E così, con il progetto preliminare del 1929 e con quello definitivo del 1930 poi, prese corpo l'arbitraria equiparazione tra la condizione dell'imputato presente e quella del contumace nonché l'abrogazione degli istituti della purgazione e della opposizione contumaciale.

Con il codice del 1930, poi, si riaffermava espressamente la caratteristica di giudizio speciale per il dibattimento in contumacia e le ulteriori modifiche apportate alla sua disciplina

---

<sup>221</sup> Cfr. COMMISSIONE DI STUDIO PER MODIFICARE IL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE, in *Riv. Dir. e Proc. Pen.*, 1915, I, p. 254 s.

<sup>222</sup> Gli atti parlamentari della legge n. 2260 del 1925 sono apparsi in *Riv. Pen.*, 1925, v. CI, p. 193 s.

<sup>223</sup> *Relazione*, cit., p. 25.

<sup>224</sup> V. *supra* § 1 e s. del presente capitolo.

<sup>225</sup> *Relazione*, cit., p. 28.

furono sostanzialmente di dettaglio, come dare «in questo giudizio, e in ogni altro caso in cui si proceda in assenza dell'imputato, lettura dell'interrogatorio dell'imputato medesimo e di ogni altra dichiarazione da lui resa nel procedimento» (art. 504 comma 2 del progetto del 1930) e la statuizione esplicita che la sentenza contumaciale dovesse essere notificata all'imputato per estratto (art. 505 del progetto del 1930).

### **3.1. *Segue: le ambiguità del codice Rocco e le loro ripercussioni sulla configurazione dogmatica della contumacia (cenni).***

La concezione dell'assenza come comportamento volontario, se collegata all'evoluzione dell'istituto contumaciale illustrata nelle pagine precedenti di questo studio, avrebbe consentito anche al legislatore del 1930 di sistemare concettualmente in modo differente, coerente e conforme allo sviluppo storico la situazione della mancata presenza dell'imputato al processo.

Dunque, sarebbe dovuto apparire evidente che la contumacia, non riguardando né l'imputato presente (per definizione) né quello assente (secondo quanto ci insegna la storia), avrebbe dovuto concernere colui al quale non risultasse possibile imputare con certezza l'astensione dalle attività dibattimentali<sup>226</sup>.

Così, si è introdotto, come requisito caratteristico per l'instaurazione del procedimento contumaciale, un elemento strano costituito dalla mancata «prova dell'impedimento legittimo» (artt. 497-498). L'incongruenza di questa scelta legislativa ha allora retroagito sull'intero sistema e sull'interpretazione che ne ha offerto la dottrina, fungendo peraltro da sintomo del fatto che i retaggi del passato caratterizzati da odio e disprezzo per il contumace non sono stati completamente abbandonati: ha trovato quindi terreno fertile lo slittamento dei concetti.

Una volta però che la contumacia venga identificata come un comportamento volontario<sup>227</sup>, si perde ogni sicuro riferimento su cui fondare il criterio discretivo di essa rispetto all'assenza. Ma non è tutto: «viene obliterata tanto l'evoluzione storica dell'istituto quanto la sua coerente configurazione sostenuta in ambito processualcivilistico, nel quale, seguendosi l'impostazione chiovendiana, la contumacia è generalmente considerata quale situazione derivante dall'inattività della parte, indipendentemente da qualsiasi riferimento psicologico»<sup>228</sup>.

---

<sup>226</sup> Oggi, l'assente.

<sup>227</sup> V., per esempio, MANZINI, V., *Trattato di diritto processuale penale*, cit., p. 497/498.

<sup>228</sup> UBERTIS, G., *Dibattimento*, cit., p. 151.

Le ambiguità del codice Rocco però non furono soltanto effetto delle incertezze dogmatiche dell'epoca e causa di quelle future, ma si riflessero anche sulla disciplina della contumacia, pur dovendosi riconoscere che negli artt. 497 e 501 non si operava mai un espresso riferimento alla concezione volontaristica della contumacia.

Così facendo tuttavia sembra quasi che il legislatore del tempo avesse voluto contemporaneamente dare con una mano e togliere con l'altra<sup>229</sup>.

### **3.2. *Segue: i limiti all'impugnabilità dell'ordinanza contumaciale (cenni).***

Data l'incidenza che il procedimento contumaciale ha sul diritto di difesa, il codice del 1930 prescriveva che non si potesse procedere a giudizio in contumacia senza che il giudice avesse emanato un'apposita ordinanza, successiva all'accertamento dei requisiti prescritti dalla legge e conclusiva dell'incidente contumaciale (art. 498 commi 1 e 2)<sup>230</sup>.

Non vi era pertanto dubbio alcuno che il giudizio in contumacia dovesse considerarsi invalidamente instaurato qualora fosse viziato il procedimento per la dichiarazione contumaciale.

Una norma invece che ha suscitato aspri contrasti è quella giudicata «drastica»<sup>231</sup> ovvero «draconiana»<sup>232</sup>, secondo cui la prova relativa all'impedimento a comparire operata dal giudice «non può formare oggetto di discussione successiva, né motivo di impugnazione» (art. 497 comma 3). A tal proposito, non si può non rivelare infatti che «la giurisprudenza ormai consolidata [avesse] sostanzialmente cancellato quella disposizione rigorosa del nostro c.p.p.»<sup>233</sup>.

---

<sup>229</sup> Sulle antinomie presenti nel tessuto codicistico del codice del 1930 e per maggiori informazioni di dettaglio, v., UBERTIS, G., *Dibattimento*, cit., p. 151 s.

<sup>230</sup> Cfr. PANSINI, G., *La contumacia*, cit., p. 95.

<sup>231</sup> BELLAVISTA, G., *Il procedimento contumaciale*, cit., 156.

<sup>232</sup> PANSINI, G., *La contumacia*, cit., p. 105.

<sup>233</sup> DE LUCA, G., *Il contraddittorio nei procedimenti penali speciali*, in *Procedimenti speciali e principio del contraddittorio (Atti dell'XI convegno nazionale fra gli studiosi del processo civile)*, Milano, Giuffrè, 1977, p. 57 s. Per i vivaci dissensi, anche dottrinali, relativi al tipo di nullità derivante dal vizio di omessa o difettosa motivazione dell'ordinanza dichiarativa della contumacia, da alcuni considerata soltanto relativa e da altri assoluta; così come per i dibattiti sul se l'ordinanza contumaciale dovesse essere impugnata specificatamente ex art. 200 non solo nell'ipotesi di nullità relativa ma anche nell'eventualità che fosse nulla ex art. 185, cfr. UBERTIS, G., *Dibattimento*, cit., p. 161 s.

### 3.3. *Segue: la contumacia dell'imputato detenuto (cenni).*

Se per molto tempo si era sostenuto l'impossibilità di dichiarare la contumacia del detenuto ed il titolo del presente paragrafo avrebbe allora potuto apparire come provocatorio, perché in questo caso il reo era già in potere di giustizia, con il codice Rocco si inizia ad accettare che anche il detenuto, a determinate condizioni, potesse essere dichiarato contumace<sup>234</sup>.

Tuttavia, se il detenuto poteva essere dichiarato contumace, è necessario preliminarmente ribadire che non poteva addebitarsi al detenuto la mancata traduzione all'udienza qualora il giudice, essendo a conoscenza del suo stato detentivo, non l'avesse ordinato. Un giudizio contumaciale celebrato in violazione di tale criterio sarebbe stato nullo, né poteva imputarsi all'accusato di non essersi attivato, perché egli non aveva alcun onere di richiedere la traduzione.

Diverso era il caso in cui l'imputato fosse stato ritualmente citato a giudizio mentre si trovava a piede libero e, successivamente, si fosse verificata la sua cattura, rimasta ignota all'ufficio giudicante. In tale eventualità si riteneva generalmente che un giudizio contumaciale fosse legittimamente instaurabile qualora l'accusato non avesse comunicato al giudice il suo nuovo stato di detenzione, affinché ne disponesse la traduzione all'udienza<sup>235</sup>. In proposito è stato giustamente deciso che, ai sensi dell'art. 80 del codice di procedura penale del 1930, la conoscenza da parte del giudice che l'imputato si trovasse *in vinculis* doveva considerarsi avvenuta, anche se la documentazione proveniente dal carcere e contenente la notizia dello stato di detenzione pervenisse al giudice in ritardo per le lentezze burocratiche<sup>236</sup>.

Infine, sempre con riguardo alla problematica inerente all'imputato detenuto, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 168 comma 2 «nella parte in cui, subordinando l'obbligo della notificazione in mani proprie dell'imputato alla condizione che lo stato di detenzione risulti dagli atti del procedimento, consente che all'imputato detenuto la notifica possa venire effettuata anche nelle forme dell'art. 170 c.p.p.»<sup>237</sup>. Di conseguenza, sarebbe stato invalido un giudizio contumaciale svoltosi nei confronti di un imputato eventualmente citato *ex*

---

<sup>234</sup> In tal senso anche UBERTIS, G., *Dibattimento*, cit., p. 165 s.

<sup>235</sup> Cfr. PANSINI, G., *La contumacia*, cit., p. 84.

<sup>236</sup> Cass., Sez. V, 17 marzo 1980, in *Cass. Pen.*, 1981, p. 1588 s.

<sup>237</sup> Corte cost., sent. n. 25 del 1970, in *Giur. Cost.*, 1970, p. 215 s. Sulla possibilità di dichiarare la contumacia del detenuto all'estero, v. Corte cost., sent. n. 212 del 1974, in *Giur. Cost.*, 1974, p. 1737 s. In dottrina, cfr. LOZZI, G., *Latitanza e contumacia dell'imputato detenuto all'estero*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1981, p. 1586 s.

art. 170, nonostante il suo stato di detenzione, ignoto al giudice, anteriore alla notifica della chiamata in giudizio.

### **3.4. Segue: la cristallizzazione dell'accusa elevata contro il contumace (cenni).**

Un istituto che ha ampiamente interessato soprattutto la dottrina dal punto di vista di un esame dei suoi rapporti con il giudizio in contumacia era quello regolato dagli artt. 445-446, concernenti la contestazione suppletiva. Proprio perché tale normativa era considerata eccezionale ed insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica<sup>238</sup>, si riteneva generalmente che essa fosse inapplicabile al contumace<sup>239</sup>. Si è giunti così a negare in assoluto che nei confronti di tali soggetti l'accusa potesse subire modificazioni nel corso del giudizio che li concernesse, individuando in proposito un vero e proprio «principio di cristallizzazione dell'accusa agli atti terminativi dell'istruzione»<sup>240</sup>.

Però, come si ricorderà, a fronte di questa posizione coerentemente rigorosa si collocavano alcuni tentativi di aggirare il dato codicistico attraverso l'impiego di forme di contestazione suppletiva *praeter legem*, le quali, pur senza vanificare totalmente il diritto di difesa del reo, tendevano a evitare il pericolo che il contumace si trovasse a godere di una situazione privilegiata rispetto all'imputato presente.

Ciascuna di queste costruzioni, peraltro, prestava il fianco a non lievi critiche, non riuscendo ad inserirsi in modo sistematicamente adeguato all'interno di una struttura processuale che lo stesso legislatore sembrava avere concepito come inidonea a giustificare una contestazione aggiuntiva dibattimentale, formulata non al cospetto del soggetto direttamente interessato.

Così certamente inaccettabile era la concezione di ritenere possibile disporre un accompagnamento coattivo dell'imputato non presente al dibattimento allo scopo esclusivo di integrare l'accusa nella nuova udienza cui fosse rinviato il giudizio<sup>241</sup>. Avallare una siffatta tesi

---

<sup>238</sup> Cfr. AMODIO, E., *Sul c.d. principio di cristallizzazione dell'accusa nel procedimento contumaciale*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1965, p. 618.

<sup>239</sup> V. Corte cost., sent. n. 11 del 1971, in *Giuris. Cost.*, 1971, p. 77 s., secondo cui infatti «la nuova contestazione di imputazioni, ammessa nel corso del dibattimento di primo grado, è subordinata [...] alla presenza dell'imputato all'udienza (o del difensore nei soli casi in cui è a questi consentito di rappresentarlo con mandato speciale, ai sensi dell'art. 125 c.p.p.)», mentre la «insostituibilità della presenza dell'imputato al dibattimento [è appunto] ribadita sotto un profilo sostanziale dall'art. 445, comma 2, c.p.p.» (Corte cost., sent. n. 9 del 1982, p. 63, reperibile in: <<http://www.giurcost.org>>).

<sup>240</sup> La locuzione è stata impiegata inizialmente da AMODIO, E., *Sul c.d. principio di cristallizzazione dell'accusa*, cit., p. 613 e nota numero 6.

<sup>241</sup> V. Trib. Lecce, 8 febbraio 1949, in *Riv. Pen.*, 1949, II, p. 628 s.

sarebbe allora significato non solo eludere l'art. 445 del codice del 1930, ma pure violare i limiti posti dall'art. 429 che si è visto avere anche esso natura eccezionale.

Ed erano altrettanto inaccoglibili quelle tesi che intendevano operare una contestazione suppletiva anomala nei confronti del contumace attraverso un inserimento nel dibattimento già iniziato di forme ispirate alla regolamentazione predibattimentale.

L'ipotesi di chi sosteneva infatti doversi sospendere il dibattimento per la concessione del termine a difesa (art. 446 del codice del 1930) e contemporaneamente disporre la notifica all'imputato di copia del verbale di udienza contenente la richiesta del pubblico ministero relativa alla nuova accusa suppletiva<sup>242</sup> si scontrava con una obiezione: in tale modo, poiché il giudice sarebbe stato privato del potere di valutare della competenza riservata all'organo giudicante e concernente la «formulazione definitiva della imputazione nel corso del dibattimento, limitandone i compiti all'accoglimento o al rifiuto della richiesta del pubblico ministero»<sup>243</sup>; se si ritenesse, allora, di dover notificare anche «il provvedimento del presidente»<sup>244</sup>, sarebbe violato il diritto all'autodifesa dell'imputato, il quale sarebbe stato ingiustificatamente sfavorito rispetto al reo presente, non potendo fare valere le proprie ragioni, prima che l'accusa fosse diventata definitiva, nel corso della deliberazione operata dal giudice sulla richiesta del pubblico ministero<sup>245</sup>.

Verificata pertanto l'impossibilità di procedere a nuove contestazioni nei confronti del contumace sia ai sensi dell'art. 445, sia nella modalità *praeter legem* sorte in dottrina e in giurisprudenza, non restava che riconoscere, per i reati concorrenti e i fatti in continuazione, pieno vigore alla norma generale di cui all'art. 444, da seguirsi «qualora non [fosse] applicabile la disposizione dell'art. 445»: il pubblico ministero quindi doveva «promuovere separatamente l'azione penale nelle forme ordinarie per i nuovi fatti punibili»<sup>246</sup>.

---

<sup>242</sup> Tra gli altri PANSINI, G., *La contumacia*, cit., p. 139/140.

<sup>243</sup> PECORELLA, G., *Appunti sulla modificabilità dell'accusa nel dibattimento di primo grado in confronto all'imputato contumace o assente*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1966, p. 448/449. Più di recente, per tutti, DANIELE, M., *Modifica dell'imputazione in udienza preliminare e diritto alla contumacia* (Nota a Corte Cost., 21 novembre 2006, n. 384, K.C.), in *Giur. Cost.*, 2006, p. 4015 s.

<sup>244</sup> CORDERO, F., *Procedura penale*, cit., p. 428 e 705 nota numero 22.

<sup>245</sup> Cfr. AMODIO, E., *Sul c.d. principio di cristallizzazione dell'accusa*, cit., p. 445/446 e UBERTIS, G., *Dibattimento*, cit., p. 186.

<sup>246</sup> AMODIO, E., *Sul c.d. principio di cristallizzazione dell'accusa*, cit., p. 629.

#### 4. Dal declino dell'interesse per la tematica della contumacia al codice di procedura penale del 1988.

Come si ha avuto occasione di dimostrare fino a qui, se si considera che l'argomento oggetto di studio è stato fino al 1930 al centro di un intenso dibattito tra gli studiosi del processo penale, appare quanto mai singolare il silenzio che per più di mezzo secolo la dottrina ha steso sull'istituto della contumacia<sup>247</sup>.

Certamente, muovendo dalla struttura originaria del codice Rocco, tutta imperniata com'era sulla fase istruttoria, l'attenzione per la contumacia dell'imputato nel giudizio di merito doveva necessariamente rimanere dietro le quinte.

Peraltro, la situazione non è cambiata neppure quando, per gli interventi del legislatore e della Corte costituzionale a partire degli anni cinquanta e fino ai primi anni settanta<sup>248</sup>, si è voluto introdurre un primo nucleo di garanzie difensive nel processo penale per renderlo meno contrastante con la Costituzione. Ma in questo modo, non si è ottenuto altro che un sistema facilmente definito come «garantismo inquisitorio»<sup>249</sup>, nel quale si è appesantita l'attività istruttoria disciplinata dal legislatore del 1930, mentre si erano tenuti fermi i principi di

---

<sup>247</sup> Analoga situazione è quella che si verifica attualmente nell'ordinamento brasiliano, il quale si dimostra pressoché indifferente rispetto al diritto di presenza dell'imputato al proprio processo e dove ancora persiste il pregiudizio sfavorevole verso l'accusato che non compaia in udienza. Per chi si accosti al relativo codice di procedura penale con l'intento di studiarne la disciplina del processo svolgentesi senza la presenza dell'imputato, il primo rilievo da operare è l'esistenza di una certa lacunosità riguardo alle diverse ipotesi riconducibili al tema dell'indagine. Lo stesso giudizio in contumacia, cui pure venne dedicata dal legislatore brasiliano una specifica attenzione, risulta meglio chiarito nei requisiti per la sua instaurazione dopo l'esame degli altri casi di giudizio senza imputato. Il richiamo di questi ultimi risponderebbe pertanto non solo ad esigenze di completezza della ricerca, ma adempirebbe anche ad una funzione, per così dire, propedeutica rispetto alla comprensione dell'intera problematica. La loro normativa, infatti, costituisce un momento di passaggio e di mediazione tra le opposte eventualità di giudizio sviluppatosi con la continuativa presenza dell'imputato ovvero con la sua assoluta mancanza di partecipazione: ed è perciò che da essi converrebbe prendere le mosse, per uno studio approfondito. In una prospettiva di politica legislativa, poi, le poche posizioni dottrinali esistenti in materia sono abbastanza omologate, non essendoci chi dimostri particolare sensibilità alle problematiche sottese alla questione. V. DELMANTO J., R., *Inatividade no processo penal brasileiro*, in *Rev. Trib.*, 2004, 13 s.; NASCIMENTO, A. O., *Da citação por edital do acusado: interpretação do art. 366 do código de processo penal com a redação da lei n. 9.271/96 no contexto do estado democrático de direito*, Belo Horizonte, Mandamentos, 2004; TORON, A. Z., *Direito de defesa e processo contra réu ausente*, in FAYET J., N.; CORRÊA, S. P. M., *A sociedade, a violência e o direito penal*, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2000. p. 27/42; CUNHA, J. L. F., *A aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal e o pacto de São José da Costa Rica: Decreto n° 678/92*, in *Rev. Bras. de Ciências Criminas*, São Paulo, 1998, 6, 21, p. 251/271; CHOUKR, F. H., *Suspensão do processo em face da revelia: comentários à Lei 9271, de 17 de junho de 1996*, in *Rev. Bras. Ciências Criminas*, 1998, 6, 23, p. 41/65 e GRINOVER, A. P., *Fundamentos políticos do novo tratamento da revelia*, in *Bol. IBCCRIM*, 1996, 42, p. 1 s.

<sup>248</sup> Per una sintetica esposizione degli interventi del legislatore e della Corte costituzionale in materia di estensione delle garanzie difensive alla fase istruttoria del processo penale, v. CARLI GARDINO, A., *Il diritto di difesa nell'istruttoria penale. Saggio sull'art. 24 cost.*, Milano, Giuffrè, 1983, p. 53 s.

<sup>249</sup> La locuzione, diventata di uso comune in dottrina, è stata inizialmente impiegata da AMODIO, E., *Un questionario sul nuovo processo penale*, in NEPPI MODONA, G., in *Dem. e dir.*, 1976, p. 67 s.

formazione della prova in tale fase e la destinazione del dibattimento alla semplice verifica, più o meno formale, di quanto contenuto nel fascicolo trasmesso al giudice del giudizio<sup>250</sup>.

E come è facilmente intuibile, il limitato interesse dottrinale<sup>251</sup> per la contumacia dell'imputato ebbe i suoi riflessi sui lavori inerenti alla riforma del codice di procedura penale.

Quando poi si addivenne alla riforma novellistica del 1955<sup>252</sup>, si perse l'opportunità di inserire nel codice quanto meno alcune circoscritte modifiche in materia di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello a favore dell'imputato che avesse dimostrato al giudice la prova del legittimo impedimento a comparire.

Per contro, con la riforma del 1955, venne introdotto l'istituto della restituzione nel termine *ex art. 183-bis* del codice abrogato; tuttavia, la giurisprudenza si arroccò nella ferma posizione di considerare inapplicabile tale norma all'ipotesi in cui il condannato in contumacia, senza sua colpa, non avesse avuto notizia della notifica dell'estratto della sentenza ai sensi dell'art. 500<sup>253</sup>.

Successivamente, nemmeno la lunga gestazione di quella che sarebbe poi divenuta la delega al governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (numero 108 del 1974<sup>254</sup>) contribuì a porre l'attenzione del legislatore al tema della contumacia, nonostante la dottrina cominciasse, rispetto agli anni cinquanta, a prestare una maggiore attenzione alla fase del giudizio<sup>255</sup>.

Considerato ciò, non c'è dunque da stupirsi che nessun contributo ad una diversa impostazione dell'argomento fosse contenuto nella suddetta legge-delega e nessuna delle ottantacinque direttive per il legislatore delegato fu dedicata al tema della contumacia.

Successivo effetto allora ne fu che il progetto preliminare del codice di procedura penale terminato di redigere nel 1978 ridusse ulteriormente l'attenzione per il giudizio in contumacia, abbandonando il suo inquadramento tra i giudizi speciali e rafforzando quindi l'orientamento di ricondurre la contumacia nell'ottica di un costituzionalmente legittimo non esercizio del diritto di difesa personale.

---

<sup>250</sup> In termini più o meno analoghi: CHIAVARIO, M., *Codice di procedura penale*, in *Nov. Dig. it.*, Appendice, v. I, Torino, Utet, 1980, p. 1300.

<sup>251</sup> Cfr., inoltre, le considerazioni svolte *supra* § 1, capitolo primo.

<sup>252</sup> Per una breve storia della riforma processuale che sfociò nella legge 517 del 1955, cfr., CONSO, G., *Questioni nuove di procedura penale (1955-58)*, v. I, Milano, Giuffrè, 1959, p. 1 s.

<sup>253</sup> Per i riferimenti giurisprudenziali in materia e per le contrarie posizioni dottrinarie, cfr. CAVALLARI, V., *La restituzione in termine nel sistema processuale penale*, Padova, Cedam, 1957, p. 269 s.

<sup>254</sup> Legge 3 aprile 1974, numero 108, in *G.U. 26 aprile 1974, numero 108*.

<sup>255</sup> Sul punto, utilissimi spunti si trovano nel volume sui *Criteri direttivi per una riforma del processo penale* (Atti del IV convegno di studi Enrico de Nicola), Milano, Giuffrè, 1965, sebbene qui non si accennasse ancora al problema della contumacia dell'imputato.

Il progetto preliminare del 1978 pertanto trattò il tema espressamente nel solo art. 463<sup>256</sup>.

La lacuna in materia non è stata colmata, fino al 1983, nemmeno nel corso dei lavori parlamentari per la approvazione di una nuova legge delega per la redazione del nuovo codice di procedura penale, come si può facilmente desumere dalla mera lettura del testo approvato dalla commissione giustizia della camera dei deputati in data 15 luglio 1982<sup>257</sup> ed integralmente riprodotto nel disegno di legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, presentato alla camera dei deputati in data 21 ottobre 1983<sup>258</sup>.

In seguito, i criteri direttivi della legge delega del 1988<sup>259</sup>, in parte analoghi a quelli del precedente progetto del 1978, ebbero come principali punti di riferimento l'attuazione dei principi costituzionali, l'adeguamento alle norme delle convenzioni internazionali relative ai diritti della persona, la struttura tendenzialmente accusatoria, con adozione preferenziale del metodo orale e con la partecipazione paritaria dell'accusa e della difesa in ogni stato e grado del procedimento.

Ad essi, peraltro, si accompagnava, rispetto al modello precedente, una maggiore consapevolezza della necessità di raggiungere un più sicuro equilibrio nel contemperamento tra i valori garantistici e quelli di efficienza, contemporaneamente da tutelarsi nella compagine processuale.

Ma l'esame del progetto preliminare 1988 evidenzia alcune ambiguità.

Così, nel libro II, in cui vengono disciplinati gli atti, l'art. 175 comma 2 faceva risaltare una contraddizione insita nella legge delega tra la scelta di attuazione dei principi costituzionali e di adeguamento alle norme delle convenzioni internazionali relativi ai diritti delle persone (alinea dell'art. 2) ed il contenuto della direttiva numero 82 parte seconda: quest'ultima infatti subordinava la restituzione nel termine del contumace per proporre impugnazione alla sua carenza di colpa (e non soltanto alla sottrazione volontaria «alla conoscenza degli atti del procedimento») riguardo alla mancata «effettiva conoscenza del provvedimento». L'art. 14 comma 3 del Patto internazionale e l'art. 6 della Convenzione europea (secondo la consolidata interpretazione della Corte), invece, sanciscono il diritto – desumibile pure dall'art. 24 comma 2 Cost. – dell'imputato ad essere presente al dibattimento di merito svolgentesi nei suoi

---

<sup>256</sup> V. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, COMMISSIONE MINISTERIALE PER IL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE, *Progetto preliminare del codice di procedura penale. Relazione* (con premessa di PISAPIA, G., D.), Roma, 1979, p. 140 s.

<sup>257</sup> Lo si può leggere, assieme con la relazione parlamentare, in *Cass. Pen.*, 1982, p. 2114 s.

<sup>258</sup> Sulle oscillazioni della giurisprudenza costituzionale si rinvia *infra* capitolo terzo del presente studio. Cfr. inoltre quanto già esposto *supra* capitolo I.

<sup>259</sup> Legge delega del 16 febbraio 1987, n. 81. In *G. U., Supplemento*, 16 marzo 1987, numero 62.

confronti, mentre la regola numero 6 della Risoluzione, procedendo in questo caso ad una interpretazione restrittiva del precetto convenzionale, stabilisce comunque che l'effettività della conoscenza della sentenza contumaciale può non rilevare ai fini della decorrenza dei termini per impugnare solo quando l'imputato «si è sottratto volontariamente alla giustizia».

Da un altro punto di vista, inoltre, lo stesso art 175 comma 2 del progetto preliminare del 1988 confliggeva con l'art. 3 Cost. E ciò accadeva sia qualora la disposizione fosse intesa come riservante la legittimazione a proporre impugnazione a favore del contumace soltanto al difensore di fiducia di quest'ultimo, dato che un imputato "colpevole" relativamente tanto alla mancata comparizione quanto all'ignoranza dell'estratto contumaciale (e che pertanto non avrebbe potuto ottenere la restituzione nel termine), ma difeso fiduciarmente, avrebbe goduto di un diritto sconosciuto a chi, nelle medesime condizioni, fosse difeso d'ufficio; sia nell'ipotesi in cui, interpretando estensivamente l'art. 564 comma 2 del progetto preliminare (nonché il futuro art. 571 comma 3 del codice di procedura) come riferentesi ad ogni tipo di difensore, si consentisse l'impugnazione della sentenza contumaciale anche al difensore d'ufficio munito di specifico mandato in tal senso, giacché allora il contumace "incolpevole" soltanto se difeso officiosamente avrebbe potuto essere restituito in termine ottenendo una ripetizione del gravame, mentre se difeso fiduciarmente si sarebbe trovato ad avere perso tale possibilità a causa dell'espletamento del mandato da parte del proprio difensore.

La questione dunque avrebbe trovato una soluzione eliminando dall'art. 175 comma 2 la locuzione «di fiducia». Accettandosi tale orientamento inoltre non si sarebbe nemmeno violata la regola numero 7 della citata Risoluzione, statuente il diritto per ogni contumace di poter impugnare la sentenza con gli stessi mezzi previsti per l'imputato presente.

Inoltre, come si ricorderà, in questa sede venne espunto dal novero dei procedimenti speciali il giudizio contumaciale, diversamente da quanto accade nella struttura del codice di procedura penale precedente: ma la sorpresa fu tanto maggiore quanto più si considerasse che nel codice del 1930 le peculiarità del dibattimento contumaciale erano state per lo più nascoste dietro il paravento dell'art. 499 comma 1, secondo cui si sarebbe comunque svolto «secondo le forme ordinarie»; mentre il codice del 1988, non potendo e non volendo occultare le particolarità di un processo (specie se accusatorio) svolgentesi senza la partecipazione dell'imputato, ne sottolineava le specificità con tutta una serie di disposizioni denotanti quanto meno l'attenta considerazione della relativa tematica<sup>260</sup>.

---

<sup>260</sup> Cfr. artt. 175 comma 2, 481, 483, 484, 506 comma 1, 513, 541 comma 3, 564 comma 2, 578 comma 2 lettera d), 596 comma 4 del progetto preliminare del 1988 e rispettivamente: 175 comma 2, 487, 489, 490, 513,

Sotto il profilo della regolamentazione delle impugnazioni<sup>261</sup>, una questione di costituzionalità scaturiva dall'art. 596 comma 4 del progetto preliminare (e futuro art. 603 del codice del 1988) poiché in contrasto con gli artt. 3 e 24 comma 2 Cost: la statuizione secondo cui il contumace in primo grado, anche se "incolpevole", aveva soltanto il diritto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello si risolveva nella privazione della difesa personale per un intero grado di giudizio del processo e, non consentendosi la ripetizione del giudizio svoltosi in contumacia nemmeno quando fosse ignoto all'imputato indipendentemente da qualsiasi censurabile comportamento del medesimo, non permetteva di individuare alcuna ragione per una così grave limitazione delle garanzie difensive.

Il sistema così strutturato, inoltre, mancando di ulteriori norme di adeguamento, si appalesava inidoneo anche a tutelare l'imputato "incolpevole" che fosse dichiarato contumace nel giudizio di appello: questi non avrebbe comunque avuto alcuna possibilità fare valere come motivo di cassazione né l'ignoranza del decreto di citazione né il legittimo impedimento non potuto comunicare tempestivamente.

Ciò infatti che anche in quella circostanza il legislatore delegato aveva evitato comunque di attuare in materia di impugnazioni contumaciali era la regola numero 9 della Risoluzione<sup>262</sup>: vale a dire, non si è riconosciuto all'imputato contumace per causa indipendente della sua volontà il diritto alla ripetizione del giudizio<sup>263</sup>.

#### **4.1. *Segue*: le soluzioni normative di ripiego e le brecce nel sistema: le leggi numero 22 del 1989 e numero 479 del 1999 (cenni).**

In attuazione della sopra citata legge delega, con il d.P.R. 22 settembre 1988, n.447, la disciplina della contumacia venne originariamente inserita negli articoli 486 e 487, riguardanti la fase del dibattimento e, poi, a seguito delle modifiche introdotte dagli articoli 19 e 36 della legge numero 479 del 1999<sup>264</sup>, ricollocata negli articoli 420-*ter* e 420-*quater* relativi all'udienza preliminare, ma applicabili anche alla fase dibattimentale in forza del rinvio contenuto nell'art. 484 comma 2-*bis*.

---

520, 548, 571 comma 3, 585, 603 del codice di procedura penale del 1988. V., inoltre, § 1 del capitolo primo di questo studio.

<sup>261</sup> Cfr. BARGIS, M., BELLUTA, H., *Rimedi per i "mali" della Corte di Cassazione: ovvero "Carta di Napoli" e dintorni*, in BARGIS, M., BELLUTA, H., *Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e prospettive di riforma*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 303 s.

<sup>262</sup> Il cui testo è già stato parzialmente prodotto nel paragrafo numero 1 del capitolo primo.

<sup>263</sup> Cfr. quanto detto *supra* § 1, capitolo 1 del presente studio.

<sup>264</sup> In *G. U.*, 18 gennaio 2000, numero 13.

Tale disciplina trovava corrispondenza in quella contenuta nel codice previgente dopo le modificazioni apportate dalla legge numero 22 del 1989<sup>265</sup>. In entrambe è previsto il rinvio del dibattimento non solo quando manca una valida notificazione della chiamata in giudizio e quello della prova di un legittimo impedimento<sup>266</sup>, ma anche quando appare probabile che l'imputato non abbia avuto conoscenza di tale atto, o anche quando l'assenza sia dovuta ad un'assoluta impossibilità di comparire (artt. 420-ter e 420-quater)<sup>267</sup>.

La legge numero 22 del 1999 e l'originaria previsione del codice del 1988 stabilivano poi che, contro una sentenza contumaciale, il difensore dell'imputato potesse proporre impugnazione solo se munito di "specifico mandato" (art. 571 comma 3), e ciò al fine di evitare che l'eventuale esercizio del potere di impugnazione da parte del difensore contumace vanificasse il diritto di impugnazione per l'imputato ignaro del procedimento a suo carico, venuto a conoscenza della condanna soltanto in seguito all'arresto per l'esecuzione della pena<sup>268</sup>.

In seguito, tuttavia, l'art. 46 della legge numero 479 del 1999 abrogava tale disposizione, sul presupposto che essa costituisse una indebita limitazione per il difensore.

#### **4.2. *Segue*: l'incidente contumaciale: a) la fase preliminare.**

Nonostante quindi le buone intenzioni, la riforma realizzata nel 1999 si è mantenuta lungo le linee tracciate dal legislatore del 1988 quanto ai presupposti che legittimavano la celebrazione del giudizio contumaciale.

E nel tentativo di conciliare le esigenze dell'imputato con la necessità di evitare inopportune situazioni di stallo nell'*iter* processuale, il codice dedicava alla materia l'intricata disciplina contenuta negli artt. 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies<sup>269</sup>, originariamente, come si è detto, applicabile alla sola udienza dibattimentale.

Vi erano contemplate diverse ipotesi:

---

<sup>265</sup> V. *supra* § 1, capitolo 1.

<sup>266</sup> Cfr. DELLA RAGIONE, L., *Le notificazioni e gli atti processuali del giudice*, in SPANGHER, G.; MARANDOLA, A.; GARUTI, G.; KALB, L. (diretto da), *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, Torino, Utet, I, p. 505, s.

<sup>267</sup> Cfr. CAPRIOLI, F., *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in CONSO, G., GREVI, V., BARGIS, M., *Compendio di procedura penale*, 5° ed., 2012, Padova, Cedam, p. 494 s.

<sup>268</sup> Era dunque evidente come la necessità per il difensore intenzionato ad impugnare una sentenza resa in contumacia implicasse l'esigenza di una riconducibilità dell'impugnazione all'effettiva volontà dell'imputato. Cfr., ancora, *supra* § 1, capitolo primo.

<sup>269</sup> Cfr. CARACENE, L., *sub art. 420-bis - 420-quinquies*, in CONSO, G., ILLUMINATI, G. (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale - Complemento giurisprudenziale*, 9° ed., Padova, Cedam, 2015, p. 1872 s.

(1) l'imputato non compariva in udienza perché non aveva avuto conoscenza dell'avviso di cui all'art. 419;

(2) l'imputato non compariva perché legittimamente impedito;

(3) l'imputato non compariva pur dovendosi ritenere che avesse avuto conoscenza dell'avviso di fissazione dell'udienza e che non sussistessero impedimenti a comparire;

(4) l'imputato non compariva consentendo espressamente che il processo si svolgesse in sua assenza (o, se detenuto, rifiutava di assistervi);

(5) l'imputato compariva e poi si allontanava dall'aula dell'udienza.

Punto centrale della questione, dunque, consisteva nell'individuazione dei casi nei quali la notificazione della citazione presentasse irregolarità più o meno importanti, dal momento che non ogni irregolarità nell'*iter* della notificazione comporta la sua inesistenza<sup>270</sup>.

#### **4.2.1. *Segue: b) discussione, decisione finale e nullità dell'ordinanza contumaciale.***

Questo il trattamento normativo riservato alle ipotesi sopra considerate:

(1) il giudice doveva disporre, anche d'ufficio, che fosse rinnovato l'avviso dell'udienza preliminare, ove risultasse provato o apparisse probabile che l'imputato non ne avesse avuto effettiva conoscenza, sempreché il fatto non fosse dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli artt. 159, 161 comma 4 e 169 (art. 420-*bis* comma 1)<sup>271</sup>. Tuttavia, la probabilità che l'imputato non avesse avuto conoscenza dell'avviso era liberamente valutata dal giudice, e tale valutazione non poteva formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione (art. 420-*bis* comma 2). La disciplina di cui all'art. 420-*bis* comma 1 dimostrava dunque che il legislatore non si fosse accontentato della conoscenza legale dell'atto da parte dell'imputato, ma pretendesse, entro certi limiti, la conoscenza affettiva;

(2) se l'imputato, anche se detenuto, non si presentasse all'udienza e risultasse che l'assenza fosse dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinviava a nuova data l'udienza e disponeva che fosse rinnovato l'avviso all'imputato a norma dell'art. 419 comma 1 (art. 420-*ter* comma 1). Il giudice provvedeva nello stesso modo quando apparisse probabile

---

<sup>270</sup> V. Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2004, in *Cass. Pen.*, 2005, p. 1148 s. Sui diversi indirizzi interpretativi giurisprudenziali in materia cfr., per esempio, PAPAGNO, C., *Contumacia*, cit., p. 34 s.

<sup>271</sup> Cfr. POTETTI, D., *Sistema delle notificazioni e processo in assenza dell'imputato: una confusione da evitare*, in *Arch. Nuova Proc. Pen.*, 2014, 6, p. 543 s.

che l'assenza dell'imputato fosse dovuta alle ragioni di cui sopra: anche tale probabilità era liberamente valutata dal giudice e non poteva formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione (art. 420-ter comma 2);

(3) se l'imputato, libero o detenuto, non comparisse all'udienza e non ricorressero le condizioni indicate negli artt. 420 comma 2, 420-bis e 420-ter comma 1 e 2 – cioè non risultasse la nullità dell'avviso, e non risultassero né apparissero probabili la mancata conoscenza effettiva del medesimo da parte dell'imputato o la sussistenza di legittimi impedimenti a comparire–, il giudice, sentite le parti, dichiarava l'imputato contumace (art. 420-quater comma 1). L'udienza pertanto si svolgeva senza la presenza dell'imputato, che era rappresentato dal suo difensore (art. 420-quater comma 2). L'ordinanza dichiarativa della contumacia – che era nulla se al momento della pronuncia vi era la prova della mancata conoscenza dell'avviso o dell'assoluta impossibilità di comparire dell'imputato (art. 420-quater comma 4) – doveva essere revocata là dove nel corso dell'udienza sopravvenisse la prova di tali circostanze (art. 420-quater comma 5) o l'imputato comparisse (420-quater comma 3). Nel primo, caso il giudice rinviava anche d'ufficio l'udienza: nel secondo, l'imputato poteva rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto a interrogatorio;

(4) il giudice non doveva rinviare l'udienza né dichiarare la contumacia dell'imputato né rinnovar l'avviso, quando il reo, se impedito, chiedesse o consentisse che l'udienza avvenisse in sua assenza, o, se detenuto, rifiutasse di assistervi. In questo caso l'imputato si considerava assente ed era rappresentato dal suo difensore (art. 420-quinquies comma 1).

(5) l'imputato che, dopo essere comparso, si allontanasse dall'aula di udienza era considerato presente ed era rappresentato dal suo difensore (art. 420-quinquies comma 2).

Dall'analisi di tale disciplina emergeva che l'ordinamento accettasse in misura non trascurabile il rischio che l'udienza preliminare o il dibattimento si celebrassero all'insaputa dell'imputato. I casi in cui si procedeva in contumacia erano infatti caratterizzati da una sostanziale incertezza circa la reale volontà dell'imputato di presenziare o meno al processo, accontentandosi il legislatore della “probabilità” che la mancata comparizione fosse il frutto di una consapevole scelta di strategia difensiva. In talune ipotesi, poi, si procedeva in contumacia benché fosse praticamente certo che l'imputato non aveva avuto effettiva conoscenza dell'avviso di fissazione dell'udienza: erano le ipotesi eccezionali menzionate dall'art. 420-bis comma 1 («fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore» a norma degli artt. 159, 161 comma 4 e 169), che contemplavano, fra le altre, l'eventualità che l'imputato fosse risultato irreperibile. Questo discutibile assetto normativo, come si è visto fin qui, ha prestato più volte il fianco alle censure della Corte europea: e ai *deficit* di tutela dei diritti partecipativi

dell'imputato offriva solo parzialmente rimedio il disposto di cui all'art. 175 comma 2, che, riformato dal decreto legge numero 17 del 2005, convertito con legge numero 60 del 2005, attribuiva all'imputato dichiarato contumace il diritto di ottenere la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale passata in giudicato<sup>272</sup>, negandogli tale diritto solo quando fosse possibile dimostrare che egli era a conoscenza del procedimento a suo carico e che la sua rinuncia a comparire era volontaria.

#### **4.2.2. *Segue:* c) la restituzione nel termine e la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel procedimento contumaciale.**

La restituzione nel termine per il contumace si atteggiava, come è noto, a rimedio eccezionale in rapporto a situazioni in cui un impedimento avesse determinato l'estinzione di un potere, essendo decorso il termine stabilito per il suo esercizio.

I soggetti titolari del diritto ad ottenere la restituzione nel termine erano individuati non solo nelle parti, ma pure nei difensori.

Nei casi in cui fosse pronunciata sentenza contumaciale<sup>273</sup> il testo originario dell'art. 175 comma 2 prevedeva che la restituzione nel termine per proporre impugnazione o opposizione potesse essere concessa a favore dell'imputato che provasse di non avere avuto affettiva conoscenza del procedimento. Peraltro, la restituzione non operava quando l'impugnazione fosse già stata proposta dal difensore e, al contempo, la mancata conoscenza del provvedimento fosse dipesa da colpa dell'imputato ovvero quando, nei casi di irreperibilità dell'imputato, la notificazione fosse stata effettuata mediante consegna al difensore, sempre che l'imputato si fosse sottratto alla conoscenza degli atti del procedimento. Ma la disciplina prestava il fianco a molte critiche<sup>274</sup>, posto che il rimedio in favore dell'imputato dichiarato

---

<sup>272</sup> È noto che, all'origine dell'emendamento dell'articolo in questione vi era la necessità di rimediare al "difetto strutturale" del sistema processualpenalistico italiano, individuato dalla Corte europea nell'assenza di un meccanismo effettivo, volto a concretizzare il diritto delle persone condannate in contumacia – che non fossero state effettivamente informate del procedimento a loro carico e a condizione che non avessero rinunciato in maniera certa e consapevole a comparire – di ottenere che una giurisdizione esaminasse nuovamente il caso, dopo averle ascoltate sul merito delle accuse, nel rispetto dei principi di cui all'art. 6 CEDU. Così inteso, l'art. 175 comma 2 – oltre ad imporre al giudice la restituzione nei termini tutte le volte in cui vi fosse una presunzione di non conoscenza del processo contumaciale – veniva da alcuni considerato uno strumento idoneo a garantire l'esecuzione della sentenza della Corte di Strasburgo, anche in presenza di un giudicato, sul discutibile assunto che, un'interpretazione diversa, volta ad escludere l'applicazione dell'art. 175 comma 2 in presenza di una pronuncia della Corte europea che avesse accertato l'iniquinà del processo celebrato *in absentia*, avrebbe condotto a distinguere tra casi di violazione dichiarati dalla Corte europea e quelli accertati o accertabili dai giudici nazionali e alla conseguente arbitraria applicazione di regimi differenti.

<sup>273</sup> V. *supra* § 4.2.1 di questo capitolo.

<sup>274</sup> V. *supra* § 1 del capito primo.

contumace appariva inadeguato, là dove negava la restituzione nel termine ove la mancata conoscenza del provvedimento fosse riconducibile anche alla mera assenza di diligenza nell'imputato e non solo alla scelta di non partecipare al processo. Con ciò, la normativa si poneva in netto contrasto sia con l'art. 24 comma 2 Cost., sia con la normativa internazionale<sup>275</sup>.

Dunque l'esigenza di riformare l'istituto era divenuta improcrastinabile a seguito delle condanne della Corte europea<sup>276</sup>.

A questo punto, anziché procedere con la soppressione dell'istituto della contumacia, il legislatore ha optato per l'integrale sostituzione dell'art. 175 comma 2, operata dall'art. 1 comma 1 lett. b) del decreto legge numero 17 del 2005 sopra citato<sup>277</sup>, in dichiarata attuazione della suddetta pronuncia della Corte europea. Ne derivava che, nei casi di sentenza contumaciale l'imputato era restituito, a seguito di sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione: dunque in tale eventualità veniva meno la necessità della prova negativa a carico del contumace prevista dall'originaria disciplina. Come si ricorderà, il diritto alla restituzione nel termine non era ammesso in una sola ipotesi, ossia, quando l'imputato avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento e, nondimeno, avesse volontariamente rinunciato a comparire.

Al riguardo, le sezioni unite della Corte di cassazione avevano affermato che l'istituto in parola non avesse operato a favore dell'imputato contumace, allorché il difensore avesse impugnato la sentenza emessa nei confronti del contumace medesimo; e ciò facendo leva sui principi di unicità dell'impugnazione e del divieto del *bis in idem*. Si era così introdotto un limite al diritto del contumace, ignaro del processo, di ottenere la restituzione nel termine, dando vita ad un ulteriore presupposto non contemplato dal sistema codicistico.

Tuttavia, una simile interpretazione ostativa del diritto ad impugnare, da parte del contumace, nelle ipotesi descritte – quale espressione del diritto vivente – è stata poi censurata dalla Corte costituzionale, che non ha esitato a pronunciare una sentenza di illegittimità<sup>278</sup>, escludendo, tra l'altro, che il diritto di difesa del contumace inconsapevole<sup>279</sup> possa essere oggetto di un bilanciamento con il principio di ragionevole durata del processo *ex art. 111 comma 2 Cost.*<sup>280</sup>.

---

<sup>275</sup> V. *supra* § 1 e 2 del capito primo.

<sup>276</sup> V. *supra* capitolo 1.

<sup>277</sup> V. *supra* § 4.2.1 di questo capitolo.

<sup>278</sup> Cfr. *infra* capitolo III.

<sup>279</sup> Cfr. DI CHIARA G., *Contumacia «incolpevole» tra costituzione e Cedu (Nota a Corte cost., 4 dicembre 2009, n. 317)*, in *Quest. Giust.*, 2010, 207 s.

<sup>280</sup> Con la sentenza numero 317 del 2009, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 24, 111 e 117 comma 1 (in relazione all'art. 6 CEDU come parametro interposto), dell'art. 175 comma 2 «nella parte in cui non consente la restituzione nel termine dell'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale,

All'accertamento della sussistenza delle condizioni ostative all'insorgere del diritto alla restituzione nel termine provvedeva l'autorità giudiziaria, che compiva ogni necessaria verifica. Il termine per proporre la richiesta di restituzione era di trenta giorni dal momento in cui l'imputato acquisiva effettiva conoscenza del provvedimento.

Sensibili erano, peraltro, gli scontamenti suscettibili di altri profili di legittimità costituzionale. Dal punto di vista del principio di uguaglianza si rilevava, anzitutto, che il diritto di ottenere la restituzione nel termine non conseguiva quello di adire il giudizio abbreviato o di richiedere l'applicazione della pena, trattandosi di procedimenti speciali non praticabili in sede di impugnazione. Dal punto di vista del diritto di difesa, il contumace inconsapevole non godeva neppure nel giudizio di appello del diritto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. A causa di un mancato coordinamento, infatti, l'art. 603 comma 4 continuava a subordinare tale rinnovazione, nei confronti dell'imputato contumace in primo grado, a presupposti assai rigidi, poiché coincidenti a quelli già contemplati dall'originaria versione dell'art. 175 comma 2.

Invero, emergeva dall'art. 603 comma 4 che, quando l'imputato, contumace in primo grado, ne faceva richiesta e provava di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non fosse dovuto a sua colpa ovvero, quando l'atto di citazione fosse stato notificato mediante consegna al difensore essendo imputato irreperibile<sup>281</sup> o non avendo eletto domicilio idoneo, non si fosse sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.

---

nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dell'imputato». In particolare, per la Corte «il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie», poiché «ciò che rileva è esclusivamente la durata del “giusto” processo, quale delineato dalla stessa norma costituzionale invocata come giustificatrice del diritto di difesa del contumace».

<sup>281</sup> Cfr. DIPAOLA, L., *La garanzia dello Stato per gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile*, in *Cass. Pen.*, 2016, 11, p. 4065 s.

## **PARTE SECONDA**

### **ANALISI DELLA DISCIPLINA VIGENTE E QUESTIONI**

#### **APERTE**

### CAPITOLO III

#### LA PORTATA COSTITUZIONALE E SOVRANAZIONALE DEL PROCESSO *IN ABSENTIA*

##### 1. Il ruolo della Corte e della carta costituzionale.

Dopo lo studio delle origini storiche della contumacia, ed avere posto le basi concettuali per una migliore comprensione dell'intero fenomeno, è ora possibile avvicinarci alla dimensione costituzionale e sovranazionale del procedimento in *absentia*, per meglio intendere i difetti della disciplina vigente.

Anche considerando giustificata la maggiore attenzione prestata dai giuristi nel corso degli anni alla riforma di altri istituti, risulta in ogni caso fonte di un certo stupore la constatazione che per più di cinquant'anni non fosse comparsa nella letteratura giuridica italiana successiva all'avvento della Repubblica un'opera destinata ad analizzare criticamente se e quanto fosse, anche soprattutto costituzionalmente, fondata una impostazione del problema del processo in contumacia, qual è quella ricostruibile nelle pagine precedenti.

D'altra parte, per un lungo periodo, anche la Corte costituzionale non si è discostata nelle sue decisioni dalla tendenza uniforme della dottrina, pur dimostrando, in linea di principio, una maggiore attenzione alla tutela del diritto di difesa personale dell'imputato, senza per questo abbandonare la tesi favorevole all'assetto del procedimento contumaciale, così come disciplinato nei diversi codici di procedura penale che si sono susseguiti<sup>282</sup>, ed espressione della cultura giuridica in cui si trovava ad operare.

Si può così trovare nella giurisprudenza costituzionale tutta una serie di affermazioni, le quali volta a volta considerano l'autodifesa come «diritto primario dell'imputato, garantito dalla costituzione»<sup>283</sup>, «inviolabile [...], distinto dal parallelo diritto di difesa tecnica»<sup>284</sup>, oppure sanciscono che «la presenza dell'imputato al dibattimento e la libertà ed autonomia di ogni sua scelta in proposito sono insostituibili»<sup>285</sup>.

---

<sup>282</sup> In questa direzione, cfr. § 1 del capitolo primo e capitolo II *supra*.

<sup>283</sup> Corte cost., sent. n. 205 del 1971, in *Giur. Costit.*, p. 2003, dove viene specificato che tale diritto è «immanente a tutto l'iter processuale, dalla fase istruttoria a quella del giudizio [...] sino al momento della chiusura del dibattimento, in cui l'imputato deve avere per ultimo la parola [...]».

<sup>284</sup> Corte cost., sent. n. 186 del 1973, in *Giur. Cost.*, 1973, p. 2432.

<sup>285</sup> Corte cost., sent. n. 98 del 1982, in *Giur. Cost.*, 1982, I, p. 995.

Tuttavia, se «ai sensi dell'art. 24 Cost. l'imputato ha diritto ad assistere a tutto il dibattimento»<sup>286</sup> e quindi la sua presenza all'udienza è imposta a tutela non solo dei diritti della difesa ma anche di un più attendibile accertamento della verità, ragion per cui «soltanto la volontaria rinuncia dell'imputato a presenziare al dibattimento, in quanto espressione di una sua libera e incoercibile scelta difensiva può giustificare, sul piano costituzionale, la limitazione del contraddittorio che in tal modo si attua»<sup>287</sup>, non è stato poi sufficiente per trarne la conclusione di abbandonare la presunzione in forza della quale «secondo l'*id quod plerunque accidit*, la diversa posizione del contumace è da ascrivere a una sua scelta»<sup>288</sup>: nonostante apparisse evidente che la garanzia per ogni imputato di intervenire al giudizio che lo riguardasse, se era imprescindibile per l'osservanza di quanto disposto dall'art. 24 comma 2 Cost., era allora incompatibile con una simile presunzione<sup>289</sup>.

Solo attraverso la suddetta constatazione<sup>290</sup> si poteva quindi arrivare a comprendere come, accanto alle generiche affermazioni di principio, erano necessarie concrete soluzioni applicative<sup>291</sup>.

## **2. La spinta della Corte europea e delle fonti sovranazionali.**

Un ulteriore elemento dal quale non può prescindere un'indagine che inerisca direttamente alle strutture processuali, come quella che verta sulla disciplina del giudizio in

---

<sup>286</sup> Corte cost., ord. n. 98 del 1983, in *Giur. Cost.*, 1983, I, p. 423.

<sup>287</sup> Corte cost., sent. n. 9 del 1982, in *Giur. Cost.*, 1982, I, p. 61.

<sup>288</sup> Corte cost., sent. n. 265 del 1976, in *Giur. Cost.*, 1976, I, p. 1944.

<sup>289</sup> Cfr. però Corte cost., sent. del 1999 n. 388, in materia di processo penale *in absentia* dinanzi alle critiche sull'istituto della contumacia da parte di Strasburgo. La Corte afferma che, indipendentemente dal valore da attribuire alle norme pattizie, che non si collocano a livello costituzionale, è da rilevare che i diritti umani, garantiti anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte dall'Italia, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, nella Costituzione non solo per il valore da attribuire al generale riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo fatto dall'art. 2 della Costituzione, sempre più avvertiti dalla coscienza contemporanea come coesenziali alla dignità della persona, ma anche perché, al di là della coincidenza nei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi reciprocamente nella interpretazione. V. inoltre Corte cost., sent. del 1999 n. 342, in materia di partecipazione a distanza del teste nel processo penale. Sulla stessa linea: Cass. Civ., Sez. I, 8 luglio 1998.

<sup>290</sup> Occorrere dunque fare i conti con la ritrosia della Corte costituzionale che con sentenza numero 33 del 2007 dichiara inammissibile la relativa questione di legittimità in quanto diretta «ad introdurre, mediante una pronuncia additiva, un tipo di processo contumaciale nuovo e diverso rispetto a quello disciplinato dal vigente codice di rito penale» (Punto 4.1 del Considerato in diritto).

<sup>291</sup> Del resto, risultava una mera clausole di stile l'enunciazione secondo la quale «il giudizio contumaciale – comunque svolto – non importa alcuna restrizione alla difesa dell'imputato, in quanto la contumacia non è più guardata con quel disfavore di cui un tempo era circondata, ed in quanto al contumace vengono riconosciuti [...] gli stessi diritti di cui gode l'imputato presente al dibattimento» (Corte cost., sent. n. 59 del 1963, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 1963, p. 636).

assenza dell'imputato, è rappresentato dall'insieme delle influenze che in materia derivano sia dalla giurisprudenza sia dagli atti sovranazionali<sup>292</sup>.

Ci si riferisce, in primo luogo, alla più volte citata Convenzione europea e alla giurisprudenza della relativa Corte. In secondo luogo, ci si richiama alla legge 881 del 1977 relativa al Patto internazionale sui diritti civili e politici nonché all'annesso protocollo facoltativo, il quale ultimo contempla, per le vittime di violazioni di un qualsiasi diritto enunciato dal Patto, la possibilità di presentare «comunicazioni» al Comitato dei diritti dell'uomo.

Come si è già avuto modo di constatare<sup>293</sup>, è evidente l'accresciuta importanza per l'Italia di rispettare sia le normative *de quibus* sia gli indirizzi interpretativi sovranazionali: come è accaduto per altri settori, anche in materia di giudizio *in absentia* l'ordinamento italiano è mutato su impulso della Corte europea come interpretata dalla Corte di Strasburgo<sup>294</sup>.

Indipendentemente, dunque, dai suindicati profili<sup>295</sup>, inerenti più che altro a problematiche di diritto interno, l'Italia, come già accennato nei paragrafi precedenti, si trova vincolata al rispetto delle prescrizioni contenute tanto nella Convenzione europea quanto nel Patto internazionale.

Procedendo quindi ad un primo tentativo ermeneutico con specifico riferimento all'argomento oggetto del presente lavoro, il diritto dell'imputato ad essere presente al suo

---

<sup>292</sup> Cfr. LAZZARONE, F., *Processo in absentia: dall'Europa una spinta per una riforma?*, in *Legisl. Pen.*, 2004, p. 601 s.

<sup>293</sup> V. *supra* § 1 e 2 del capitolo primo.

<sup>294</sup> Come si ricorderà, il caso Sejdovic, sul processo in contumacia, mette in evidenza come l'intervento del legislatore possa, comunque, non essere conforme o pienamente conforme ad una sentenza della Corte europea. Nella specie, in seguito alla condanna dell'Italia con la sentenza del 10 novembre 2004, che constatava una violazione strutturale connessa al "disfunzionamento" delle norme e delle prassi interne a causa dell'assenza di meccanismi effettivi volti a garantire il diritto delle persone, condannate in contumacia (non informate in modo effettivo delle accuse a loro carico e che non avessero, in modo non equivoco, rinunciato al loro diritto a comparire), di ottenere che un giudice decidesse di nuovo sul merito dell'accusa, dopo averle sentite nel rispetto delle esigenze dell'art. 6 CEDU, fu adottato il decreto legge 21 febbraio 2005, n. 17. Venivano, invero, modificati gli artt. 157 e 175 c.p.p., disponendo che all'imputato condannato in contumacia, che non avesse avuto conoscenza del procedimento, sia riconosciuta la restituzione nel termine per impugnare. A seguito di rinvio alla Grande Camera chiesto, ex art. 43 della Convenzione, dal Governo italiano la sentenza veniva confermata (in data 1 marzo 2006), ma la Corte europea rinviava la verifica di conformità della modifica legislativa intercorsa, mancando, allo stato, una qualsivoglia applicazione concreta della stessa. Una nuova pronuncia della Corte, dunque, era quanto meno prevedibile.

Nel frattempo, la Corte di Cassazione, aveva riconosciuto la restituzione nel termine all'imputato al quale era stato nominato un difensore d'ufficio: l'effettiva conoscenza del procedimento o provvedimento veniva così esclusa, e non operava la presunzione di conoscenza che invece aveva luogo qualora l'imputato avesse nominato un difensore di fiducia e eletto domicilio preso lo stesso (Cass., Sezione I, 9 maggio 2006, n. 15093 e Cass., Sezione II, 10 maggio 2006, n. 16002).

<sup>295</sup> V. *supra* § 2 del capitolo primo.

processo è desumibile in via interpretativa dalla nozione di “processo equo”. Essa è contenuta, come è noto, tanto nell’art. 14 del Patto internazionale quanto nell’art. 6 CEDU. L’art. 14 paragrafo 3 lettera *d*) del patto internazionale, inoltre, statuisce espressamente il diritto per ogni accusato a godere della garanzia «ad essere presente al processo», giacché la stessa «difesa tecnica non può comunque annullare l’interesse della parte ad aggiungere il ‘suo’ contributo personale a quello del difensore»<sup>296</sup>.

In relazione a tale ultima norma, invero, potrebbe sorgere una questione concernente la sua esecutività nell’ordinamento giuridico italiano per il fatto che, al momento del deposito degli strumenti di ratifica, il ministro degli affari esteri formulò una riserva secondo la quale «le disposizioni della lettera *d*) del paragrafo 3 dell’articolo 14 sono considerate compatibili con le vigenti disposizioni italiane che disciplinano la presenza dell’imputato al processo e determinano i casi nei quali è ammessa l’autodifesa o è richiesta l’assistenza del difensore»<sup>297</sup>.

Ma pare ragionevole ritenere che tale riserva non incida sull’istituto contumaciale: da un lato, infatti, per essere intesa come deroga al diritto di presenza dell’imputato, tutelato anche dalla garanzia di “equo processo”<sup>298</sup>, essa avrebbe forse dovuta essere contestualmente apposta anche al paragrafo 1 del medesimo articolo 14 del Patto internazionale. Dall’altro lato, e soprattutto, può sostenersi che, dato il letterale riferimento alla sola “disciplina della presenza” dell’imputato e non, più in generale, al suo “diritto di presenza”, la clausola sopra riferita non concerna la regolamentazione del giudizio in assenza dell’imputato.

D’altra parte, quando si sottolinea come la Convenzione europea, vista la natura di strumento pattizio, non possa essere interpretata in modo da rovesciare del tutto gli assetti normativi tradizionali dei singoli ordinamenti, bisogna al tempo stesso riconoscere che il posto

---

<sup>296</sup> CHIAVARIO, M., *Le garanzie fondamentali del processo nel Patto internazionale sui diritti civili e politici*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1978, p. 486.

<sup>297</sup> In *G. U.*, 23 novembre 1978, n. 328, p. 8454.

<sup>298</sup> Nell’ambito della letteratura processualistica sudamericana, a metà secolo scorso, vede la luce un noto saggio in lingua ispanica, destinato a costituire una pietra miliare negli sviluppi della cultura giuridica dell’America latina, dedicato ai rapporti tra *due process of law*, dimensioni valoriali della ragionevolezza e tessuto profondo della Costituzione argentina (LINARES, J. F., *El debido proceso como garantía innominada en la Constitución argentina. Razonabilidad de las leyes*, Depalma, Buenos Aires, 1944. Il lavoro, per la sua centralità, è stato ripubblicato più volte: per la *lectio* più recente cfr. LINARES, J. F., *Razonabilidad de las leyes: el «debido proceso» como garantía innominada en la Constitución Argentina*, 2° ed. actualizzata, Astrea, Buenos Aires, 2010): l’identità statutaria del *debido proceso* viene ricostruita, nelle sue fisionomie di sistema, come *garantía innominada* immanente nell’orizzonte costituzionale, pur in difetto di una sua emersione epidermica in chiave di formula linguistica espressa. Si tratta di una preziosa indicazione di metodo, ulteriormente esplorata da importanti studi pubblicati in lingua italiana nel medesimo periodo (ci si riferisce a COUTURE, E.J., *La garanzia costituzionale del «dovuto processo legale»*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 1954, I, p. 81 s.). Per la dottrina brasiliana, invece, per tutti, GIACOMOLLI, N. J., *O Devido Processo Penal. Abordagem Conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica*, São Paulo, Atlas, 2014 ed edizioni successive.

di assoluta centralità riservato da quella fonte al giudizio *in absentia* ha scosso alcuni pilastri delle legislazioni nazionali, mettendone in crisi l'impianto complessivo<sup>299</sup>.

Dall'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo, insomma, non balza fuori esplicita la predilezione per lo schema regolativo fondato sulla sospensione del processo nel caso di assenza dell'imputato<sup>300</sup>, ma è pure vero che tanto risalto attribuito alla comparizione del medesimo mal si concilia con i meccanismi solitamente destinati a rinserenare l'opposto modello del giudizio in assenza.

Quest'ultimo non viene ritenuto di per sé incompatibile con l'art. 6 CEDU, sicché le soluzioni legislative disposte ad ammettere la celebrazione del processo contro l'assente continuano a rientrare negli ampi margini di scelta dei sistemi giudiziari nazionali; si tratta però di capire se le censure siano cadute su nodi talmente coessenziali all'equilibrio del processo *in absentia* da spingere di fatto verso il suo completo superamento a favore dell'archetipo alternativo, rimasto invece al riparo dagli interventi della Corte europea.

Depone in tal senso l'elevato livello di impegno preteso dagli Stati, allo scopo sia prevenire il giudizio in assenza, sia di rimuovere gli ostacoli che dovessero frapporsi al ripristino del pieno diritto al contraddittorio dopo l'eventuale svolgimento del processo *in absentia*.

Quanto più sarà dunque seria la prospettiva di vedere vanificato l'esito del processo a carico dell'assente, tanto minore la ragionevolezza complessiva del rito *in absentia*, in base alla ponderazione tra il costo di un giudizio destinato a cadere o comunque ad essere superato e gli interessi che ne giustificano di norma la celebrazione nonostante l'assenza dell'imputato.

L'opera di specificazione intrapresa dai giudici europei riguardo ai mezzi necessari ad evitare il giudizio *in absentia* poggia sopra la considerazione generale che un processo ispirato ad equità e giustizia non implichi soltanto il riconoscimento del diritto ad essere presente nell'aula d'udienza; molto di più, esso comporta l'«obbligo» per gli stati contraenti di «garantire» una simile facoltà<sup>301</sup>. In altre parole, l'effettiva realizzazione di quell'aspetto essenziale della difesa dipende anche dall'intervento attivo degli organi pubblici coinvolti nel procedimento penale<sup>302</sup>.

Nella ricerca di un destinatario di un atto fondamentale, come è quello che mette il soggetto perseguito al corrente dell'iniziativa penale avviata a suo carico, i servizi incaricati

---

<sup>299</sup> Cfr., *supra*, capitolo 1.

<sup>300</sup> Cfr. POTETTI, D., *La sospensione del processo in assenza dell'imputato (l. n. 67 del 2014)*, in *Arch. Nuova Proc. Pen.*, 2015, 3, p. 199 s

<sup>301</sup> Corte e.d.u., 1 marzo 2006, cit., § 84. Cfr. inoltre § 1 e 2 del capitolo I.

<sup>302</sup> Corte e.d.u., 12 febbraio 1985, cit., § 25; Corte e.d.u., 26 settembre 2006, Hu c. Italia, § 25.

delle notificazioni<sup>303</sup> debbono anzitutto osservare un grado di «diligenza» adeguato all'importanza del compito<sup>304</sup>; occorrono allo scopo indagini «approfondite», che non si limitino a constatare l'assenza dell'interessato dai suoi luoghi di residenza, di domicilio o di abitazione dei familiari, rinvenuti sulla scorta di indicazioni formali e ormai obsolete<sup>305</sup>.

Quand'anche l'ordinamento nazionale autorizzi l'instaurazione del rito a prescindere dalla notifica a mani proprie dell'imputato, non ci si può accontentare di meccanismi funzionali alla conoscenza legale<sup>306</sup> dell'accusa dotati di scarsa affidabilità quanto al risultato<sup>307</sup>; tali presunzioni andrebbero almeno provviste di una «base fattuale sufficiente» a ritenere raggiunto lo scopo informativo<sup>308</sup>, ciò che comporta la necessità di orientare le ricerche verso tutti i luoghi ove appaia in concreto probabile reperire effettivamente il destinatario dell'atto, alla luce dei dati emersi durante la procedura di notificazione<sup>309</sup>.

Il mutamento di prospettiva si percepisce già nello stadio prodromico all'apertura del giudizio, dove riveste la massima importanza la tecnica delle notificazioni: la visuale della Corte europea si fonda sul ripudio dell'impostazione autoritaria, a favore di un metodo degno del problema che il diritto di partecipare personalmente al processo occupa in una società democratica.

Sotto questa luce è dato comprendere come mai la Corte europea abbia stimato «manifestamente sproporzionata» la perdita del diritto di partecipare al processo, patita dall'imputato a causa del suo inadempimento ad un obbligo amministrativo: nella specie, le autorità italiane considerarono responsabile delle vane ricerche compiute e della conseguente dichiarazione di irreperibilità<sup>310</sup> lo stesso cittadino che, prima di essere sottoposto a procedimento penale, aveva ommesso di denunciare il cambio d'indirizzo agli uffici dello stato civile<sup>311</sup>.

Benché i pronunciamenti dei giudici sopranazionali risentano, per loro natura, della concreta vicenda presa in esame, qui la linearità del caso specifico si presta ad una

---

<sup>303</sup> Cfr. VARRASO, G., *Le notificazioni nel procedimento penale*, Milano, EDUCatt., 2013.

<sup>304</sup> Cfr. NAPPI, A., *Le notificazioni senza certezze e le Sezioni Unite senza ruolo*, in *Cass. Pen.*, 2017, 3, p. 1259 s.

<sup>305</sup> Corte e.d.u., 26 settembre 2006, cit., §55.

<sup>306</sup> Cfr. BONETTO, G. F., *La conoscenza legale come scopo delle notificazioni processuali*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1962, p. 321 s.

<sup>307</sup> Stigmatizza le semplici presunzioni legali di conoscenza, Corte e.d.u., 12 febbraio 1985, cit., § 28.

<sup>308</sup> Corte e.d.u., Grande Camera, 18 ottobre 2006, *Hermi c. Italia*, § 74, allude alla base «fattuale», mentre Corte e.d.u., 12 febbraio 1985, cit., § 28, si limitava all'esigenza di una «base sufficiente».

<sup>309</sup> Molto esplicita è Corte e.d.u., 12 ottobre 1992, *T. c. Italia*, § 28.

<sup>310</sup> Cfr. ALONZI, F., *Irreperibilità dell'imputato e sospensione del processo (Libro dell'anno di diritto 2014)*, reperibile in <[www.trecani.it](http://www.trecani.it)>.

<sup>311</sup> Corte e.d.u., 12 febbraio 1985, cit., § 28.

generalizzazione del principio che riflette perfettamente la concezione garantistica dell'art. 6 CEDU. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, è solidale ad una ideologia statalista fare discendere effetti svantaggiosi per la condizione di imputato dalla violazione di doveri che si reputino connaturati all'appartenenza organica di quello stesso individuo all'ordinamento giuridico generale: chi si pone in contrasto con quest'ultimo, riceverà minore tutela anche nel sottosistema processuale penale. Se si assume al contrario il carattere artificiale di ogni norma imperativa posta in ciascun ramo del diritto, essendo valore primario la libertà della persona, dall'inosservanza del singolo precetto deriveranno le sole conseguenze che il trasgressore sia stato messo in grado di provvedere<sup>312</sup>.

Del resto, la soggezione della persona all'onere di rendersi reperibile, talché l'inosservanza implichi la rinuncia a comparire, non può logicamente derivare, come si è appena visto, da contegni tutt'affatto anteriori all'apertura di un procedimento penale, ma neppure basta qualsivoglia contatto dell'interessato con l'ambiente giudiziario a collocarlo in una simile posizione sfavorevole. Conviene dunque ribadire la razionalità di matrice giusnaturalistica dei criteri ermeneutici adottati in materia dalla Corte europea; frutto di opzioni assiologiche, essa è recepita sul piano positivo dalle clausole dell'art. 6 CEDU, nelle quali si rispecchiano gli insopprimibili valori di civiltà alla base del moderno Stato di diritto. Occorre cioè che la notizia all'interessato circa le accuse mosse a suo carico rivesta un carattere «ufficiale», ove l'insufficienza di semplici avvisaglie, come pure di conoscenze vaghe o indirette<sup>313</sup>. La fuga della persona, in un momento compreso tra il generico contatto con l'autorità giudiziaria e la formulazione di un preciso addebito nei suoi riguardi, non si può quindi interpretare alla stregua di una tacita rinuncia a comparire, dato che, per definizione, nessun diritto processuale è suscettibile di abbandono prima ancora di nascere e le prerogative della difesa sorgono appunto di petto all'enunciazione dell'accusa<sup>314</sup>; né è lecito collegare al prematuro allontanamento effetti tanto gravi, come la perdita del diritto di "esserci" in udienza, quando siano mancate le garanzie minime affinché l'interessato potesse ragionevolmente prevedere tali conseguenze<sup>315</sup>.

La conclusione vale a maggiore ragione se l'individuo non viene rintracciato nel luogo di residenza abituale dopo l'accadimento di un fatto di rilievo penale, senza che sussistano altri elementi a dimostrazione della sua volontà di eludere la giustizia diversi dalle prime

---

<sup>312</sup> FERRAJOLI, L, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, 7° ed., Bari, Laterza, 2002, p. 924 s. e 950 s.

<sup>313</sup> Corte e.d.u., 18 maggio 2005, cit., § 75.

<sup>314</sup> Corte e.d.u., 23 maggio 2006, Kounov c. Bulgaria, § 38.

<sup>315</sup> Corte e.d.u., 23 maggio 2006, cit., § 43.

informazioni raccolte durante le indagini e prive di attinenza diretta al tema specifico della fuga<sup>316</sup>.

Nella prospettiva della Corte europea, la questione di rito non va confusa con quella di merito; l'importanza della prima per l'effettiva realizzazione dell'equità processuale è tale, a sua volta, da richiedere conclusioni basate su prove inequivocabili. Precisamente, desumere dai soli indizi di colpevolezza la malafede del soggetto non reperibile significa considerare assodato sin dall'inizio ciò che invece è finalità ultima del processo accertare, e, così, in definitiva, rovesciare nel suo contrario la presunzione di innocenza che assiste l'imputato. Nemmeno però conta che ad esito del giudizio quell'imputato sia stato poi condannato, come se l'acclarata responsabilità penale spiegasse *ex post* il comportamento tenuto in seguito all'episodio criminoso; piuttosto rileva l'impegno degli organi della giustizia penale<sup>317</sup> nella raccolta dei dati obiettivi sugli spostamenti dell'incolpato all'epoca della declaratoria irreperibilità<sup>318</sup> o latitanza<sup>319</sup>.

Il maggior favore da tempo riservato all'imputato ignaro della regiudicanda, sulla base dell'art. 6 CEDU, avrebbe dovuto muovere a riforme ancora più radicali un legislatore ordinario non semplicemente vincolato a realizzare un sistema tendenzialmente accusatorio<sup>320</sup>, ma sottoposto, ora, a quei principi costituzionali relativi al "giusto processo" nell'attuare i quali, per il loro ispirarsi alla normativa convenzionale, sarebbe stato lecito attendersi la piena valorizzazione degli esiti giurisprudenziali raggiunti dalla Corte europea<sup>321</sup>. Malgrado ciò, il nostro regime della contumacia sembrava destinato a superare indenne anche l'inserimento nell'art. 111 Cost. dello stesso catalogo di garanzie – dalla conoscenza dell'accusa alle facilitazioni nell'organizzare la difesa, sino alle prerogative in materia di prove – da cui gli interpreti dell'art. 6 CEDU ricavano il diritto dell'accusato alla comparizione personale in

---

<sup>316</sup> Cfr. MANCA, G., *La detenzione riparabile tra diritto di sottrarsi alla restrizione ingiusta ed esclusione del dovere di "non dar luogo a sospetti": brevi note su una breve sentenza quasi illuminata*, in *Resp. Civ. prev.*, 2014, p. 1226 s.

<sup>317</sup> Cfr. PORCU, F., *Latitante e irreperibile: la diversificazione delle ricerche nella pronuncia delle Sezioni Unite*, in *Proc. Pen. e giust.*, 2014, 6, p. 84 s.

<sup>318</sup> Cfr. PITTARO, P., *Irreperibilità, latitanza e contumacia*, in *Legisl. Pen.*, 1985, p. 713 s.

<sup>319</sup> Cfr. Corte e.d.u., Grande Camera, 1 marzo 2006, cit., § 100; per la tesi sostenuta dal governo italiano, basata su una pretesa massima di esperienza, secondo cui si sarebbe consapevolmente sottratto alla prima notifica chi risulta assente dal proprio domicilio nel tempo subito successivo all'avvenuta commissione di un reato a lui stesso addebitato v. § 66 della medesima sentenza.

<sup>320</sup> Cfr. § 1 del capitolo primo e § 4 e s. del capitolo secondo.

<sup>321</sup> In questa stessa direzione, LATTANZI, G., *Spunti critici sulla disciplina del processo contumaciale*, in *Legisl. Pen.*, 2015, p. 598.

udienza; garanzie rafforzate, dopo il passaggio alla Carta costituzionale, con l'assumere, esse, all'intero del testo di rango di canoni obiettivi della giurisdizione penale<sup>322</sup>.

Nel solco di molteplici pronunce, la Corte europea è tornata negli ultimi anni a condannare lo Stato l'italiano – lo abbiamo visto<sup>323</sup> – per le disfunzioni connesse alla nostra disciplina del rito *in absentia*. Nonostante il livello elevato di attenzione riservato ai diritti fondamentali della difesa<sup>324</sup>, il nostro ordinamento seguiva infatti ad ammettere situazioni nelle quali può essere giudicato in assenza un imputato ignaro del processo<sup>325</sup>.

In un primo momento solo latente – circoscritta di fatto alle violazioni riscontrate nei casi concreti sopra richiamati –, il contrasto è emerso in modo più evidente quando i giudici di Strasburgo hanno rivelato il carattere strutturale della difformità tra la disciplina interna riservata a taluni soggetti irreperibili e l'esigenza di assicurare all'imputato un equo processo. In particolare, il rimprovero sovranazionale ha riguardato il rimedio della restituzione in termini, incompatibile con i *dicta* convenzionali a causa degli ostacoli che la legge, gravando l'interessato di onerose discolpe, frapponeva tra l'accoglimento ed il rigetto della richiesta di cui all'art. 175 a beneficio dell'imputato rimasto all'oscuro del processo a proprio carico<sup>326</sup>.

Contemporaneamente, come si è visto<sup>327</sup>, il diritto processuale penale europeo iniziava ad assumere la condanna *in absentia* come un fattore di intralcio<sup>328</sup> per la cooperazione giudiziaria tra gli Stati UE<sup>329</sup>. D'altra parte, ai fini del mutuo riconoscimento delle decisioni penali<sup>330</sup>, secondo le fonti europee era necessario che l'imputato avesse contezza riguardo all'adempimento cruciale rappresentato dalla chiamata in giudizio, rispetto al quale soltanto una rinuncia a comparvi può essere considerata inequivocabile. Al di fuori di questa eventualità, soltanto i casi di (a) deliberata sottrazione alla giustizia e (b) la previsione di un rimedio restitutorio consistente nel diritto alla rinnovazione dell'esame della causa possono legittimare un giudicato formatosi malgrado l'assenza dell'imputato<sup>331</sup>.

---

<sup>322</sup> Insiste particolarmente su questo aspetto: CAPRIOLI, F., "*Giusto processo*", cit., p. 589 s.

<sup>323</sup> Cfr. capitolo I *supra*.

<sup>324</sup> Evidenzia il paradosso delle censure rivolte all'Italia: NEGRI, D., *L'imputato presente*, cit., p. 164 s.

<sup>325</sup> Sulle diverse strade che il legislatore può ancora percorrere v. *supra* § 3 capitolo 1. Cfr. inoltre, CAPRIOLI, F., "*Giusto processo*", cit., p. 588 s.

<sup>326</sup> V. ancora Corte e.d.u., 10 novembre 2004, cit., § 44/47.

<sup>327</sup> Cfr. § 1 del capitolo primo *supra*.

<sup>328</sup> Cfr. RIZZA, L., *Il caso Melloni, la Corte di giustizia risponde con il primato dell'Unione alle pretestuose preoccupazioni dei giudici nazionali. Riconoscimento delle decisioni giudiziarie rese a seguito di procedimenti in absentia*, in *I quaderni europei*, 2013, giugno, p. 18 s.

<sup>329</sup> Cfr. anche DARAIO, G., *Le rogatorie*, in SPANGHER, G; MARANDOLA, A.; GARUTI, G.; KALB, L. (diretto da), *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, Torino, Utet, IV, p. 1065 s.

<sup>330</sup> Cfr. CAPRIOLI, F., *Cooperazione giudiziaria*, cit., p. 391.

<sup>331</sup> Cfr. i rilievi già esposti *supra* § 1 e 2 del capitolo primo.

Fatte queste premesse, si passa ora all'esame della disciplina attualmente vigente nell'ordinamento italiano con le conseguenti ricadute sull'ordinamento processuale penale<sup>332</sup>. L'esegesi del diritto positivo potrebbero giovare in plasticità all'operazione sistematica. Nello specifico, lo scopo principale di questo lavoro rimane quello di fornire materiali utili alla discussione, per la soluzione dei problemi interpretativi e in vista di eventuali scelte legislative future.

---

<sup>332</sup> Si rinvia al capitolo IV *infra*.

## CAPITOLO IV

### ABBANDONO DELLA CONTUMACIA?

#### 1. Premesse concettuali.

Con l'entrata in vigore della legge numero 67 del 2014<sup>333</sup>, il legislatore italiano ha riscritto, secondo criteri nuovi, l'insieme delle disposizioni che disciplina la natura, la tipologia e gli effetti della verifica giurisdizionale sulla comparsa dell'accusato all'udienza preliminare o al dibattimento (art. 420-*bis*)<sup>334</sup>. Di conseguenza, espungendo dal tessuto codicistico i riferimenti al rito contumaciale<sup>335</sup>, la novella introduce nel sistema processuale italiano l'alternativa tra lo svolgimento e la sospensione del processo contro l'imputato «assente».

Occorre, tuttavia, in primo luogo, accertare se la riforma del procedimento *in absentia* abbia effettivamente abolito dal nostro sistema l'istituto della contumacia.

In secondo luogo, proponendo una ricostruzione sistematica della legge numero 67 del 2014, così come modificata da ultimo dalla legge numero 103 del 2017, si intende verificare i limiti di compatibilità di questa nuova disciplina con i dettami costituzionali e sovranazionali e quali siano i possibili scenari per un nuovo contenzioso a Strasburgo, giacché, ad un esame più approfondito, sarà necessario prendere atto che, in realtà, ci si trova innanzi ad un fenomeno processuale di portata dirompente a livello di principi generali.

Si è visto in precedenza come la legge in commento rappresenti l'epilogo di una delle scelte fondamentali del sistema processuale misto<sup>336</sup>, benché il sistema misto accolto dal codice

---

<sup>333</sup> L'intitolazione della legge numero 67 del 2014 annuncia, più esattamente, «Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili».

<sup>334</sup> Nelle pagine seguenti, si parlerà, più in generale, di “chiamata in giudizio”, ossia, senza distinguere di volta in volta tra udienza preliminare o dibattimento, dal momento che dopo la riforma si mantiene l'impostazione previgente, secondo gli artt. 420-*bis* – 420-*quinques* riguardanti la prima sono richiamati dall'art. 484 comma 2-*bis* rispetto al secondo.

<sup>335</sup> Dal punto di vista della terminologia generale, si reputa, così, dovuto ad un mero errore materiale e imperizia l'impiego del termine “contumacia” di cui agli artt. 175 comma 8, 429 comma 1 lett. *f*) e 429 comma 4, 552 comma 1 lett. *d*). Analogamente, a fronte di interventi settoriali privi di qualsiasi organicità, che creano aporie e contraddizioni di sistema, nonostante la necessità di un coordinamento con la legislazione complementare, lascia perplessi i riferimenti al giudizio in contumacia ancora contenuti all'interno dei microcodici, autonomi ma non autosufficienti, introdotti dal decreto legislativo numero 74 del 2000 con la competenza penale del giudice di pace (v. artt. 20 comma 1 lett. *d*), 20-*bis* comma 4 lett. *a*, 27 comma 3 lett. *b*), 39 comma 2) e dal decreto legislativo numero 231 del 2001 con la responsabilità punitiva degli enti (cfr., per esempio, GARUTI, G., *Partecipazione dell'ente nel procedimento di impugnazione delle misure cautelari reali*, in *Giurisprudenza italiana*, 2015, 11, p. 2496 s.; VARRASO, G., *L'abrogazione di “diritto” e di “fatto” della contumacia dell'ente nel nuovo d.l.vo n. 231 del 2001*, in *Archivio della Nuova Procedura Penale*, 2016, 3, p. 239 s. e BONTEMPELLI, M., *La contumacia dell'ente e il processo “in assenza”*, in VIGONI, D. (a cura di), *Il giudizio in assenza dell'imputato*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 257 s.).

<sup>336</sup> Cfr., in particolare, § 2 del capitolo I *supra*.

di procedura penale di matrice francese del 1865 conservasse caratteristiche ancora inquisitorie<sup>337</sup>. Ne conseguiva l'eliminazione dei diritti processuali dell'imputato contumace, che si vedeva inibita ogni azione difensiva e sequestrati i propri beni<sup>338</sup>. È stato dunque necessario attendere il codice liberale del 1913 perché gli fossero restituiti alcuni diritti<sup>339</sup>, e soltanto la riforma del 1955 lo ha parificato all'imputato comune<sup>340</sup>.

Nel frattempo, il codice autoritario del 1930 aveva inserito nell'alveo della contumacia la figura dell'irreperibile, espressamente regolamentata<sup>341</sup>. Tuttavia, l'istituto della contumacia era afflitto da un vizio d'origine, costituito dal disinteresse dell'ordinamento rispetto alla conoscenza effettiva della celebrazione del processo da parte dell'imputato<sup>342</sup>. Quello che contava era la regolarità formale delle notificazioni, dalla quale discendeva la presunzione legale di conoscenza dell'udienza. Era irrilevante che, in concreto, l'imputato fosse ignaro dello svolgimento del rito, benché, come già detto<sup>343</sup>, proprio tale aspetto sia stato la prima radice che ha condotto alla riforma oggetto dell'indagine.

Qualche limata normativa era intervenuta con l'istituto della restituzione nel termine, introdotto nel 1913, eliminato nel 1930 e reintrodotta nel 1955<sup>344</sup>. Tuttavia, l'onere di dare la prova del caso fortuito, della forza maggiore e dell'ignoranza incolpevole aveva trasformato tale rimedio in un'arma spuntata, censurata perciò dalla Corte europea<sup>345</sup>. Invero, secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo l'assenza dell'imputato è ritenuta legittima soltanto se la sua rinuncia a comparire è volontaria e non equivoca, mentre la prova della effettiva conoscenza deve essere data dallo Stato al di là di ogni ragionevole dubbio<sup>346</sup>.

Sulla scia dei moniti dei giudici sovranazionali, nel 2005 il legislatore ha modificato l'istituto della restituzione in termini<sup>347</sup> consentendo all'imputato di limitarsi ad addurre la mancata conoscenza del processo<sup>348</sup>. Spettava dunque allo Stato accertare che vi era stata

---

<sup>337</sup> Cfr. § 1 s. del capitolo II *supra*.

<sup>338</sup> Cfr. inoltre § 3 del capitolo I *supra*.

<sup>339</sup> V. § 2 del capitolo II *supra*.

<sup>340</sup> Cfr. § 4 del capitolo II *supra*.

<sup>341</sup> V. § 3 e 3.1 del capitolo II *supra*.

<sup>342</sup> V. ancora § 3 del capitolo II *supra*.

<sup>343</sup> Cfr. § 1 e 2 del capitolo III *supra*. V. inoltre § 1 del capitolo I e § 4 del capitolo II.

<sup>344</sup> Per le evoluzioni ed involuzioni del sistema contumaciale cfr. Capitolo II *supra*.

<sup>345</sup> Cfr. § 2 del capitolo III *supra*.

<sup>346</sup> Benché si ammetta che determinati fatti possano dimostrare che l'accusato sappia del processo e conosca la natura dell'accusa: v. § 2 del capitolo III *supra* ed i richiami giurisprudenziali ivi contenuti.

<sup>347</sup> Per maggiori dettagli sulle soluzioni normative di ripiego intercorse a seguito alle numerose condanne della Corte europea v. § 4.1 del capitolo III *supra*.

<sup>348</sup> In dottrina, tra i molti commentatori della riforma attuata con più volte citata la legge numero 60 del 2005, cfr. CASSANO, M.; CALVESE, E., *Giudizio in contumacia*, cit., p. 63 s.

conoscenza personale della citazione<sup>349</sup>. Ove ciò non avvenisse, l'imputato era restituito nel termine per appellare la sentenza<sup>350</sup>.

Tuttavia, oltre ad una certa ambiguità nella disciplina dell'onere e del *quantum* di prova, venivano unanimemente stigmatizzati i limiti al diritto dell'imputato ad ottenere un nuovo giudizio, perché il procedimento di appello aveva una struttura cartolare senza assunzione di nuove prove in contraddittorio (art. 603 comma 4)<sup>351</sup>.

Il rito contumaciale, dunque, entrava definitivamente in crisi.

È al culmine di una simile parabola che va a collocarsi la legge numero 67 del 2014<sup>352</sup>, che si è proposta di attuare i principi della giurisprudenza sovranazionale<sup>353</sup>. Ma a segnalare che in realtà il legislatore non intendeva operare un sostanziale ripensamento dell'intera materia e che si volesse piuttosto procedere ad un intervento tampone con la mera eliminazione delle ipotesi maggiormente gravose per l'apparato dell'amministrazione della giustizia, era la stessa rubrica del capo III della legge 67 del 2014<sup>354</sup>, che contiene uno specifico rinvio al «procedimento nei confronti degli irreperibili». Se, come si è visto, storicamente le norme previgenti ci avevano abituato a distinguere l'assenza dalla contumacia dell'imputato, attribuendo a ciascuno dei due termini specifico significato giuridico<sup>355</sup>, corrispondente alla tipica e autonoma disciplina che il codice associava ad ogni categoria<sup>356</sup>, per effetto della legge

---

<sup>349</sup> Non va tuttavia sottaciuto che il previgente art. 420-*bis*, poco benefica contro gli irreperibili o con coloro che non avessero fissato il domicilio per le notificazioni, nelle altre ipotesi aveva almeno un pregio. Benché la giurisprudenza ne vanificasse la portata, era espressamente contemplata la possibilità di verificare se, nonostante la regolarità formale della citazione, il destinatario non avesse avuto reale conoscenza di quell'atto, poiché, infatti, solo la chiamata in giudizio, tra tutti gli atti della sequenza procedurale, possiede qualità tali da assicurare all'imputato la cognizione necessaria al corretto esercizio del diritto di presenza. Cfr. MOSCARINI, P., *La contumacia dell'imputato*, cit., p. 272 s., che si dimostra molto critico nei confronti degli indirizzi giurisprudenziali allora dominanti.

<sup>350</sup> V. QUATTROCOLO, S.; NEGRI, D., *Il "diritto" del contumace alla restituzione nel termine dopo la legge 60/2005 (§§ 6, 7)*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, Torino, Utet, 2005, p. 784 s.

<sup>351</sup> V. ancora § 2 del capitolo III *supra*.

<sup>352</sup> Detta legge, tuttavia, anziché concentrare l'impegno sulle modalità di notifica della citazione a giudizio, come meglio si vedrà *infra*, ha prima di tutto ampliato lo spettro degli atti la cui preventiva conoscenza è ritenuta sufficiente ad autorizzare in seguito la celebrazione del rito malgrado l'imputato non vi sia comparso. Ora, infatti, il primo capoverso dell'art. 420-*bis* contiene un elenco di situazioni variegato, che implicano la presa di contatto fra l'imputato e l'apparato giudiziario, al verificarsi delle quali scattano le presunzioni legali di conoscibilità del processo. In questa direzione v. TONINI, P.; CONTI, C., *Il tramonto della contumacia*, cit., p. 517 s.; PROPOSTA DI LEGGE numero 311 del 2013, cit., p. 7 e, più di recente, NEGRI, D., *Il processo nei confronti dell'imputato "assente"*, cit., p. 205/206.

<sup>353</sup> L'intenzione della PROPOSTA DI LEGGE numero 311 del 2013 infatti sarebbe stata di «riformare la materia della contumacia, cancellando tale istituto», in *Atti parlamentari Camera dei deputati*, cit., p. 7.

<sup>354</sup> Cfr. SCALFATI, A., *La debole convergenza di scopi nella de azione promossa dalla l. n. 67 del 2014*, in *Proc. Pen. Giust.*, 2014, 5, p. 141 s.

<sup>355</sup> V. l'intera prima sezione del presente studio dedicata ad un inquadramento storico sistematico dell'istituto.

<sup>356</sup> Un valido contributo chiarificatore è contenuto nell'opera di UBERTIS, G., *La contumacia e l'assenza dell'imputato*, Padova, Cedam, 1989, p. 10 s.

in esame si è pensato di risolvere il problema contumaciale<sup>357</sup> «attribuendo la locuzione “in assenza” non più al solo processo derivante da rinuncia o rifiuto dell’imputato a parteciparvi, ma pure a quello per il quale non sia certo che l’accusato abbia voluto intervenire»<sup>358</sup>. In altre parole, nell’attuale nomenclatura legislativa, abolita la scomoda qualifica di “contumace”, «il riferimento superstita all’“assente” si estende a distinguere tutte le ipotesi di mancata comparizione dell’imputato in udienza»<sup>359</sup> perdendo la capacità di distinguere tra loro le situazioni rilevanti per il rito<sup>360</sup>, «visto che quell’identico attributo personale trattiene dietro di sé i presupposti tanto dello sviluppo, quanto della stasi processuale»<sup>361</sup>. Del resto, accertata l’assenza dell’imputato si procede oltre verso la definizione del processo (art. 420-*bis*); mentre, al contrario, sempre contro l’imputato “assente” è lecito sospendere il processo *ex art.* 420-*quater*<sup>362</sup>; e così «il nome di una *species* è diventato quello del *genus* comprensivo di tutte le ipotesi di un processo in cui non sia fisicamente presente l’imputato»<sup>363</sup>.

Detta ambiguità andrà pertanto risolta considerando direttamente i confini tra i due ambiti procedurali, le cui ragioni superano ormai la consueta imperizia utilizzata dal legislatore nel redigere i testi normativi, aggravata, in questa sede, dall’utilizzo del termine “assenza” per indicare le premesse di sviluppi processuali opposti<sup>364</sup>. Piuttosto, sembra che il legislatore domestico prescinda da un elementare rilievo: nell’importare concetti di origini pattizia, per lo più tratti dalla casistica della giurisprudenza di Strasburgo sul processo *in absentia*, senza tuttavia che a ciò corrispondesse un effettivo cambiamento, e rinunciando all’uso di locuzioni precise, si è ommesso di considerare che nei testi sovranazionali le scelte lessicali sono imposte da esigenze pragmatiche, che dipendono cioè dalla necessità di trovare un denominatore comune che metta in contatto ordinamenti nazionali caratterizzati da tradizioni e istituti giuridici molto differenti. Come quando un adulto fa ricorso all’ostensione verbale di un oggetto nel momento in cui un infante punta il dito verso una certa automobile e gli si dice che si chiama “macchina”; e al bambino, indicandogli una Fiat, si dice parimenti che si chiama

---

<sup>357</sup> Cfr. tuttavia BRICCHETTI, R.; PISTORELLI, L., *Così “scompare” il processo in contumacia*, in *Guida al Dir.*, 2014, 21, p. 92 s.

<sup>358</sup> UBERTIS, G., *“Truffa delle etichette” nel processo*, cit., p. 935.

<sup>359</sup> NEGRI, D., *Il processo nei confronti dell’imputato “assente”*, cit., p. 199.

<sup>360</sup> Cfr. CORDERO, F. *Le situazioni soggettive nel processo penale*, Torino, Giappichelli, 1956.

<sup>361</sup> NEGRI, D., *Il processo nei confronti dell’imputato “assente”*, cit., p. 199.

<sup>362</sup> Per i non trascurabili temperamenti introdotti con la riforma del 1988 all’assetto deteriorato esibito in materia dal codice di rito del 1930 cfr. in dottrina UBERTIS, G., *La contumacia e l’assenza*, cit., p. 15 s. V. inoltre capitolo II *supra*.

<sup>363</sup> Così correttamente UBERTIS, G., *“Truffa delle etichette” nel processo*, cit., p. 935.

<sup>364</sup> Lo rilevava già QUATTROCOLO, S., *Il contumace*, cit., p. 9 ed in seguito molto efficacemente anche NEGRI, D., *Il processo nei confronti dell’imputato “assente”*, cit., p. 199, il quale denuncia la tendenza della novella di «ispirarsi al lessico semplificato delle fonti sopranazionali, dove non si bada ai complessi costrutti giuridici; si fa sfoggio di adottarne lo stile libero da bardature dogmatiche».

“macchina”, cercando di generalizzare e di costruire un tipo cognitivo che gli permetta di conoscere in futuro altre “macchine”, anche se parzialmente diverse dalle precedenti, in modo che il bambino diventi subito capace di applicare il nome anche, diciamo, a una Peugeot o a una Ferrari.

Nondimeno, incapace di trovare un termine migliore per indicare i casi specifici in cui si dovesse sospendere ovvero celebrare il processo, e incurante del fatto che non è compito della Corte europea stabilire una disciplina conchiusa e coerente, bensì dell’ordinamento interno, il nostro legislatore fa ricorso ad un interpretante espresso in sede sovranazionale per definire il significato di “assenza”; in fondo, esprimendo esattamente “le stesse cose” di prima e non facendo altro che trasportare, trasmutare e male adattare vecchi istituti attraverso la reversibilità dei concetti pattizi: tale per cui, nel passaggio tra la ritraduzione della riforma del 2014 nella sua raffigurazione previgente, si ottiene una sorta di clone dell’opera originale, ossia, della vecchia contumacia. Parimenti, come il bambino capisce che è macchina sia la Peugeot che la Ferrari, anche a noi è dato comprendere che è ancora “contumacia”, anche se la si chiama “assenza”, e se si sospende il processo contro l’irreperibile, al mero fine di ottenere (a) una riduzione del numero dei processi svoltisi con la mancata presenza dell’imputato<sup>365</sup> e (b) il rischio di quelli che si sarebbe dovuto ripetere<sup>366</sup>. Tuttavia, giova ricordare che un incremento del numero dei processi celebrati *in absentia* sarebbe ancora comunque inevitabile qualora le valutazioni dei giudici nazionali sulle allegazioni degli “assenti” fossero difformi da quelle operate dalla Corte europea per interpretazioni troppo rigorose delle autorità nazionali o per le carenze, che vedremo, della normativa nazionale, postulando nuovi ritocchi legislativi<sup>367</sup>.

E non va neppure sottaciuto che, dietro all’operazione di abbellimento normativo posta in essere dal legislatore nel 2014, si nasconde la vera scelta di politica processuale: vincolare l’imputato sin dall’iniziale contatto con il procedimento penale rendendolo in questo modo un ausiliario degli organi giudiziari<sup>368</sup>, affinché si mantenga informato circa le evoluzioni

---

<sup>365</sup> Per conoscere i numeri ufficiali della Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia sul processo *in absentia* (già disponibili, invece, per il procedimento con messa alla prova) sarà necessario attendere che i sistemi informatici in uso presso gli uffici giudiziari siano adeguati alla variazione normativa intercorsa. Cfr. <<http://webstat.giustizia.it>>.

<sup>366</sup> A questi propositi UBERTIS, G., “*Truffa delle etichette*” nel processo, cit., p. 935, parla espressamente di una «scommessa quantitativa, che consentirebbe al sistema di sopportare il comunque inevitabile peso di una duplicazione di attività».

<sup>367</sup> Cfr. *supra* § 2 del capitolo I. In dottrina, in senso conforme: QUATTROCOLO, S., *Il contumace*, cit., p. 12; NEGRI, D., *Il processo nei confronti dell’imputato “assente”*, cit., p. 201 e, da ultimo, UBERTIS, G., “*Truffa delle etichette*” nel processo, cit., p. 935.

<sup>368</sup> Cfr. BRICCHETTI, R.; PISTORELLI, L., *Previsto anche per gli agenti di polizia giudiziaria l’obbligo di avvisare i fermati in fase precautelare*, in *Guida al Dir.*, 2014, 32, p. 50 s.

dell'affare penale in corso<sup>369</sup>, specie riguardo all'atto della chiamata in giudizio<sup>370</sup> di cui dovesse risultare più tardi destinatario<sup>371</sup>. Alla debolezza dello Stato nell'assicurare la conoscenza effettiva mediante il sistema delle notificazioni<sup>372</sup> si è ovviato imponendo all'imputato un dovere di collaborazione<sup>373</sup>. Ciò nonostante, la Corte europea ha più volte escluso la configurabilità di un simile onere<sup>374</sup>.

*Rebus sic stantibus*, nelle pagine successive si osserverà come ai sensi dell'art. 420-*quater* soltanto un ristretto novero di imputati benefici della sospensione del processo, nei casi che ne avrebbero consentito la celebrazione in contumacia secondo le norme precedenti. Al contrario, un certo numero di imputati non potrà più beneficiare della rinnovazione della citazione in giudizio, per avere ignorato involontariamente quel singolo atto, poiché ai sensi dell'art. 420-*bis* la sottoposizione ad indagine comporta oramai quasi sempre anche l'onere di informarsi sullo stato del procedimento a proprio carico.

---

<sup>369</sup> Benché tuttavia siffatto profilo risulti allineato rispetto a quanto previsto al “considerando” numero 9 della decisione quadro 2009/299/GAI, modificativo delle norme sul mandato di arresto europeo, e al “considerando” numero 25 della proposta di decisione quadro presentata dalla commissione europea in data 27 novembre 2013 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (COM (2013) 821 *final*). V. CANESTRINI, N., *La direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Un'introduzione*, in *Cass. Pen.*, 2016, 5, p. 2224 s. In entrambi tali atti è previsto che, nel valutare se l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo, si deve «prestare particolare attenzione alla diligenza impiegata dall'interessato al fine di ricevere le informazioni a lui destinate» (traduzione nostra).

<sup>370</sup> Cfr. CHELO, A., *La Corte di cassazione ignora la corte di giustizia in materia di procedimento in absentia*, in *Giuris. it.*, 2017, 5, p. 1227 s.

<sup>371</sup> Accoglie con favore questa opzione legislativa: SILVESTRI, P., *Le nuove disposizioni in tema di processo “in assenza” dell'imputato*, in PICCIRILLO, R.; SILVESTRI, P. (a cura di), *Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*, Rel. III/07/2014, p. 43, reperibile in <[www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)>. il quale parla di «chiara aspettativa di leale collaborazione da parte del notificando in funzione della realizzazione delle esigenze di accelerazione dei tempi del procedimento». Più scettico invece: NEGRI, D., *Il processo nei confronti dell'imputato “assente”*, cit., p. 202, secondo cui l'autentico segreto di questa cosmesi stilistica è imbrigliare l'imputato nella spirale evolutiva del procedimento penale, rendendolo così un mero collaboratore operoso della giustizia.

<sup>372</sup> Cfr. ARASI, S., *Per uno spazio giuridico europeo irrobustito dai diritti processuali: mandato di arresto europeo e reciproco riconoscimento delle decisioni in absentia*, in *Proc. Pen. e Giust.*, 2017, 1, p. 132 s.

<sup>373</sup> Cfr. inoltre Corte cost., sent. n. 245 del 27 giugno 1974 secondo cui «non può essere addossato allo stato un ulteriore onere nei confronti di chi, col suo comportamento volontario, ha posto in essere una situazione da cui possono derivare quelle conseguenze che lamenta il giudice *a quo*» giacché «l'imputato diventa irreperibile per effetto della sua negligenza, evitando di curare quegli adempimenti formali prescritti dalle norme sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente». V. anche Cass., Sez. Un., 29 settembre 2011, Rossi, in *Cass. Pen.*, 2012, p. 2410 in materia di nullità e abuso di potere, che ha ragionato nell'ottica di una responsabilizzazione della parte privata. Cfr. sul punto: CAPRIOLI, F., *Abuso del diritto di difesa e nullità inoffensive*, in *Cass. Pen.*, 2012, p. 2410 s. e CAIANIELLO, M., *Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali*, Bologna, BUP, 2012, p. 70 s.

<sup>374</sup> Per alcuni, tuttavia, si tratta di un approccio tipico del processo accusatorio, tale per cui il giudice condividerebbe con le parti le responsabilità del rito. V. SILVESTRI, P., *Le nuove disposizioni in tema di processo “in assenza” dell'imputato*, cit., p. 48 s.

## 2. La consegna a mani dell'imputato della chiamata in giudizio.

All'inizio dell'udienza preliminare il giudice deve controllare se vi è stata regolare costituzione delle parti (art. 420 comma 1). Se le parti compaiono, non sorgono particolari questioni: il giudice prende atto della presenza dell'imputato, di chi sia il suo difensore e delle eventuali parti civili, responsabili civili e civilmente obbligati alla pena pecuniaria.

Ma può accadere che:

(a) l'imputato abbia ricevuto «personalmente» l'avviso introduttivo dell'udienza preliminare assieme con la richiesta di rinvio a giudizio – il mezzo più sicuro per garantirne la conoscenza – e non si sia presentato in udienza. Siamo di fronte alla più elementare delle ipotesi, dalla quale è lecito desumere la rinuncia tacita ma inequivoca dell'imputato all'esercizio del diritto di autodifesa<sup>375</sup>, ed in questo caso il rito si celebra malgrado l'assenza dell'imputato, giacché «chiamato a difendersi da un'accusa determinata dinanzi alla giurisdizione»<sup>376</sup>, il reo non è comparso.

Manca, tuttavia, nell'attuale disciplina codicistica la previsione dell'avvertimento circa le conseguenze di una eventuale mancata comparizione dell'imputato all'udienza. Sotto questo profilo, infatti, ci si sarebbe aspettati un miglioramento rispetto alla versione originaria dell'art. 419, ai sensi del quale si era tenuti a comunicare all'imputato che non comparendo egli sarebbe stato «giudicato in contumacia»<sup>377</sup>.

*De iure condendo*, sarebbe dunque auspicabile un intervento legislativo riparatore, che imponga non solo la reintroduzione dell'avvertimento sopra citato, ma anche una maggiore qualità del messaggio da fornire al destinatario, che sia, cioè, espressivo del suo diritto di presenza, e, al contempo, capace di indicare al reo le ripercussioni negative della sua assenza. Del resto, la comunicazione all'interessato, ricavabile dall'attuale disciplina, circa il fatto che, non presentandosi, contro di lui si applicheranno le disposizioni previste dagli artt. 420-*bis* e seguenti<sup>378</sup> non sembra affatto adeguata allo scopo in quanto «postula il necessario ausilio

---

<sup>375</sup> In senso conforme cfr. Corte e.d.u., Grande Camera, 25 novembre 1997, § 70.

<sup>376</sup> NEGRI, D., *Il processo nei confronti dell'imputato "assente"*, cit., p. 206.

<sup>377</sup> Benché rimangano ancora strascichi di detta formula in una serie di disposizioni che regolano la chiamata in giudizio: artt. 419 comma 1 lett. f) (e così anche nelle norme di richiamo: 456 comma 1, 450 comma 3, 464.1) 552 comma 1 lett. d); nonché artt. 20, 20-*bis*, 27, 39 del decreto legislativo numero 274 del 2000 e art. 41 del decreto legislativo numero 231 del 2001. Esprime perplessità a riguardo anche: NEGRI, D., *Il processo nei confronti dell'imputato "assente"*, cit., p. 206 ed ipotizza soluzioni per porvi rimedi: MANGIARACINA, A., *Il "tramonto" della contumacia e l'affermazione di un'assenza multiforme*, in *Legisl. Pen.*, 2014, p. 439 s.

<sup>378</sup> Nella stessa direzione: NEGRI, D., *L'imputato presente*, cit., p. 212.

tecnico del difensore»<sup>379</sup>, «mentre l'onere informativo in questione dovrebbe essere tutto a carico dell'autorità giudiziaria»<sup>380</sup>.

La norma, tuttavia, sembra lodevolmente negare l'equivalenza delle forme sussidiarie di notificazione, che comportano la consegna dell'atto della chiamata in giudizio<sup>381</sup> a soggetti diversi dal destinatario<sup>382</sup>, nel momento in cui si riferisce espressamente alla comunicazione avvenuta nella sfera personale dell'interessato.

Ciò nonostante, la notifica della citazione a giudizio non avvenuta a mani proprie continua a fondare la presunzione di conoscenza del processo, autorizzandone la celebrazione, qualora ricorra almeno una delle altre condizioni elencate dall'art. 420-*bis*<sup>383</sup>;

(b) che l'assenza sia dovuta a impedimento: l'art. 420-*bis* comma 2 fa salva l'applicazione dell'art. 420-*ter*, rimasto invariato, secondo cui il giudice ha il potere di accertare se l'imputato ha un legittimo impedimento e se questo provoca un'assoluta impossibilità a comparire in udienza; se le due condizioni sussistono il giudice deve disporre il rinvio ad una nuova udienza e ordinare la rinnovazione dell'avviso;

(c) il giudice accerti la nullità della notificazione, fissi una nuova data per l'udienza, e ordini la rinnovazione dell'atto (art. 420 comma 2);

(d) che la mancata partecipazione dell'imputato dipenda da altre eventualità, che meglio si tratteranno in seguito.

## **2.1. *Segue*: espressa rinuncia a presentarsi in udienza.**

Benché, come visto sopra, la notifica della citazione per l'udienza a mani proprie sia considerata dalla legge lo strumento privilegiato al quale tende l'attuale normativa, purtroppo, non sempre ciò è possibile. Ai sensi dell'art. 420-*bis* comma 2, infatti, quando l'imputato non

---

<sup>379</sup> NEGRI, D., *Il processo nei confronti dell'imputato "assente"*, cit., p. 206/207.

<sup>380</sup> MANGIARACINA, A., *Il "tramonto" della contumacia*, cit., 439.

<sup>381</sup> Si esclude, dunque, che sia sufficiente la mera consegna nelle mani dell'imputato della lettera raccomandata di avviso di deposito *ex art.* 157 comma 8. Per due opinioni conformi v. MARCOLINI, S., *I presupposti del giudizio in assenza*, in VIGONI, D. (a cura di), *Il giudizio in assenza dell'imputato*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 150 e NEGRI, D., *Il processo nei confronti dell'imputato "assente"*, cit., p. 207.

<sup>382</sup> Modalità prioritaria di notificazione prevista dall'art. 157 comma 1 (e 156 e 158 per l'imputato detenuto o in servizio militare).

<sup>383</sup> Su questo specifico rilievo v. NEGRI, D., *Il processo nei confronti dell'imputato "assente"*, cit., p. 208, secondo cui è necessario che «al conseguimento della certezza richiesta per diagnosticare l'abbandono delle essenziali facoltà connesse alla presenza, cooperino elementi integrativi di quelle pur valide modalità di notifiche, al tempo stesso vicari rispetto al principale fattore in grado di produrre la conoscenza effettiva dell'atto, ossia il suo recapito diretto all'imputato da parte degli organi addetti alle notificazioni».

ha adottato un legittimo impedimento o quando detto impedimento non ha provocato un'assoluta impossibilità di comparire in udienza, il giudice procede in sua assenza.

Al di fuori tali evenienze, il giudice dichiara l'imputato assente altresì quando risulta che egli vi abbia rinunciato volontariamente in modo espresso. Ai sensi dell'art. 420-*bis* comma 1, si ha rinuncia "espressa" quando l'imputato, non essendosi presentato all'udienza, acconsenta che si proceda in sua assenza<sup>384</sup>. Al verificarsi di questa ipotesi, continuano a rimanere ininfluenti eventuali impedimenti legittimi ai fini dell'ottenimento del rinvio dell'udienza<sup>385</sup>.

---

<sup>384</sup> Per i primi commentatori, il nuovo testo sembra pretendere di più di quanto chiedesse la precedente formulazione (v. MARCOLINI, S., *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., p. 149). Tuttavia, a nostro avviso, non si dovrebbe dare un rilievo eccessivo alla nuova versione della disposizione in commento, dal momento che è la stessa norma a prevedere subito dopo una serie di fattori sintomatici presuntivi della conoscenza del processo. Per un approfondimento ulteriore v. MOSCARINI, P., *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irreperibile*, in CONTI, C.; MARANDOLA, A.; VARRASO, G. (a cura di), *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Padova, Cedam, 2014, p. 239 s., che denuncia un'eccessiva libertà di forme ai fini della valutazione rinuncia e NOFRI, M., *sub art. 420-bis – 420-quinquies*, in CONSO, G.; ILLUMINATI, G. (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, 2° ed., Padova, Cedam, 2015, p. 1857 s., il quale, al contrario, ritiene che la rinuncia possa anche essere desunta da fatti concludenti, purché univoci.

<sup>385</sup> Nell'art. 420-*bis* comma 1 figura, infatti, l'inciso «anche se impedito».

## **2.2. Segue: i fatti sintomatici della conoscenza del procedimento: a) la pregressa dichiarazione o elezione di domicilio.**

In senso critico, specie se si considera l'usuale frequenza applicativa di detta disposizione<sup>386</sup>, si è sin da subito evidenziata in dottrina<sup>387</sup> la necessità di adottare un'interpretazione convenzionalmente orientata, in base alla quale la dichiarazione e l'elezione di domicilio dovrebbero consentire di procedere in assenza dell'imputato solo se siano concretamente idonee a garantire l'effettiva conoscenza<sup>388</sup> del procedimento.

Come è noto, l'adempimento di tale onere postula necessariamente l'intervento dell'imputato ad un atto attinente alla fase delle indagini preliminari, o, per lo meno, della ricezione personale dell'invito scritto a fissare il luogo per le notificazioni future. Nella logica della novella in esame, dunque, ne deriverebbe quasi con certezza assoluta che l'interessato è a conoscenza del procedimento penale pendente, poiché, ai sensi dell'art. 161 comma 1, in questa fase, l'autorità giudiziaria richiederebbe all'interessato di adempiere a tale incombenza nella sua specifica «qualità di persona sottoposta alle indagini». Inoltre, per alcuni<sup>389</sup>, farebbe propendere in tal senso anche la constatazione che, in tutti i casi contemplati dall'art. 420-*bis* comma 2 diversi dall'elezione del domicilio<sup>390</sup>, l'effettiva conoscenza del procedimento sembra essere provata positivamente. Così, per esempio, l'imputato che ha nominato un difensore di fiducia rispetto ad un procedimento, saprebbe che detto procedimento è in corso o comunque dovrebbe essere informato proprio dal suo difensore; e la preventiva privazione della libertà dell'interessato parrebbe presupporre un'accusa ancor più qualificata, e, in quanto tale, maggiormente indicativa della conoscenza del procedimento.

Tuttavia, non si ritiene di potere condividere integralmente le considerazioni appena riportate.

In primo luogo, è utile ricordare che, spesse volte, la dichiarazione o l'elezione del domicilio vengono fatte quando il procedimento è ancora in uno stato embrionale, all'intero del quale non è pertanto ancora possibile tracciare con precisione una notizia di reato e la

---

<sup>386</sup> In ottica adesiva cfr. anche POTETTI, D., *I casi tipici di giudizio in assenza dell'imputato*, in *Cass. Pen.*, 2015, 6, p. 2487/2488.

<sup>387</sup> VIGNALE, L., *Domicilio dichiarato o eletto e processo in absentia*, in *Quest. Giust.*, 26 giugno 2014, p. 7/8, reperibile in <[www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it)>.

<sup>388</sup> Cfr. MORSELLI, C., *Il "rendere noto" nel processo penale*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 10 s.

<sup>389</sup> POTETTI, D., *I casi tipici di giudizio*, cit., p. 2487.

<sup>390</sup> Sui quali si ritornerà nei sotto-paragrafi successivi.

contestazione fatta all'inquisito potrebbe non contenere affatto i requisiti tipici dell'atto prodromico della specificazione del domicilio<sup>391</sup>.

In secondo luogo, non tutte le dichiarazioni e elezioni di domicilio compiute nel corso del procedimento sono idonee ad assicurare la conoscenza da parte dell'interessato, considerato l'ampio lasso di tempo che intercorre tra detta dichiarazione o elezione e la citazione a giudizio, rispetto al quale dunque non è ragionevolmente possibile prevedere che di fatto l'imputato sia venuto a sapere, in seguito della convocazione, dell'udienza, mancando l'attualità del momento di esercizio del diritto di presenza<sup>392</sup>.

In terzo luogo, ci sembra di potere aderire integralmente alla visione dottrinale tesa a evidenziare la mancanza di uno *standard* minimo di garanzie difensive nel contesto in cui avviene l'elezione domiciliare<sup>393</sup>. Di conseguenza, non sembra affatto proporzionale<sup>394</sup> far discendere come effetto ultimo la perdita di una fondamentale facoltà di autodifesa, che richiederebbe «quanto meno un grado di maturazione dell'attività preparatoria tale da consentire all'imputato di rappresentarsi l'imminente convocazione in udienza per difendersi»<sup>395</sup>. Tanto più se si considera che la celebrazione del rito *in absentia* sarebbe regolare anche quando il reo trascurasse di rendere noto il mutamento di domicilio inizialmente indicato, avendo ricevuto uno specifico avvertimento in proposito<sup>396</sup>.

Soltanto successivamente (art. 420-*bis* comma 4) con la comparizione tardiva in udienza l'imputato potrebbe provare di avere ignorato la celebrazione del giudizio a suo carico allegando l'esistenza di fatti impeditivi, non asseribile, tuttavia, a sua colpa. Ciò nonostante, a fronte di un onere così improprio, l'eventuale adempimento dell'imputato gli consentirebbe di

---

<sup>391</sup> Per esempio, in sede di informazioni sommarie la polizia giudiziaria non sembra per nulla tenuta a contestare alla persona sottoposta ad indagine l'addebito attribuitogli (art. 350).

<sup>392</sup> Nella stessa direzione: NEGRI, D., *Il processo nei confronti dell'imputato "assente"*, cit., p. 210.

<sup>393</sup> Cfr. QUATTROCOLO, S., *Il contumace cede la scena processuale all'assente*, cit., p. 99 s.; DE CARO, A., *Processo in absentia e sospensione*, cit., p. 24; MOSCARINI, P., *Una riforma da tempo necessaria*, cit., p. 249; MARCOLINI, S., *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., p. 150.

<sup>394</sup> A proposito di questo specifico fattore presuntivo di conoscenza del procedimento, parla espressamente di lesione del principio di proporzionalità e di omissione di un serio e corretto bilanciamento tra l'esigenza di dover salvaguardare il principio della ragionevole durata del processo e la necessità di tutelare il diritto di difesa: TOZZI, L., *Brevi considerazioni sui presupposti normativi per procedere in assenza dell'imputato di cui all'art. 420 bis c.p.p. alla luce dei principi costituzionali di cui all'art. 3 e 24 della costituzione*, in *Arch. Nuova Proc. Pen.*, 2015, 3, p. 282.

<sup>395</sup> NEGRI, D., *Il processo nei confronti dell'imputato "assente"*, cit., p. 211, al quale si rinvia per gli indirizzi interpretativi della Corte europea in senso conforme.

<sup>396</sup> D'altra parte, siamo di fronte allo stesso problema della previgente versione dell'art. 420-*bis*, che includeva l'ipotesi di consegna al difensore prevista dall'art. 161 comma 4 tra quelle rientranti nell'insuperabile presunzione di conoscenza della chiamata in giudizio. Cfr. NEGRI, D., *Il processo nei confronti dell'imputato "assente"*, cit., p. 213.

giovarsi soltanto del recupero di talune facoltà difensive<sup>397</sup>, a seconda della fase del procedimento, una volta revocata l'ordinanza e fissata la nuova udienza<sup>398</sup>.

Infine, anche in caso di rifiuto di indicare il domicilio, si potrà procedere in sua assenza (art. 420-*bis* comma 2).

### **2.2.1. Segue: b) la privazione della libertà personale.**

In mancanza di notifica effettuata a mani proprie dell'interessato, fra gli antefatti considerati dal legislatore sufficienti all'instaurarsi del processo in assenza, l'art. 420-*bis* comma 2 indica alcuni atti limitativi della libertà personale dell'imputato, come l'essere «stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare». A tal fine, inoltre, sembrano essere irrilevanti le modalità con cui l'imputato abbia subito l'arresto o sia stato raggiunto dal provvedimento di fermo. Nello specifico, infatti, appare del tutto indifferente se le predette misure siano giunte al cospetto del giudice nell'udienza di convalida o durante l'interrogatorio (art. 391 comma 3), oppure ancora durante la contestazione del fatto emergente a suo carico e dei relativi elementi di prova (art. 65) o se in seguito l'imputato sia stato liberato (art. 389). Parimenti insignificante risulta poi l'avvenuta convalida<sup>399</sup>, poiché, nella sbilanciata logica della novella in esame, ciò che conta è la consistenza naturalistica degli antefatti sopra citati, e non la loro cornice giuridica<sup>400</sup>.

Nel quadro così delineato, ci si chiede, dunque, se sia sufficiente per l'integrazione del requisito legale la mera notificazione del provvedimento *ex art.* 293 comma 2 per le misure cautelari personali diverse della custodia cautelare ovvero l'applicazione di misure operanti sul piano esclusivamente giuridico come quelle interdittive oppure quelle conseguenti ad una trasgressione.

---

<sup>397</sup> Sottolinea l'incapacità del rimedio di rimuovere del tutto gli effetti pregressi riconducibili all'iniziale contatto del reo con gli organi del procedimento, non comportando la regressione del processo né tanto meno la rinnovazione della citazione: NEGRI, D., *Il processo nei confronti dell'imputato "assente"*, cit., p. 214.

<sup>398</sup> V. § 2.3 *infra*.

<sup>399</sup> NOFRI, M., *sub art.* 420-*bis*, cit., p. 1864, tuttavia, fa giustamente notare come l'arresto o il fermo non convalidati, oppure non seguiti dall'adozione di una misura cautelare, così come la mancata conferma della misura in sede di impugnazione, potrebbero «potrebbero ingenerare nel soggetto l'erroneo convincimento di una definitiva liberazione dall'addebito». Dello stesso avviso NEGRI, D., *Il processo nei confronti dell'imputato "assente"*, cit., p. 220, il quale auspica una correzione almeno «postulando che il soggetto arrestato o fermato abbia avuto accesso al verbale illustrativo delle ragioni di fatto e di diritto legittimanti la misura precautelare». Cfr. inoltre, Cass., 16 gennaio 2009, in *Cass. Pen.*, 2010, p. 714, che considerava insufficiente ai fini della conoscenza del procedimento la mera cognizione del verbale di arresto. Contra POTETTI, D., *I casi tipici di giudizio*, cit., p. 2489.

<sup>400</sup> Parla correttamente di una concezione «rozza e inaccettabile nel quadro costituzionale nello Stato di diritto»: NEGRI, D., *Il processo nei confronti dell'imputato "assente"*, cit., p. 220.

A nostro avviso, a tali quesiti occorre rispondere negativamente<sup>401</sup>.

In primo luogo, la semplice notificazione all'imputato di ordinanze dispositive di altre misure, benché valida i fini del perfezionamento del procedimento cautelare, non risulta tuttavia adeguata a integrare le fattispecie di cui all'art. 420-bis comma 2 che legittimano la celebrazione del rito *in absentia*<sup>402</sup>. Invero, ritenere *tout court* che detta norma alluda indistintamente a qualunque istituto disciplinato nel libro IV del codice di procedura penale, comporterebbe ad assurde conseguenze, peraltro, in netto contrasto con i canoni di tutela del diritto alla presenza dell'imputato desumibili dalle pronunce della Corte europea<sup>403</sup>. Si pensi ad esempio al caso in cui il bene sottoposto a sequestro appartenga ad una persona diversa dall'imputato, oppure quando il provvedimento non sia stato notificato al reo personalmente.

### **2.2.2. Segue: c) la nomina di un difensore di fiducia.**

Oltre all'eventualità in cui l'imputato sia stato preventivamente sottoposto ad una misura cautelare o precautelare, nel novero delle ipotesi in cui è possibile procedere in assenza ai sensi dell'art. 420-bis comma 2 rientra anche l'aver nominato un difensore di fiducia<sup>404</sup>.

Ciò sembra confermare l'opzione di fondo del legislatore<sup>405</sup>, ossia pretendere dall'imputato l'onere di informarsi, ed anche in questa ipotesi è dunque possibile muovere le medesime critiche fatte in precedenza alle altre fattispecie vicarie della consegna a mani della citazione in giudizio: in primo luogo, la nomina del difensore potrebbe essere intervenuta in

---

<sup>401</sup> A meno che non risulti «con certezza» che l'imputato si sia «volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo» ai sensi del capoverso dell'art. 420-bis, come nel caso della fuga evidente per evitare la cattura o nel caso in cui l'imputato sia già stato dichiarato latitante o si sia rifiutato di conoscere il contenuto del provvedimento. Cfr. COLAIACOVO, G., *Processo in absentia e imputato latitante*, reperibile in <<http://www.la legislazione penale.eu>>, 14 marzo 2016, p. 1 s.; *ID.*, *Giudizio abbreviato e restituzione nel termine per appellare le sentenze contumaciali*, in *Cass. Pen.*, 2016, 2, p. 644 s.; *ID.*, *Le ricerche necessarie per il decreto di latitanza*, in *Cass. pen.*, 2015, 11, p. 3986 s.; *ID.*, *Il latitante*, cit., p. 187 s.; *ID.*, *Brevi considerazioni su latitanza e contumacia*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2014, 3, p. 298 s.; *ID.*, COLAIACOVO, G., *Il provvedimento dichiarativo della latitanza*, in *Cass. Pen.*, 2014, 10, p. 3358 s. e *ID.*, *Appunti in tema di latitanza e irreperibilità*, in *Cass. Pen.*, 2014, p. 995 s.

<sup>402</sup> In tal senso, dinanzi ad un dato letterale ambiguo, appare risolutivo il criterio teleologico di cui all'art. 12 delle preleggi, procedendo alla ricerca dell'effettiva *mens legis*, dal momento che il proprio dato letterale sembra rendere manifesto che le fattispecie contenute nella norma altro non sono che una specie del più ampio genere indeterminato dei casi in cui «risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di un atto del medesimo». È dunque la sicura conoscenza del procedimento il requisito comune all'intera categoria degli antefatti sintomatici che consentono di procedere in assenza.

<sup>403</sup> Cfr., per esempio, Corte e.d.u., 21 giugno 2007, Pititto c. Italia § 99. Per una dettagliata disamina della giurisprudenza sovranazionale v. NEGRI, D., *Il processo nei confronti dell'imputato "assente"*, cit., p. 220 s.

<sup>404</sup> Come è noto, ai sensi dell'art. 96 comma 2 detta nomina può avvenire o direttamente nel verbale redatto dall'autorità giudiziaria procedente oppure in un momento successivo, con il deposito dell'atto di nomina a cura dello stesso difensore.

<sup>405</sup> V. § 1 del presente capitolo.

una fase iniziale del procedimento, temporalmente molto distante dalla celebrazione dell'udienza preliminare, la quale, peraltro, potrebbe essere celebrata da un'autorità giudiziaria diversa, e/o per fatti nuovi, magari più gravi, rispetto a quelli ipotizzati al momento della nomina del difensore.

In secondo luogo, la norma in questione non sembra affatto assicurare all'imputato uno *standard* minimo di conoscenza contenutistica del procedimento (come per esempio l'imputazione) né tanto meno degli estremi utili ai fini dell'esercizio del diritto di presenza dell'imputato (come per esempio la data della celebrazione dell'udienza).

In terzo luogo, il legislatore dimostra di non avere nessuna cura, qui come altrove nell'elenco passato in rassegna, per le coordinate essenziali che regolano il rapporto fiduciario: invero, ben potrebbe intervenire, come spesso accade, per esempio, la non accettazione dell'incarico, la rinuncia e/o la revoca del mandato (art. 107), così come l'abbandono di difesa (art. 105). In dette evenienze, sembra essere pressoché irrilevante la validità e l'efficacia della nomina fiduciaria, e, ancora una volta la novella, del tutto discutibilmente, preferisce attribuire importanza alla mera percezione del procedimento piuttosto che ad una conoscenza effettiva.

In quarto luogo, si è comunque di fronte ad una presunzione censurabile in tanto in sede costituzionale<sup>406</sup> quanto in quella sovranazionale, e che sembra alimentare, anziché risolvere, vecchie polemiche<sup>407</sup>.

### **2.2.3. Segue: d) la clausola finale.**

Qualora l'imputato non abbia ricevuto personalmente l'avviso della chiamata in giudizio e non ricorra neppure nessuno dei fatti sintomatici sopra elencati, la novella in esame prevede che il giudice debba dichiarare assente l'imputato nella misura in cui «risulti comunque

---

<sup>406</sup> Come si ricorderà, secondo un consolidato orientamento costituzionale, «le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di uguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula *l'id quod plerunque*» (così, Corte cost., sent. n. 265 del 21 luglio 2010, in *Cass. Pen.*, 2011, p. 11146 s., a cui si rinvia anche per i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti). Più esattamente, è stato rilevato che l'irragionevolezza della presunzione assoluta si può cogliere ogniqualvolta sia agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta alla base della presunzione stessa. Cfr. anche Corte cost., sent. n. 41 del 25 febbraio 1999.

<sup>407</sup> Come visto *supra* (§1 capitolo I, § 4 capitolo II e § 2 del capitolo III), già con l'entrata in vigore della legge numero 60 del 2005 si era sedimentata la tendenza a negare la restituzione nel termine all'imputato per impugnare la sentenza contumaciale, sulla base dell'assunto che il reo fosse a conoscenza del procedimento e ne potesse comunque apprendere gli sviluppi successivi avendo un rapporto fiduciario con il proprio difensore. Inoltre, sulle complesse interferenze tra l'art. 157 comma 8-*bis* in materia di domiciliamenti *ex lege* e procedimento *in absentia* v. già QUATTROCOLO, S.; NEGRI, D., *Il "diritto" del contumace alla restituzione nel termine dopo la legge 60/2005* (§§ 6,7), in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, Torino, Utet, 2005, p. 784 s. Più di recente: NEGRI, D., *Il processo nei confronti dell'imputato "assente"*, cit., p. 218.

con certezza» che egli «è a conoscenza del procedimento» oppure «si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo» (art. 420-*bis* comma 2). Si tratta di una clausola di chiusura a carattere “aperto”, poiché consente al giudice procedente di accertare ulteriori antefatti presuntivi della conoscenza del procedimento e della volontarietà della mancata comparizione non previsti dalla legge.

Fatta questa premessa, giova sottolineare che preoccupa l’automatismo con cui predette situazioni sono destinate ad operare. Nell’invariato quadro disciplinare per le notificazioni, la soluzione legislativa sembra il frutto di un astrattismo, capace di mettere a repentaglio l’intero procedimento *in absentia*, giacché, come si è più volte sottolineato<sup>408</sup>, dietro al processo celebrato “in assenza” può ancora celarsi lo spettro inquisitorio di un accusato ignaro di quanto accade.

La clausola sembra pertanto: (a) fungere da metro di giudizio integrativo delle fattispecie normative sopra richiamate, proteso a colmare le brecce nel sistema e ad assicurare un massimo livello presuntivo di conoscenza del procedimento, dipendente in gran parte dalla clinica giudiziaria; e (b) delimitare il grado di consapevolezza richiesto al fine della celebrazione del rito *in absentia*, tale per cui sarà ora sufficiente avere cognizione del procedimento, anziché del processo.

### **2.3. *Segue*: ulteriori digressioni.**

Se la storia della procedura penale attesta che di fronte a riforme concepite sotto il segno dell’efficienza hanno spesso finito per ridurre le garanzie difensive, la novella in esame ne è un esempio rappresentativo. In occasione della legge numero 67 del 2014, infatti, le trasformazioni sociali innescate dai flussi migratori e le pressanti esigenze nazionali di recuperare organicità sistematica agli occhi sovranazionali hanno spinto il legislatore ad un mero ritocco della disciplina del giudizio *in absentia*, anziché compiere un vero ripensamento dell’istituto.

In questa direzione, nella delicata materia della partecipazione dell’imputato al processo, sembra che l’esigenza di economia processuale<sup>409</sup> sia riuscita a incidere molto di più di quanto non abbia fatto, negli ultimi venticinque anni, la cultura dei diritti portata avanti dalla Corte europea<sup>410</sup>. D’altra parte, l’intervento del legislatore del 2014 non sembra affatto avere

---

<sup>408</sup> Cfr. § 2 e 3 del capitolo primo e § 1 del capitolo IV.

<sup>409</sup> Cfr. DELLA BELLA, A., *Approvata in via definitiva la legge sulla sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Al Governo due deleghe in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, in *Dir. Pen. Cont.*, 4 aprile 2014.

<sup>410</sup> Cfr. capitolo I *supra*.

introdotta un nuovo modo di impostare la questione, e, comunque la si giustifichi, il processo senza imputato rimane ancora carente sotto il profilo della tutela del diritto di presenza. Del resto, emerge con tutta evidenza la mera volontà del legislatore di risparmiare tempo ed energia all'amministrazione della giustizia<sup>411</sup>, di abbandonare al loro destino la moltitudine di stranieri irreperibili<sup>412</sup>, spesso di incerta identità, e rispetto ai quali la condanna pronunciata in assenza rimarrebbe quasi certamente ineseguita<sup>413</sup>.

Tra le varie soluzioni possibili<sup>414</sup>, non optando in favore di quelle più radicali (ossia per l'imposizione sull'imputato di un vero e proprio obbligo, coercibile, di comparizione, oppure in alternativa, per la previsione del processo in assenza nei soli casi in cui la rinuncia dell'imputato a comparire risulta espressa in modo esplicito), l'art. 420-*bis* comma 4 contempla la disciplina delle evoluzioni procedurali del giudizio *in absentia*.

Ai sensi di detta disposizione, infatti, la comparizione tardiva dell'imputato prima della decisione (in udienza preliminare o in dibattimento) comporta due diverse conseguenze: (a) la revoca (anche d'ufficio) dell'ordinanza che ha disposto di procedere in assenza; e (b) il reintegro delle facoltà perdute<sup>415</sup>, tra le quali, tuttavia, non rientra la facoltà di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio, né, in udienza preliminare, quella di rendere dichiarazioni spontanee<sup>416</sup>.

In via di prima approssimazione, è possibile affermare che il secondo comma dell'art. 420-*bis* contiene disposizioni che hanno sia portata generale (destinate dunque a trovare applicazione tanto in udienza preliminare quanto in dibattimento) che specifica (volte a regolare distintamente ciascuno stadio del processo di primo grado in sede di controllo sulla costituzione delle parti)<sup>417</sup>. Più esattamente, durante l'udienza preliminare l'imputato può: (1) produrre atti

---

<sup>411</sup> Cfr. FONZO, I., *Le garanzie dell'imputato nei procedimenti in materia migratoria*, reperibile in <[www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)>.

<sup>412</sup> Sulla tenuta della riforma cfr. però BIONDI, G., *Il diritto a conoscere gli atti processuali per lo straniero deve essere effettivo*, in *Cass. Pen.*, 2016, 2, p. 740 s.

<sup>413</sup> Cfr. *infra* § 2.4.

<sup>414</sup> Cfr. § 4 di questo capitolo.

<sup>415</sup> Cfr. MORELLI, F., *Dichiarazioni spontanee e recupero dei riti alternativi a favore dell'imputato assente nell'udienza preliminare*, in *Legisl. Pen.*, 2014, 4, p. 606 s.

<sup>416</sup> Quest'ultima, invece, possibile in dibattimento in forza della norma di richiamo di cui all'art. 489 comma 1. Cfr. CIRINO GROCCIA, I., *Il restyling di alcune disposizioni relative al dibattimento (artt. 489, 490, 513 e 520 c.p.p.)*, in CONTI, C.; MARANDOLA, A.; VARRASO, G. (a cura di), *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Padova, Cedam, 2014, p. 287 s.

<sup>417</sup> Per la dottrina maggioritaria, la *ratio* dell'anticipazione in udienza preliminare di disposizioni riferibili al dibattimento sembra essere quella che guida l'intera novella legislativa, ossia, porre quale condizione necessaria per la valida instaurazione del processo la certezza della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. Così, ad esempio, DI PAOLO, G., *La revoca dell'ordinanza che dispone il giudizio in assenza*, VIGONI, D., (a cura di), *Il giudizio in assenza dell'imputato*, Torino, Giappichelli, p. 175 s.; MARCOLINI, S., *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., p. 171 e NEGRI, D., *Il processo nei confronti dell'imputato "assente"*, cit., p. 228.

e documenti rimasti al di fuori delle richieste formulabili prima dell'apertura della discussione; (2) chiedere la rinnovazione dei mezzi di prova di cui all'art. 422 e (3) chiedere l'incidente probatorio (art. 420-*bis* penultimo periodo). Diversamente, nel corso del dibattimento, sarà possibile: (1) chiedere di potere accedere ai riti speciali avente carattere premiale e (2) la rinnovazione delle prove già assunte<sup>418</sup>, benché il legislatore si sia premurato di salvaguardare la validità degli atti compiuti in precedenza, ossia quelli non affetti da vizi autonomi<sup>419</sup>.

Tra gli elementi di novità, appare evidente che nell'attuale assetto normativo non o più possibile per il giudice compiere valutare di volta in volta la conoscenza effettiva dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e della citazione a giudizio e disporre eventualmente la loro rinnovazione. L'unico rimedio previsto dunque consiste nella rivelabilità della nullità dell'atto (art. 420 comma 2)<sup>420</sup>.

Sotto il profilo il diverso profilo della prova della mancata conoscenza della celebrazione del processo, è infatti possibile per l'imputato non comparso dimostrare tardivamente di non essere in realtà incorso in una delle situazioni ritenute idonee dalla legge a ritenerlo consapevole dello svolgimento del rito<sup>421</sup>.

Riguardo al recupero delle *chances* difensive perdute, infine, dette facoltà si posso ripristinare a patto che lo *status* di assente non fosse dovuto a colpa dell'imputato<sup>422</sup>.

#### **2.4. Segue: la sospensione del processo.**

Fino a questo momento si è analizzata quale sia l'estensione dei casi in cui, pur senza la certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento, si debba comunque procedere in sua assenza. Del resto, è lo stesso legislatore a dimostrarsi consapevole della tutt'altro che trascurabile possibilità che il processo si celebri *in absentia* senza che l'imputato ne abbia avuto effettiva conoscenza, tanto da averne disciplinato, nei termini previsti nei

---

<sup>418</sup> L'imputato non potrà dunque chiedere la regressione del processo in primo grado, mentre l'omologa disciplina prevista in sede di impugnazione, improntata all'annullamento con rinvio davanti al giudice di primo grado (artt. 604 comma 5-*bis* e 623 comma 1 lett. *b*), anziché alla fase dell'udienza preliminare cui eventualmente risalisse l'ordinanza che ha disposto la celebrazione del rito in assenza. Cfr. infra § 3 e 3.1.

<sup>419</sup> Cfr. CONTI, C., *Processo in absentia a un anno dalla riforma: praesumptum de praesumpto e spunti ricostruttivi*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2015, p. 461 s.

<sup>420</sup> Per il momento costitutivo della qualifica di "assente" si dovrà pertanto avere riguardo esclusivamente ai fatti sintomatici che dimostrino la mancata consapevolezza dell'imputato circa la pendenza del procedimento a suo carico. Cfr. MARCOLINI, S., *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., p. 171.

<sup>421</sup> Detto onere tuttavia appare in netto contrasto con la giurisprudenza di Strasburgo che pota sul giudice l'obbligo di verificare d'ufficio non appena sorga un dubbio non manifestamente infondato circa la consapevolezza o meno dell'imputato della celebrazione del processo contro di lui. Cfr. Corte e.d.u., 18 maggio 2004, cit., § 72.

<sup>422</sup> Dubita della correttezza di una simile scelta: NEGRI, D., *Il processo nei confronti dell'imputato "assente"*, cit., p. 232, secondo cui detto onere genera per l'imputato «un pregiudizio sproporzionato al valore in gioco costituito dall'informazione sull'accusa quale presupposto d'esercizio del diritto di presenza».

paragrafi precedenti, i diritti e le facoltà nel caso di ricomparsa in giudizio dopo un'assenza incolpevole.

A fronte di tale evenienza, il perimetro dei casi di sospensione del procedimento *in absentia* si restringe di fatto alla sola eventualità che l'imputato sia *ab origine* irreperibile<sup>423</sup> e nei confronti del quale non siano ravvisabili né vizi della notifica degli atti a lui destinati (cioè la notifica sia stata ritualmente eseguita nelle forme di cui all'art. 159) né tanto meno alcuna causa di immediato proscioglimento *ex art.* 129<sup>424</sup>.

Nell'ipotesi in cui la notifica *ex art.* 159 risultasse irregolare, essa dovrebbe comunque essere rinnovata, e, una volta perfezionata, là dove l'irreperibilità permanesse, sarebbe dunque possibile sospendere il processo a norma dell'art. 420-*ter*.

Diversamente, nel caso in cui sussistesse una causa di immediato proscioglimento, il giudice dovrebbe dichiararla con sentenza ai sensi del sopra citato art. 129<sup>425</sup>.

Si è in presenza del vero elemento di novità che la novella reca ad una disciplina rimasta sin qui ancorata al giudizio contro l'imputato contumace<sup>426</sup>.

Si direbbe, pertanto, che l'ipotesi di sospensione del processo appena introdotta allinei il nostro sistema a quegli ordinamenti incentrati sul principio di oralità, immediatezza e del contraddittorio, refrattari a consentire che si possa celebrare il processo in assenza di una parte

---

<sup>423</sup> Cfr., tra i molti, QUATTROCOLO, S., *Il contumace*, cit., p. 10 s.; TONINI, P.; CONTI, C., *Il tramonto della contumacia*, cit., p. 514; PAVICH, G., *Prime questioni applicative sulla sospensione dei processi in absentia*, in *Cass. Pen.*, 2015, p. 948 s.; BRICCHETTI, R.; PISTORELLI, L., *Ipotesi tipizzate per la celebrazione del rito*, in *Guida al Dir.*, 2014, 21, p. 97 s.; ID., *Processo sospeso se l'imputato è irrintracciabile*, in *Guida al Dir.*, 2014, n. 21, p. 104 s.; ID., *Così "scompare" il processo in contumacia*, in *Guida al Dir.*, 2014, 21, p. 92 s.; BISCARDI, G., *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, in *Proc. Pen. e giustizia*, 2014, 6, p. 103 s.; BONETTI, M., *Il rito abrogato sopravvive per il "contumace non irreperibile"*, in *Proc. Pen. e giustizia*, 2015, 6, 90 s.; CARACENE, L., *sub art. 420-bis - 420-quinquies*, in CONSO, G., ILLUMINATI, G. (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale – Complemento giurisprudenziale*, Agg., 9° ed., Padova, Cedam, 2016, p. 240 s.; ID., *sub art. 420-bis - 420-quinquies*, in CONSO, G., ILLUMINATI, G. (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale – Complemento giurisprudenziale*, 9° ed., Padova, Cedam, 2015, p. 1872 s.; CHINNICI, D., *Sospensione del processo nei confronti degli irreperibili*, in *Il libro dell'anno del diritto 2015*, Roma, Treccani, 2015, p. 573 s. e ID., *La sospensione del processo e il rito degli irreperibili tra novità e ambiguità*, reperibile in <[www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it)>, p. 12 s. Ultimo accesso: 22 luglio 2017.

<sup>424</sup> Si noti come, diversamente dall'analogo soluzione concorrente con la stasi processuale dell'incapace, non si allude qui alle tipologie di sentenze liberatorie proprie di ciascuna fase; in particolare, non figura lo specifico rimando alla sentenza di non luogo a procedere che compare, invece, all'art. 71 (cfr. SCOMPARI, L., *Prescrizione del reato e capacità di partecipare coscientemente al processo: nuovamente sub iudice la disciplina degli "eterni giudicabili"*, in *Cass. Pen.*, 2013, 5, p. 1826 s.). Ne consegue, un'eccezionale estensione del regime generale all'udienza preliminare (di diverso avviso: QUATTROCOLO, S., *La sospensione del processo nei confronti dell'imputato non comparso e revoca della relativa ordinanza*, in VICONI, D. (a cura di), *Il giudizio in assenza dell'imputato*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 245/246 s.), con conseguente possibilità per la sentenza di diventare irrevocabile (sembra condividere questa impostazione: NEGRI, D., *Il processo nei confronti dell'imputato "assente"*, cit., p. 243).

<sup>425</sup> Cfr. § 2.4.1 di questo capitolo *infra*.

<sup>426</sup> V., per tutti, CAPRIOLI, F., *Il "giusto processo" e rito degli irreperibili*, cit., p. 590, propenso ad anticipare la sospensione al momento conclusivo delle indagini preliminari.

fondamentale, quale è l'imputato, e poco inclini a ritenere che si possa compiere l'accertamento dal fatto contestato nell'imputazione senza che mai il giudice abbia avuto contatto con il reo.

In realtà, come si è cercato di dimostrare nelle pagine antecedenti, «il nostro codice privilegia tuttora l'esigenza di prosecuzione del rito a carico dell'imputato non comparso, tali per latitudine e tante nel numero sono le fattispecie il cui verificarsi impone al giudice simile modulo processuale anche all'indomani della legge n. 67 del 2014»<sup>427</sup>. Procedendo per sottrazione, dunque, le ipotesi in cui si potrà avere la sospensione del processo risultano assai circoscritte, mentre la sussistenza di un solo fattore sintomatico impedisce la paralisi dell'azione penale.

Non intervenendo sul sistema delle notificazioni (art. 148 s.) né sulle notificazioni all'imputato (artt. 156 s.), ancora vincolato a modalità che perseguono la mera conoscenza legale dell'atto notificato, disgiunta da quella effettiva, il legislatore sembra riporre le sue speranze di raggiungere il reo nei poteri e nelle abilità maggiori della polizia, rispetto ai controlli degli ufficiali giudiziari<sup>428</sup>.

#### **2.4.1. *Segue: le garanzie per l'imputato assente, per l'eventuale parte civile e per l'ordinamento durante la sospensione del processo.***

Si è detto come il giudice<sup>429</sup>, quando non debba dichiarare il proscioglimento dell'imputato a norma dell'art. 129, disponga con ordinanza la temporanea sospensione del processo.

Analizzare la possibilità che il processo si possa sospendere significa dunque domandarsi: (a) se nell'ambito di un procedimento soggettivamente cumulativo può trovare

---

<sup>427</sup> NEGRI, D., *Il processo nei confronti dell'imputato "assente"*, cit., p. 238.

<sup>428</sup> Del resto, si è già detto come il presupposto che legittima la stasi del processo di cui all'art. 420-*quater*, altro non è che una forma di irripetibilità, benché manchi un coordinamento tra questa disposizione e gli artt. 159/160, rimasti invece inalterati. Ne conseguono inevitabili contraccolpi sistematici: se si procedesse contro un soggetto dichiarato irripetibile ai sensi dell'art. 159 durante le indagini preliminari, al quale non sia attribuibile alcun indicatore sintomatico della pendenza del procedimento, una volta giunti in udienza preliminare si verserebbe nella situazione elettiva per l'applicazione dell'art. 420-*quater*; previo un ultimo tentativo di notifica a mani dell'avviso della citazione in giudizio, il processo si sospenderebbe. Viceversa, se nel corso delle indagini l'indagato fosse stato dichiarato irripetibile, ma, in precedenza avesse realizzato un qualunque antefatto presuntivo della conoscenza del procedimento, l'art. 420-*bis* comma 2 imporrebbe la prosecuzione del rito *in absentia*, fatta salva la possibilità di accedere ai rimedi restitutori di cui all'art. 420-*bis* comma 4 e 489 comma 2 o demolitori *ex* artt. 604 comma 5-*bis* e 629-*bis*. In questa evenienza, che ben si potrebbe verificare anche in giudizio, sussisterebbe un elevato rischio di continuare a celebrare un processo inutile contro un soggetto fantasma.

<sup>429</sup> V. § precedente *supra*.

applicazione l'istituto della separazione dei procedimenti<sup>430</sup>; (b) se sussista un obbligo in capo alla polizia giudiziaria di ripetere le ricerche dell'imputato irreperibile; (c) se, in un'ottica che rovescia il corollario della presunzione di innocenza, tale per cui lo si considera non colpevole fino a prova contraria, l'imputato potrebbe beneficiare di qualche manovra scaltra ai fini di lucrare l'impunità.

Nell'affrontare il problema occorre muovere dall'art. 420-*quater* e 420-*quinquies*, perché dall'applicazione di tali disposizioni discende la soluzione dei quesiti posti in relazione alle tre ipotesi considerate.

Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 18 comma 1 lett. b), nel caso di pluralità di imputati, vige la regola della separazione delle posizioni processuali dei coimputati rispetto a quello nei cui confronti è stata disposta la sospensione *in absentia*; mentre, non trovando applicazione l'art. 75 comma 3, vige il principio di autonomia dell'azione risarcitoria ripresentata dalla parte civile nella sua sede naturale.

Contemplando l'obbligo di effettuare nuove ricerche dell'imputato per le notificazioni quando il giudice ne ravvisi l'esigenza e con scadenza perlomeno annuale, la sequenza degli adempimenti previsti dall'art. 420-*quinquies* appare tuttavia confusa, perché stabilisce che, in un primo momento, la notifica debba avere ad oggetto soltanto "l'avviso" della chiamata in giudizio, non anche della nuova data di udienza, imponendo così una duplice citazione dell'imputato (comma 3), mentre sarebbe stato preferibile far coincidere i due momenti tramite l'imposizione al giudice di fissazione di udienze periodiche, ciascuna preceduta da ricerche<sup>431</sup>.

Più complessa la situazione che si viene a creare nella terza ipotesi.

---

<sup>430</sup> Altra ipotesi degna di nota è connessa ad una delle difficoltà con le quali deve convivere l'applicazione concreta della nuova formulazione dell'art. 420-*bis* ed il fatto che il contenuto della documentazione investigativa o processuale è soggetto a notevoli variazioni. Ne consegue la difficoltà di delimitare con precisione l'efficacia del fatto giuridico che, secondo il legislatore del 2014, impone al giudice di procedere in assenza dell'imputato. Potrebbe accadere, per esempio, che a suo tempo l'imputato ben avesse eletto domicilio in occasione di una perquisizione per un fatto di scarsa gravità, al punto tale da indurlo a disinteressarsi della vicenda; ma successivamente, a seguito di una riunione di (o ad) un altro fascicolo, l'imputazione penale fosse risultata decisamente più grave. E se l'imputato lo avesse saputo per tempo, non avrebbe rinunciato al suo diritto di presenza (cfr. SILVESTRI, P., *Le nuove disposizioni in tema di processo "in absentia" dell'imputato*, cit., p. 45, che fa riferimento ai casi facilmente ipotizzabili in cui l'indagato sia sottoposto nell'ambito di un determinato procedimento a misura cautelare, ma poi quello stesso procedimento venga riunito ad altro, rispetto al quale nessuna misura cautelare venga disposta, senza che l'imputato ne avesse avuto effettiva conoscenza, e nel cui ambito venga poi richiesto il rinvio a giudizio e fissata l'udienza preliminare per entrambe le imputazioni. V. inoltre, POTETTI, D., *Il nuovo processo in assenza dell'imputato (l.n. 67 del 2014) e il caso specifico delle riunioni e separazioni dei "procedimenti"*, in *Arch. Nuova Proc. Pen.*, 2015, 1, p. 1 s.). *Quid iuris*: come trattare i casi in cui, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero proceda a separare o riunire procedimenti oggettivamente e/o soggettivamente cumulativi?

<sup>431</sup> Non essendo chiara la legge, sarebbe dunque più conveniente prediligere l'interpretazione secondo cui "nulla vieterebbe al giudice di fissare un'udienza *ad hoc* quando ordina nuove ricerche".

Consapevole che l'irreperibilità non può essere sempre addebitata all'imputato, con la legge numero 67 del 2014 il legislatore ha stabilito un termine finale per la durata della sospensione del processo, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione del reato<sup>432</sup>.

Intuitiva la *ratio* di una simile impostazione. In primo luogo, nell'impossibilità di reperire l'imputato, scongiurare il pericolo che egli si ritrovi nella condizione di eterno giudicabile<sup>433</sup>, in aperto contrasto con la *ratio* della punibilità. In secondo luogo, l'esigenza processuale di «non veder menomata l'effettività del diritto di difesa – nella duplice componente tecnica e personale – a causa dell'eccessivo differimento temporale del suo esercizio»<sup>434</sup>.

Si è allora pensato di apportare modifiche all'art. 159 del codice penale, svincolandolo dalla illimitata quiescenza processuale, e stabilendo al quarto comma che «nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 420-*quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'art. 161 del presente codice».

Ci si chiede però se con la locuzione «termini previsti dal secondo comma dell'art. 161» si faccia riferimento ad un termine corrispondente alla somma tra il termine minimo e quello di massimo aumento previsto per l'interruzione, oppure se, al contrario, essa alluda piuttosto al tempo corrispondente all'aumento del termine minimo<sup>435</sup>.

### **3. Premesse sulle ricadute delle leggi 67 del 2014 e 103 del 2017 in materia di impugnazione.**

Come è noto, il ritocco al rito *in absentia* attuato con la legge numero 67 del 2014 ha comportato significativi interventi correttivi anche al regime delle impugnazioni, ai fini di

---

<sup>432</sup> Cfr. VALBONESI, C., *Sospensione della prescrizione e sospensione del processo nei confronti degli irreperibili: profili problematici*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 3, 2015, p. 351 s.

<sup>433</sup> Con specifico riferimento alla situazione degli eterni giudicabili (Corte cost., sent. n. 45 del 2015), già DANIELE, M., *Il proscioglimento per prescrizione dei non più "eterni giudicabili". La sorte degli imputati affetti da incapacità processuale irreversibile dopo la sentenza 45/2015 della Corte costituzionale*, reperibile in <[www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)>, 20 aprile 2015. Ultimo accesso: 3 luglio 2015, rinvia alla soluzione effettuata dal legislatore con la legge numero 67 del 2014. Cfr. inoltre ANTUONI, R., *Modifiche in materia di incapacità irreversibile dell'imputato*, in CONZ A.; LEVITA L., *La riforma della giustizia penale. Commento organico alla legge 23 giugno 2017 n. 103, di modifica del codice penale, di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario*, Roma, Dike Giuridica Editrice, 2017, p. 35 s.

<sup>434</sup> NEGRI, D., *Il processo nei confronti dell'imputato "assente"*, cit., p. 245.

<sup>435</sup> La risposta non è di certo semplice e la formulazione della disposizione normativa non aiuta. Probabilmente la soluzione più in linea con la *ratio* dell'istituto appare quella di commisurare il periodo massimo di sospensione della prescrizione *in absentia* alla sola percentuale massima di aumento del termine base per fatti interruttivi. Del resto, non sembra ragionevole ritenere che la previsione di un limite massimo alla sospensione della prescrizione per assenza incolpevole possa determinare di fatto una duplicazione del termine massimo.

provare ad assicurarne (con talune imperfezioni e disarmonie, che vedremo<sup>436</sup>) la coerenza sistematica con la nuova disciplina.

Nell'incapacità di assicurare il corretto esercizio del diritto di presenza dell'imputato in primo grado, e, ancora meno, in sede di impugnazione<sup>437</sup>, si è visto a suo tempo<sup>438</sup> come con la legge in esame si sia provveduto all'eliminazione degli istituti della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale *ex art. 175 comma 2*<sup>439</sup> e della rinnovazione dell'istruzione in appello (art. 603 comma 4, che, a rigidissime condizioni, consentiva la rinnovazione probatoria all'imputato<sup>440</sup> contumace incolpevole in primo grado).

Rispetto a tale quadro delineato, era dunque doveroso chiedersi se in uno stato democratico moderno fosse sufficiente assicurare agli imputati l'appello, oppure il ricorso per cassazione, una volta giudicati in contumacia in secondo grado<sup>441</sup>, dal momento che, in

---

<sup>436</sup> Cfr. *infra* § 3.1, 3.2. e 3.3, in parte già accennate nel capitolo primo § 2 e 3. In estrema sintesi: quanto all'appello, vengono meno le regole del rito contumaciale (dalla notificazione dell'estratto della sentenza contumaciale alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale o alla restituzione nel termine per impugnare), mentre si estende il potere del giudice di appello di rilevare le nullità verificatesi nel precedente grado di giudizio, celebrato in assenza dell'imputato, e di disporre la retrocessione del processo; rispetto al giudizio in cassazione, si allargano le ipotesi di annullamento della sentenza di condanna e di rinvio degli atti al giudice di primo grado, in conseguenza della relativa nullità per violazione delle regole del procedimento in assenza. A loro volta, le norme transitorie, dettate dalla legge numero 118 del 2014 (v. appendice) per colmare l'originaria lacuna di una disciplina intertemporale, escludono l'applicabilità della disciplina dell'assenza nei giudizi di impugnazione in corso alla data di entrata in vigore della legge numero 67 del 2014, nei quali l'imputato sia già stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità in primo grado. Cfr. inoltre BONETTI, M., *L'incidenza della riforma sui procedimenti in corso*, in VIGONI, D. (a cura di), *Il giudizio in assenza dell'imputato*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 273 s. e BRICCHETTI, R., *Dopo il necessario intervento legislativo "spartiacque" per i giudizi al 17 maggio 2014*, in *Guida al dir.*, 2014, n. 36, p. 53 s.

<sup>437</sup> In argomento, v. in particolare le condivisibili riflessioni di BELLUTA, H., *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, in DANIELE, M.; PAULESU, P. P. (a cura di), *Strategie di deflazione penale e rimodulazione del giudizio in absentia*, Torino, Giappichelli, 2015, p. 251, secondo cui «la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, unitamente alla rinnovazione dell'istruzione nel dibattimento d'appello, hanno rappresentato la soglia più evoluta – e, al contempo, arretrata – alla quale sia riuscito ad affacciarsi negli ultimi anni il nostro rito penale».

<sup>438</sup> Cfr. § 2 e 3 del capitolo 1 *supra*.

<sup>439</sup> Non contemplando, se non in maniera parziale e postuma, la possibilità dell'errore nell'applicazione del regime della contumacia, il legislatore, in un primo momento, aveva dispensato rimedi parziali per chi dimostrasse la mancanza di colpe, il caso fortuito o la forza maggiore, a giustificazione della propria contumacia in primo grado (v. *supra* capitoli 1 e 2); in seguito, qualora l'autorità giudiziaria non fosse riuscita a provare il contrario (v. *supra* capitoli 1 e 2, anche per i posizionamenti dottrinali e giurisprudenziali).

<sup>440</sup> Non vi era chi non vedesse i limiti di questo meccanismo reintegrativo: esso infatti disciplinava una parentesi probatoria comunque arginata da poteri valutativi sull'ammissibilità da parte del giudice, nonché condizionata dal background cognitivo trasmigrato in appello dal primo grado di giudizio. Circostanza che inevitabilmente influiva sul filtro giudiziale, il quale, non si prestava a favorire una lettura dell'appello come "vero" nuovo giudizio.

<sup>441</sup> Sembra avere risposto negativamente a questa domanda, tra gli altri, CAPRIOLI, F., *Il "giusto processo" e rito degli irreperibili*, cit., p. 590.

concreto, non si faceva altro che provocare all'assente involontario quanto meno la perdita del giudizio di primo grado, se non anche dell'appello ovvero di entrambi<sup>442</sup>.

Con simili premesse, l'unica via percorribile in sede di riforma era ripensare interamente la materia.

Nell'aderire ad una politica processuale prevalentemente restitutoria<sup>443</sup>, la nuova disciplina del giudizio *in absentia* ha in primo luogo abrogato l'art. 548 comma 3, il quale prevedeva «in ogni caso» la notifica all'imputato contumace dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza al fine di assicurare al reo non comparso notizia del provvedimento e l'autonomo esercizio del diritto di impugnazione. In secondo luogo, ha modificato l'art. 585 comma 2 lett. d) eliminando, fra i termini iniziali per proporre impugnazione, la locuzione indicativa del giorno «in cui è stata eseguita la notificazione dell'avviso di deposito dell'estratto del provvedimento, per l'imputato contumace». Ne deriva che, con l'entrata in vigore della novella, il *dies a quo* per proporre impugnazione decorre dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza stabilito dalla legge o determinato dal giudice (art. 585 comma 2, lett. c), spettando al difensore l'avviso di deposito della sentenza solo nel caso di mancato rispetto del termine prefissato.

Ad oggi, si è già detto<sup>444</sup>, non si pretende ancora la certezza che l'imputato effettivamente conosca l'esistenza e la data del suo processo. Invero, ai fini dell'applicabilità dell'art. 420-*quater* per è sufficiente la certezza che egli conosca quanto meno l'esistenza del procedimento o dei suoi atti o si sia volontariamente sottratto alla conoscenza dei medesimi. E conservando ancora il meccanismo delle presunzioni, permangono margini di incertezza, sia sul versante della sospensione, che su quello del procedimento in assenza<sup>445</sup>. La centralità del dibattito si evince anche dalla tipologia dei rimedi offerti nel caso in cui si giunga in sede di impugnazione o nel caso il cui si formi un giudicato non equo di condanna o applicativo di una misura di sicurezza.

---

<sup>442</sup> V., nell'ambito di una vasta letteratura, UBERTIS, G., *Il dibattito senza imputato nella prospettiva internazionale*, in *Diritto penale e processo*, 1998, *passim*; UBERTIS, G., *Dibattimento senza imputato*, cit., *passim*; PANSINI, G., *La contumacia*, cit., *passim*.

<sup>443</sup> Conservando dunque il difetto originario della pregressa disciplina consistente nel non riuscire a distinguere tra imputato assente perché decisi in tal senso e imputato assente perché ignaro dell'esistenza del processo. In termini non dissimili: BELLUTA, H., *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori*, cit., p. 250. In questa direzione, parla di «sostanziale incertezza» CAPRIOLI, F., *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in CONSO, G.; GREVI, V.; BARGIS, M., *Compendio di procedura penale*, 6° ed., 2014, Padova, Cedam, p. 663. Sviluppando il ragionamento, ne trae invece una conclusione ulteriore, tale per cui, non aveva alcuna ragione d'essere lo specifico rito degli irreperibili, giacché risultava certa la mancata conoscenza dell'imputato dell'intera vicenda processuale: CIAVOLA, A., *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, in *Dir. Pen. Cont. - Rivista trimestrale*, 2015, 1, p. 196 s.

<sup>444</sup> V. *supra* § 1 s. di questo capitolo.

<sup>445</sup> V. ancora *supra* § 1 s. del presente capitolo, anche per i riferimenti dottrinali.

Abbandonato l'approccio integrativo successivo, con la legge numero 67 del 2014, di fronte all'imputato giudicato inconsapevolmente in assenza, si opta per la via dell'annullamento del precedente giudizio perché invalido (artt. 604 comma 5-*bis* e 623 comma 1 lett. b<sup>446</sup>) e si ricomincia daccapo; *ex post* si sceglie la strada della completa *restitutio in integrum*<sup>447</sup> (art. 629-*bis*, così come modificato dalla legge 103 del 2017).

Per meglio comprendere dunque quale ruolo rivesta l'appello, il ricorso per cassazione e la rescissione del giudicato in materia del diritto di presenza del reo, sarà necessario procedere con ordine.

### **3.1. Segue: b) l'appello ed il ricorso per cassazione.**

L'art. 11 della legge numero 67 del 2014 ha novellato in modo significativo l'art. 604 rispetto alla rilevazione da parte del giudice di appello di nullità verificatesi nel precedente giudizio, inserendo il nuovo comma 5-*bis*, che disciplina talune ipotesi di erronea celebrazione del processo di primo grado in assenza.

Trattasi dunque di un'ipotesi destinata a trovare applicazione prima del passaggio in giudicato della sentenza.

Nello stabilire che, qualora si sia proceduto in assenza dell'imputato e vi sia la prova che si sarebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 420-*ter* (ossia al rinvio dell'udienza e alla rinnovazione dell'avviso all'imputato per assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento), oppure, parimenti, secondo il modulo procedurale finalizzato alla sospensione del processo per patologie della notificazione all'imputato o assenza incolpevole (art. 420-*quater*), e che il giudice di appello, rilevata l'invalidità, debba «dichiarare la nullità della sentenza e [disporre] il rinvio degli atti al giudice di primo grado», si fa convergere sempre sul dibattimento di prime cure l'accertamento nel merito della causa ed il rimedio processuale pare ora tutto incentrato sulla dichiarazione del vizio della sentenza.

---

<sup>446</sup> Cfr. SCOMPARIN, L., *sub art. 623*, in CONSO, G., ILLUMINATI, G. (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura*, 2° ed., Padova, Cedam, 2015, p. 2766 s.

<sup>447</sup> Cfr. POTETTI, D., *A proposito dei meccanismi di recupero a disposizione dell'imputato processato in sua assenza*, in *Rivista Penale*, 2015, 1, p. 3 s. e in *Arch. Nuova Proc. Pen.*, 2015, 2, p. 99 s.

In ogni caso, si applicherà l'art. 489 comma 2, così come modificato dall'art. 10 della legge in commento, ai sensi del quale l'imputato è rimesso in termini al fine di chiedere il giudizio abbreviato<sup>448</sup> o l'applicazione consensuale della pena<sup>449</sup>.

Circa il tipo di provvedimento con cui il giudice dovrà dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, non vi è alcuna indicazione normativa<sup>450</sup>. Ma è facile pensare che debba trattarsi di una sentenza, con la dovuta conseguenza della ricorribilità per cassazione<sup>451</sup>.

Parimenti, si ritiene di condividere le perplessità evidenziate in dottrina<sup>452</sup> circa la mancanza di tutela in sede di appello, così come in Cassazione, per l'imputato assente che provi «che versava nell'assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento» quando «la prova del legittimo impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa» ai sensi del combinato disposto tra gli art. 604 comma 5-*bis* secondo periodo e art. 623 comma 1 lett. b). Invero, sarebbe stato più ragionevole prevedere, in luogo dell'automatica regressione del processo (con l'azzeramento delle prove assunte e con conseguenze facilmente prevedibili sulla durata del processo e sulla prescrizione del reato<sup>453</sup>), il rimedio della mera rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ai fini di consentire all'imputato di esercitare il diritto alla prova analogamente a quanto accade in primo grado<sup>454</sup>.

Infine, giova sottolineare l'arretramento di tutela compiuto dal legislatore per quanto concerne la prova delle ragioni che possono dare luogo all'annullamento e alla regressione del

---

<sup>448</sup> Cfr. TRIPICCIÓN, D., *La restituzione nel termine e accesso ai riti alternativi*, in *Cass. Pen. – Supplemento*, 2017, 5, p. 300 s.

<sup>449</sup> Cfr. SANTALUCIA, G., *Il processo in absentia e il giudizio di appello*, in CONTI, C.; MARANDOLA, A.; VARRASO, G. (a cura di), *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Padova, Cedam, 2014, p. 295 s. e ZAPPULLA, A., *Addio alla contumacia: la disciplina delle impugnazioni*, in *Legisl. Pen.*, 2014, 4, p. 618 s.

<sup>450</sup> Non sembra neppure possibile trovare applicazione il principio di conservazione degli atti ed il principio di non regressione, dal momento che la logica del nuovo comma sembra essere quella di un processo più attento ai diritti partecipativi dell'imputato. Per un'opinione contraria v. CONTI, G., *Il processo in absentia: le ricadute sul giudicato*, 2 marzo 2015, *passim*, reperibile in <[www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)>.

<sup>451</sup> V. Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2002, in *CED Cass.*, n. 223735.

<sup>452</sup> Per tutti, v. BARGIS, M., *Impugnazioni*, in CONSO, G.; GREVI, V.; BARGIS, M., *Compendio di procedura penale*, 6° ed., 2014, Padova, Cedam, p. 1014. e BELLUTA, H., *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori*, cit., p. 260.

<sup>453</sup> Cfr. VENTUROLI, M., *Un caso di sospensione "a termine" della prescrizione*, in *Legisl. Pen.*, 2014, 4, p. 655 s.

<sup>454</sup> Parimenti, sui rischi deviranti dalla regressione del processo e sulla netta che impressione che appaia più garantita la posizione di chi compaia dopo la chiusura del primo giudizio, anziché nel corso del medesimo, o, ancora peggio, di chi si presenti durante il giudizio di cassazione, di rinvio o dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal momento che, in questi casi, le impugnazioni si comportano come rimedi restitutori *ab origine* cfr. BRICCHETTI, R.; PISTORELLI, L., *Così "scompare" il processo in contumacia*, in *Guida al Dir.*, 2014, 21, p. 92 s. Del resto, il rinvio susseguente all'annullamento investe quanto giudicato dal giudice di primo grado, e, pertanto, conservano validità le attività compiute durante le fasi antecedenti delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, oltre che i canali attraverso i quali detti atti possono confluire nel processo.

processo in primo grado rispetto incolpevole mancata conoscenza della sua celebrazione, prova spettante all'imputato<sup>455</sup>.

Del resto, come si è già avuto occasione di ribadire, detto onere si pone in palese contrasto sia con la Risoluzione, sia con i principi espressi nella giurisprudenza sovranazionale<sup>456</sup>, e reintroduce nel nostro ordinamento talune delle riserve formulate con riguardo al testo dell'art. 175 comma 2 nella versione anteriore alla riforma del 2005, quando incombeva sul reo l'onere di provare l'ignoranza incolpevole della sentenza emessa in contumacia, nonostante la regolarità della notificazione<sup>457</sup>.

Rispetto alle modifiche apportate al ricorso per cassazione, la legge numero 67 del 2014 è intervenuta sulla disciplina di cui all'art. 623 comma 1 lett. b). Ora detta disposizione dovrebbe operare nei confronti di una sentenza d'appello così come l'art. 604 comma 5-bis interviene sulle sentenze di primo grado, annullando e rimettendo gli atti al giudice di primo grado affinché si celebri il giudizio in presenza dell'imputato. L'unico elemento di novità riguarda dunque l'allargamento dello spettro degli *errores in procedendo* che giustificano l'annullamento con rinvio della sentenza, che includono anche i commi 4 e 5-bis originariamente non previsti<sup>458</sup>.

---

<sup>455</sup> Cfr. in un'attica adesiva: Cass., Sez. Un., 17 luglio 2014, numero 36848. V. inoltre LEO, G., *Subito alle Sezioni unite la nuova procedura di «rescissione del giudicato» (e la disciplina transitoria per il processo in assenza)*, in *Dir. Pen. Cont.*, 6 giugno 2014, reperibile in <[www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)>; DELLA TORRE, J., *Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato: nonostante i primi chiarimenti l'istituto rimane problematico*, in *Dir. Pen. Cont.*, 5 dicembre 2014; DELLA TORRE, J., *Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato: nonostante i primi chiarimenti l'istituto rimane problematico*, in *Dir. Pen. Cont.*, 5 dicembre 2014, reperibile in <[www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)>. Cfr. inoltre ALONZI, F., *Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2015, 3, p. 293 s.

<sup>456</sup> V. capitoli I *supra*.

<sup>457</sup> V. § 4 del capitolo II *supra*.

<sup>458</sup> Cfr. CANZIO, G., *Il processo in absentia a un anno dalla riforma: le ricadute sui giudizi di appello e di cassazione*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2015, p. 873 s. e DIDI, A., *Novità in materia di impugnazioni e di restituito in integrum*, in VICONI, D. (a cura di), *Il giudizio in assenza dell'imputato*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 209 s.

### 3.2. *Segue*: c) la rescissione del giudicato.

Istituto di ultimo conio<sup>459</sup>, che consente di travolgere il giudicato penale qualora se ne ravvisi un'iniquità processuale, il rimedio<sup>460</sup> di cui all'art. 629-*bis*<sup>461</sup> permette all'imputato incolpevolmente assente di ripristinare i propri diritti partecipativi e difensivi<sup>462</sup>.

Introdotta, come si è visto, per la prima volta nel nostro ordinamento con la legge numero 67 del 2014<sup>463</sup>, e recentissimamente modificata dalla legge numero 103 del 2017<sup>464</sup>, la rescissione del giudicato è un mezzo di impugnazione straordinario<sup>465</sup>, benché non esperibile

---

<sup>459</sup> Si tratta di un rimedio originariamente introdotto dall'art. 11 comma 5 della legge numero 67 del 2014 e disciplinato all'art. 625-*ter* del codice di procedura penale. La norma è stata successivamente abrogata dalla legge numero 103 del 2017 e sostituita con l'attuale art. 629-*bis*, che sottrae alla Corte di cassazione la competenza per la rescissione del giudicato. Rinviando ora la competenza alla corte territoriale del cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, la soluzione adottata è da ritenersi condivisibile per almeno due ragioni. In primo luogo, si attribuisce la competenza a trattarlo in capo ad un giudice certamente più attrezzato per risolvere questioni che vertono su profili di merito, posto che si tratta di verificare se «l'assenza è stata dovuta ad incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo» (già l'art. 625-*ter* comma 1). In secondo luogo, la distribuzione *ratione loci* porta in concreto ad una razionale ripartizione del carico di lavoro, dal momento che, prevedendo il ricorso diretto *ex art. 625-ter* alla Corte di legittimità già assediata dai suoi cinquantamila processi all'anno, di fatto si finiva con l'attribuirle un ulteriore aggravio.

<sup>460</sup> Cfr. BARGIS, M., *La rescissione del giudicato ex art. 625 ter c.p.p.: un istituto da rimeditare*, in *Dir. Pen. Cont.- Rivista trimestrale*, 2015, 1, p. 160, secondo la quale detta disposizione normativa «non brilla[va] per purezza formale, caratterizzandosi piuttosto per lacune e sciatterie». Nello stesso senso anche DE CARO, A., *Processo in absentia e sospensione*, cit., p. 23 s.

<sup>461</sup> Cfr. PARDO, I.; INGRARO, C., *La nuova rescissione del giudicato. L'art. 629-bis c.p.p.*, in PARDO, I.; INGRARO, C., *La riforma delle impugnazioni penali (L. Orlando)*, Milano, Giuffrè, 2017, p. 117 s.

<sup>462</sup> Come si ricorderà, proprio nelle sentenze Somogyi contro Italia del 18 maggio 2004 e Stoichkov contro Bulgaria del 24 marzo 2005, in materia di processo contumaciale, è la stessa Corte europea ad affermare che se la condanna del ricorrente è stata pronunciata senza che egli fosse messo in grado di partecipare al processo, il rimedio più appropriato avrebbe dovuto consistere nella celebrazione di un nuovo giudizio.

<sup>463</sup> Gli antecedenti storici sono rinvenibili nella restituzione nel termine per impugnare di cui all'art. 175 comma 2 ed in parte nella non appagante formulazione originaria dell'art. 603 comma 4. Con specifico riferimento a questi rilievi v. capitolo II e III.

<sup>464</sup> Denunciava con veemenza l'esigenza di una rivisitazione dell'istituto: BARGIS, M., *La rescissione del giudicato ex art. 625 ter c.p.p.*, cit., p. 160 s.

<sup>465</sup> Costituente altresì un rimedio sussidiario, rispetto a quelli attivabili nei casi di celebrazione del processo *in absentia* (per un profilo analogo cfr. anche RANALDI, G., *La rescissione del giudicato: esegesi di una norma imperfetta*, in *Proc. Pen. e giustizia*, 2015, 1, 132 s. e ID., *La rescissione del giudicato alle Sezioni Unite "anche al fine di prevenire possibili contrasti giurisprudenziali"*, in *Arch. Pen.*, 2014, 2, p. 3 s.), qualora la sentenza sia irrevocabile, la rescissione si pone quale strumento revocatorio privilegiato, nelle ipotesi di violazione del diritto di presenza del reo, poiché non interferisce con il campo dei rimedi previsti *in executivis* in senso stretto, i quali, specie dopo le sezioni unite Gatto (Cass., 29 maggio 2014, in *Cass. Pen.*, 2015, p. 41 s.) si sono arbitrariamente irrogate un ruolo di protagonista ai fini della «tutela dei diritti» (cfr. quanto detto *supra* § 2 e 3 del capitolo 1). Invero, secondo gli insegnamenti della suprema corte, la rescissione del giudicato, assieme con la revisione ed il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, si pone quale «rimedio a patologie intervenute nel processo conclusosi con sentenza irrevocabile», andando a con gli strumenti esecutivi, quali complementi funzionali alla garanzia prevista dall'art. 24 comma 4 Cost. e alla «doverosità di privilegiare le esigenze di giustizia rispetto a quelle formali dell'intangibilità del giudicato, il cui fondamento giustificativo, per quanto rilevante, è di natura eminentemente pratica, così che ben può essere sacrificato in nome di esigenze che rappresentano l'espressione di superiori valori costituzionali» (Cass., 29 maggio 2014, cit.). Attualmente, dunque, la rescissione del giudicato andrebbe ad erodere l'ambito cognitivo, prima terreno esclusivo della giurisdizione esecutiva, non solo per gli aspetti legati alla validità ed efficacia del titolo contenente il comando sanzionatorio, ma anche, seppur discutibilmente, perché incidente sul suo contenuto «allorquando imprescindibili esigenze di giustizia, venute in evidenza dopo l'irrevocabilità della sentenza, lo esigano [e attengano a] tutti quei vizi che, al di là delle specifiche previsioni espresse, non potrebbero farsi valere altrimenti, considerata esigenza di garantire la permanente conformità a legge del fenomeno esecutivo» (Cass., ord., 19 aprile 2012, Ercolano, in *Cass. Pen.*, 2012, p. 3669).

in qualunque momento, funzionale alla revoca della sentenza di condanna o di proscioglimento qualora quest'ultima disponga l'applicazione di una misura di sicurezza<sup>466</sup>.

Destinato dunque ad operare in fase *post rem iudicatam*, la *ratio* dell'istituto è ascrivibile sia alle esigenze di adeguarsi agli *standard* sovranazionali di matrice internazionale e comunitaria<sup>467</sup>, con conseguente superamento dei limiti strutturali sopra richiamati<sup>468</sup>, che alla necessità di rispondere alle istanze di deflazione processuale<sup>469</sup>.

Ciò nonostante, il congegno pensato dal legislatore si presenta assai rigido nei presupposti, nei tempi e negli effetti.

### **3.2.1 Segue: i presupposti applicativi ex art. 629-bis: c1) l'esistenza di una sentenza di condanna o dispositiva di una misura di sicurezza quale esito del giudizio *in absentia*.**

In riferimento ai presupposti, in primo luogo, è necessario che si sia proceduto in assenza del destinatario di una "sentenza" di condanna, o che comunque lo ha sottoposto a misura di sicurezza, per tutta la durata del processo. Rispetto a questo primo requisito dei provvedimenti oggettivamente impugnabili, vige dunque il principio di tassatività e si potrà chiedere la rescissione del giudicato soltanto quando la tipologia del provvedimento decisivo appartenga al *genus* della sentenza, in quanto si esclude il decreto penale, per il quale è ancora prevista la possibilità di chiedere la restituzione nel termine. Quanto alla tipologia di sentenza aggredibile, è utile sottolineare come la nuova disciplina, riferendosi espressamente al «condannato o [al] sottoposto a misura di sicurezza», si presenta come più restrittiva rispetto a quella originariamente prevista all'art. 175 comma 2, che, come i ricorderà, parlava genericamente di «sentenza contumaciale». Ne derivano dubbi circa la impugnabilità delle sentenze di applicazione consensuale della pena, (passibili, per esempio, di revisione e idonee a produrre effetti penali), di condanna al solo risarcimento del danno in favore della parte civile, di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, o di assoluzione applicative di una misura di sicurezza reale.

---

<sup>466</sup> Per una visione d'insieme nella sua versione originaria cfr. SCOMPARIN, L., *sub art. 625-ter*, in CONSO, G.; ILLUMINATI, G. (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, 2° ed., Padova, Cedam, 2015, p. 2788 s.

<sup>467</sup> Cfr. Capitolo I e III *supra*. Per una parte della dottrina, invece, sarebbe addirittura possibile considerare la rescissione del giudicato come un mezzo generale di esecuzione delle sentenze della Corte europea (v. per esempio, TONINI, P.; CONTI, C., *Il tramonto della contumacia*, cit., p. 517), ma si tratta, questa, di una tesi che si ritiene di dovere respingere con fermezza, specie considerando il carattere straordinario di detto rimedio.

<sup>468</sup> V. in particolare § 1 e 2 del capitolo I e capitolo III.

<sup>469</sup> Vedasi la relazione illustrativa di accompagnamento della PROPOSTA DI LEGGE numero 311 del 18 marzo 2013, cit., *passim*.

### 3.2.2. *Segue: c2) il carattere irrevocabile del provvedimento.*

Altro imprescindibile presupposto del rimedio rescindente in esame è costituito dall'intervenuta revocabilità della sentenza (art. 629-*bis* comma 1). Conviene, allora, prendere le mosse dall'individuazione dell'esatto momento in cui la sentenza penale acquisisce il connotato dell'irrevocabilità, nonché dalla possibilità o meno che capi o punti della sentenza passino in giudicato in differenti momenti dell'*iter* procedurale<sup>470</sup>. In particolare, si tratta di verificare se sia contemplabile, oppure no, l'esistenza «di un giudicato parziale che [...] rileva ai fini della proponibilità del ricorso straordinario [a favore] di una persona nei cui confronti è definitiva l'affermazione di responsabilità per un determinato reato»<sup>471</sup>. Ne consegue l'ammissibilità, oppure l'esclusione, della possibilità di impugnare una sentenza di annullamento con rinvio confermativa della responsabilità dell'imputato<sup>472</sup>, e che determina la prosecuzione del giudizio ai soli fini della corretta quantificazione del trattamento sanzionatorio.

Secondo un primo indirizzo interpretativo, nell'ipotesi sopra considerata il rimedio straordinario avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile: ritenuto inapplicabile «il principio, pur in sé valido (ma ad altri fini) del giudicato parziale» si è infatti concluso che «non essendosi formato il giudicato, e di conseguenza non avendo l'istante ancora perso la qualifica di "imputato"» il medesimo non sarebbe legittimato a proporre ricorso straordinario<sup>473</sup>.

Diversamente, secondo un'altra esegesi<sup>474</sup>, fatta propria in sentenza dalle Sezioni unite della Corte di cassazione è approdato a conclusioni opposte: sul presupposto che l'annullamento soltanto in punto di *quantum* della pena determini «la formazione di un giudicato parziale per il punto della decisione relativo all'accertamento della colpevolezza», si è affermata l'ammissibilità del ricorso straordinario, ai fini di evitare «molteplici incongruità sistematiche» che deriverebbero dall'opposta esegesi, come il dover attendere la definizione del giudizio di rinvio<sup>475</sup> a scapito dell'efficienza e della ragionevole durata del processo<sup>476</sup>.

---

<sup>470</sup> Sull'annoso problema della formazione progressiva del giudicato, per tutti: CAPRIOLI, F., *Irrevocabilità, esecutività, giudicato*, in CAPRIOLI, F.; VICOLI, D., *Procedura penale dell'esecuzione*, cit., p. 41 s.

<sup>471</sup> Cass., Sez. Un., 21 giugno 2012, numero 28717, reperibile in <[www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)>.

<sup>472</sup> MANTOVANI, G., *sub art. 624*, in CONSO, G., ILLUMINATI, G. (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura*, 2a ed., Padova, Cedam, 2015, p. 2769 s.

<sup>473</sup> Cass., 20 maggio 2010, in *CED Cassazione*, numero 247587.

<sup>474</sup> Cfr. GIALUZ, M., *sub art. 624*, in CONSO, G., ILLUMINATI, G. (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale – Complemento giurisprudenziale*, 9° ed., Padova, Cedam, 2015, p. 2926 s.

<sup>475</sup> Cfr. DI NICOLA, V., *Il giudizio di rinvio*, in SPANGHER, G.; MARANDOLA, A.; GARUTI, G.; KALB, L. (diretto da), *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, Torino, Utet, IV, p. 317 s.

<sup>476</sup> Cass., 8 giugno 2010, in *CED Cassazione* 248008.

Al di là delle notevoli perplessità che suscita l'opinione della Corte di cassazione e delle conseguenze paradossali che si verrebbero a creare a livello sistematico seguendo una simile impostazione<sup>477</sup>, non essendo questa la sede più opportuna per ulteriori digressioni, comunque la si veda, si vuole qui osservare come detta ambiguità, trasportata sul terreno del rimedio di cui all'art. 629-*bis*, potrebbe essere facilmente superabile attraverso un'interpretazione adeguatrice dell'art. 627 comma 4 con riferimento all'art. comma 604 comma 5-*bis*. In altre parole, ben si potrebbe ritenere che la violazione del diritto partecipativo dell'imputato possa essere fatta valere davanti al giudice del rinvio<sup>478</sup>, facendo cadere le preclusioni processuali ivi contenute per la rilevazione della nullità.

### **3.3.3. *Segue: c3) la mancata incolpevole conoscenza della celebrazione del giudizio come unica ragione legittimante l'accesso alla rescissione.***

L'ultimo presupposto per accedere alla rescissione del giudicato è che l'imputato «provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo».

La fattispecie in analisi, come si è visto, coincide perfettamente con quella usata dal legislatore per descrivere i requisiti per poter beneficiare dei rimedi preventivi da applicarsi in itinere in sede di impugnazione ordinaria (artt. 604 comma 5-*bis* e 623 comma 1 lett. *b*), ma si differenzia per difetto da quella delineata dall'art. 420-*bis* comma 4: l'art. 629-*bis* infatti non contempla l'ipotesi che la mancata comparizione dell'imputato sia dipesa da caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento di cui non sia stato possibile preavvertire tempestivamente il giudice.

In altre parole, come già accadeva per l'art. 625-*ter*<sup>479</sup>, non vi è menzione delle restanti ragioni che supportano la revoca dell'ordinanza che decide di procedere in assenza<sup>480</sup> (art. 420-*bis* comma 4), né dei casi in cui si sarebbe dovuto procedere ai sensi degli artt. 420-*ter* o 420-*quater*.

Sulla falsa riga delle riflessioni espresse sull'art. 604 comma 5-*bis*, detta opzione legislativa presta il fianco ad almeno due obiezioni. In primo luogo, una simile scelta appare

---

<sup>477</sup> V. approfonditamente: CAPRIOLI, F., *Irrevocabilità, esecutività, giudicato*, in CAPRIOLI, F.; VICOLI, D., *Procedura penale dell'esecuzione*, cit., p. 62.

<sup>478</sup> Cfr. SAVIO, E., *Le modifiche in materia di individuazione del giudice del rinvio*, in CONTI, C.; MARANDOLA, A.; VARRASO, G. (a cura di), *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Padova, Cedam, 2014, p. 311 s.

<sup>479</sup> Cfr. CHIMICHI, S., *Art. 625-ter*, cit., p. 321 s.

<sup>480</sup> Cfr. FOCARDI, F., *Le nuove ricerche e la revoca della sospensione*, in CONTI, C.; MARANDOLA, A.; VARRASO, G. (a cura di), *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Padova, Cedam, 2014, p. 273 s.

del tutto irragionevole, poiché introduce regimi differenziati di accesso a ciascun rimedio restitutorio, a seconda del grado o del momento nel quale ci si avveda dell'esistenza (o della conclusione) del processo. In secondo luogo, la possibilità di ottenere la pronuncia rescindente è subordinata alla prova "diabolica" di due fatti processuali: (a) lo stato psichico relativo alla non conoscenza del processo; e (b) il carattere incolpevole dell'asserita ignoranza, con conseguente sproporzionato (*negativa non sunt probanda*) onere probatorio in capo all'imputato<sup>481</sup>.

#### **3.4. Segue: le dinamiche processuali e gli effetti dell'accoglimento della richiesta di rescissione.**

Benché rappresenti una profonda novità in materia di diritto di presenza dell'imputato, la normativa di riferimento dell'istituto della rescissione del giudicato appare del tutto scarna<sup>482</sup>, specie riguardo ai principali snodi del procedimento, con le conseguenti problematiche di natura interpretativa e di applicazione pratica che ne derivano<sup>483</sup>.

Ai sensi dell'art. 629-*bis*, l'interessato ha a disposizione trenta giorni per presentare la richiesta di rescissione, personalmente o tramite un procuratore speciale<sup>484</sup>, decorrenti «dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento» a pena di inammissibilità. È evidente tuttavia che la data esatta della presa di conoscenza difficilmente risulterà in modo certo<sup>485</sup>.

Inoltre, il legislatore utilizza il sostantivo "procedimento" anziché "processo". Ne deriva uno schema complessivo che si articola nella seguente sequenza: qualora l'indagato conosca

---

<sup>481</sup> Trattasi, come è noto, di un'opinione unanime in dottrina. Cfr., per esempio, DIDI, A., *Novità in materia di impugnazioni e di restituito in integrum*, cit., p. 209 s.; DI PAOLO, G., *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: rimedio effettivo o meccanismo virtuale?*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) e BELLUTA, H., *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori*, cit., p. 274.

<sup>482</sup> Sul fronte del diritto vivente, si sono attivate le stesse Sezioni unite della corte di cassazione, «anche al fine di prevenire possibili contrasti giurisprudenziali» (così, Sezioni unite, 7 luglio 2014, Burba, in *Guida al dir.*, 2014, 40, p. 20, mentre il provvedimento di assegnazione da parte del primo presidente è del 29 maggio 2014 ed è così motivato: «l'istituto della rescissione del giudicato [...] implica la risoluzione di aspetti procedurali del tutto inediti, nonché questioni di diritto intertemporali, sicché, per la speciale importanza di tali problematiche, è opportuna l'assegnazione del provvedimento alle sezioni unite penali») le quali hanno per il momento svincolato l'istante da una ricerca solipsista degli elementi gnoseologici tali da asseverare le condizioni per rescindere il giudicato, mitigando l'*onus probandi*: «pur essendo stabilito [...] un onere probatorio in capo al richiedente, che implica l'allegazione di una documentazione a sostegno, deve escludersi che sia inibita alla corte di cassazione l'acquisizione, eventualmente anche in sede di esame preliminare, di documentazione integrativa, potendo essere necessario chiarire aspetti ambigui o colmare possibili lacune o verificare la rispondenza della documentazione esibita alla realtà processuale» (Sezioni unite, 7 luglio 2014, Burba, cit.).

<sup>483</sup> Cfr. BARGIS, M., *La rescissione del giudicato*, cit., p. 160 s.

<sup>484</sup> Cfr. CARVELLI, C., *Inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato presentata a mezzo fax*, in *Cass. Pen.*, 2015, 12, p. 4549 s.

<sup>485</sup> Cfr. CAMALDO, L., *La rescissione del giudicato: dinamiche processuali*, in CORVI, P. (a cura di), *Le impugnazioni straordinarie nel processo penale*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 229 s.

l'esistenza del procedimento, si può procedere in assenza; là dove invece incolpevolmente ignori il processo (e lo dimostri) sarà reintegrato nei propri diritti e restituito *ab origine*. Di conseguenza, se il legislatore davvero intendesse riferirsi al “procedimento”, saremmo di fronte al paradosso di un sistema che procede in assenza perché sicuro del fatto che il reo conosca almeno una fase del rito, ma poi concede la rescissione del giudicato ogni volta che l'imputato dimostri la propria incolpevolezza rispetto alla non conoscenza di quella fase in cui ha avuto un primo contatto con il giudice. Per coerenza sistematica, meglio dunque pensare che in realtà il legislatore intendesse dire “sentenza”<sup>486</sup> anziché “procedimento”.

Rispetto alle forme di presentazione della richiesta, nel silenzio della legge, è necessario fare ricorso alle disposizioni generali in materia di impugnazione. Pertanto, la richiesta di regola va depositata o spedita presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (artt. 582 e 583).

Con specifico riferimento al procedimento che dovrà seguirsi, il legislatore del 2017 ha disposto di doversi procedere con le forme del rito camerale partecipato di cui all'art. 127<sup>487</sup>.

Qualora la corte d'appello accolga la richiesta di rescissione, revoca la sentenza e trasmette gli atti al giudice di prime cure<sup>488</sup> per il nuovo primo giudizio. Verranno travolti tutti gli atti precedentemente svolti, non valendo con ciò il divieto di *reformatio in pejus*<sup>489</sup>.

Trovando applicazione la nuova versione dell'art. 489 comma 2, l'imputato potrà formulare richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena concordata con il pubblico ministero, ma (del tutto ingiustificatamente) resta esclusa la possibilità di domandare la sospensione del processo con messa alla prova.

L'aver previsto che il nuovo processo riparta dal primo grado implica talune limitazioni, come per esempio l'impossibilità di eccepire l'incompetenza territoriale qualora si tratti di procedimenti per reati che contemplano l'udienza preliminare, posto che l'art. 21 comma 2

---

<sup>486</sup> BARGIS, M., *Impugnazioni*, cit., p. 1040.

<sup>487</sup> Non accogliendo in questo modo l'interpretazione precedentemente offerta dalle Sezioni Unite, 17 luglio 2014, cit., le quali, come si è detto *supra*, avevano creato un *leading case*, operando una vera e propria supplenza legislativa, introducendo regole applicative, fissando principi e stabilendo che, in siffatta evenienza, si dovesse procedere secondo le forme del rito camerale *de plano* non partecipato di cui all'art. 611 e a contraddittorio cartolare.

<sup>488</sup> Il giudizio rescissorio pertanto avrà inizio con il dibattimento, anche se il processo conclusosi con la sentenza revocata avesse visto la celebrazione in udienza preliminare. Per un'opinione contraria: SANTALUCIA, G., *Il processo in absentia e il giudizio di appello*, cit., p. 302. Diversamente, in ordine all'individuazione concreta del giudice di primo grado e se si debba assegnare il giudizio ad una diversa persona fisica v. BELLUTA, H., *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori*, cit., p. 274/276, il quale risponde affermativamente al quesito. Nella stessa direzione, cfr. inoltre BARGIS, M., *Impugnazioni*, cit., p. 1051.

<sup>489</sup> Cfr. ALONZI, F.; CARVELLI, C., *Rescissione del giudicato e reformatio in peius*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2014, p. 1041 s.

prevede che «l'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare».

Sul piano probatorio dovrà darsi corso alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 525 comma 2<sup>490</sup>, sempre che le parti concordemente non intendano rinunciarvi consentendo la conservazione dei verbali dei mezzi di prova già assunti.

Nondimeno, l'ultima formulazione della disciplina introdotta dalla legge numero 103 del 2017 prevede uno strano rinvio all'art. 640, richiamando la disciplina ivi contenuta, ai sensi della quale «la sentenza pronunciata nel giudizio di revisione è soggetta a ricorso per cassazione». Trattasi tuttavia di un rinvio impreciso, se non sbagliato, perché all'art. 640 si parla di espressamente di sentenza, mentre il provvedimento conclusivo della corte d'appello, stando all'art. 127, è un'ordinanza: sarebbe stato meglio dunque un richiamo – meno approssimativo – alla procedura *ex art.* 127, con tutte le conseguenze del caso<sup>491</sup>.

Da ultimo, rispetto agli effetti del provvedimento rescissorio sulle sorti della parte civile, non vi è dubbio che la revoca della sentenza travolga il giudicato anche agli effetti civilistici, così da consentire al danneggiato la possibilità di trasferire l'azione nella sua sede naturale a norma dell'art. 75 comma 3.

La disciplina non spiega quale sia il rimedio avverso la richiesta di rescissione respinta. Si deve ritenere tuttavia ammissibile la riproposizione di una nuova istanza, purché fondata su elementi diversi (analogamente a quanto avviene per la revisione o nel procedimento di esecuzione), entro il termine di trenta giorni, così come va condivisa l'opinione dottrinale a sostegno della ricorribilità alla Corte europea<sup>492</sup>.

---

<sup>490</sup> Cfr. BISCARDI, G., *Gli effetti dell'accoglimento della richiesta di rescissione*, in CORVI, P. (a cura di), *Le impugnazioni straordinarie nel processo penale*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 251 s.; ID., *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità*, cit., p. 119. Di contrario avviso CARVELLI, C., *Rescissione del giudicato e reformatio in peius*, in *Dir. Pen. e proc.*, 2014, 9, p. 1045 s., secondo la quale «il nuovo giudice non potrà rinnovare o ripetere l'attività processuale svolta nel precedente giudizio di merito, ma semplicemente integrare la sentenza della Suprema Corte nella parte in cui essa non ha potuto pronunciarsi».

<sup>491</sup> Occorre, infatti, sin d'ora scongiurare il rischio di interpretazioni lesive dei diritti partecipativi dell'imputato, secondo le quali l'espressa previsione del ricorso per cassazione di cui all'art. 629-*bis* eliminerebbe il secondo grado di merito. Del resto, appare più sensato un simile rinvio per il giudizio di revisione, perché con la revisione si ripete il processo, si è già stati in cassazione, si è in corte d'appello, e, tra l'altro, in questo caso non si perde mai neppure un grado di giudizio, perché se si è stati condannati in appello, con la revisione si rifà il giudizio in corte d'appello, se si è stati condannati in primo grado ed è passata in giudicato la sentenza di primo grado, con la revisione è come se si facesse l'appello, dal punto di vista concreto si riesce ad assicurare al reo ogni grado di merito. Perché la revisione è un processo che si fa dopo aver già avuto il processo, mentre con la rescissione si celebra un processo che si è mai avuto. Lo si invalida volutamente perché è come non fosse esistito, l'imputato non era presente, non hanno tenuto conto del fatto che non poteva essere presente e quindi lo si invalida.

<sup>492</sup> BARGIS, M., *La rescissione del giudicato*, cit., p. 167 nota numero 43.

#### 4. Prospettive.

Lo sfondo costituzionale e convenzionale sin qui tratteggiato consente ora di tracciare le conclusioni.

Non sembra superfluo partire dal problematico riferimento<sup>493</sup> contenuto nelle disposizioni attuative della legge 67 del 2014<sup>494</sup> alla mancanza di colpa dell'accusato<sup>495</sup> al fine di potersi giovare dei rimedi ripristinatori. Tale clausola, infatti, si pone in netto contrasto con la regola numero 9 della Risoluzione sulla «causa indipendente dalla sua volontà» quale requisito sufficiente per la *restitutio in integrum*, nonché con la giurisprudenza sovranazionale là dove essa nega che competa all'assente provare di essersi trovato in situazioni ostative alla sua presenza in giudizio, dovendo provvedere il giudice al necessario accertamento quando sia presentata in proposito una allegazione non manifestamente infondata.

In un'analogha prospettiva, sempre con riguardo alle ipotesi ripristinatorie che consentono l'esercizio del diritto di presenza dell'imputato, sembra essere ravvisabile un contrasto dei summenzionati rimedi processuali con l'art. 3 Cost. per l'irragionevole a disparità di trattamento rispetto all'art. 175 comma 2, riferito all'opposizione al decreto penale di condanna<sup>496</sup>, il quale non contempla il requisito della colpa, mentre viene ancora considerato dalla giurisprudenza come spettante al giudice lo specifico compito di verificare se l'opponente non abbia avuto conoscenza del provvedimento<sup>497</sup> e non abbia rinunciato ad opporsi<sup>498</sup>.

Secondo quanto dunque si è osservato<sup>499</sup>, la legge 67 del 2014 sarebbe funzionale unicamente a non celebrare processi contro irreperibili; per il resto, e nell'ottica del diritto di presenza del reo, la situazione risulta migliorata per la previsione della ripetibilità del giudizio anziché della sola restituibilità nel termine, ma peggiorata per l'eliminazione del dovere in capo al giudice di verificare le allegazioni dell'assente ai fini di ottenere la *restitutio in integrum* e per la soppressione della disciplina, in sede di impugnazione, dell'incolpevole ritardo nella comunicazione dell'impedimento.

---

<sup>493</sup> Errore, tra l'altro, già presente nell'originario tessuto codicistico rispetto all'assenza di "colpa" del contumace. V. *supra* capitolo II.

<sup>494</sup> V. Artt. 420-*bis* comma 4 – 420-*quater* (cui rimanda l'art. 489 comma 2); 604-5-*bis* e 629-*bis*.

<sup>495</sup> Inerente sia all'ignoranza della celebrazione del processo sia al ritardato pervenimento al giudice della comunicazione dell'impedimento a comparire.

<sup>496</sup> V. nella stessa direzione: BRICCHETTI, R.; PISTORELLI, L., *Ipotesi tipizzate per la celebrazione del rito*, in *Guida al Dir.*, 2014, 21, p. 98 e ID., *Processo sospeso se l'imputato è irrintracciabile*, in *Guida al Dir.*, 2014, n. 21, p. 103.

<sup>497</sup> Cfr. CASSANO, M., *Restituzione nel termine e abolizione della contumacia: il residuo ambito di applicabilità dell'art. 175 c.p.p.*, in CONTI, C.; MARANDOLA, A.; VARRASO, G. (a cura di), *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Padova, Cedam, 2014, p. 207 s.

<sup>498</sup> V. Cass., Sez. IV, 2 luglio 2014, numero 36949, inedita.

<sup>499</sup> V. § 2 del capitolo 1.

Di fatto, il legislatore ha scelto di affidare alla giurisprudenza il compito di sciogliere i nodi interpretativi al fine di rendere il nostro ordinamento compatibile con gli impegni assunti in sede sovranazionale.

Invece di contemplare una volta per tutte forme processuali strutturalmente conformi al giusto processo, si sono posti i giudici nella scomoda posizione di dovere scegliere tra una coerenza ermeneutica attenta alle formulazioni legislative ma lesive del giusto processo e un'osservanza dei requisiti di quest'ultimo con una interpretazione estensiva dubbia ma conforme agli accordi internazionali<sup>500</sup>

Non vanno, tuttavia, dimenticati neppure i rigorosi limiti posti dal principio di legalità processuale di cui all'art. 111 comma 1 Cost.<sup>501</sup>, i quali impongono l'intervento della Corte costituzionale ogniqualvolta sia impossibile una interpretazione adeguatrice<sup>502</sup>.

---

<sup>500</sup> Ci si riferisce non soltanto alla Convenzione europea, così come interpretata dalla giurisprudenza di Strasburgo, ma anche all'art. 14 comma 3 lett. d) del Patto internazionale. Cfr. inoltre § 2 e 3 del capitolo I.

<sup>501</sup> Tuttavia, dal momento che la Corte di Strasburgo, dopo avere riscontrato la difformità di un atto del procedimento dai canoni pattizi, usa procedere alla disamina dell'intero procedimento nella sua globalità, e di conseguenza, essa compie «una valutazione comparativa formulata *ex post* sulla base di un bilanciamento di interessi» (KOSTORIS, R. E., *Diversa qualificazione giuridica del fatto in Cassazione e obbligo di conformarsi alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo: considerazioni sul caso Drassich*, in *Giur. it.*, 2009, p. 2517), confliggendo «con un processo penale imperniato sul rigido rispetto delle forme processuali» (KOSTORIS, R. E., *Equità, processo penale, diritto europeo. Riflessioni di un giurista di civil law*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 2016, p. 1664), una parte della dottrina auspica che pure negli ordinamenti degli Stati avvenga il «passaggio da una legalità prevalentemente 'normativa' a una legalità prevalentemente 'giudiziale'».

Né può essere sottaciuto il rischio che la giurisprudenza una volta che sia ammessa una sua condotta avulsa da chiari vincoli legali in un determinato ambito, allarghi ad altri campi la possibilità di esercitare un pari potere. Del resto, le prospettive qui criticate sembrano trascurare che equità processuale e principio di proporzionalità non possono eludere il rispetto della legalità processuale. Sebbene riconoscendo che l'interpretazione giuridica non può essere parificata a un'opera meccanicistica e che anzi ha, tra l'altro, il compito di adeguare il dettato legislativo al momento storico in cui viene eseguita, nell'ordinamento italiano i giudici ordinari sono tenuti a verificare la conformità della vicenda concreta alla norma corrispondente, ma non sono abilitati a determinare quest'ultima per risolvere un ipotetico attrito assiologico. Come ha sancito la Corte costituzionale, nel confronto tra la tutela pattizia e quella costituzionale dei diritti fondamentali, per il quale occorre in ogni caso raggiungere un equilibrio «mirando alla massima espansione delle garanzie, [...] il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti [...] trova nel legislatore il suo riferimento primario, ma spetta anche a questa Corte nella sua attività interpretativa delle norme costituzionali» (così, Corte cost., sent. n. 317 del 2009, cit., p. 4761, proprio in relazione ad una questione inerente alla disciplina della contumacia): escludendosi per esso la competenza del giudice ordinario, che altrimenti si troverebbe a «stabilire» la legge anziché esserne soggetto ai sensi dell'art. 101 comma 2 Cost.

<sup>502</sup> V. ancora Corte cost., sent. n. 317 del 2009, cit., p. 4761. Infatti, simili antinomie sono risolvibili invocando semplicemente l'obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno conformemente alla Convenzione e alla giurisprudenza di Strasburgo, pena il vizio di violazione di legge (denunciabile davanti alla Corte di cassazione), non essendo né ipotizzabile un obbligo, in capo al giudice nazionale, di disapplicare una legge dello Stato, quando ritenuta in contrasto con la CEDU dalla Corte europea, né potendo, in tal caso, il giudice interno supplire alla funzione del legislatore mediante un coordinamento delle fonti nel senso di affermare la prevalenza della norma convenzionale su quella interna.

Al contrario, il giudice ordinario è chiamato a investire del problema la Corte costituzionale per violazione dell'art. 117 comma 1 Cost. e spetta a quest'ultima stabilire quali siano le possibili sinergie interpretative tra l'art. 6 CEDU (nella lettura datane dalla Corte di Strasburgo) e l'art. 111 Cost. (invocato a parametro dai giudici a *quibus*), la cui riformulazione del 1999 è stata indotta proprio dalla norma vivente convenzionale, e come opera la teoria dei controlimiti ad eventuali cessioni di sovranità statale a favore dell'ordinamento CEDU. Il quadro non sarebbe peraltro completo se non si rammentasse che la Corte europea ha annoverato lo stesso principio di legalità

La tenuta delle modifiche legislative esaminate fin qui dovrà essere dunque verificata con il tempo<sup>503</sup>, come una sfida. Lo sfidante è certamente la giurisprudenza, ormai protagonista indiscutibile: essa dovrà infatti trovare la soluzione in un numero infinito di mosse, come in una partita a due, interrogando con delicatezza la legge, facendole dire quello che non ha detto, facendo andare tutti i pezzi a loro posto.

A nostro avviso, la legge numero 67 del 2014 avrebbe dovuto concentrare l'impegno sulle modalità di notifica della citazione a giudizio, anziché ampliare a ritroso lo spettro degli atti la cui preventiva conoscenza è ritenuta sufficiente ad autorizzare in seguito la celebrazione del processo malgrado l'imputato non sia comparso. Oggi, con un meccanismo osmotico, sono variati i dosaggi delle finzioni *ex ante* e *ex post*. Ma persistono le *fictiones* in materia di notificazioni. Una volta stabilito il prototipo delle notificazioni a mani proprie come unica ipotesi nella quale si assicura la conoscenza effettiva, si continua a prevedere una serie di atti equipollenti ben individuati dall'art. 157. Il legislatore si accontenta di un tasso sempre crescente di *fictio iuris* che si discosta progressivamente dal principio di effettività. Invero, da sempre si profila una scelta di fondo: o si decide di ammettere esclusivamente la notificazione a mani proprie<sup>504</sup>, senza alcuno spazio per ulteriori alternative; oppure si prende atto della necessità di ricorrere anche a presunzioni di conoscenza. Ma per rendere effettivamente conforme il processo *in absentia* ai canoni del "giusto processo" sarebbero ipotizzabili soltanto due alternative<sup>505</sup>.

La prima, più radicale e forse tecnicamente più semplice ma meno consona all'esperienza italiana, consisterebbe, sulla falsa riga del tradizionale orientamento dominante nel mondo anglosassone, nel prevedere un processo celebrato senza l'intervento del giudicabile solo qualora questi, in maniera espressa o almeno inequivoca, rinunci a esercitare il proprio diritto di presenza.

La stasi della situazione processuale potrebbe non riguardare la possibilità di acquisizioni istruttorie immediate (magari sotto forma di incidente probatorio), sebbene vada

---

processuale (Corte e.d.u., 22 giugno 2000, Coëme e altri c. Belgio, § 102) tra quelli generali del diritto. E dalle risposte che la Corte costituzionale sceglie di dare, molto dipende l'effettiva configurazione della giurisdizione costituzionale dei diritti fondamentali e la sua collocazione nella pluralità di livelli di legalità – interni, sovranazionali ed internazionali – cui il giudice comune ed il legislatore sono soggetti.

<sup>503</sup> Lo sostengono con vigore anche DANIELE, M.; PAULESU, P. P. *Presentazione*, in DANIELE, M.; PAULESU, P. P. (a cura di), *Strategie di deflazione penale e rimodulazione del giudizio in absentia*, Torino, Giappichelli, 2015, p. IX.

<sup>504</sup> Come si era prospettato nella bozza di delega legislativa al governo della repubblica per l'emanazione di un nuovo codice di procedura penale, predisposta nel 2008 dalla commissione di studio Riccio. Materiale reperibile in <[www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)>, ultimo accesso 19 settembre 2017.

<sup>505</sup> Dello stesso avviso anche UBERTIS, G., "Truffa delle etichette" nel processo penale, cit., p. 941.

considerato che la giurisprudenza della Corte europea non ritiene utilizzabili in modo esclusivo o comunque determinante per una sentenza di condanna dichiarazioni rese da chi non si sia stato posto nella condizione di essere interrogato dell'imputato<sup>506</sup>; ma si ammette che l'interrogatorio possa avvenire con l'intervento del solo difensore, quando tale limitazione sia necessaria per garantire la sicurezza dei testimoni<sup>507</sup> e quindi l'attendibilità del dato conoscitivo conseguito. Questa impostazione lascerebbe allora uno spazio argomentativo per sostenere la sufficienza del contraddittorio "tecnico" nell'ipotesi in cui la sospensione processuale e la conseguente assunzione probatoria senza imputato (similmente finalizzata a garantire l'ottenimento di un elemento gnoseologico che a distanza di tempo potrebbe diventare meno attendibile o addirittura non più acquisibile) fosse dovuta a una causa dipendente della sua volontà; né ciò contrasterebbe con l'art. 111 Cost., qualora si rimarcasse che già il suo quarto comma, secondo periodo, valuta come idoneo a rispettare il requisito del «contraddittorio nella formazione della prova» un «interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore», quindi condotto non necessariamente in maniera congiunta (analogamente da quanto contemplato dal precedente comma 3 terzo periodo)<sup>508</sup>.

La seconda strada percorribile sarebbe quella di continuare a contemplare, adeguandolo tuttavia pienamente ai precetti sul "giusto processo", un procedimento in assenza quando mancasse una manifestazione, espressa o tacita, della volontà dell'imputato di non presenziarvi.

Ma una tale opzione non potrebbe prescindere dal rilievo che devono essere comunque effettivamente soddisfatte le esigenze dell'art. 6 CEDU (quasi testualmente riprodotte dall'art. 111 Cost.) quando l'accusato non abbia né rinunciato a comparire e difendersi né avuto l'intenzione di sottrarsi alla giustizia<sup>509</sup>.

Non resta quindi che confermare la necessità eliminare i difetti ancora presenti nel nostro ordinamento in relazione a quelle disposizioni che già si è rammentato essere in contrasto con i caratteri del "giusto processo"<sup>510</sup>.

In particolare, talune modifiche sembrano necessarie.

---

<sup>506</sup> Per la prima affermazione esplicita di tale principio, cfr., Corte e.d.u., Kostovski c. Paesi Bassi, 20 novembre 1989, § 41.

<sup>507</sup> Corte e.d.u., Doorson c. Paesi Bassi, 23 marzo 1996, § 74.

<sup>508</sup> Tuttavia, si è consci che a questo argomento si potrebbe obiettare l'impossibilità di prevedere un contraddittorio "disgiunto" nel nostro sistema, e ritenere, al contrario, che si tratti della mera pedissequa trascrizione della norma CEDU che non esclude l'autodifesa esclusiva dell'imputato, non ammessa nell'ordinamento italiano.

<sup>509</sup> Cfr., Corte e.d.u., Medenica c. Svizzera, 14 giugno 2001, § 55.

<sup>510</sup> V. § 1, 2 e 3 di questo capitolo.

(1) Quanto alle presunzioni, secondo la lettera della legge vi sono fatti sintomatici che impongono di presumere la conoscenza del procedimento. Dalla conoscenza presunta del procedimento si ricava a sua volta, in via presuntiva, la conoscenza dell'imputazione e della chiamata in giudizio. E dalla presunta conoscenza dell'imputazione e della *vocatio in iudicium* si presume la volontaria rinuncia a comparire. Pertanto, si è di fronte al doppio passaggio “*praesumptum de praesumpto*” – ed è questo l'effetto dirompente – che opera in sinergia con il meccanismo presuntivo collegato alla valida notificazione oggi affidata esclusivamente al meccanismo delle notificazioni<sup>511</sup>. Nondimeno, detto meccanismo ci pone ad interferenze complesse e per essere efficace la doppia presunzione vorrebbe dovuto quanto meno fondarsi su presupposti forti in termini di concludenza probabilistica. Significativo a riguardo è la circolare della procura della Repubblica di Trento, che introduce inedite previsioni volte ad offrire maggiori garanzie<sup>512</sup> al momento della dichiarazione o elezione di domicilio e a potenziare la valenza conoscitiva dell'accusa<sup>513</sup>. Sembra dunque possibile affermare che più che di fronte a una presunzione legale di conoscenza, ci si trovi a doverci confrontare con una finzione giuridica.

(2) Rispetto all'onere probatorio, illudendosi di avere riconosciuto ampie garanzie *ex ante*, il legislatore ha reintrodotto del nostro sistema insuperabili difficoltà di prova. Più esattamente, pur essendo previste valide misure restitutorie in tema di prove e riti semplificati, risulta ardua la prova contraria alla presunzione di conoscenza del processo, che, peraltro, sembra avere un oggetto diverso rispetto alla prova principale. Mentre quest'ultima si dimostrerebbe attraverso presunzioni (i fatti sintomatici tipici<sup>514</sup>) o mediante un ragionamento indiziario (i fatti sintomatici atipici), la prova liberatoria richiederebbe la dimostrazione della “non colpevolezza” della mancata conoscenza del processo.

---

<sup>511</sup> Benché più volte la corte di cassazione abbia ribadito che la richiesta di restituzione nel termine non potesse essere rigettata sulla sola base della regolarità formale delle notificazioni, in quanto essa, da sola, non sarebbe idonea a dimostrare l'effettiva conoscenza. V., per tutte, Cass., Sez. III, 30 aprile 2014, numero 20795, Amato, inedita.

<sup>512</sup> Per esempio, nel caso si proceda per guida in stato di ebbrezza, andrà indicato nel verbale che si agisce per un fatto accertato in un determinato luogo ed in una determinata data. Ancora: se si instaura un procedimento a carico di un soggetto per una querela di appropriazione indebita, andrà chiaramente evidenziato ogni dettaglio in riferimento alle generalità del querelante. Ed in difetto della nomina del difensore di fiducia o di riserva «è opportuno comunque procedere alla nomina del difensore d'ufficio, secondo la procedura dettagliata dall'art. 97, comma 2, c.p.p. Nomina che anzi è obbligatoria quando si deve procedere contestualmente al compimento di un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore» (così, Circolare numero 11 dell'11 giugno 2014). Cfr., inoltre, VIGNALE, L., *Domicilio dichiarato o eletto e processo in absentia*, cit.

<sup>513</sup> Circolare numero 11 dell'11 giugno 2014 reperibile in <[www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it)>, 26 giugno 2014.

<sup>514</sup> Cfr. BRICCHETTI, R.; PISTORELLI, L., *Ipotesi tipizzate per la celebrazione del rito*, in *Guida al Dir.*, 2014, 21, p. 97 s.

(3) Circa la rescissione del giudicato, oltre a quanto già affermato sopra in riferimento alla laconicità e imprecisione della disciplina riguardo ai principali snodi del procedimento<sup>515</sup>, con le conseguenti problematiche di natura interpretativa che ne derivano<sup>516</sup>, giova sottolineare la scarsa applicazione pratica che l'istituto è destinato ad avere<sup>517</sup>, sia per i ristretti ambiti operativi<sup>518</sup>, sia per la sopravvenuta norma intertemporale<sup>519</sup> che, con riferimento alla vecchia contumacia<sup>520</sup>, continua a fare operare la versione previgente dell'art. 175 comma 2<sup>521</sup>. In questa direzione, l'art. 629-*bis* appare più uno standardo garantistico che un vero e proprio rimedio capace di assicurare la *restitutio in integrum*. Sotto il profilo probatorio, si potrebbe migliorare l'attuale previsione normativa introducendo la possibilità di una istruttoria in linea con quelli che sono i paradigmi modulari previsti per un giudizio fondato sì sulla prova precostituita come è quello di appello, ma che tuttavia non abdichi agli accertamenti che esulano dall'utilizzo della sola prova precostituita.

(4) Andrebbe introdotto nel nostro ordinamento giuridico l'istituto della sospensione del *procedimento* a carico del soggetto irreperibile, anziché del solo processo, dal momento che la soluzione prodotta fino ad ora finisce per consentire un utilizzo alquanto anomalo dell'esercizio dell'azione penale. Di regola, alla chiusura delle indagini preliminari l'irreperibilità dell'indagato è già un dato ampiamente acquisito: perché, dunque, chiedere o decretare il rinvio a giudizio, sapendo che il processo verrà immediatamente sospeso – nella maggior parte dei casi per non riprendere mai? Non si tratta, in definitiva, di un esercizio apparente della *potestas agendi*, utile soltanto a migliorare le statistiche di rendimento degli uffici di procura? Come si ricorderà, il limite implicito dell'obbligatorietà dell'azione penale è la superfluità del processo, valutata *ex ante* sulla base di un giudizio prognostico<sup>522</sup>: ma come non definire superfluo un processo destinato a bloccarsi immediatamente?

Tutto ciò è compatibile con l'art. 112 Cost.? Si ritiene che a tale domanda si possa rispondere agevolmente in senso affermativo: ma trasportare la questione della sospensione del

---

<sup>515</sup> Cfr. DI PAOLO, G., *I presupposti della rescissione del giudicato*, in CORVI, P. (a cura di), *Le impugnazioni straordinarie nel processo penale*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 201 s.

<sup>516</sup> Cfr. *supra* § 3.4 di questo capitolo.

<sup>517</sup> Cfr. TONINI, P., INGENITO, M., *La sospensione del processo contro l'irreperibile e la frattura legislativa tra vecchia contumacia e nuova assenza*, in CONTI, C.; MARANDOLA, A.; VARRASO, G. (a cura di), *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Padova, Cedam, 2014, p. 183 s.

<sup>518</sup> Cfr. SILVESTRI, P., *Successione di norme processuali penali e nuovo processo in assenza dell'imputato*, in *Cass. Pen.*, 2015, 2, p. 565 s.

<sup>519</sup> Cfr. GARUTI, G., *Jus superveniens e "nuovo" processo in assenza*, in *Giur. it.*, 2014, 6, p. 1506 s.

<sup>520</sup> Cfr. PUGLISI, R., *Ius novum e assetto complesso*, in VIGONI, D. (a cura di), *Il giudizio in assenza dell'imputato*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 107 s.

<sup>521</sup> V. BRICCHETTI, R., *Per i giudizi in contumacia anteriori alla riforma vale la disciplina sulla restituzione nel termine*, in *Guida al Dir.*, 2014, n. 40, p. 24 s.

<sup>522</sup> Corte cost., sent. n. 88 del 1991, in *Giur. cost.*, 1991, p. 591.

procedimento, anziché del processo, nei confronti degli imputati irreperibili sul terreno del principio di obbligatorietà sembra ugualmente indispensabile. Impostare il problema in questi termini consente di rilevare, per esempio, che sarebbe inammissibile una sospensione del procedimento conseguente a un decreto di irreperibilità emesso autonomamente dal pubblico ministero, dal momento che in questo modo il titolare della potestà di agire potrebbe preconstituirsì arbitrariamente le condizioni per non esercitare l'azione, sottraendosi, di fatto, al controllo giurisdizionale sul rispetto dell'obbligo imposto dall'art. 112 Cost. Dunque la soluzione più corretta del problema sarebbe quella di inibire lo stesso esercizio dell'azione penale nei confronti del soggetto irreperibile: o inserendo l'irreperibilità dell'indagato, accertata dal giudice per le indagini preliminari, tra le cause di archiviazione della notizia di reato (ma con l'obbligo di proseguire le ricerche dell'indagato anche dopo l'emanazione del provvedimento archiviativo), oppure anticipando la sospensione del procedimento (e del termine di prescrizione) al momento conclusivo della fase investigativa, a seguito dell'infruttuosa notificazione dell'avviso *ex art. 415-bis*. Del resto, anche all'indagato irreperibile dovrebbe essere garantita la piena esplicazione dei diritti difensivi anche nella fase che precede l'esercizio dell'azione penale: né va dimenticato che l'art. 111 comma 2 Cost. – nell'imporre al legislatore ordinario di «assicurare[re] che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico», così da potere disporre «delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa» - detta una disposizione certamente destinata a trovare applicazione anche in questa fase<sup>523</sup>. L'azione penale potrebbe essere esercitata inoltre nei confronti dell'irreperibile nel caso di accertata volontaria sottrazione di quest'ultimo alla conoscenza degli atti del procedimento<sup>524</sup>.

---

<sup>523</sup> Sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 72 per l'infermo di mente.

<sup>524</sup> Ma è inutile nascondersi tuttavia che una simile disciplina risulterebbe di problematica applicazione nei confronti degli indagati stranieri presenti occasionalmente sul territorio italiano e successivamente trasferitisi all'estero in un luogo imprecisato. Difficile pensare, infatti, che nei confronti di tali soggetti le ricerche "fuori del territorio dello stato" regolate dall'art. 169 comma 4, da ripetersi periodicamente, verrebbero diligentemente svolte. La sospensione del procedimento nei confronti dello straniero irreperibile diventerebbe pertanto, nella grande maggioranza dei casi, una sorta di archiviazione (definitiva) della notizia di reato. Del resto, qui sarebbero necessarie scelte di politica criminale più coraggiose e più trasparenti. La vera domanda che ci si dovrebbe porre è se, nei confronti degli stranieri che commettono in Italia reati non particolarmente gravi e poi ritornano nel paese d'origine (o, comunque, abbandonano il territorio nazionale), sia o meno possibile rinunciare a dedurre la pretesa punitiva dello Stato. Se a tale domanda si risponde affermativamente, la soluzione più coerente è rimettere in discussione il principio di territorialità *ex art. 6* del codice penale. Cioè la presenza dello straniero sul territorio dello stato potrebbe diventare una condizione di procedibilità anche per taluni reati commessi dallo straniero in Italia: condizione in mancanza della quale la notizia di reato andrebbe archiviata. Occorre notare che una soluzione del tutto analoga è già attualmente prevista dall'art. 3 comma 3-*quater* e 3-*quinqies* del decreto legislativo n. 286 del 1988, così come modificato dalla legge n. 189 del 2002, per il caso dell'extracomunitario clandestino che sia stato espulso. Anche qui, evidentemente, il legislatore ha temuto il confronto con il principio di obbligatorietà

(5) In un'ottica di maggiore sistematicità e organicità del sistema occorrerebbe anche qualche riflessione in ordine al rito per i procedimenti in *absentia* in relazione a violazioni che abbiano una natura sostanziale penale, indipendentemente dalla qualificazione di illecito amministrativo depenalizzato attribuita loro dall'ordinamento italiano. Come si ricorderà, infatti, per la Corte europea<sup>525</sup> il livello di garanzie per i diritti dell'uomo riconosciuto dalla CEDU non può essere ridotto o affievolito a seguito della qualificazione (“amministrativa” o “penale”) che ciascun singolo Stato dia ai propri fatti illeciti.

Così come vale la pena di ricordare che la disciplina delle notifiche previste per il rito relativo all'illecito amministrativo depenalizzato di cui alla legge n. 689 del 1981 è quella del codice di procedura civile che, ad esempio, non prevede obblighi di elezione di domicilio<sup>526</sup> nel territorio dello Stato da parte di soggetti ivi non residenti né dimoranti né domicilianti con la conseguente notifica ai sensi dell'art. 142 del codice civile ovvero secondo le convenzioni o regolamenti internazionali applicabili nei confronti di ciascun singolo Stato straniero. Sotto tale profilo, la normativa civile pare più garantistica della correlativa disciplina applicabile nel rito penale.

---

dell'azione penale: anziché un decreto di archiviazione per avvenuta espulsione dello straniero, ne è scaturita una singolare sentenza di non luogo a procedere che può essere pronunciata anche nel corso delle indagini, prima dell'esercizio ordinario dell'azione penale. Ma al di là dell'infelice veste formale attribuita dal legislatore alla decisione del giudice, non è facile scorgere le ragioni ispiratrici della soluzione normativa adottata: «deflazionare il numero dei procedimenti penali» approfittando della «significativa diminuzione dell'interesse punitivo dello Stato a perseguire i reati commessi dallo straniero che è uscito dal territorio nazionale» (SCARLATO, P., *L'espulsione amministrativa dello straniero alla luce della recente modifica della normativa in tema di immigrazione introdotta dalla legge 30 luglio 2002 n. 189*, in AA.VV., *Il nuovo diritto dell'immigrazione. Profili sostanziali e procedurali*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 200).

<sup>525</sup> V. soprattutto la sentenza del 21 febbraio 1984, Oztürk contro la repubblica Federale Tedesca.

<sup>526</sup> Cfr. SPANGHER, G., *Elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio*, in SPANGHER, G. (a cura di), *La Riforma Orlando Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, Pisa, Pacini Giuridica, 2017, p. 105 s.

## BIBLIOGRAFIA

AMODIO, E., *Un questionario sul nuovo processo penale*, in NEPPI MODONA, G., in *Democrazia e diritto*, 1976, p. 67 s.

AMODIO, E., *Sul c.d. principio di cristallizzazione dell'accusa nel procedimento contumaciale*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 1965, p. 612 s.

ANGELONI, C., *Restituzione del termine*, in *Giur. It.*, 2013, 12, p. 2642 s.

ANTUONI, R., *Modifiche in materia di incapacità irreversibile dell'imputato*, in CONZ A.; LEVITA L., *La riforma della giustizia penale. Commento organico alla legge 23 giugno 2017 n. 103, di modifica del codice penale, di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario*, Roma, Dike Giuridica Editrice, 2017, p. 35 s.

ALIOSI, U., *Manuale pratico di procedura penale*, Milano, Giuffrè, 1932, p. 17.

ALONZI, F., *La direttiva UE sul diritto dell'imputato di partecipare al giudizio e la disciplina italiana sul processo in absentia*, 21 settembre 2016, reperibile in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu).

ALONZI, F., *Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2015, 3, p. 293 s.

ALONZI, F., *Irreperibilità dell'imputato e sospensione del processo (Libro dell'anno di diritto 2014)*, reperibile in [www.trecani.it](http://www.trecani.it).

ALONZI, F.; CARVELLI, C., *Rescissione del giudicato e reformatio in peius*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2014, p. 1041 s.

APRATI, R., *I termini processuali*, in SPANGHER, G.; MARANDOLA, A.; GARUTI, G.; KALB, L. (diretto da), *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, Torino, Utet, I, p. 731 s.

AQUARONE, A., *L'unificazione legislativa dei codici del 1865*, Milano, Giuffrè, 1904.

ARASI, S., *Per uno spazio giuridico europeo irrobustito dai diritti processuali: mandato di arresto europeo e reciproco riconoscimento delle decisioni in absentia*, in *Proc. Pen. e Giust.*, 2017, 1, p. 132 s.

BALSAMO, A., *Il contenuto dei diritti fondamentali*, in KOSTORIS, R. E. (a cura di), *Manuale di Procedura penale europea*, 3° ed., Milano, Giuffrè, 2017, p. 155 s.

BALSAMO, A., *Il contenuto dei diritti fondamentali*, in KOSTORIS, R. E. (a cura

di), *Manuale di Procedura penale europea*, 2° ed., Milano, Giuffrè, 2015, p. 140 s.

BARGIS, M., *Primi rilievi sulle proposte di modifica in materia di impugnazioni nel recente d.d.l. governativo*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

BARGIS, M., *La rescissione del giudicato ex art. 625 ter c.p.p.: un istituto da rimeditare*, in *Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim.*, 2015, 1, p. 160 s.

BARGIS, M., *Impugnazioni*, in CONSO, G.; GREVI, V.; BARGIS, M., *Compendio di procedura penale*, 6° ed., 2014, Padova, Cedam, p. 1014.

BARGIS, M., BELLUTA, H., *Rimedi per i "mali" della Corte di Cassazione: ovvero "Carta di Napoli" e dintorni*, in BARGIS, M., BELLUTA, H., *Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e prospettive di riforma*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 303 s.

BARONE, L., *Il processo in assenza e le notifiche al latitante detenuto all'estero*, in *Cass. Pen. – Supplemento*, 2015, 4, p. 172 s.

BELLAVISTA, G., *Il procedimento contumaciale*, in *Riv. Proc. Pen.*, 1960, p. 161 s.

BELLAVISTA, G., *Ancora in tema di procedimenti penali anomali*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 1959, p. 1109 s.

BELLAVISTA, G., *I procedimenti penali anomali*, Messina, Universitaria, 1958.

BECCARIA, C., *Dei delitti e delle pene*, (1764), Milano, Giuffrè, 1964, p. 65-67 e 77-78.

BELLODI ANSALONI, A., *Ricerche sulla contumacia nelle cognitiones extra ordinem*, Milano, Giuffrè 1998.

BELLUTA, H., *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, in DANIELE, M.; PAULESU, P. P. (a cura di), *Strategie di deflazione penale e rimodulazione del giudizio in absentia*, Torino, Giappichelli, 2015, p. 249 s.

BELLUTA, H., *Sub art. 603 e 604*, in CONSO, G., ILLUMINATI, G. (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura*, 2° ed., Padova, Cedam, 2015, p. 2669 s.

BELLUTA, H., *sub art. 603 e 604*, in CONSO, G., ILLUMINATI, G. (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale – Complemento giurisprudenziale*, 9° ed., Padova, Cedam, 2015, p. 2762 s.

BIGIARINI, A., *Mandato di arresto europeo e reciproco riconoscimento delle sentenze penali nei processi in absentia*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2016, 8, p. 999 s.

BIONDI, G., *Il diritto a conoscere gli atti processuali per lo straniero deve essere effettivo*, in *Cass. Pen.*, 2016, 2, p. 740 s.

BISCARDI, G., *Gli effetti dell'accoglimento della richiesta di rescissione*, in CORVI, P. (a cura di), *Le impugnazioni straordinarie nel processo penale*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 251 s.

BISCARDI, G., *Eclissi della contumacia e sospensione per irreperibilità, tra conoscenza legale e conoscenza reale del processo*, in *Proc. Pen. e Giust.*, 2014, 6, p. 103 s.

BONETTI, M., *Il rito abrogato sopravvive per il "contumace non irreperibile"*, in *Proc. Pen. e Giust.*, 2015, 6, 90 s.

BONETTI, M., *L'incidenza della riforma sui procedimenti in corso*, in VIGONI, D. (a cura di), *Il giudizio in assenza dell'imputato*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 273 s.

BONETTO, G. F., *La conoscenza legale come scopo delle notificazioni processuali*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1962, p. 321 s.

BONINI, V., *La revoca del procedimento di sospensione: presupposti e cadenze*, in *Legisl. Pen.*, 2014, 4, p. 592 s.

BONINI, V., *Profili essenziali di coordinamento normativo*, in *Legisl. Pen.*, 2014, 4, p. 665 s.

BONTEMPELLI, M., *La contumacia dell'ente e il processo "in assenza"*, in VIGONI, D. (a cura di), *Il giudizio in assenza dell'imputato*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 257 s.

BORSARI, G.; CASORATI, L., *Codice di procedura penale italiano commentato*, Milano, Coi tipi di L. di Giacomo Pirola, 1879, v. IV, p. 489.

BORTOLOTTO, G., *La contumacia nel giudizio penale*, Roma, Colombo, 1924.

BRICCHETTI, R., *Le disposizioni sulle impugnazioni*, in PARODI, C., *Riforma Orlando: tutte le novità*, Milano, Giuffrè, 2017, p. 86 s.

BRICCHETTI, R.; CASSANO, M., *Il procedimento in absentia*, Milano, Giuffrè, 2015.

BRICCHETTI, R.; PISTORELLI, L., *Previsto anche per gli agenti di polizia giudiziaria l'obbligo di avvisare i fermati in*

*fase precautelare*, in *Guida al Dir.*, 2014, 32, p. 50 s.

BRICCHETTI, R.; PISTORELLI, L., *Ipotesi tipizzate per la celebrazione del rito*, in *Guida al Dir.*, 2014, 21, p. 97 s.

BRICCHETTI, R.; PISTORELLI, L., *Processo sospeso se l'imputato è irrintracciabile*, in *Guida al Dir.*, 2014, n. 21, p. 104 s.

BRICCHETTI, R.; PISTORELLI, L., *Così "scompare" il processo in contumacia*, in *Guida al Dir.*, 2014, 21, p. 92 s.

BRICCHETTI, R., *Per i giudizi in contumacia anteriori alla riforma vale la disciplina sulla restituzione nel termine*, in *Guida al Dir.*, 2014, n. 40, p. 24 s.

BRICCHETTI, R., *Dopo il necessario intervento legislativo "spartiacque" per i giudizi al 17 maggio 2014*, in *Guida al Dir.*, 2014, n. 36, p. 53 s.

BRUSA, E., *Giudizio contumaciale*, in *Lavori preparatori del codice di procedura penale per il regno d'Italia, Atti della commissione istituita con decreto 3 ottobre 1898 dal ministro di grazia e giustizia e dei culti (Finocchiaro-Aprile) con l'incarico di studiare e proporre le modificazioni da introdurre nel vigente Codice di procedura penale*, v. III, Roma, 1900, p. 184 s.

CAIANIELLO, M., *Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali*, Bologna, BUP, 2012.

CAMALDO, L., *La rescissione del giudicato: dinamiche processuali*, in CORVI, P. (a cura di), *Le impugnazioni straordinarie nel processo penale*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 229 s.

CAMALDO, L., *Reciproco riconoscimento e sentenze pronunciate in assenza dell'imputato*, VIGONI, D. (a cura di), *Il giudizio in assenza dell'imputato*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 73 s.

CANESTRINI, N., *La direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Un'introduzione*, in *Cass. Pen.*, 2016, 5, p. 2224 s.

CANZIO, G., *Il processo in absentia a un anno dalla riforma: le ricadute sui giudizi di appello e di cassazione*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2015, p. 873 s.

CAPPARELLI, B., *Editorial: The fascination of knowledge of criminal procedural law in the age of "jurisdictional*

protagonism” and digital scientific communication, in *Rev. Bras. Dir. Proc. Pen.*, 2, p. 459-470, maggio/agosto, 2017, p. 463/464.

CAPRIOLI, F., *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in CONSO, G.; GREVI, V.; BARGIS, M., *Compendio di procedura penale*, 6° ed., 2014, Padova, Cedam, p. 667 s.

CAPRIOLI, F., *Indagini preliminari e udienza preliminare*, in CONSO, G.; GREVI, V.; BARGIS, M., *Compendio di procedura penale*, 5° ed., 2012, Padova, Cedam, p. 494 s.

CAPRIOLI, F., *Abuso del diritto di difesa e nullità inoffensive*, in *Cass. Pen.*, 2012, p. 2410 s.

CAPRIOLI, F.; VICOLI, D., *Procedura penale dell'esecuzione*, Torino, Giappichelli, 2011.

CAPRIOLI, F., *Cooperazione giudiziaria e processo in absentia*, in RAFARACI, T. (a cura di), *Atti del convegno Catania 9-11 giugno 2005. L'area di libertà sicurezza e giustizia: alla ricerca di un equilibrio fra priorità repressive ed esigenze di garanzia*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 391 s.

CAPRIOLI, F., *“Giusto processo” e rito degli irreperibili*, in *Legisl. Pen.*, 2004, p. 589 s.

CAPRIOLI, F., *La disciplina del processo in contumacia*, in *Leg. e Giust.*, 2004, 2/3, p. 201 s.

CAPRIOLI, F., *Processo in contumacia e giusto processo*. Testo della Relazione svolta in occasione del convegno sul tema: «Il processo penale in Italia: difetti, inefficienze, soluzioni». Alba, 25 ottobre 2003.

CAPUTO, P., *Notifiche e depositi*, in *Leg. e Giust.*, 2004, 2/3, p. 213 s.

CARACENE, L., *sub art. 420-bis - 420-quinquies*, in CONSO, G.; ILLUMINATI, G. (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale – Complemento giurisprudenziale*, Agg., 9° ed., Padova, Cedam, 2016, p. 240 s.

CARACENE, L., *sub art. 420-bis - 420-quinquies*, in CONSO, G.; ILLUMINATI, G. (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale – Complemento giurisprudenziale*, 9° ed., Padova, Cedam, 2015, p. 1872 s.

CARLI GARDINO, A., *Il diritto di difesa nell'istruttoria penale. Saggio sull'art. 24 cost.*, Milano, Giuffrè, 1983, p. 53 s.

CARRARA, F., *Contumaci e difesa* (1879), in *Opuscoli Dir. Crim.*, v. VII, Firenze, 1911, p. 524.

CARRARA, F., *Programma del corso di diritto criminale*, (1867-1870), Parte generale, v. III, Prato, 1886, § 871, p. 156.

CARRILLO, C., *I recenti interventi normativi di attuazione della decisione quadro relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi tra gli stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario e della decisione che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS)*, reperibile in <[www.laegislazionepenale.eu](http://www.laegislazionepenale.eu)>, 2 maggio 2017.

CARVELLI, C., *Inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato presentata a mezzo fax*, in *Cass. Pen.*, 2015, 12, p. 4549 s.

CARVELLI, C., *Rescissione del giudicato e reformatio in peius*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2014, 9, p. 1039 s.

CASELLI LAPESCHI, A., *sub art. 670*, in CONSO, G.; ILLUMINATI, G. (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, 2° ed., Padova, Cedam, 2015, p. 2948 s.

CASIRAGHI, R., *La disciplina del giudizio senza imputato: quadro retrospettivo*, in VIGONI, D. (a cura di), *Il giudizio in assenza dell'imputato*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 3 s.

CASSANO, M., *Restituzione nel termine e abolizione della contumacia: il residuo ambito di applicabilità dell'art. 175 c.p.p.*, in CONTI, C.; MARANDOLA, A.; VARRASO, G. (a cura di), *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Padova, Cedam, 2014, p. 207 s.

CASSANO, M.; CALVESE, E., *Giudizio in contumacia e restituzione nel termine*, Milano, Giuffrè, 2008.

CAVALLARI, V., *La restituzione in termine nel sistema processuale penale*, Padova, Cedam, 1957, p. 269 s.

CECANESE, G., *Restituzione nel termine e onere dell'imputato contumace in caso di mandato difensivo fiduciario*, in *Cass. Pen.*, 2015, 6, p. 2312 s.

CHELO, A., *La Corte di cassazione ignora la corte di giustizia in materia di procedimento in absentia*, in *Giur. It.*, 2017, 5, p. 1227 s.

CESARI, C., *La sospensione del processo con messa alla prova: sulla falsariga dell'esperienza minorile, nasce il “probation” processuale per gli imputati*

adulti. Commento a art. 4 l. 28 aprile 2014, n. 67; art. 5 l. 28 aprile 2014, n. 67, in *Legisl. Pen.*, 2014, 4, p. 510-553.

CHIAVARIO, M., *Processo e garanzie della persona*, v. I: Profili istituzionali di diritto processuale, Milano, Giuffrè, 1982, p. 177, nota 45.

CHIAVARIO, M., *Codice di procedura penale*, in *Novissimo digesto italiano*, Appendice, v. I, Torino, Utet, 1980, p. 1300.

CHIAVARIO, M., *Le garanzie fondamentali del processo nel Patto internazionale sui diritti civili e politici*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 1978, p. 486.

CHIMICHI, S., *Art. 625-ter: la rescissione del giudicato*, in CONTI, C.; MARANDOLA, A.; VARRASO, G. (a cura di), *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Padova, Cedam, 2014, p. 321 s.

CHINNICI, D., *Sospensione del processo nei confronti degli irreperibili*, in *Il libro dell'anno del diritto 2015*, Roma, Treccani, 2015, p. 573 s.

CHINNICI, D., *La sospensione del processo e il rito degli irreperibili tra novità e ambiguità*, reperibile in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), p. 12 s.

CHOUKR, F. H., *Suspensão do processo em face da revelia: comentários à Lei 9271, de 17 de junho de 1996*, in *Rev. Bras. Ciências Criminas*, 1998, 6, 23, p. 41-65.

CIAVOLA, A., *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, in *Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim.*, 2015, 1, p. 196 s.

CIRINO GROCCIA, I., *Il restyling di alcune disposizioni relative al dibattimento (artt. 489, 490, 513 e 520 c.p.p.)*, in CONTI, C.; MARANDOLA, A.; VARRASO, G. (a cura di), *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Padova, Cedam, 2014, p. 287 s.

CIVOLI, C., *Della contumacia nel diritto penale*, in *Riv. Pen.*, 1892, vol. XXXVI, p. 107 s.

COLAIACOVO, G., *La restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale, ai sensi del vecchio testo dell'art. 175, comma 2, c.p.p.*, in *Cass. Pen.*, 2017, 3, p. 1010 s.

COLAIACOVO, G., *Processo in absentia e imputato latitante*, reperibile in <http://www.lalegislazionepenale.eu>, 14 marzo 2016.

COLAIACOVO, G., *Giudizio abbreviato e restituzione nel termine per*

*appellare le sentenze contumaciali*, in *Cass. Pen.*, 2016, 2, p. 644 s.

COLAIACOVO, G., *Le ricerche necessarie per il decreto di latitanza*, in *Cass. Pen.*, 2015, 11, p. 3986 s.

COLAIACOVO, G., *Il latitante*, Padova, Cedam, 2015.

COLAIACOVO, G., *Brevi considerazioni su latitanza e contumacia*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2014, 3, p. 298 s.

COLAIACOVO, G., *Il provvedimento dichiarativo della latitanza*, in *Cass. Pen.*, 2014, 10, p. 3358 s.

COLAIACOVO, G., *Appunti in tema di latitanza e irreperibilità*, in *Cass. Pen.*, 2014, p. 995 s.

CONTI, C., *Processo in absentia a un anno dalla riforma: praesumptum de praesumpto e spunti ricostruttivi*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2015, p. 461 s.

CONTI, G., *Il processo in absentia: le ricadute sul giudicato*, 2 marzo 2015. reperibile in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

CONSO, G., *Questioni nuove di procedura penale (1955-58)*, v. I, Milano, Giuffrè, 1959, p. 1 s.

CONSO, G., *I fatti giuridici processuali*, Milano, Giuffrè, 1955.

CONSO, G., GREVI, V., NEPPI MODONA, G. (a cura di), *Il nuovo codice di procedura penale dalle leggi-delega ai decreti delegati*, III, Padova, Cedam, 1990, p. 670 e 687/688.

COPPETTA, M. G., *Il punto sull'attuazione del diritto di difesa nel procedimento di sorveglianza*, reperibile in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu), 21 dicembre 2016.

CORDERO F., *Procedura penale*, VIII ed., Milano, Giuffrè, 2006, p. 3.

CORDERO, F., *Codice di procedura penale commentato*, Torino, Utet, 1992, p. 588.

CORDERO, F., *Le situazioni soggettive nel processo penale*, Torino, Giappichelli, 1956.

CORSO, P., *Manuale della esecuzione penitenziaria*, 5ª edizione, 2013, Milano, Monduzzi Editore.

COUTURE, E.J., *La garanzia costituzionale del «dovuto processo legale»*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1954, I, p. 81 s.

CUNHA, J. L. F., *A aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal e o pacto de São José da Costa Rica: Decreto nº 678/92*, in *Rev. Bras. Ciências*

*Criminais*, São Paulo, 1998, 6, 21, p. 251-271.

CURTOTTI, D., *Le procedure di consegna della persona: b) il mandato di arresto europeo*, in SPANGHER, G.; MARANDOLA, A.; GARUTI, G.; KALB, L. (diretto da), *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, Torino, Utet, IV, p. 1042 s.

DANIELE, M., *Il proscioglimento per prescrizione dei non più "eterni giudicabili". La sorte degli imputati affetti da incapacità processuale irreversibile dopo la sentenza 45/2015 della Corte costituzionale*, reperibile in <[www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)>, 20 aprile 2015.

DANIELE, M., *Modifica dell'imputazione in udienza preliminare e diritto alla contumacia* (Nota a Corte Cost., 21 novembre 2006, n. 384, K.C.), in *Giuris. Costit.*, 2006, p. 4015 s.

DARAIO, G., *Le rogatorie*, in SPANGHER, G.; MARANDOLA, A.; GARUTI, G.; KALB, L. (diretto da), *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, Torino, Utet, IV, p. 1065 s.

DE CARO, A., *Processo in absentia e sospensione. Una primissima lettura della legge n. 67 del 2014*, in <[www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it)>, p. 24.

DE LUCA, G., *Il contraddittorio nei procedimenti penali speciali*, in procedimenti speciali e principio e principio del contraddittorio (Atti dell'XI convegno nazionale fra gli studiosi del processo civile), Milano, Giuffrè, 1977, p. 57 s.

DE LUCA, G., voce *Coercizione processuale*, in *Enc. Dir.*, VII, Giuffrè, 1960, 248 s.

D'ANGELO, N.; DI TULLIO D'ELISIIS, A., *Riforma penale – Guida commentata alla legge 103/2017*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017, p. 55-63; 140-145.

DEI-CAS, E., *Il procedimento penale nei confronti di imputati irreperibili tra giurisprudenza della Corte europea e normativa interna*, in CONTI, C.; MARANDOLA, A.; VARRASO, A. (a cura di), *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Padova, Cedam, 2014, p. 189 s.

DELLA BELLA, A., *Approvata in via definitiva la legge sulla sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Al Governo due deleghe in materia di pene detentive non*

*carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, in *Dir. Pen. Cont.*, 4 aprile 2014.

DELLA RAGIONE, L., *Le notificazioni e gli atti processuali del giudice*, in SPANGHER, G.; MARANDOLA, A.; GARUTI, G.; KALB, L. (diretto da), *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, Torino, Utet, I, p. 505, s.

DELLA TORRE, J., *Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato: nonostante i primi chiarimenti l'istituto rimane problematico*, in *Dir. Pen. Cont.*, 5 dicembre 2014.

DELMANTO J., R., *Inatividade no processo penal brasileiro*, in *Rev. Trib.*, 2004, 13 s.

DI CHIARA G., *Contumacia «incolpevole» tra costituzione e Cedu* (Nota a Corte cost., 4 dicembre 2009, n. 317), in *Quest. Giust.*, 2010, 207 s.

DIDDI, A., *Novità in materia di impugnazioni e di restituito in integrum*, in VICONI, D. (a cura di), *Il giudizio in assenza dell'imputato*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 209 s.

DI MASI, V., *La restituzione nel termine, ex art. 175 c.p.p., richiede la prova della effettiva conoscenza da parte dell'imputato*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2016, 5, p. 654 s.

DI MASI, V., *Dal contumace all'assente: il processo si sospende*, *Annali 2014 – anno II*, reperibile in <[www.annalidipartimentojonico.org](http://www.annalidipartimentojonico.org)>, 31.12.2014.

DI NICOLA, V., *Il giudizio di rinvio*, in SPANGHER, G.; MARANDOLA, A.; GARUTI, G.; KALB, L. (diretto da), *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, Torino, Utet, IV, p. 317 s.

DIPAOLA, L., *La garanzia dello Stato per gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile*, in *Cass. Pen.*, 2016, 11, p. 4065 s.

DI PAOLO, G., *I presupposti della rescissione del giudicato*, in CORVI, P. (a cura di), *Le impugnazioni straordinarie nel processo penale*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 201 s.

DI PAOLO, G., *La revoca dell'ordinanza che dispone il giudizio in assenza*, VIGONI, D., (a cura di), *Il giudizio in assenza dell'imputato*, Torino, Giappichelli, p. 175 s.

DI PAOLO, G., *La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: rimedio*

effettivo o meccanismo virtuale?, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

FANULI, G. L., *Le nuove norme in tema di processo in absentia*, in *Arch. Nuova Proc. Pen.*, 2014, 6, p. 531 s.

FERRAJOLI, L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, 7° ed., Bari, Laterza, 2002, p. 924 s. e 950 s.

FERRUA, P., *Contraddittorio e verità nel processo penale*, in ID., *Studi sul processo penale*, II, *Anamorfosi del processo accusatorio*, Torino, Giappichelli, 1992, p. 75 s.

FILANGIERI, G., *La scienza del legislatore (1780-1788)*, t. III, Catania, 1788, p. 139.

FOCARDI, F., *Le nuove ricerche e la revoca della sospensione*, in CONTI, C.; MARANDOLA, A.; VARRASO, G. (a cura di), *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Padova, Cedam, 2014, p. 273 s.

FONZO, I., *Le garanzie dell'imputato nei procedimenti in materia migratoria, reperibile* in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

FOSCHINI, G., *Sistema del diritto processuale penale*, v. I, Milano Giuffrè, 1965, p. 282 e v. II, Milano, Giuffrè, 1968, p. 1.

FOSCHINI, G., *La latitanza*, Milano, Giuffrè, 1943.

GARUTI, G., *Partecipazione dell'ente nel procedimento di impugnazione delle misure cautelari reali*, in *Giur. It.*, 2015, 11, p. 2496 s.

GARUTI, G., *Sub art. 175*, in CONSO, G.; ILLUMINATI, G. (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, 2° ed., Padova, Cedam, 2015, p. 591 s.

GARUTI, G., *Jus superveniens e "nuovo" processo in assenza*, in *Giur. It.*, 2014, 6, p. 1506 s.

GIACOMOLLI, N. J., *O Devido Processo Penal. Abordagem Conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica*, São Paulo, Atlas, 2014.

GIALUZ, M., *sub art. 624*, in CONSO, G.; ILLUMINATI, G. (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale – Complemento giurisprudenziale*, 9° ed., Padova, Cedam, 2015, p. 2926 s.

GIUNCHEDI, F., *Giudicato formatosi nei procedimenti in assenza e sua possibile rescissione*, in *Arch. Pen.*, 2016, 1, p. 173 s.

GRINOVER, A. P., *Fundamentos políticos do novo tratamento da revelia*, in *Bol. IBCCRIM*, 1996, 42, p. 1 s.

GUADALUPI, S., *Presunzioni nel processo in absentia: difficile bilanciamento tra la necessità di alleggerire la macchina processuale e la tutela dei diritti dell'imputato*, in *Arch. Nuova Proc. Pen.*, 2016, 5, 473 s.

IAFISCO L., *Il "giusto processo" all'imputato irreperibile all'esame della Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 2007, p. 1124 s.

ILLUMINATI, G., voce *Accusatorio ed inquisitorio (sistema)*, in *Enc. giur.*, I, 1988, Treccani, p. 345 s.

INGENITO, M., *Il processo contro l'imputato irreperibile*, Napoli, Esi, 2015.

LATTANZI, G., *Spunti critici sulla disciplina del processo contumaciale*, in *Legisl. Pen.*, 2015, p. 595 s.

LAZZARONE, F., *Processo in absentia: dall'Europa una spinta per una riforma?*, in *Legisl. Pen.*, 2004, p. 601 s.

LEO, G., *Subito alle Sezioni unite la nuova procedura di «rescissione del giudicato» (e la disciplina transitoria per il processo in assenza)*, in *Dir. Pen. Cont.*, 6 giugno 2014, reperibile in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

LINARES, J. F., *Razonabilidad de las leyes: el «devido proceso» como garantía innominada en la Constitución Argentina*, 2° ed. actualizada, Astrea, Buenos Aires, 2010.

LINARES, J. F., *El debido proceso como garantía innominada en la Constitución argentina. Razonabilidad de las leyes*, Depalma, Buenos Aires, 1944.

LIPANI, M.; MONTALDO, S., *I motivi ostativi all'esecuzione del mandato d'arresto europeo nella legge italiana di recepimento e la corte di cassazione: uno sguardo di insieme, alla luce dei principi generali dell'ordinamento UE e della giurisprudenza della corte di giustizia, reperibile* in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu), 5 luglio 2017.

LOZZI, G., *Latitanza e contumacia dell'imputato detenuto all'estero*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1981, p. 1586 s.

LOZZI, G., *Lezioni di procedura penale*, Torino, Giappichelli, 2010.

MANCA, G., *La detenzione riparabile tra diritto di sottrarsi alla restrizione ingiusta ed esclusione del dovere di "non dar luogo a sospetti": brevi note su una breve sentenza quasi illuminata*, in *Resp. Civ. Prev.*, 2014, p. 1226 s.

MAGI, R., *La rinuncia tacita e la volontaria sottrazione: brevi riflessioni sulla distinzione fra conoscenza del procedimento e conoscenza del processo*, reperibile in <[www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it)>, 18 giugno 2014.

MANGIARACINA, A., *Il "tramonto" della contumacia e l'affermazione di un'assenza multiforme*, in *Legisl. Pen.*, 2014, p. 556 s.

MANGIARACINA, A., *Garanzie partecipative e giudizio in absentia*, Torino, Giappichelli, 2010.

MANTOVANI, G., *sub art. 624*, in CONSO, G., ILLUMINATI, G. (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura*, 2a ed., Padova, Cedam, 2015, p. 2769 s.

MANZINI, V., *Trattato di diritto processuale penale italiano*, VI ed. aggiornata da CONSO, G. E PISAPIA, G., D., v. IV, Torino, Unione tipografico, 1972.

MANZINI, V., *Contumacia (Diritto processuale penale)*, in *Nov. Dig. It.*, IV, Torino, 1959, p. 780/781.

MANZINI, V., *Manuale di procedura penale italiana*, Torino, Utet, 1912, p. 663/664.

MARCOLINI, S., *I presupposti del giudizio in assenza*, in VIGONI, D. (a cura di), *Il giudizio in assenza dell'imputato*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 135 s.

MARZADURI, E., *Sulla necessità di una riforma del giudizio in contumacia*, in *Legisl. Pen.*, 2004, p. 611 s.

MORELLI, F., *Dichiarazioni spontanee e recupero dei riti alternativi a favore dell'imputato assente nell'udienza preliminare*, in *Legisl. Pen.*, 2014, 4, p. 606 s.

MORSELLI, C., *Il "rendere noto" nel processo penale*, Milano, Giuffrè, 2012.

MOSCARINI, P., *Una riforma da tempo necessaria: l'abolizione della contumacia penale e la sospensione del processo contro l'imputato irreperibile*, in CONTI, C.; MARANDOLA, A.; VARRASO, G. (a cura di), *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Padova, Cedam, 2014, p. 239 s.

MOSCARINI, P., *La contumacia dell'imputato*, Milano, Giuffrè, 1997.

MOSCARINI, P., *La contumacia dell'imputato nell'ottica di un sistema a carattere non inquisitorio*, in *La Giust. Pen.*, 1992, p. 636 s.

NACAR, B., *Il processo in absentia tra fonti internazionali, disciplina codicistica e recenti interventi riformatori*, Padova, Cedam, 2014.

NAPPI, A., *Le notificazioni senza certezze e le Sezioni Unite senza ruolo*, in *Cass. Pen.*, 2017, 3, p. 1259 s.

NASCIMENTO, A. O., *Da citação por edital do acusado: interpretação do art. 366 do código de processo penal com a redação da lei n. 9.271/96 no contexto do estado democrático de direito*, Belo Horizonte, Mandamentos, 2004.

NEGRI, D., *Il processo nei confronti dell'imputato "assente" al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, in DANIELE, M.; PAULESU, P.P. (a cura di), *Strategie di deflazione penale e rimodulazione del giudizio in absentia*, Torino, Giappichelli, 2015, p. 206 s.

NEGRI, D., *L'imputato presente al processo. Una ricostruzione sistematica*, Torino, Giappichelli, 2014.

NEGRI, D., *Commento all'art. 1, d.l. 18 febbraio 2005, n. 17*, in *Legisl. Pen.*, 2005, p. 283.

NOFRI, M., *sub art. 420-bis – 420-quinquies*, in CONSO, G.; ILLUMINATI, G. (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, 2° ed., Padova, Cedam, 2015, p. 1857 s.

NOFRI, M., *sub art. 420-bis – 420-quinquies*, in CONSO, G.; ILLUMINATI, G. (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, 2° ed., Padova, Cedam, 2014, p. 1863 s.

PAGANO, F.M., *Considerazioni sul processo criminale (1787)*, in *Opere*, vol. III, Lugano, 1832, p. 227.

PANSINI, GUST, *La contumacia nel diritto processuale penale*, Napoli, Jovene, 1963.

PAPAGNO, C., *Le modifiche all'art. 146-bis disp. att. c.p.p.*, in SPANGHER, G. (a cura di), *La Riforma Orlando Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, Pisa, Pacini Giuridica, 2017, p. 209 s.

PAPAGNO, C., *Contumacia e processo equo*, Milano, Giuffrè, 2010.

PARDO, I.; INGRARO, C., *La nuova rescissione del giudicato. L'art. 629-bis c.p.p.*, in PARDO, I.; INGRARO, C., *La riforma delle impugnazioni penali (L. Orlando)*, Milano, Giuffrè, 2017, p. 117 s.

PAULESU, P. P., *Profili esecutivi*, in KOSTORIS, R. E. (a cura di), *Manuale di Procedura penale europea*, 3° ed., Milano, Giuffrè, 2017, p. 504 s.

PAULESU, P. P., *Profili esecutivi*, in KOSTORIS, R. E. (a cura di), *Manuale di*

*Procedura penale europea*, 2° ed., Milano, Giuffrè, 2015, p. 451 s.

PAVICH, G., *Prime questioni applicative sulla sospensione dei processi in absentia*, in *Cass. Pen.*, 2015, p. 948 s.

PECORELLA, G., *Appunti sulla modificabilità dell'accusa nel dibattimento di primo grado in confronto all'imputato contumace o assente*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1966, p. 448/449.

PITTARO, P., *Irreperibilità, latitanza e contumacia*, in *Legisl. Pen.*, 1985, p. 713 s.

PORCU, F., *Latitante e irreperibile: la diversificazione delle ricerche nella pronuncia delle Sezioni Unite*, in *Proc. Pen. e giust.*, 2014, 6, p. 84 s.

POTETTI, D., *I casi tipici di giudizio in assenza dell'imputato*, in *Cass. Pen.*, 2015, 6, p. 2484 s.

POTETTI, D., *La sospensione del processo in assenza dell'imputato (l. n. 67 del 2014)*, in *Arch. Nuova Proc. Pen.*, 2015, 3, p. 199 s.

POTETTI, D., *A proposito dei meccanismi di recupero a disposizione dell'imputato processato in sua assenza*, in *Rivista Penale*, 2015, 1, p. 3 s. e in *Arch. Nuova Proc. Pen.*, 2015, 2, p. 99 s.

POTETTI, D., *Il nuovo processo in assenza dell'imputato (l.n. 67 del 2014) e il caso specifico delle riunioni e separazioni dei "procedimenti"*, in *Arch. Nuova Proc. Pen.*, 2015, 1, p. 1 s.

POTETTI, D., *La conoscenza del procedimento e rifiuto di conoscenza nel nuovo giudizio in absentia*, in *Cass. Pen.*, 2014, 12, p. 4175 s.

POTETTI, D., *Sistema delle notificazioni e processo in assenza dell'imputato: una confusione da evitare*, in *Arch. Nuova Proc. Pen.*, 2014, 6, p. 543 s.

PUGLISI, R., *Ius novum e assetto complesso*, in VIGONI, D. (a cura di), *Il giudizio in assenza dell'imputato*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 107 s.

QUATTROCOLO, S., *Il contumace cede la scena processuale all'assente, mentre l'irreperibile l'abbandona. Riflessioni a prima lettura sulla nuova disciplina del procedimento senza imputato*, in *Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim.*, 2014, 2, p. 97 s.

QUATTROCOLO, S., *La sospensione del processo nei confronti dell'imputato non comparso e revoca della relativa ordinanza*, in VICONI, D. (a cura di), *Il*

*giudizio in assenza dell'imputato*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 235 s.

QUATTROCOLO, S., *Corte europea dei diritti dell'uomo e partecipazione al processo*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2014, 25 s.

QUATTROCOLO, S., *Un faticoso assetto intertemporale*, in *Legisl. Pen.*, 2014, 4, p. 669 s.

QUATTROCOLO, S., *Contumacia (Voce)*, in *Enc. Dir. Annali*, Tomo 1, Milano, Giuffrè, 2008, p. 133 s.

QUATTROCOLO, S., *Rito degli irreperibili e principi del giusto processo: commento a ord. 31.1.2006 Trib. Pinerolo*, in *Cass. Pen.*, 2006, 9, p. 2948 s.

QUATTROCOLO, S.; NEGRI, D., *Il "diritto" del contumace alla restituzione nel termine dopo la legge 60/2005 (§§ 6,7)*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, Torino, Utet, 2005, p. 784 s.

RAFARACI, T., *Le nuove contestazioni nel processo penale*, Milano, Giuffrè, 1966.

RANALDI, G., *La rescissione del giudicato: esegesi di una norma imperfetta*, in *Proc. Pen. e giust.*, 2015, 1, 123 s.

RANALDI, G., *La rescissione del giudicato alle Sezioni Unite "anche al fine di prevenire possibili contrasti giurisprudenziali"*, in *Arch. Pen.*, 2014, 2, p. 3 s.

RICCIO, G., *Restituzione in termini e "abbreviato" del contumace*, in *La giust. Pen.*, 2016, 3, p. 670 s.

RIVELLO, P.P., *La disciplina della partecipazione a distanza al procedimento penale alla luce delle modifiche apportate dalla riforma Orlando*, reperibile in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 31 luglio 2017.

RIVELLO, P.P., *sub art. 148*, in CONSO, G.; ILLUMINATI, G. (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, 2° ed., Padova, Cedam, 2015, p. 490 s.

RIZZA, L., *Il caso Melloni, la Corte di giustizia risponde con il primato dell'Unione alle pretestuose preoccupazioni dei giudici nazionali. Riconoscimento delle decisioni giudiziarie rese a seguito di procedimenti in absentia*, in *I quaderni europei*, 2013, giugno, p. 18 s.

RUGGERI, S., *Procedimento penale, diritto di difesa e garanzie partecipative nel diritto dell'Unione Europea*, reperibile in

<[www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)>, 22 settembre 2015.

SABATINI, G., *Sulla distinzione fra procedimento ordinario e procedimento speciale*, in *Giust. Pen.*, 1959, III, cc. 577 s.

SABATINI, G., *Latitanza e irreperibilità*, in *Giust. Pen.*, 1956, c. III, p. 195.

SANTALUCIA, G., *Il processo in absentia e il giudizio di appello*, in CONTI, C.; MARANDOLA, A.; VARRASO, G. (a cura di), *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Padova, Cedam, 2014, p. 295 s.

SAVIO, E., *Le modifiche in materia di individuazione del giudice del rinvio*, in CONTI, C.; MARANDOLA, A.; VARRASO, G. (a cura di), *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Padova, Cedam, 2014, p. 311 s.

SCALFATI, A., *La debole convergenza di scopi nella de azione promossa dalla l. n. 67 del 2014*, in *Proc. Pen. e Giust.*, 2014, 5, p. 141 s.

SCAGLIONE, A., *Il processo in assenza dell'imputato*, in *La Giust. Pen.*, 2015, p. 126 s.

SCAPARONE, M., *Evoluzioni ed involuzioni del diritto di difesa*, Milano, Giuffrè, 1980, p. 17.

SCARLATO, P., *L'espulsione amministrativa dello straniero alla luce della recente modifica della normativa in tema di immigrazione introdotta dalla legge 30 luglio 2002 n. 189*, in AA.VV., *Il nuovo diritto dell'immigrazione. Profili sostanziali e procedurali*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 200.

SCOMPARIN, L., *sub art. 623*, in CONSO, G.; ILLUMINATI, G. (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura*, 2° ed., Padova, Cedam, 2015, p. 2766 s.

SCOMPARIN, L., *sub art. 625-ter*, in CONSO, G.; ILLUMINATI, G. (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, 2° ed., Padova, Cedam, 2015, p. 2788 s.

SCOMPARIN, L., *Prescrizione del reato e capacità di partecipare coscientemente al processo: nuovamente sub iudice la disciplina degli "eterni giudicabili"*, in *Cass. Pen.*, 2013, 5, p. 1826 s.

SPANGHER, G., *Elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio*, in SPANGHER, G. (a cura di), *La Riforma Orlando Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, Pisa, Pacini Giuridica, 2017, p. 105 s.

SILVESTRI, P., *Il nuovo processo in assenza dell'imputato e la rescissione del giudicato*, in *Cass. Pen. – Supplemento*, 2015, 4, p. 236 s.

SILVESTRI, P., *Successione di norme processuali penali e nuovo processo in assenza dell'imputato*, in *Cass. Pen.*, 2015, 2, p. 565 s.

SILVESTRI, P., *Le nuove disposizioni in tema di processo "in assenza" dell'imputato*, in PICCIRILLO, R.; SILVESTRI, P. (a cura di), *Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*, Rel. III/07/2014, reperibile in <[www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)>, p. 59.

SIRACUSANO F., *Emissione del mandato di arresto europeo e giudizio in absentia: un nodo ancora da sciogliere*, in BARGIS, M.; SELVAGGI, E. (a cura di), *Mandato d'arresto europeo. Dall'estradizione alle procedure di consegna*, Torino, Giappichelli, 2005, p. 385 s. e 417.

SPAGNOLO, P., *Un istituto nuovo ed uno vecchio: la rescissione del giudicato e la restituzione in termini*, in *Legisl. Pen.*, 2014, p. 645 s.

TABASCO, G., *La sospensione del processo nei confronti degli imputati irreperibili*, in *Studium Iuris*, 2014, 10, p. 1113 s.

TONINI, P.; INGENITO, M., *La sospensione del processo contro l'irreperibile e la frattura legislativa tra vecchia contumacia e nuova assenza*, in CONTI, C.; MARANDOLA, A.; VARRASO, G. (a cura di), *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Padova, Cedam, 2014, p. 183 s.

TONINI, P.; CONTI, C., *Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2014, p. 509 s.

TORON, A. Z., *Direito de defesa e processo contra réu ausente*, in FAYET J., N.; CORRÊA, S. P. M., *A sociedade, a violência e o direito penal*, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2000, p. 27-42.

TOZZI, L., *Brevi considerazioni sui presupposti normativi per procedere in assenza dell'imputato di cui all'art. 420 bis c.p.p. alla luce dei principi costituzionali di cui all'art. 3 e 24 della costituzione*, in *Archivio Nuova Proc. Pen.*, 2015, 3, p. 281 s.

TRINCI, A.; VENTURA, V., *Notificazioni e processo senza imputato*, Milano, Giuffrè, 2015.

TRIPPICIONE, D., *La restituzione nel termine e accesso ai riti alternativi*, in *Cass. Pen. – Supplemento*, 2017, 5, p. 300 s.

UBERTIS, G., “*Truffa delle etichette*” nel processo penale: la “contumacia” è diventata “assenza”, in *Cass. Pen.*, 2015, p. 93 s.

UBERTIS, G., *La contumacia: finzione e realtà*, in AA.VV., *L’inconscio inquisitorio - l’eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, Milano, Giuffrè, 2010, p. 197 s.

UBERTIS, G., *Sistema multilivello dei diritti fondamentali e prospettiva abolizionista del processo contumaciale*, in *Giuris. Cost.*, 2009, 6, p. 4765 s. (successivamente apparso anche in ID., *Argomenti di procedura penale*, III Ed., Milano, Giuffrè, 2011, p. 185 s.).

UBERTIS, G., *Contumaci, doppia restituzione in termine*, in *Dir. e giust.*, 2006, 48, p. 38 s.

UBERTIS G., *Contraddittorio e difesa nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: riflessi nell’ordinamento italiano*, in *Cass. Pen.*, 2005, p. 2948 s.

UBERTIS, G., *Come rendere giusto il processo senza imputato*, in *Legisl. Pen.*, 2004, p. 606 s.

UBERTIS, G., *Il dibattimento senza imputato nella prospettiva internazionale*, in *Dir. Pen. Proc.*, 1998, p. 765 s.

UBERTIS, G., *Regole minime del giudizio senza imputato*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 1996, p. 1311 s. (in seguito, parte del suo contenuto è stata rielaborata e pubblicata in UBERTIS, G., *Giudizio in contumacia e giudizio in assenza*, ID., *Verso un “giusto processo” penale*, Torino, Giappichelli, 1997, p. 129 s.).

UBERTIS, G., *Sul progetto preliminare del codice di procedura penale (1988)*, ID., *Sisifo e Penelope. Il nuovo codice di procedura penale dal progetto preliminare alla ricostruzione sistematica*, Torino, Giappichelli, 1993, p. 34/35.

UBERTIS, G., *La contumacia e l’assenza dell’imputato*, Padova, Cedam, 1989.

UBERTIS, G., *Il regime della contumacia*, in *Studi parmensi*, XXXVII, Padova, 1989, p. 265 s.

UBERTIS, G., *Latitanza e contumacia secondo la corte europea dei diritti dell’uomo*, in *Cass. Pen.*, 1985, p. 1250 s.

UBERTIS, G., *Dibattimento senza imputato e tutela del diritto di difesa*, Milano, Giuffrè, 1984.

UBERTIS, G., *Il giudizio contumaciale e gli atti internazionali sui diritti dell’uomo*, in *Cass. Pen.*, 1983, p. 2134 s.

VALBONESI, C., *Sospensione della prescrizione e sospensione del processo nei confronti degli irreperibili: profili problematici*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 3, 2015, p. 351 s.

VARRASO, G., *L’abrogazione di “diritto” e di “fatto” della contumacia dell’ente nel nuovo d.l.vo n. 231 del 2001*, in *Arch. Nuova Proc. Pen.*, 2016, 3, p. 239 s.

VARRASO, G., *Le notificazioni nel procedimento penale*, Milano, EDUCatt., 2013.

VENTUROLI, M., *Un caso di sospensione “a termine” della prescrizione*, in *Legisl. Pen.*, 2014, 4, p. 655 s.

VIGNALE, L., *Domicilio dichiarato o eletto e processo in absentia*, in *Questione giustizia*, 26 giugno 2014, reperibile in <[www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it)>.

VIGONI, D., *Panorama europeo in tema di giudizio senza imputato*, in VIGONI, D. (a cura di), *Il giudizio in assenza dell’imputato*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 31 s.

VIGONI, D., *Giudizio senza imputato e cooperazione internazionale*, Padova, Cedam, 1992.

ZANETTI, E., *Mandato di arresto europeo e giudizio in assenza dell’imputato*, in VIGONI, D. (a cura di), *Il giudizio in assenza dell’imputato*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 87 s.

ZAPPULLA, A., *Addio alla contumacia: la disciplina delle impugnazioni*, in *Legisl. Pen.*, 2014, 4, p. 618 s.

ZENO, R., *Il procedimento di bando e forgiudico nel regno di Napoli e Sicilia*, in *Rivista Penale*, 1910, v. LXXII, p. 5.

ZOERLE, P., *L’estradizione del condannato in absentia*, in *Cass. Pen.*, 2015, 4, p. 1629 s.

**APPENDICE: LEGGE NUMERO 118 DEL 2014 CONTENENTE LE NORME TRANSITORIE DA APPLICARSI IN MATERIA DI DIRITTO DI PRESENZA DELL'IMPUTATO**

Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili.

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 193 del 21 agosto 2014.

In vigore dal 22 agosto 2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge: Art. 1

1. Nel capo III della legge 28 aprile 2014, n. 67, dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis. - (Norme transitorie). - 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità».

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 agosto 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri  
Visto, il Guardasigilli: Orlando